



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE
PIEMONTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

VOLUME II

Torino, 23 settembre 2020



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Giudizio di parificazione del rendiconto generale
della Regione Piemonte
per l'esercizio finanziario 2019

Volume II

Presidente

Maria Teresa Polito

Magistrati istruttori

Gestione fondi comunitari: **Laura Alesiani**

Trasporto Pubblico Locale: **Rosita Liuzzo**

Società partecipate: **Marco Mormando**

Analisi finanziaria

Gestione fondi comunitari: **Mauro Croce**

Trasporto Pubblico Locale: **Margherita Ragonese**

Società partecipate: **Francesca Collu**

Editing

Fabio Coccia

8.2.2	Monitoraggio dei contratti	109
9.	Iniziative per la raccolta dei dati di mobilità.....	110
	Conclusioni.....	112
III - IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO REGIONE PIEMONTE		115
1.	Premessa	115
2.	Quadro d'assieme delle partecipazioni detenute dalla Regione Piemonte.....	122
3.	Partecipazioni dirette dell'Area Finanza.....	127
3.1	Finpiemonte S.p.A.	128
3.1.1	Situazione finanziaria al 31 dicembre 2019.....	130
3.1.2	Rendicontazione dell'attività di gestione dei fondi affidati dalla Regione	131
3.1.3	Gestione del rischio di credito	135
3.1.4	Gestione della liquidità.....	147
3.1.5	Controllo analogo.....	163
3.1.6	Finanziamento erogato dalla Banca europea d'Investimento con il contratto "Regione Piemonte Loan's for Smens".....	166
3.1.7	Misure anticorruzione e Whistleblowing.....	174
3.2	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.....	176
3.2.1	Integrazione in Finpiemonte S.p.A.	177
3.2.2	Alienazione del patrimonio	183
3.2.3	Gestione delle partecipazioni.....	186
3.3	Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.	186
4.	Partecipazioni dirette dell'Area ICT - 5T S.r.l.	188
5.	Partecipazioni dirette dell'Area Territorio - CEIPiemonte S.c.p.a.....	191
6.	Partecipazioni dirette dell'Area Turismo.....	194
6.1	Riorganizzazione delle Aziende Turistico Locali	194
6.2	Alexala S.c.r.l.	195
6.3	Asti Turismo S.c.r.l. in liquidazione.....	197
6.4	ATL Biellese S.c.r.l. e Turismo Valsesia Vercelli S.c.r.l.....	198
6.5	Agenzia Turistica Provincia di Novara S.c.r.l.	198
6.6	Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.....	200
6.7	Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.....	201
7.	Partecipazioni dirette dell'Area Ricerca e Ambiente - Pracatinat S.c.p.a. in liquidazione e fallimento.....	202
8.	Partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte S.p.A.	202

8.1	Enviroment Park S.p.A.	202
8.2	Parco Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni di Vallescrivio - PST S.p.A...	204
8.3	Tecnogrande S.p.A. in liquidazione.....	206
8.4	Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A. in liquidazione	206
8.5	Virtual Reality e Multy Media Park S.p.A. in liquidazione.....	208
9.	Partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	210
9.1	Settore Territorio.....	210
9.1.1	Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. (SIT S.r.l.).....	210
9.1.2	Torino Nuova Economia S.p.A. (TNE S.p.A.)	213
9.1.3	Città Studi S.p.A.	217
9.1.4	Montepo S.r.l. in liquidazione	220
9.1.5	Nordind S.p.A. in fallimento	221
9.1.6	SNOS S.r.l. in liquidazione.....	222
9.1.7	SAIA S.p.A. in concordato liquidatorio (ora in fallimento).....	223
9.1.8	Icarus S.c.p.a. in liquidazione	224
9.2	Settore Logistica e Trasporti - S.I.TO. S.p.A.....	225
9.3	Settore Turismo - Expopiemonte S.r.l. in liquidazione	226
9.4	Settore Finanza.....	228
9.4.1	Eurofidi S.c.r.l. in liquidazione	228
9.4.2	Fingrande S.p.A. in liquidazione.....	231
10.	Partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e S.C.R. S.p.A. - Villa Melano S.p.A. in liquidazione	233
11.	Il bilancio consolidato del "Gruppo Regione Piemonte" - anno 2018.....	235
11.1	Area di consolidamento.....	236
11.2	Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate	240
11.3	Consolidamento delle Agenzie Territoriali per la Casa (AA.TT.C.)	246
11.4	Struttura del bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'anno 2018.....	248
12.	Conclusioni.....	251

I. LA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI

1. Considerazioni generali sulla programmazione 2014-2020

Nell'ambito dell'istruttoria relativa al giudizio di parificazione è proseguita, anche per l'esercizio 2019, l'attività di controllo sull'utilizzo e sulla gestione, da parte della Regione Piemonte, dei finanziamenti comunitari.

Sono stati presi specificamente in esame gli interventi riconducibili alla politica comunitaria di coesione socio-economica, che trae fondamento dall'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed il cui obiettivo è quello di favorire la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie Regioni, perseguito dall'Unione con la messa a disposizione di contributi erogati, in particolare, attraverso gli strumenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE).

La programmazione 2014-2020 è nata sotto il segno di alcune forti innovazioni concettuali e normative, proposte dalla Commissione agli Stati membri in risposta alle criticità riscontrate nella precedente programmazione. La finalità di questa riforma è il sostegno effettivo alla Strategia Europa 2020, attraverso l'adozione di più forti principi di finalizzazione e di integrazione delle risorse, di misurazione dei risultati, di garanzia di adeguata capacità amministrativa, di allargamento della *governance* e di maggior attenzione al territorio. L'Unione Europea ha presentato una strategia generale relativa alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 e ha approvato il quadro regolamentare per la relativa programmazione dei fondi europei nel mese di dicembre 2013. I regolamenti relativi ai fondi di interesse per la Regione Piemonte sono: Reg. (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni per tutti i fondi; Reg. (UE) 1301/2013, relativo al sostegno del FESR all'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; Reg. (UE) 1304/2013 relativo al FSE; Reg. (UE) 1299/2013 relativo al sostegno del FESR all'Obiettivo Cooperazione territoriale europea; Reg. (UE) 1305/2013 relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Per il periodo in esame, come per il periodo precedente, la Regione Piemonte sta gestendo tre programmi operativi: POR FESR, POR FSE, PSR FEASR.

Con la programmazione 2014-2020 sono stati modificati i precedenti obiettivi concentrandoli sugli “Investimenti per la crescita e l’occupazione” e sulla “Cooperazione territoriale europea”; in virtù del primo obiettivo è stato assegnato alla Regione Piemonte un importo complessivo di euro 1.838.134.740,00 relativamente al FSE e FESR.

L’iter di approvazione ha avuto tempi diversi per i due fondi.

In data 12 dicembre 2014 la Commissione europea ha approvato il POR FSE 2014-2020 del Piemonte articolato su cinque Assi con un *budget* di euro 872.290.000,00, di cui la metà, pari ad euro 436.145.000,00, stanziati dall’UE.

Il 12 febbraio 2015 la Commissione europea ha approvato il POR FESR 2014-2020. La dotazione finanziaria è pari ad euro 482.922.370,00 di risorse FESR, per una dotazione totale comprensiva del cofinanziamento nazionale e regionale pari ad euro 965.844.740,00, articolato su sette Assi prioritari.

Nei paragrafi che seguono sarà esaminato lo stato di avanzamento della programmazione 2014-2020.

2. I Programmi Operativi Regionali 2014-2020: i POR FESR e FSE

Con Decisione della Commissione europea C(2014) 9914¹ del 12 dicembre 2014 è stato approvato il programma operativo “POR FSE Piemonte” nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”. La dotazione finanziaria complessiva è pari ad euro 872.290.000,00, di cui la metà costituita dal contributo comunitario e la restante parte dal cofinanziamento nazionale e regionale.

Con Decisione della Commissione europea C(2015) 922² del 12 febbraio 2015 è stato approvato il programma operativo "POR FESR Piemonte" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; la dotazione finanziaria totale del programma è pari ad euro 965.844.740,00, di cui la metà costituita da contributo comunitario e la restante parte da cofinanziamento nazionale e regionale.

¹ Modificata con Decisione della Commissione europea C(2018) 5566 del 17/08/2018.

² Modificata con Decisione della Commissione europea C(2019) 564 del 23/01/2019.

Con Legge finanziaria per l'anno 2015 (L.R. n. 9 del 14 maggio 2015), negli articoli 2 e 3 e nei rispettivi allegati B) e C), sono state definite le modalità di finanziamento dei POR FSE e FESR 2014-2020.

In sede dei giudizi di parificazione sul rendiconto, a partire dall'esercizio 2017, è stato richiesto alla Regione di precisare se per il POR FSE e FESR sono state adottate previsioni normative regionali che hanno modificato l'originario cronoprogramma e/o la ripartizione delle risorse nell'arco temporale.

Per quanto riguarda il POR FSE, è stata trasmessa inizialmente la deliberazione della Giunta regionale n. 12-5731 del 9 ottobre 2017 avente ad oggetto: *"Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. Rimodulazione del Riparto per annualità delle risorse finanziarie. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019: Integrazione dell'iscrizione della quota comunitaria e della quota statale relative all'annualità 2018."* Dall'analisi di tale documentazione si è rilevato che, a causa di un sostanziale ritardo nell'utilizzo delle risorse nei primi anni della programmazione, è stato riapprovato un nuovo cronoprogramma che ha incrementato per gli anni 2018, 2020 e 2021 lo stanziamento degli importi originari previsti ed approvati con la L.R. n. 9 del 14 maggio 2015, pur nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva di euro 872.290.000,00.

Successivamente, in sede di istruttoria relativa al giudizio di parificazione sul rendiconto dell'esercizio 2018, è stata trasmessa dalla Regione Piemonte la D.G.R. n. 9-8691 del 5 aprile 2019 avente ad oggetto: *"Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. Rimodulazione del Riparto per annualità delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14 maggio 2015, n. 9."* Con tale deliberazione è stato nuovamente rimodulato il riparto della spesa sulla base dell'avanzamento e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito al Programma Operativo Regionale come di seguito indicato:

ANNUALITA'	F.S.E. (cap. vari)	FONDO DI ROTAZIONE STATALE (cap. vari)	COFINANZIAMENTO REGIONALE (cap. vari)	TOTALI
2015	26.611.097,71	18.627.316,35	5.620.670,38	50.859.084,44
2016	39.866.039,17	27.908.411,71	11.835.930,31	79.610.381,19
2017	41.836.708,48	29.400.918,10	12.628.836,57	83.866.463,15
2018	108.491.093,59	75.744.287,68	32.427.665,96	216.663.047,23
2019	66.448.246,06	46.596.295,66	22.462.852,28	135.507.394,00
2020	70.114.432,86	49.080.103,00	21.034.329,86	140.228.865,72
2021	60.129.453,00	42.090.617,10	18.038.835,90	120.258.906,00

2022	17.647.929,13	12.353.550,40	5.294.378,74	35.295.858,27
2023	5.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	10.000.000,00
TOTALI	436.145.000,00	305.301.500,00	130.843.500,00	872.290.000,00

Fonte: Allegato 1 (Tabella rimodulazione riparto risorse POR FSE 2014-2020) D.G.R. n. 9-8691 del 5/04/2019.

In relazione a quest'ultimo cronoprogramma approvato, la Sezione, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2018, rilevava che esso, tenendo conto degli impegni già effettuati negli esercizi 2015-2016-2017, rimodulava la maggior parte delle risorse nel triennio 2018-2019-2020 e rinviava la chiusura del POR all'anno 2023 (essendo la programmazione partita con ritardo) con una periodicizzazione che supera il settennio individuato.

Da ultimo, in sede di istruttoria relativa al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, la Direzione competente ha comunicato che non sono state apportate modifiche ai rispettivi cronoprogrammi/riparto risorse rispetto a quanto approvato e comunicato negli anni precedenti.

Lo stato di avanzamento della spesa comunicato dalla Direzione "Istruzione, Formazione e Lavoro" evidenzia, dunque, il seguente ammontare degli impegni e dei pagamenti effettuati al 31 dicembre 2019:

Programma	Finanziamento Totale (a)	Impegni (b)	Pagamenti (c)	Impegni (b/a) %	Pagamenti (c/a) %
POR FSE Piemonte	872.290.000,00	742.520.642,01	500.661.599,95	85,12	57,40

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

La Regione ha comunicato che l'ammontare della spesa certificata al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 436.172.439,00 (di cui overbooking per un importo di euro 91.674.679,47); rapportando tale valore con il finanziamento totale risulta pertanto una percentuale di spesa certificata pari a circa il 50%, e quindi non si è proceduto a disimpegni in quanto è stato raggiunto l'n+3.

Si sottolinea, in merito allo stato di avanzamento della spesa, che seppure nei primi anni del POR l'azione regionale sia stata caratterizzata da una non elevata capacità di spesa, a causa di un avvio rallentato, attualmente su tale Fondo la spesa ha assunto percentuali significative in termini di impegni e anche in termini di pagamenti, ed in rapporto a quelli di altre Regioni la spesa risulta a livelli ragguardevoli; infatti fra le Regioni italiane più

sviluppate il Piemonte si colloca al primo posto³ per il FSE. Ben diversa è invece la situazione relativamente al FESR, come sarà indicato di seguito.

L'Amministrazione ha precisato inoltre che la Relazione Annuale di attuazione (RAA), sarà trasmessa a settembre alla conclusione del Comitato di Sorveglianza con i dati aggiornati al 31/12/2019.

In merito si rileva che, come disposto dall'art. 2, comma 9, del Regolamento (UE) 2020/558 - che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 - è stato previsto: *“In deroga ai termini stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi, per il 2019 il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione del programma di cui all'articolo 50, paragrafo 1, è fissata al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE. Il termine per la trasmissione della relazione di sintesi che deve essere elaborata dalla Commissione nel 2020 a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, può essere posticipato di conseguenza”*.

Poiché tale relazione è prevista per settembre è stato richiesto, in sede di integrazione istruttoria, di trasmettere una relazione preparatoria al fine di conoscere gli importi dei progetti rendicontati alla Commissione al 31/12/2019.

In esito a quanto richiesto, è stata inoltrata la RAA (Relazione annuale di attuazione) e il relativo documento di sintesi con i dati aggiornati al 31/12/2019; l'Autorità di Gestione ha precisato che sottoporrà tali documenti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza entro il 30 settembre 2020.

In tali documenti sono confermati gli importi relativi agli impegni, ai pagamenti e alla spesa certificata; in particolare si evidenzia che le operazioni finanziate sono state 4.500, riferite in particolare a due Assi: al primo Asse (Occupazione), con 2.150 operazioni (circa il 50% del totale), relative ai dispositivi regionali finalizzati alla lotta alla disoccupazione e al sostegno dell'occupazione giovanile con una spesa certificata pari ad euro 197.056.545,00 ed al terzo Asse (Istruzione e formazione), 1.310 operazioni, focalizzate sulla formazione con una spesa certificata pari ad euro 158.864.879,00.

³ Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze -Monitoraggio politiche di coesione, Programmazione 2014-2020, Situazione al 31 dicembre 2019-.

Nella tabella che segue è rappresentato l'avanzamento finanziario sui singoli Assi:

ASSI	Piano Finanziario (Quota POR)	Impegni	Pagamenti	Spese certificate	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di certificazione
1 Occupazione	398.100.000	277.392.663	221.195.978	197.056.545	69,7%	55,6%	49,5%
2 Inclusione	178.000.000	124.667.247	79.542.975	71.276.082	70,0%	44,7%	40,0%
3 Istruzione e formazione	259.000.000	317.928.015	182.133.177	158.864.879	122,8%	70,3%	61,3%
4 Capacità amministrativa	2.500.000	282.780	51.961	42.688	11,3%	2,1%	1,7%
5 Assistenza tecnica	34.690.000	22.249.938	17.737.508	8.932.245	64,1%	51,1%	25,7%
TOTALE	872.290.000	742.520.642	500.661.600	436.172.439	85,1%	57,4%	50,0%

Fonte: Regione Piemonte

Proseguendo nell'analisi dei dati finanziari trasmessi, si evidenzia che la Regione ha comunicato di aver individuato i seguenti capitoli relativi alla programmazione 2014-2020:

- entrate: cap. n. 21630 (Stato) e n. 28507 (Europa), nonché i cap. n. 34837 e 34838 utilizzati per la *“Restituzione di fondi erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013”*;
- spese: cap. n. 147734, n. 177746, n. 144252, n. 141824, n. 135132, n. 135178, n. 128766, n. 136282, n. 148124, n. 186425 (Stato), n. 147679, n. 177743, n. 144250, n. 141822, n. 148122, n. 135130, n. 135177, n. 128768, n. 136280, n. 186423 (Europa), n. 147238, n. 144254, n. 141826, n. 148126, n. 135134, n. 135179, n. 128767, n. 136284, n. 177737, n. 186427 (Regione). Dall'analisi dei dati finanziari trasmessi sono stati estrapolati inoltre i seguenti capitoli inerenti FPV di spesa valorizzati con i relativi importi: n. 635130, n. 635132, n. 635134, n. 635177, n. 635178, n. 635179, n. 641822, n. 641826, n. 647238, n. 647679, n. 647734, n. 677737, n. 677743, n. 677746, n. 686427.

In relazione ai due capitoli di entrata n. 34837 (accertato e riscosso euro 88.742,92) e 34838 (accertato e riscosso euro 62.120,05) *“Restituzione di fondi erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013”* afferenti alla quota UE e Stato, la Regione aveva specificato con riguardo alle precedenti relazioni di parifica che essi vengono alimentati con le restituzioni da parte degli operatori a cui vengono riconosciuti rimborsi ammissibili inferiori rispetto agli anticipi già erogati. Le suddette risorse vengono poi impegnate sui seguenti capitoli aventi ad oggetto *“Riutilizzo di somme assegnate ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013”*: n. 135132, n. 135130, n. 135134.

Si rileva:

- una mancata quadratura tra entrate e spese finanziate rispettivamente con fondi statali ed europei sia in termini di stanziamenti che di accertamenti/impegni;
- la mancata realizzazione di quanto previsto in sede di programmazione per l'anno 2019 per un importo complessivo pari ad euro 135.507.394,00 (si veda in merito la modifica del cronoprogramma di spesa approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 9-8691 del 5/04/2019): l'importo totale degli impegni è pari ad euro 130.284.741,94 e gli FPV di spesa ammontano ad euro 10.532.989,24.

E' stato chiesto di precisare in merito a tali criticità.

La Regione ha comunicato che gli scostamenti tra lo stanziamento e gli accertamenti/impegni, sono attribuibili alla natura programmatica dello stanziamento annuale mentre gli accertamenti/impegni, vengono assunti sulla base dell'andamento effettivo dei progetti finanziati.

Si evidenzia che quanto comunicato non consente di superare le perplessità rilevate.

Di seguito viene riportata la tabella di sintesi per i capitoli di entrata e spesa relativi al POR FSE. Tale tabella considera gli stanziamenti, gli accertamenti, gli impegni e i FPV di spesa alla data del 31/12/2019, estrapolati dai dati di rendiconto articolato per capitoli e a seguito di comunicazione pervenuta dai pertinenti uffici della Regione:

Numero Capitolo	Tipo cap.	Fonte di finanziamento	Anno 2019	
			Stanziato	Accertato/Impegnato
21630	Entrata	Stato	73.767.949,86	45.271.731,31
34838	Entrata	Stato	88.011,79	62.120,05
		TOTALE ENTRATE	73.855.961,65	45.333.851,36
141824	Spesa	Stato	2.625.062,78	602.154,38
147734	Spesa	Stato	30.173.623,20	22.282.967,19
177746	Spesa	Stato	38.866.952,42	21.304.650,80
144252	Spesa	Stato	181.483,05	104.065,50
135178	Spesa	Stato	1.873.674,20	1.524.120,86
128766	Spesa	Stato	5.600,00	0,00
136282	Spesa	Stato	0,00	0,00
186425	Spesa	Stato	1.567.214,93	254.367,13
135132	Spesa	Stato	122.345,59	96.339,25
148124	Spesa	Stato	39,72	0,00
FPV	Spesa	Stato	1.280.495,72	1.280.495,72
		TOTALE SPESE	76.696.491,61	47.449.160,83

28507	Entrata	Europa	105.698.242,54	64.737.859,32
34837	Entrata	Europa	125.731,11	88.742,92
		TOTALE ENTRATE	105.823.973,65	64.826.602,24
141822	Spesa	Europa	3.617.885,49	728.026,38
147679	Spesa	Europa	42.698.444,46	32.023.527,37
177743	Spesa	Europa	55.524.217,47	30.435.214,57
135177	Spesa	Europa	2.565.014,44	2.177.315,76
128768	Spesa	Europa	8.000,00	0,00
144250	Spesa	Europa	259.261,50	148.665,00
136280	Spesa	Europa	0,00	0,00
186423	Spesa	Europa	2.238.878,48	363.381,61
135130	Spesa	Europa	174.779,46	137.627,55
148122	Spesa	Europa	56,74	0,00
FPV	Spesa	Europa	639.541,21	639.541,21
		TOTALE SPESE	107.726.079,25	66.653.299,45
144254	Spesa	Regione	77.778,45	44.599,50
147238	Spesa	Regione	10.881.752,36	7.981.864,23
177737	Spesa	Regione	11.810.734,46	9.014.293,02
141826	Spesa	Regione	976.049,40	258.064,56
135179	Spesa	Regione	681.114,29	653.194,55
128767	Spesa	Regione	2.400,00	0,00
136284	Spesa	Regione	0,00	0,00
186427	Spesa	Regione	269.146,83	109.014,48
135134	Spesa	Regione	74.014,79	41.288,25
148126	Spesa	Regione	17,02	0,00
FPV	Spesa	Regione	8.612.952,31	8.612.952,31
		TOTALE SPESE	33.385.959,91	26.715.270,90
		TOTALE STANZIATO/IMPEGNATO	207.275.541,53	130.284.741,94
		TOTALE FPV SPESA	10.532.989,24	10.532.989,24

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Per quanto riguarda il **POR FESR**, la Direzione competente ha comunicato, in sede di giudizio di parificazione sul rendiconto dell'esercizio 2017, che l'originario riparto di risorse previsto con la Legge Regionale n. 9/2015 è stato successivamente modificato con la Legge Regionale n. 7/2018 (art. 15, rif. Allegato D), prevedendo un nuovo piano finanziario:

ANNUALITA'	FESR	STATO	REGIONE	TOTALI
2015	1.875,00	1.312,50	562,50	3.750,00
2016	23.095.517,26	16.166.862,36	6.593.131,95	45.855.511,57
2017	35.356.486,85	24.674.349,97	10.910.244,60	70.941.081,42
2018	96.672.265,29	67.745.777,39	29.033.904,61	193.451.947,29
2019	110.132.385,80	77.092.670,62	33.039.715,98	220.264.772,40
2020	90.132.385,80	63.092.670,06	27.039.715,74	180.264.771,60

2021	73.081.423,00	51.156.996,10	21.924.426,90	146.162.846,00
2022	39.450.031,00	27.615.020,00	11.835.008,72	78.900.059,72
2023	15.000.000,00	10.500.000,00	4.500.000,00	30.000.000,00
TOTALE	482.922.370,00	338.045.659,00	144.876.711,00	965.844.740,00

Fonte: Allegato D (Riparto annualità risorse POR FESR 2014-2020) L.R. n. 7/2018.

Anche in questo caso il nuovo cronoprogramma approvato tiene conto degli impegni registrati negli esercizi 2015-2016-2017, rimodula la maggior parte delle risorse nel triennio 2018-2019-2020 e protrae la chiusura del POR all'anno 2023 (essendo la programmazione partita con ampio ritardo) con una periodicizzazione che supera il settennio individuato.

Da ultimo, in sede di istruttoria relativa al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, la Direzione competente ha comunicato che la rimodulazione temporale delle risorse contenuta nella L.R. n. 7/2018 non è stata aggiornata in attesa dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, della modifica del POR predisposta dall'Autorità di Gestione sulla base dell'effettivo grado di utilizzo delle risorse. Tale proposta di modifica, presentata a fine 2019, è stata formalmente ritirata in data 20 marzo 2020 in quanto si basava su evidenze socio-economiche di fatto superate a seguito della pandemia COVID-19. L'Amministrazione ha inoltre precisato che è in corso di predisposizione una nuova riprogrammazione al fine di tenere conto dei rinnovati fabbisogni del territorio e di far proprie le modifiche ai Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 con conseguente impatto sulla rimodulazione temporale delle risorse rispetto a quanto approvato e comunicato negli anni precedenti.

Lo stato di avanzamento della spesa comunicato dalla Direzione "Competitività del Sistema Regionale" evidenzia il seguente ammontare degli impegni e dei pagamenti effettuati al 31 dicembre 2019:

Programma	Finanziamento Totale (a)	Impegni (b)	Pagamenti (c)	Impegni (b/a) %	Pagamenti (c/a) %
POR FESR Piemonte	965.844.740,00	451.230.440,72	226.302.937,57	46,72	23,43

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Tali valori differiscono da quelli estrapolati dal rapporto elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Monitoraggio politiche di coesione, Programmazione 2014-2020, Situazione al 31 dicembre 2019:

Programma Operativo	Risorse programmate (A)	Di cui contribuito UE	Impegni (B)	Pagamenti (C)	Avanzamento (B/A) %	Avanzamento (C/A) %
Piemonte FESR	965,84	482,92	604,76	278,71	62,62%	28,86

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze -Monitoraggio politiche di coesione, Programmazione 2014-2020, Situazione al 31 dicembre 2019.

A seguito di integrazione istruttoria è stato chiesto alla Direzione competente in materia del FESR di motivare tali discordanze precisando l'effettivo stato di avanzamento al 31/12/2019.

In merito l'Amministrazione ha trasmesso l'Allegato 1 BIS) con la suddivisione della spesa articolata per Assi, precisando che l'ammontare degli impegni e dei pagamenti relativi all'esercizio 2019 trasmessi sono stati acquisiti dalla banca dati MONIT IGRUE (cfr. report ufficiale Allegato 1BIS_Dati Monit_Validati 13_2_2019); nella tabella sottostante sono state confermate le differenze rilevate, mettendo a confronto i dati dell'Allegato 1 BIS) con quelli dell'IGRUE:

MEF			REGIONE		Differenza	
Fonte: email da IGRUE 14/2/2020 "Avanzamento Regioni più sviluppate" dati al 31/12/2019 (validati il 13/02/2020)			Fonte: Estrazione MONIT dati al 31/12/2019 (Validati il 13/02/2020) (di cui all'Allegato 1BIS)			
Asse	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
I	238.155.466,65	81.136.771,89	213.153.368,50	76.164.407,85	25.002.098,15	4.972.364,04
II	59.331.482,74	9.348.787,40	59.331.482,74	9.348.787,40	0,00	0,00
III	188.354.993,73	94.692.784,66	71.487.942,30	59.913.392,18	116.867.051,43	34.779.392,48
IV	100.063.042,96	81.752.238,21	88.398.338,99	69.100.430,55	11.664.703,97	12.651.807,66
V	174.873,23	0,00	174.873,23	0,00	0,00	0,00
VI	7.656.351,16	5.177.863,44	7.656.351,16	5.177.863,44	0,00	0,00
VII	11.028.083,80	6.598.056,15	11.028.083,80	6.598.056,15	0,00	0,00
TOTALE	604.764.294,27	278.706.501,75	451.230.440,72	226.302.937,57	153.533.853,55	52.403.564,18

Fonte: Regione Piemonte

Le relative discordanze vengono giustificate come segue:

"1) Differente modalità di quantificazione di impegni e pagamenti nel caso di operazioni attuate con strumento finanziario

Come evidenziato nel prospetto sopra riportato i disallineamenti sono rinvenibili con riferimento agli Assi I, III e IV. Tali Assi sono gli unici ad includere operazioni attuate tramite strumento finanziario.

Con riferimento agli strumenti finanziari vi sono due livelli di impegni e pagamenti:

- nei confronti del soggetto gestore dello strumento (cioè dalla Regione al soggetto gestore);
- nei confronti dei destinatari finali (cioè dal soggetto gestore al percettore/destinatario).

Nel rapporto elaborato dal MEF sono stati presi in considerazione gli impegni/disimpegni e i pagamenti/rettifiche nei confronti del soggetto gestore.

I dati trasmessi dalla Regione Piemonte (acquisiti dalla banca dati MONIT IGRUE) invece, si riferiscono agli impegni/disimpegni e ai pagamenti/rettifiche nei confronti dei destinatari finali (imprese).

2) Disallineamento temporale

Un altro fattore che può giustificare alcune incoerenze tra i dati è legato ad un disallineamento temporale.

In particolare:

- la data degli impegni/disimpegni e dei pagamenti/rettifiche presa a riferimento da IGRUE è il 31/12/2019;
- gli impegni/disimpegni e i pagamenti/rettifiche al 31/12/2019 presi a riferimento dai report generati dal sistema MONIT (inviati dalla Regione alla Corte dei Conti), sono quelli trasmessi e validati dall'AdG entro la sessione di monitoraggio 3/12/2019 - 28/02/2020. Si tratta dei report ai quali la Regione deve far riferimento nell'elaborazione sia dei documenti ufficiali (RAA), sia nella rappresentazione dello stato di attuazione del Programma nelle diverse sedi istituzionali (Comitato di Sorveglianza, Partenariato)".

Le giustificazioni addotte non appaiono convincenti considerato che anche il profilo del disallineamento temporale dovrebbe far registrare nella banca dati della Regione somme più elevate per impegni e pagamenti, rispetto al ai dati finanziari registrati presso l'IGRUE-MEF, visto che, come indicato dall'Ente, l'arco temporale dei pagamenti può estendersi anche fino ai primi mesi del 2020 con riguardo agli impegni e alle liquidazioni effettuate con i pagamenti effettuati al 31 dicembre 2019.

Sulla base di quanto ricostruito la Regione precisa che le differenti modalità di calcolo relativamente agli Strumenti Finanziari, nei fatti, risultano entrambe metodologicamente corrette ma, a fronte di una medesima denominazione ("impegni" e "pagamenti"), si riferiscono a "livelli" diversi. I dati trasmessi dalla Regione si riferiscono a impegni e pagamenti a favore dei destinatari finali e danno evidenza dell'effettiva operatività dello

strumento finanziario, a prescindere dalla loro dotazione che pur costituisce un impegno giuridicamente vincolante.

Maggiormente singolare è la circostanza secondo cui, dalla comparazione di tali dati con quelli della spesa certificata al 31 dicembre 2019, si evince che la spesa registrata presso la Regione (euro 226.302.937,57) a titolo di pagamenti effettuati al 31 dicembre 2019 indica importi più bassi rispetto a quelli certificati in tutti gli Assi.

Anche in questo caso è stato chiesto alla Regione di fornire ulteriori chiarimenti e notizie. La risposta fornita ad integrazione ribadisce quanto già sopra asserito non consentendo di superare le perplessità originariamente sollevate.

La Regione ha comunicato inoltre che l'ammontare della spesa certificata al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 264.771.399,73 a fronte di un target n+3 relativo al disimpegno automatico (ai sensi dell'art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) di importo pari ad euro 253.988.257,58; in rapporto al finanziamento totale risulta pertanto una percentuale di spesa certificata pari a circa il 27%. Nel prospetto che segue si evidenzia l'ammontare della spesa certificata suddivisa per Assi:

Asse	Spesa certificata al 31/12/2019
I	76.282.766,81
II	16.301.371,14
III	78.669.209,59
IV	81.394.983,41
VI	5.525.012,63
VII	6.598.056,15
Totale	264.771.399,73

Fonte: Regione Piemonte

Si evidenzia come l'importo complessivo della spesa certificata risulta più alto dei pagamenti comunicati dalla Regione Piemonte; tale circostanza viene giustificata dall'Amministrazione in ragione alle specifiche regole di certificazione degli strumenti finanziari di cui all'art. 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tuttavia, anche facendo riferimento al predetto art. 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, non risulta comprensibile come sia possibile che la spesa certificata risulti superiore ai pagamenti dichiarati dalla Regione; sul punto, è stato chiesto di fornire spiegazioni maggiormente esaurienti.

In merito la Regione ha prodotto una tabella esemplificativa facendo riferimento all'art. 42 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, paragrafo 1 lettere a), b) e d), nel quale a titolo di esempio nella proposta di certificazione inviata, a fronte di importi certificati relativamente agli strumenti finanziari pari ad euro 147,6 milioni i pagamenti verso i percettori sono pari ad euro 110,2 milioni.

Si evidenzia che l'articolo citato si riferisce alla spesa ammissibile alla chiusura e la cui applicabilità in itinere di programmazione non risulta supportata dalla normativa prodotta in sede di risposta⁴.

Con riferimento alle risorse costituenti l'*overbooking* la Regione ha precisato che esso è originato, a seguito della certificazione di progetti finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dal piano finanziario del POR, sulla base del principio generale di addizionalità, stabilito all'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; tali interventi seguono tutte le regole di ammissibilità della spesa ed i criteri di selezione delle operazioni, in coerenza con il programma FESR. L'inserimento di tale spesa crea *in itinere* le condizioni per il raggiungimento dell'*overbooking* tecnico a fine programmazione, favorendo l'integrale impiego delle risorse del programma operando a compensazione delle economie che si registrano durante l'esecuzione dei progetti e che, in assenza di *overbooking*, determinerebbero una decurtazione a fine periodo della spesa pubblica riconosciuta da parte della Commissione Europea e dello Stato membro. Pertanto, l'indicazione che è possibile fornire su base annua è meramente indicativa, potendosi determinare l'importo effettivo dall'*overbooking* solo a fine programmazione.

In merito, la Regione ha comunicato che al 31/12/2019 l'ammontare del "potenziale *overbooking*" certificato ammonta a 24,5 milioni di euro.

⁴ L'articolo 42 richiamato prevede:

"1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

- a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
- b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione *ex ante* dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;
- c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;
- d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario..."

Complessivamente dall'analisi dei dati comunicati, si evidenzia un importo molto modesto sia in termini di impegni che di pagamenti nonché della spesa certificata, sintomo di un ritardo generale nella programmazione 2014-2020 relativa a tale Fondo; fra le Regioni italiane più sviluppate il Piemonte si colloca al quinto posto (Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Monitoraggio politiche di coesione, Programmazione 2014-2020, Situazione al 31 dicembre 2019).

A seguito di richiesta istruttoria, la Regione non ha prodotto la Relazione Annuale di Attuazione (RAA) al 31/12/2019 specificando che la stessa sarà approvata dal Comitato di Sorveglianza entro settembre 2020.

Poiché tale Relazione è prevista per il mese di settembre, nell'ambito della nota istruttoria integrativa si è richiesto all'Ente di trasmettere elementi utili al fine di conoscere quanto è stato rendicontato alla Commissione al 31/12/2019. Stante comunque il basso livello di attuazione (rapporto pagamenti risorse stanziati), è stato necessario acquisire un quadro dell'andamento degli impegni e dei pagamenti, distinto per Assi e Misure, invitando l'Amministrazione a specificare su quali progetti si sono verificati ritardi o difficoltà di attuazione e le relative cause.

Nei prospetti che seguono l'Amministrazione ha dato conto del dettaglio di impegni e pagamenti a livello di Asse, Misure:

Asse I:

Azione	Misure	Procedura di Attivazione	Costo ammesso (Spesa pubblica)	Impegni	Pagamenti
I.1A.5.1	INFRA P	INFRA - P - Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l'ampliamento delle Infrastrutture di Ricerca pubbliche	26.500.000,00	26.500.000,00	7.404.711,12
I.1B.1.1	IR2	Industrializzazione dei risultati della ricerca (linea in sinergia con FCS)	16.391.917,59	14.921.295,81	3.592.888,75
		Industrializzazione dei risultati della ricerca (linea regionale)	53.096.256,59	53.094.158,44	15.811.866,82
I.1B.1.2	MANUNET	MANUNET II - 2016	780.375,12	780.375,12	304.340,48
	INCOMERA	Agevolazioni a sostegno di progetti transnazionali R&S in ambito NMP (INCOMERA)	544.327,78	544.327,78	193.137,15
	EME EUROPE	Agevolazioni per progetti di R&S nell'ambito dell'elettromobilità	975.550,55	975.550,55	96.162,12
	CLUSTER	Bando Cluster	5.681.501,49	4.492.790,34	2.595.839,77
	POLI INNOVAZIONE	Bando Poli Innovazione LINEA A	23.867.521,76	22.883.162,58	11.837.999,17
		Bando Poli innovazione LINEA B	9.368.521,88	8.001.720,61	3.880.720,10

	PRISME	Fondo PRISME (STRUMENTO FINANZIARIO)	25.000.000,00	-	-
	MANUNET	Manunet 2018	1.150.645,40	1.150.645,40	-
	MANUNET	MANUNET III – 2017	1.507.827,50	1.507.827,50	444.640,11
I.1B.2.2	PIATTAFORME TECNOLOGICHE	FABBRICA INTELLIGENTE MIUR	23.905.677,80	23.268.072,30	17.706.633,65
		FABBRICA INTELLIGENTE POR FESR 2014-2020	11.054.645,08	11.034.123,08	5.492.907,23
		Piattaforma tecnologica - SALUTE E BENESSERE	16.286.497,38	15.920.397,38	5.596.110,31
		Piattaforma tecnologica BIOECONOMIA	28.078.921,61	28.078.921,61	1.206.451,07
ASSE I TOTALE			244.190.187,53	213.153.368,50	76.164.407,85

Fonte: Regione Piemonte

Asse II:

Azione	Misure	Procedura di Attivazione	Costo ammesso (Spesa pubblica)	Impegni	Pagamenti
II.2A.1.1	BUL	Attuazione della Misura Grande progetto BUL	44.292.235,93	44.292.235,93	4.270.336,95
II.2C.2.1	SPID	Misura 1 - Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche Sistema pubblico di identità digitale (SPID)	1.620.000,00	1.144.230,00	376.657,47
	DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDIMENTI TERRITORIALI	Misura 1) Dematerializzazione procedimenti territoriali	700.000,00	-	-
	PAGO PA	Misura 2 Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche Polo regionale dei pagamenti (PagoPA)	2.879.851,00	2.835.207,55	1.506.519,49
	BIP4MAS	Misura 2) BIP 4 Maas	950.000,00	-	-
	FSE Sol	Misura 3) Semplificazione digitale dei servizi regionale per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche Fascicolo Sanitario Elettronico e servizi on line (FSE Sol)	17.900.000,00	6.330.651,85	3.195.273,49
	AGRICOLTURA DIGITALE	Servizi per agricoltura digitale	5.635.566,62	4.729.157,41	-
	SUPPORTO ENTI ADERENTI PIEMONTE PAY	Misura 4 Progetto di supporto a favore degli enti intermediati dalla Regione Piemonte e aderenti al sistema Piemonte PAY per l'esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo nazionale dei pagamenti	1.500.000,00	-	-
ASSE II TOTALE			75.477.653,55	59.331.482,74	9.348.787,40

Fonte: Regione Piemonte

Asse III:

Azione	Misure	Procedura di Attivazione	Costo ammesso (Spesa pubblica)	Impegni	Pagamenti
III.3B.4.1	VOUCHER FIERE	Bando per il Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso l'erogazione di voucher per fiere all'estero	2.992.892,32	2.836.670,10	1.794.697,50
	PIF	DISCIPLINARE Progetti integrati di filiera	11.919.100,65	11.383.932,63	7.505.845,57
	FONDO EMPOWERMENT	Fondo Empowerment (STRUMENTO FINANZIARIO)	7.000.000,00	-	-
	VOUCHER FIERE	Bando per il Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso l'erogazione di voucher per fiere all'estero - II sessione 2019	995.000,00	942.000,00	-
III.3C.1.1	FONDO MPMI	Bando destinato al sostegno di progetti ed investimenti tramite fondo MPMI (STRUMENTO FINANZIARIO)	40.000.000,00	30.600.669,22	29.314.227,44
III.3C.1.2	ATTRAZIONE INVESTIMENTI	Fondo Attrazione Investimenti (STRUMENTO FINANZIARIO)	30.000.000,00	13.314.236,71	12.796.236,71
		Misura b) - Contributi a fondo perduto commisurati all'incremento occupazionale degli investimenti finanziati con la misura A) di cui alla DGR n 19-5197 del 19/06/2017	1.058.372,00	1.058.372,00	-
	PFTV FUND	Piemonte Film Tv Fund Sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva	3.134.019,00	3.134.019,00	284.342,32
III.3C.7.1	INNOVAZIONE SOCIALE	Fondo Innovazione sociale (STRUMENTO FINANZIARIO)	5.000.000,00	160.000,00	160.000,00
III.3D.6.1	TRANCHED COVER	Fondo tranché cover (STRUMENTO FINANZIARIO)	23.000.000,00	8.058.042,64	8.058.042,64
	SEZIONE PIEMONTE ECC	Fondo Garanzia Piemonte (STRUMENTO FINANZIARIO)	64.000.000,00	-	-
ASSE III TOTALE			189.099.383,97	71.487.942,30	59.913.392,18

Fonte: Regione Piemonte

Asse IV:

Azione	Misure	Procedura di Attivazione	Costo ammesso (Spesa pubblica)	Impegni	Pagamenti
IV.4B.2.1	EFFICIENZA ENERGETICA IMPRESE	Efficienza energetica e energia rinnovabile nelle imprese (fondo perduto)	18.719.144,94	17.165.539,76	6.029.391,48
		EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI NELLE IMPRESE (STRUMENTO FINANZIARIO)	71.853.000,00	60.188.296,03	58.839.655,35
IV.4C.1.1	EFFICIENZA ENERGETICA ENTI LOCALI	Bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione superiore a 5000 abitanti	26.583.836,28	4.572.388,96	803.116,92
		Bando riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti	18.958.291,01	1.734.363,07	161.266,80
	EFFICIENZA ENERGETICA ATC	Disciplinare per interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore dell'edilizia abitativa sociale di proprietà pubblica gestita dalle Agenzie territoriali per la Casa (ATC)	5.335.300,39	-	-
	EFFICIENZA ENERGETICA ASR	Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero- sanitario regionale (ASR)	4.967.903,97	4.737.751,17	3.267.000,00
IV.4C.1.3	RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni	5.015.301,28	-	-
ASSE IV TOTALE			151.432.777,87	88.398.338,99	69.100.430,55

Fonte: Regione Piemonte

Asse V:

Azione	Misure	Procedura di Attivazione	Costo ammesso (Spesa pubblica)	Impegni	Pagamenti
V.6C.7.1	UNESCO	Bando per la valorizzazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO sul territorio regionale	2.711.091,92	-	-
	POLI CULTURALI REGIONE	Disciplinare per la progettazione operativa e l'attuazione degli interventi di valorizzazione dei poli culturali della Regione Piemonte nell'ambito delle Residenze Reali e dei siti UNESCO	6.217.436,67	174.873,23	-
ASSE V TOTALE			8.928.528,59	174.873,23	-

Fonte: Regione Piemonte

Asse VI:

Azione	Misure	Procedura di Attivazione	Costo ammesso (Spesa pubblica)	Impegni	Pagamenti
VI.2C.2.1	AGENDA URBANA	Disciplinare Agenda Urbana - Azione VI2c21 - soluzioni integrate per le smart cities, e-government e communities	1.591.448,17	-	-
VI.4C.1.2		Disciplinare Agenda Urbana- Azione VI4c12 - Reti intelligenti di illuminazione pubblica	856.581,54	747.720,75	511.280,62
VI.6C.7.1		Disciplinare Agenda Urbana- Azione VI6c71 Tutela valorizzazione del patrimonio culturale	11.438.149,84	6.908.630,41	4.666.582,82
ASSE VI TOTALE			13.886.179,55	7.656.351,16	5.177.863,44

Fonte: Regione Piemonte

Asse VII -Assistenza Tecnica:

Azione	Misure	Procedura di Attivazione	Costo ammesso (Spesa pubblica)	Impegni	Pagamenti
VII.1.1	AT	14-20 Assistenza Tecnica	24.537.414,51	10.768.368,37	6.392.205,83
VII.1.2		14-20 Assistenza Tecnica - Valutazione	303.988,72	-	-
VII.1.3		14-20 Assistenza Tecnica - Informazione e pubblicità	747.631,31	259.715,43	205.850,32
AT TOTALE			25.589.034,54	11.028.083,80	6.598.056,15

Di seguito l'Amministrazione ha relazionato in merito ad alcuni elementi che hanno costituito le principali criticità nell'attuazione del Programma:

1) Rallentamenti dovuti a tempistiche non comprimibili dettate dal Codice dei contratti pubblici

Circa il 50% della dotazione POR FESR ha come beneficiari i soggetti pubblici, pertanto, l'attuazione degli interventi deve necessariamente avvenire nel rispetto delle norme che regolano le procedure di gara e di affidamento "in house" ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. La complessità di tali norme ha un impatto quindi: sulle tempistiche di attuazione da parte dei beneficiari; sulle dinamiche di rendicontazione della spesa nella misura in cui, dal punto di vista dei flussi di rendicontazione dal beneficiario all'Autorità di Gestione, la spesa sostenuta dal soggetto pubblico diviene rendicontabile solo dopo essere stata effettivamente sostenuta e quietanzata e, quindi, dopo l'individuazione del soggetto esecutore delle opere-servizi e dopo che tale soggetto abbia avviato la propria attività e che l'Amministrazione appaltatrice abbia pagato; sulle dinamiche di controllo di primo

livello, poiché è in capo all'Autorità di Gestione non solo il controllo della spesa ma anche della correttezza delle procedure di gara. Pertanto, per poter sottoporre all'Autorità di Certificazione la spesa da inserire in una domanda di pagamento, si rende preliminarmente necessario completare tali controlli.

2) Rallentamento nel cronoprogramma di attuazione e spesa del Grande progetto Banda Ultra Larga (BUL)

Tale progetto dell'Asse II, con una dotazione pari ad euro 44.292.235,93, continua a registrare importanti criticità che ne determinano un rallentamento nell'attuazione e nella spesa. La Regione Piemonte, peraltro, non ha possibilità di incidere direttamente su tali rallentamenti in ragione delle dinamiche di attuazione e dell'assetto di *governance* dell'intervento, posto in capo al MISE e al proprio soggetto "*in house*" Infratel, che, a sua volta, a seguito di una gara ad evidenza pubblica, ha individuato il soggetto Open Fiber per la realizzazione delle opere. L'Amministrazione, sia a livello tecnico che a livello politico, ha, più volte, nelle diverse sedi istituzionali, evidenziato il ritardo nell'attuazione.

3) Criticità attuative specifiche dell'Asse V

Le criticità di avanzamento della spesa relativa agli interventi complessi a valere sulla Misura di Valorizzazione dei poli culturali regionali non sono ancora state compensate dagli interventi promossi a valere sulle altre Misure attivate sull'Asse.

Tali ulteriori Misure, seppur strutturate in modo da favorire un più rapido avanzamento della spesa, necessitano comunque di un lasso di tempo non comprimibile per l'espletamento delle procedure di appalto connesse, prima alla progettazione, e poi, alla messa in opera dei lavori infrastrutturali e quindi alla maturazione della spesa. Sul finire del 2019 la D.G.R. n. 26-651 del 06/12/2019 ha operato una revisione delle dotazioni di alcune Misure attivate nelle precedenti annualità, riducendo peraltro in modo importante la dotazione della Misura di Valorizzazione dei poli culturali regionali, per consentire il completo e ottimale utilizzo delle risorse a valere sull'Azione V.6c.7.1 entro i termini di chiusura della programmazione 2014-2020. La positiva risposta del territorio al bando per la valorizzazione dei siti UNESCO, la cui dotazione è stata incrementata, unitamente alle tempistiche attuative vincolanti definite all'interno del bando, costituiscono un

elemento funzionale ad un più rapido avanzamento della spesa. L'esperienza maturata ha indotto l'Amministrazione ad attivare una nuova Misura (D.G.R. 17/12/2019, n. 35-716) per la valorizzazione dei distretti UNESCO del Piemonte, includendo quindi il patrimonio materiale e immateriale ed anche le riserve della biosfera, i geoparchi e le città creative.

4) Rallentamenti dovuti alla complessità intrinseca dei processi di *governance* di specifiche misure

L'*iter* di implementazione degli interventi previsti nell'ambito delle -Strategie Urbane integrate sostenibili- di cui all'Asse VI presenta un elevato livello di complessità dovuto alla *governance* multi-attore e multi-livello che caratterizza l'intero Asse. Parimenti, e, anzi, ancor più complessa, risulta essere la *governance* di processo e i passaggi concertativi sottesi all'attuazione degli interventi connessi alla -Strategia Nazionale aree interne-. In entrambi i casi, la complessità citata costituisce al contempo un punto di forza irrinunciabile al fine del successo e dell'efficacia degli interventi.

Anche gli interventi di Ricerca ed Innovazione riconducibili all'Asse I presentano elevati livelli di complessità dettati, in questo caso, da un insieme di fattori, quali: i) tempistiche di sviluppo medio lunghe dei progetti e quindi di maturazione della spesa; ii) proposte progettuali da sviluppare in modo sinergico nell'ambito di partenariati tra imprese, organismi di ricerca, università; iii) necessaria sinergia e complementarità rispetto ad interventi promossi dalle Amministrazioni centrali dello Stato.

In conclusione, la Regione cita, infine, la complessità dell'*iter* procedurale del Grande Progetto BUL (Grande Progetto Banda Ultra Larga) di cui si è già dato conto segnalando inoltre che, sul piano attuativo, i Comuni interessati dagli interventi oggetto di finanziamento sono oltre 1000.

La Sezione rileva la presenza di criticità non ancora superate in questa fase ormai di conclusione della programmazione FESR 2014-2020; tali criticità, a parte l'Asse I che presenta un buono stato di avanzamento in termini di impegni, ma non di pagamenti visto che i medesimi superano di poco il 30%, tale basso livello di attuazione caratterizzano tutti gli altri Assi e denotano un generale rallentamento nell'attuazione,

anche su progetti ritenuti strategici dall'Amministrazione (v., ad esempio, il progetto Banda Ultra Larga) che si potrebbero ormai configurare di difficile realizzazione.

In relazione all'Asse V già in sede di giudizio di parificazione sul rendiconto della Regione esercizio 2018, si evidenziava che: *“nelle Relazione Annuale di Attuazione, viene specificato che i target intermedi degli indicatori inclusi nella riserva di efficacia dell'attuazione sono stati conseguiti da tutti gli Assi prioritari, eccetto dell'Asse V -Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali-, rispetto al quale, l'indicatore procedurale si è attestato ad un livello di conseguimento pari al 33% e l'indicatore finanziario è rimasto fermo allo 0%. La quota di riserva di efficacia prevista per l'Asse ammonta ad euro 2.162.272,00; sulla base delle norme previste dall'art. 21 del Regolamento UE n. 1303/2013 l'Autorità di Gestione proporrà alla Commissione, attraverso una opportuna modifica del Programma Operativo, una riassegnazione dell'importo suindicato a favore di Assi prioritari maggiormente performanti”*.

Tale intervento è stato effettuato alla fine dell'esercizio 2019, come fra l'altro comunicato dall'Amministrazione, pertanto, non consente ancora di valutare pienamente i suoi effetti.

Proseguendo nell'analisi dei dati finanziari trasmessi, si evidenzia che la Regione ha comunicato i seguenti capitoli relativi alla programmazione 2014-2020:

- entrate: cap. n. 21645 e n. 21646 (Stato), n. 28850 e n. 28851 (Europa);
- spese: cap. n. 139054, n. 103601, n. 122854, n. 125122, n. 128266, n. 128771, n. 135251, n. 138574, n. 203982, n. 205412, n. 208539, n. 213406, n. 260714, n. 215101, n. 235877, n. 241106, n. 241107, n. 241108, n. 284242, n. 289403 (Stato), n. 139052, n. 103600, n. 122852, n. 125120, n. 128264, n. 128770, n. 135250, n. 138572, n. 203980, n. 205410, n. 208537, n. 213404, n. 215100, n. 235875, n. 241103, n. 241104, n. 241105, n. 260712, n. 284240, n. 289402 (Europa), n. 139056, n. 103602, n. 122856, n. 125124, n. 125125, n. 128268, n. 128772, n. 135252, n. 138576, n. 203984, n. 205416, n. 208541, n. 213408, n. 215102, n. 235879, n. 241109, n. 241110, n. 241113, n. 260716, n. 284244, n. 289404 (Regione).

Dall'analisi dei dati finanziari trasmessi sono stati inoltre estrapolati i seguenti capitoli inerenti FPV di spesa valorizzati con i relativi importi: n. 628268, n. 628772, n. 635250, n. 635251, n. 635252, n. 638576, n. 639056, n. 705416, n. 708541, n. 713408, n. 715102, n. 741109, n. 741110, n. 741113, n. 760712, n. 760716, n. 784244, n. 789404.

Anche in questo caso, si rileva:

- una mancata quadratura tra entrate e spese finanziate rispettivamente con fondi statali ed europei sia in termini di stanziamenti che di accertamenti/impegni;
- la mancata realizzazione di quanto previsto in sede di programmazione per l'anno 2019, a seguito di modifica del cronoprogramma di spesa approvato con L.R. n. 7/2018: l'importo totale degli impegni è pari ad euro 104.911.521,77 e i FPV di spesa ammontano ad euro 14.972.607,79.

E' stato chiesto di precisare in merito a tali criticità.

La Regione ha comunicato importi che non consentono di superare del tutto le osservazioni in termini di quadrature, ribadendo inoltre che sarà opportuna una rimodulazione temporale di risorse che ad oggi risulta in itinere di definizione come sopra già evidenziato.

Al fine di fornire un'analisi più dettagliata, viene riportata la tabella di sintesi relativa ai capitoli di entrata e spesa, inerente agli stanziamenti, agli accertamenti, agli impegni e ai FPV di spesa estrapolati dai dati di rendiconto, articolato per capitoli e a seguito di comunicazione pervenuta dai pertinenti uffici della Regione, relativi al **POR FESR** alla data del 31/12/2019:

Numero Capitolo	Tipo cap.	Fonte di finanziamento	Anno 2019	
			Stanziato	Accertato/ Impegnato
21645	Entrata	Stato	4.764.796,88	1.992.507,06
21646	Entrata	Stato	78.228.336,63	34.684.952,03
		TOTALE ENTRATE	82.993.133,51	36.677.459,09
139054	Spesa	Stato	2.066.779,84	705.167,73
103601	Spesa	Stato	11.550,00	11.550,00
122854	Spesa	Stato	32.725,00	0,00
125122	Spesa	Stato	2.450,00	2.100,00
128266	Spesa	Stato	8.750,00	2.924,74
128771	Spesa	Stato	135.800,00	71.600,20
135251	Spesa	Stato	632.426,96	432.642,99
138574	Spesa	Stato	1.913.908,33	806.114,65
203982	Spesa	Stato	0,00	0,00
205412	Spesa	Stato	1.998.500,00	579.356,56
208539	Spesa	Stato	2.590.232,72	518.795,11
260714	Spesa	Stato	35.927.561,46	19.832.601,30
213406	Spesa	Stato	395.280,17	20.236,19
215101	Spesa	Stato	8.562.482,60	2.204.488,39

235877	Spesa	Stato	0,00	0,00
241106	Spesa	Stato	1.398.698,09	0,00
241107	Spesa	Stato	9.681.631,59	3.272.119,03
241108	Spesa	Stato	6.650.000,00	1.163.499,59
284242	Spesa	Stato	2.152.500,00	378.970,78
289403	Spesa	Stato	8.871.450,00	6.714.885,07
FPV	Spesa	Stato	3.296,08	3.296,08
		TOTALE SPESE	83.036.022,84	36.720.348,41
28850	Entrata	Europa	6.806.851,93	2.846.438,69
28851	Entrata	Europa	111.754.766,64	51.299.765,46
		TOTALE ENTRATE	118.561.618,57	54.146.204,15
139052	Spesa	Europa	2.952.541,88	1.007.382,42
103600	Spesa	Europa	16.500,00	16.500,00
122852	Spesa	Europa	46.750,00	0,00
125120	Spesa	Europa	3.500,00	3.000,00
128264	Spesa	Europa	12.500,00	4.178,22
128770	Spesa	Europa	194.000,00	102.286,05
135250	Spesa	Europa	903.467,08	618.061,46
138572	Spesa	Europa	2.734.154,76	1.151.592,33
203980	Spesa	Europa	0,00	0,00
205410	Spesa	Europa	2.855.000,00	827.652,18
208537	Spesa	Europa	3.700.332,46	741.135,89
213404	Spesa	Europa	564.685,96	28.908,83
215100	Spesa	Europa	12.232.118,00	3.149.269,13
235875	Spesa	Europa	0,00	0,00
241103	Spesa	Europa	1.998.140,13	0,00
241104	Spesa	Europa	13.830.902,29	4.674.455,72
241105	Spesa	Europa	9.500.000,00	1.662.142,27
260712	Spesa	Europa	49.575.087,80	28.332.287,57
284240	Spesa	Europa	3.075.000,00	541.220,92
289402	Spesa	Europa	12.673.500,00	9.592.692,95
FPV	Spesa	Europa	1.754.708,70	1.754.708,70
		TOTALE SPESE	118.622.889,06	54.207.474,64
139056	Spesa	Regione	319.094,62	302.214,74
103602	Spesa	Regione	4.950,00	4.950,00
122856	Spesa	Regione	14.025,00	0,00
125124	Spesa	Regione	450,00	450,00
125125	Spesa	Regione	600,00	450,00
128268	Spesa	Regione	3.586,47	1.253,50
128772	Spesa	Regione	49.597,18	30.684,31
135252	Spesa	Regione	215.474,34	185.418,39
138576	Spesa	Regione	351.089,64	351.080,01
215102	Spesa	Regione	1.628.184,78	944.780,74
260716	Spesa	Regione	9.697.526,34	8.499.686,27
203984	Spesa	Regione	0,00	0,00
205416	Spesa	Regione	723.390,56	248.295,66
208541	Spesa	Regione	1.489.685,28	222.340,76

213408	Spesa	Regione	157.303,63	8.672,65
235879	Spesa	Regione	0,00	0,00
241109	Spesa	Regione	305.170,60	0,00
241110	Spesa	Regione	2.152.279,75	498.642,68
241113	Spesa	Regione	2.754.257,26	1.402.336,81
284244	Spesa	Regione	162.645,15	162.639,10
289404	Spesa	Regione	2.984.100,00	2.877.807,88
FPV	Spesa	Regione	13.214.603,01	13.214.603,01
		TOTALE SPESE	36.228.013,61	28.956.306,51
		TOTALE STANZIATO/IMPEGNATO	222.914.317,72	104.911.521,77
		TOTALE FPV SPESA	14.972.607,79	14.972.607,79

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Analizzando i dati relativi alla competenza 2019, si evidenzia in conclusione un ritardo generalizzato nella programmazione delle risorse per quanto concerne il POR FESR, a causa delle criticità già sopra evidenziate dalla stessa Amministrazione.

In considerazione del tempo trascorso dall'inizio della programmazione ed il limitato livello di attuazione è stato necessario conoscere, attraverso un'integrazione alla prima istruttoria inviata, quali modifiche la Regione intende proporre alla programmazione 2014/2020, per accelerare l'esecuzione dei relativi progetti, in vista della prossima chiusura del ciclo di attività, considerato che per il completamento degli stanziamenti assegnati è necessario ancora impegnare più di 500 milioni di euro e per completare i pagamenti devono essere utilizzati più di 700 milioni di euro.

L'Amministrazione ha precisato che ha presentato alla CE in data 18 dicembre 2019 una proposta di modifica del POR FESR Piemonte finalizzata alla riallocazione della riserva di efficacia dell'Asse V e all'introduzione di modifiche in linea, in quel momento, con le evoluzioni dei fabbisogni regionali, anche funzionali ad una maggior accelerazione della spesa. La suddetta proposta prendeva le mosse da evidenze socioeconomiche che sono poi radicalmente mutate a seguito della pandemia COVID-19 a partire dal mese di febbraio 2020. Tenuto conto dei nuovi e urgenti fabbisogni dovuti alla crisi sanitaria in corso e delle ripercussioni di breve e medio termine sul sistema socioeconomico, l'Autorità di Gestione con comunicazione del 25 marzo 2020 ha formalmente ritirato la proposta di modifica del POR del 18 dicembre 2019. È stato al contempo avviato il lavoro necessario per la definizione di una nuova modifica al Programma che tenga conto dei diversi fabbisogni e delle importanti opportunità introdotte nel pacchetto regolamentare

(Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013) dai Regolamenti 2020/460 del 30 marzo 2020 e 2020/558 del 23 aprile 2020.

Il processo di riprogrammazione del POR FESR si inserisce nell'ambito di una più ampia cornice, disciplinata dall'art. 126, comma 10 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto "Decreto Cura Italia", convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). Tale norma prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali destinino le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19. Tale previsione si somma a quanto successivamente disciplinato dall'art. 242 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Decreto Rilancio") nell'ambito del quale si prevede la possibilità che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale proceda alla definizione di appositi Accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei Fondi Strutturali europei al fine di garantire un'azione coordinata e incisiva per il loro utilizzo in funzione anticrisi.

In particolare, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell'emergenza Covid-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza e già sostenute dalle Amministrazioni dello Stato e/o dalla Regioni, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (come peraltro previsto dall'art. 241 del medesimo D.L.). L'Operazione di riprogrammazione consente non solo l'utilizzo delle risorse europee in funzione di contrasto all'emergenza, ma anche di adeguare finalità, modalità e tempistiche degli interventi della politica di coesione originariamente programmati alla luce delle oggettive complessità e ritardi di attuazione.

In tal senso sono stati chiesti elementi conoscitivi e l'Amministrazione regionale ha reso noto che al momento della redazione della risposta era in atto una intensa attività di confronto tra le Regioni, le Amministrazioni centrali dello Stato (in particolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Politiche di coesione e Agenzia per la Coesione Territoriale) e la Commissione Europea al fine della definizione dell'Accordo. Si rileva in merito la necessità di attuare nel più breve tempo possibile ogni iniziativa volta alla rimodulazione delle risorse programmate POR FESR 2014-2020, rimodulazione

che, come asserisce la stessa Amministrazione, dovrà tener conto del mutato contesto socioeconomico ma allo stesso tempo anche di tutti quegli obiettivi che si sono comunque resi irrealizzabili.

In tale contesto si rende noto che la Regione ha prodotto la D.G.R. n. 1-1776 del 31 luglio 2020 con la quale è stata approvata la modifica del POR, in data 8 settembre 2020 tale modifica è stata trasmessa alla Commissione europea.

Le risorse derivate dal POR FESR sono nello specifico convogliate su due dei cinque ambiti prioritari di intervento proposti dallo Stato: emergenza sanitaria e attività economiche, a tal fine la riprogrammazione proposta può essere di seguito sintetizzata:

- è stato inserito all'interno dell'Asse I un nuovo obiettivo specifico e una corrispondente azione volta alla "promozione degli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari";
- è stata incrementata nell'ambito dell'Asse III (se pur complessivamente ridotto) la dotazione a valere sul Fondo Garanzia Piemonte, azione III.3D.6.1.

3. I controlli effettuati sui POR FSE e FESR: i controlli di primo e secondo livello nella programmazione 2014-2020

Va preliminarmente precisato che le attività di controllo di primo livello delle operazioni vengono svolte dalle competenti Autorità di Gestione mentre i controlli di secondo livello vengono effettuati dall'Autorità di "Audit Interno", incardinata nella Direzione della Giunta Regionale, con la collaborazione della Società di Assistenza Tecnica KPMG S.P.A. In relazione al POR FSE, la Regione ha comunicato che i controlli di primo livello attengono a verifiche *in loco* ed in ufficio. Nel corso del 2019, sono state controllate 1.282 operazioni per un importo pari ad euro 178.315.112,84; la tipologia di controlli ed i relativi esiti vengono sintetizzati nelle tabelle che seguono:

Tab. 1 - N. operazioni controllate e importo verificato		
	Spesa POR FSE controllata	N. operazioni
Totale complessivo	178.315.112,84	1.282
Tab. 2 - N. controlli effettuati e luogo di verifica		
N. controlli in ufficio		1.072
N. controlli in loco		1.385

Fonte: Regione Piemonte

Nella tabella n. 1 sono riportati il numero delle operazioni controllate mentre la tabella n. 2 tiene conto del numero dei controlli eseguiti; considerato che una stessa operazione può essere oggetto di più controlli, il numero dei controlli effettuati è molto più alto delle operazioni controllate.

La Regione ha specificato che i controlli di secondo livello effettuati dall'Autorità di Audit, nell'ambito dell'audit sulle operazioni, ha interessato 30 operazioni su un totale di 1039, la popolazione su cui è stato estratto il campione è relativa ad euro 129.952.388,19, corrispondente al totale spesa certificata nell'anno contabile 2018/2019.

Il campione estratto dal sistema è composto da 30 operazioni da controllare, di cui:

- 0 operazioni high value;
- 30 operazioni low value per una spesa di euro 18.188.034,07.

Il valore complessivo di euro 18.188.034,07 corrisponde al 14% del totale della spesa certificata nel corso del periodo contabile di riferimento.

I controlli di secondo livello hanno rilevato irregolarità di importo irrisorio, il cui ammontare è pari ad euro 469,84, corrispondente allo 0,0025% della spesa certificata controllata e allo 0,00036% della spesa complessivamente certificata nella domanda di pagamento presentata il 30 giugno 2019. Per tale somma l'Amministrazione ha comunicato di non aver avviato la procedura di recupero esercitando la facoltà prevista dall'art. 122 del Regolamento (UE) 1303/2013, dall'art. 4 del Regolamento Delegato (UE) 568/2016 e dall'Allegato "F" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 85 del 07/02/2018 e s.m.i.

In relazione alla programmazione del POR FESR, per quanto concerne i controlli di primo livello, relativi al periodo contabile 01/07/2018-30/06/2019, la Regione ha trasmesso la relazione sui controlli a cura dell'Autorità di Gestione. Dall'analisi di tale relazione si rileva che sono state effettuate:

A) Verifiche documentali;

B) Verifiche in loco.

Per quanto concerne il punto A), le verifiche amministrative (documentali) sono state condotte dalla A.d.G. e dagli Organismi intermedi Finpiemonte S.p.A. e MISE _DGIAI (Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese)

ed hanno riguardato la totalità delle domande di rimborso presentate dai beneficiari ed il 100% delle voci di spesa previste nel quadro economico dei progetti in esame.

Tali verifiche hanno riguardato:

1) Operazioni -Strumenti finanziari.

Nel corso dell'anno contabile sono state certificate spese riconducibili a cinque strumenti finanziari: Fondo Prisme (Asse I), Fondo MPMI (Asse III), Fondo Attrazione (Asse III), Fondo Innovazione sociale (Asse III) e Fondo Efficienza energetica ed energia rinnovabile (Asse IV). I controlli di cui trattasi hanno riguardato sia la creazione degli Strumenti finanziari (Fondo Prisme e Innovazione sociale) sia l'attuazione (Fondo MPMI, Fondo attrazione e Fondo Efficienza energetica ed energia rinnovabile). L'attività di controllo non ha rilevato irregolarità; sono state altresì effettuate le verifiche documentali a livello di percettori da parte dell'Organismo di attuazione degli strumenti finanziari.

2) Operazioni -Erogazione di aiuti sottoforma di sovvenzioni (gestite dagli Organismi intermedi o direttamente dalla Regione).

I controlli documentali sono stati effettuati sul 100% delle spese sostenute e rendicontate dai beneficiari. L'attività di controllo non ha rilevato le irregolarità su spese certificate.

3) Operazioni -Acquisizione di beni e servizi.

I controlli effettuati hanno riguardato, da un lato, la verifica dell'ammissibilità della spesa e, dall'altro, la verifica della regolarità delle procedure ad evidenza pubblica adottate dai beneficiari per la selezione degli operatori economici. L'attività di controllo non ha rilevato irregolarità.

Anche per quanto concerne le verifiche di cui al punto B) (in loco), il campionamento effettuato, relativamente alle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sopra descritti, è risultato il seguente:

Asse	Tipo operazione	Spesa certificata nell'anno contabile 2018/2019	N. operazioni
I-III-IV	Erogazione di agevolazioni a unità produttive e soggetti diversi da unità produttive	5.598.980,78	53
II-III-VII	Acquisizione di beni e servizi	1.635.148,42	4
II-VI	Realizzazione di opere e lavori pubblici	4.255.217,68	3
I-III-IV	Strumenti finanziari	58.103.000,00	4
	Totale complessivo	69.592.346,88	64

Anche l'attività di controllo in loco non ha rilevato irregolarità con riferimento ai controlli sulla spesa. In relazione alle verifiche sulle procedure di affidamento, con riferimento al progetto A19_POR-FESR-2014-2020_2018_FD 5649 del Comune di Verbania, è stata accertata un'irregolarità per la mancata acquisizione di un documento antimafia rispetto ad un componente del Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario. L'importo irregolare risulta pari ad euro 6.801,22.

Per quanto concerne i controlli di secondo livello, la Regione ha inoltre trasmesso la sintesi della Relazione Annuale di Controllo alla data di febbraio 2020. Le attività svolte dall'Autorità di Audit si sono esplicate in: audit di sistema, audit sulle operazioni, audit dei conti.

- L'audit di sistema ha interessato l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Certificazione, l'Organismo intermedio Finpiemonte S.p.A., l'Organismo intermedio Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) -Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (DIGIAI), Organismi intermedi Comuni. Con riferimento alle principali constatazioni e conclusioni riguardo le procedure di certificazione e delle piste di controllo, l'adeguata separazione delle funzioni, nonché la conformità alle prescrizioni e alle pratiche comunitarie, si evidenzia che l'Autorità di Audit ha rilevato che non sono state riscontrate osservazioni sostanziali e pertanto il sistema qualitativamente *"Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori"*.
- L'audit sulle operazioni ha riguardato un importo pari ad euro 125.089.353,20 di spesa certificata nell'anno contabile 2018-2019 per un totale di 522 operazioni. Tenuto conto di un livello di confidenza pari al 70% (per i SI.GE.CO con il livello di affidabilità equivalente alla categoria 2: medio-alta), l'Autorità di Audit ha determinato un campione di n. 30 operazioni determinato come di seguito si descrive. Al fine di effettuare l'estrazione delle operazioni da sottoporre a controllo l'Autorità di Audit ha ritenuto opportuno analizzare l'universo delle spese certificate (valori positivi), escludendo quelle afferenti agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (importo certificato: euro 64.353.000,00) e quella riferibile ai sensi dell'art. 148 del Reg. UE n. 1303/2013 ad una operazione la cui spesa totale

ammissibile non supera euro 400.000,00 già oggetto di verifica avente avuto esito positivo nel precedente periodo contabile ovvero 01/07/2017-30/06/2018 (importo ammesso a finanziamento pari ad euro 230.000,00 ed il cui certificato risulta pari ad euro 24.712,94).

Il campione estratto dal sistema è composto da 30 operazioni da controllare, di cui:

- 2 operazioni high value per una spesa di euro 7.622.653,47;
- 28 operazioni low value per una spesa di euro 53.063.082.

Il valore complessivo di euro 60.685.735,20 (al netto dei SIF ed operazioni ai sensi dell'art. 148) corrisponde al 48,51% del totale della spesa certificata nel corso del periodo contabile di riferimento.

Sono state rilevate irregolarità per un importo complessivo pari ad euro 1.929,72, corrispondente allo 0,0031% della spesa certificata controllata e allo 0,0015% della spesa complessivamente certificata nella domanda di pagamento presentata il 29 luglio 2019.

Le risultanze degli audit sulle operazioni hanno generato rettifiche finanziarie (importo non rendicontabile della quota FESR) pari ad un importo complessivo di euro 1.929,72, (rispettivamente euro 1.925,00 ed euro 4,72).

- L'audit dei conti, infine, ha messo in evidenza che si è proceduto alla relativa rettifica finanziaria, i conti forniscono un quadro fedele e veritiero, le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.

In relazione ai controlli effettuati, questa Sezione ha inoltre condotto specifico esame istruttorio in relazione al Sistema dei Controlli Interni adottato dalla Regione Piemonte; con nota istruttoria è stato chiesto, in riferimento ai fondi comunitari strutturali (FSE, FESR), per il periodo contabile 1° luglio 2018-30 giugno 2019, di relazionare sinteticamente in merito all'esito degli audit delle operazioni, degli audit di sistema e degli audit dei conti svolti dalle Autorità di Audit individuate ai sensi del punto 1.4.1 dell'Allegato III "Elementi salienti della proposta per il SI.GE.CO 2014-2020" dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra Italia e Commissione UE e dall'art. 127 del Regolamento UE n. 1303/2013 (precisando che le informazioni richieste dovranno essere acquisite dalle RAC -Relazioni Annuali di Controllo redatte e trasmesse alla

Commissione Europea dalle Autorità di Audit entro il 15 febbraio 2020). È stato altresì chiesto di indicare sinteticamente quali sono state le misure adottate per superare le eventuali criticità rilevate che risultano monitorate dal Controllo di II° livello in sede di follow-up.

Con nota di risposta, la Regione Piemonte ha relazionato sul quesito in esame come di seguito si espone:

Anno contabile 1.7.2018-30.6.2019	Audit di sistema (sez. 4 della RAC- vedere nota EGESIF-15-0002- 04 del 17.12.2018)	Audit delle operazioni (sez. 5 della RAC- vedere nota EGESIF-15-0002- 04 del 17.12.2018)	Audit dei conti (sez. 6 della RAC- vedere nota EGESIF-15- 0002- 04 del 17.12.2018)	Parere di Audit (senza riserva, con riserva con impatto limitato, con riserva con impatto significativo-vedere nota EGESIF-15- 0002-04 del 17.12.2018)
Autorità di Audit FSE	Categoria 1: "Funziona bene, non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori"	- Non sono stati rilevati casi di frode o frode sospetta nel caso dell'attività di audit; - Non sono emerse criticità significative; - Non sono stati rilevati errori di carattere sistemico.	- I conti forniscono un quadro fedele e veritiero come stabilito dall'art. 29 par. 5 del Reg. U.E. 480/2014; - le spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.	1. senza riserva

Anno contabile 1.7.2018- 30.6.2019	Audit di sistema (sez. 4 della RAC- vedere nota EGESIF- 15-0002- 04 del 17.12.2018)	Audit delle operazioni (sez. 5 della RAC- vedere nota EGESIF- 15-0002- 04 del 17.12.2018)	Audit dei conti (sez. 6 della RAC-vedere nota EGESIF-15-0002-04 del 17.12.2018)	Parere di Audit (senza riserva, con riserva con impatto limitato, con riserva con impatto significativo-vedere nota EGESIF-15- 0002-04 del 17.12.2018)
Autorità di Audit FESR	Categoria 1: "Funziona bene, non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori"	- Non sono stati rilevati casi di frode o frode sospetta nel caso dell'attività di audit; - Non sono emerse criticità significative; - Non sono stati rilevati errori di carattere sistemico.	- l'Appendice 8 riporta in modo corretto gli importi rettificati pari a euro 1925,00 nei conti del periodo corrente in seguito all'audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'art. 127 par. 1 del REG. UE 1303/2013; - i conti forniscono un quadro fedele e veritiero, come stabilito all'art. 29 par. 5 del REG. UE 480/2014; - le spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.	1. senza riserva

Per quanto concerne gli audit di sistema condotti dall'Autorità di Audit, conformemente alla nota EGESIF 14/0010 del 18/12/2014 *"Guidance for the Commission and Member States on a common methodology for the assessment and control system in the Member States"* e alla Strategia di Audit adottata (vgs. cap. 2 - Valutazione dei Rischi) il giudizio complessivo formulato per quanto concerne i Sistemi di Gestione e Controllo relativi al POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020, il loro funzionamento, compresa l'adeguatezza dei controlli di gestione, delle procedure di certificazione e delle piste di controllo, l'adeguata separazione delle funzioni, nonché la conformità alle prescrizioni e alle pratiche comunitarie è: 1 *"Funziona bene, non occorrono miglioramento o sono necessari solo miglioramenti minori"*.

Alla luce delle principali constatazioni e conclusioni tratte dall'attività di audit riguardo al Sistema di Gestione e Controllo è stato ritenuto che il livello di affidabilità del sistema risulta alto, con un livello di confidenza del 60% per quanto riguarda il POR FSE (Cfr. Verbale di Affidabilità del 11/07/2019) e medio-alto per quanto riguarda il POR FESR. Di seguito la sintesi dell'iter istruttorio condotto dall'Autorità di Audit:

Soggetto additato	Comunicazione data audit	Invio Rapporto Definitivo	Parere di Audit
Autorità di Gestione FSE	Con nota prot. n° 7201/A1204A del 04/04/2019 si comunica l'avviso dell'audit a partire dal 16/04/2019	Trasmesso con nota prot. n° 12641/A1204A il 25/06/2019	1 – Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori.
Autorità di Certificazione FSE	Con nota prot. n° 10051/A1204A del 15/05/2019 si comunica l'avviso dell'audit a partire dal 20/05/2019	Trasmesso con nota prot. n° 13849/A1204A il 11/07/2019	1 – Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori.
Organismo Intermedio FSE FinPiemonte S.p.A.	Con nota prot. n° 10335/A1204A del 20/05/2019 si comunica l'avviso dell'audit a partire dal 4-5/06/2019	Trasmesso con nota prot. n° 13037/A1204A il 02/07/2019	1 – Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori.
Organismo Intermedio FSE - Città Metropolitana	Con nota prot. n° 8658/A1204A del 23/04/2019 si comunica l'avviso dell'audit a partire dal 13/05/2019	Trasmesso con nota prot. n° 13427/A1204A il 05/07/2019	1 – Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori.

Soggetto additato	Comunicazione data audit	Invio Rapporto Definitivo	Parere di Audit
Autorità di Gestione FESR	Con nota prot. n.10933/A1204A del 29/05/2019 si comunica l'avvio dell'Audit in data 03/06/2019	Trasmesso con nota prot. n.16792/A1204A il 03/09/2019	1 - Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori.
Autorità di Certificazione FESR	Con nota prot. n.10054/A1204A del 15/05/2019 si comunica l'avvio dell'Audit in data 20/05/2019	Trasmesso con nota prot. n.16769/A1204A il 03/09/2019	1 - Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori.
Organismo Intermedio FESR FinPiemonte S.p.A.	Con nota prot. n.11372/A1204A del 05/06/2019 si comunica l'avvio dell'Audit in data 12/06/2019	Trasmesso con nota prot. n.17995/A1204A il 26/09/2019	1 - Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori.
Organismo Intermedio FESR Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DIGIAl) – Divisione IV	Con Nota Prot. n. 11891/A1204A del 12/06/2019, si comunica l'avvio dell'Audit	Trasmesso con nota prot. n. 00002027/A1017A del 13/02/2020	N.A.

La Sezione prende atto degli esiti sopra riportati i quali rappresentano un elevato grado di affidabilità per quanto concerne il funzionamento del sistema di Gestione e Controllo dei due programmi operativi secondo quanto indicato dalla nota EGESIF 14/0010 del 18/12/2014 "Guidance for the Commission and Member States on a common methodology for the assessment and control system in the Member States"⁵.

⁵ Durante l'istruttoria relativa al Por FESR è stato richiesto all'Ente regionale di chiarire per quali motivi, nel descrivere le modalità di campionamento delle relative operazioni ha specificato: "[...] L'Autorità di Audit del POR FESR - REGIONE PIEMONTE, in via prudenziale, ha determinato al sistema nel suo complesso un'affidabilità Medio/Alta del sistema ovvero Categoria 2: Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti. (Cfr. Verbale di valutazione)", specificando quali miglioramenti devono essere posti in essere da parte della Regione.

In sede di risposta istruttoria è stato chiarito che alla data di redazione del verbale dell'Audit di sistema, l'A.d.A. era in attesa di ricevere necessarie informazioni relative all'Organismo intermedio MISE e per tale motivo in via prudenziale ha deciso di definire il livello di affidabilità del Sistema di Gestione e Controllo con Categoria 2 nonostante il rapporto definitivo si sia poi concluso portandolo alla Categoria 1, in linea con un parere di Audit rilasciato dal NUVEC non trasmesso alla presente Sezione regionale di controllo.

Atteso che il livello di confidenza attribuito al Sistema di Gestione e Controllo rientra tra i parametri di riferimento per le valutazioni relative al campionamento per l'audit delle operazioni, si invita la Regione Piemonte a trasmettere gli esiti dell'audit di sistema del POR FESR successivamente all'invio del rapporto definitivo del 03.09.2019.

Per quanto concerne gli audit delle operazioni, condotti dall'Autorità di Audit, riferibili ad operazioni certificate e contenute nella domanda di pagamento finale presentata alla Commissione UE entro il 31.07.2019, la risposta alla richiesta istruttoria ha evidenziato che, relativamente al FSE, le risultanze degli audit delle operazioni non hanno comportato rettifiche finanziarie.

Anche con riguardo al FESR, si rileva che le risultanze degli audit delle operazioni non hanno comportato rettifiche finanziarie.

La Regione Piemonte, nella nota di risposta, fornisce inoltre il valore complessivo della spesa controllata in relazione agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria non precisando se tale valore corrisponde ai controlli di I° livello o se si tratta di un campione supplementare estratto per i controlli di II° livello ai sensi della sezione 3.3. della Strategia di Audit FESR (vgs. pag. 94):

Denominazione progetto	Codice progetto	Beneficiario	Importo certificazione netto anno contabile 2017_2019	Irregolarità rilevata	Motivo e tipologia di errore
FONDO PRISME	A19_2019_CSP713	FINPIEMONTE SPA	6.250.000,00	0,00	N/A
Fondo prestiti destinato al sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese	A19_2015_CSP671	FINPIEMONTE SPA	10.000.000,00	0,00	N/A
FONDO ATTRAZIONE INVESTIMENTI	A19_2018_CSP712	FINPIEMONTE SPA	15.000.000,00	0,00	N/A
FONDO INNOVAZIONE SOCIALE	A19_2018_INNOVAZIONE SOCIALE	FINPIEMONTE SPA	1.250.000,00	0,00	N/A
Fondo per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile nelle imprese	REG_2016_CSP672	FINPIEMONTE SPA	31.853.000,00	0,00	N/A

La Sezione osserva che, decurtati gli importi certificati nel periodo contabile di riferimento per i Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) e per l'operazione esclusa ai sensi dell'art. 148 del Reg. UE n. 1303/2013, dati comunicati con nota del 09.07.2020,

l'universo campionabile per i controlli di II° livello del POR FESR risulterebbe pari ad euro 60.711.640,26 e non ad euro 60.685.735,20.

La Sezione, tenuto conto altresì dei dati pervenuti dall'Autorità di Gestione nell'ambito del presente giudizio di parificazione sulla gestione dei fondi comunitari (periodo contabile 1° luglio 2018-30 giugno 2019) e da quanto rappresentato nelle seguenti tabelle:

Fondo	Universo campionabile €	Controlli di I° livello €	Controlli di II° livello €	Operazioni High Value controllate €	SIF Controlli €
FSE	129.952.388,19	178.315.112,84*	18.188.034,07	0,00	N.A.
FESR	125.089.353,20	Non comunicato	60.685.735,20	7.622.653,47	64.353.000,00

*Totale operazioni controllate n. 1282, di cui n. 1072 in ufficio e n. 1385 in loco.

Fondo	Universo campionabile €	Copertura controlli di I° livello	Copertura controlli di II° livello	Estrazione operazioni High Value	SIF Controlli
FSE	129.952.388,19	137%	14%	0%	N.A.
FESR	125.089.353,20	N.D.	48,51%	6%	51,44%

con riguardo ai controlli di I° livello, ha invitato l'Autorità di Audit dell'Ente regionale, considerate le informazioni possedute per la redazione della RAC (v. dichiarazione di affidabilità di gestione e sintesi annuale dell'Autorità di Gestione), a trasmettere le seguenti informazioni:

- fornire il dato mancante relativo ai controlli di I° livello del POR FESR per il periodo contabile in esame;
- chiarire come sia possibile che i controlli del I° livello svolti sul POR FSE siano superiori al valore della spesa certificata; e a dettagliare in quali termini risultano essere stati svolti n. 1282 controlli totali sulla spesa certificata, dei quali n. 1072 in ufficio e n. 1385 in loco;
- chiarire se l'importo di spesa controllata in materia di Strumenti di Ingegneria Finanziaria, segnalato come-corrispondente ad euro 64.353.000,00, rientri tra i controlli di I° livello o di II° livello (campione supplementare) richiedendo all'Autorità di Audit

di trasmettere il verbale di campionamento approvato per l'audit delle operazioni sul POR FESR 2014-2020.

Relativamente al primo punto la Regione non ha fornito gli importi relativi ai controlli di I° livello effettuati sulla spesa rendicontata e certificata sul POR FESR; pertanto, come evidenziato nelle tabelle sopra esposte, la Sezione non ha potuto verificare il loro livello di copertura e la loro effettività attraverso il numero di verbali di controllo amministrativo redatti in ufficio e in loco per le operazioni oggetto di certificazione.

In merito al secondo punto nella risposta istruttoria l'A.d.A. asserisce che sul FSE il numero di controlli in loco è effettivamente possibile che sia numericamente superiore ai controlli in ufficio poiché molti progetti, soprattutto inerenti la Formazione hanno come beneficiari enti accreditati con molteplici sedi nel territorio regionale. E' quindi del tutto normale che un progetto coinvolga più sedi di uno stesso beneficiario con conseguente aumento del numero dei controlli in loco.

Infine, per quanto concerne il terzo punto la Regione, non avendo trasmesso il verbale di campionamento approvato per l'Audit delle operazioni sul POR FESR, non ha chiarito se l'importo comunicato dall'A.d.A. relativo alla spesa certificata in materia di SIF (euro 64.353.000,00) si riferisca ai controlli di I° o di II° livello. Si osserva inoltre che il dato relativo alla spesa certificata sui SIF nell'anno contabile 2018/2019 non coincide con quello fornito dall'Autorità di Gestione in sede istruttoria sia per quanto concerne l'importo (euro 58.103.000,00) che il numero di operazioni (n. 5 per A.d.A. e n. 4 per A.d.G.).

Si segnala che il livello di copertura dei controlli di II° livello del POR FESR pari a circa il 48,51% della spesa certificata entro il termine dell'anno contabile di riferimento in corrispondenza di un sistema di gestione e controllo collocato in categoria 1 o 2 (a seconda dei chiarimenti richiesti sul punto) risulta un buon indicatore di controllo.

Attesa la mancata corrispondenza del valore certificato dei SIF sopra rilevata e la mancata trasmissione del verbale di campionamento delle operazioni, da cui poteva evincersi l'effettivo valore dell'universo campionabile nonché il campione estratto e il numero di controlli programmati su tali strumenti, la Sezione non può valutare il dato relativo al

livello di copertura dei controlli di II° livello sui SIF nella percentuale del 51,44% riportato in tabella.

Si raccomanda, al riguardo, per le attività di campionamento future, di tener conto delle criticità riscontrate, implementando il sistema dei controlli sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria.

Si evidenzia che alcune perplessità sono invece da riscontrarsi in riferimento agli audit sulle operazioni del POR FSE. Con riferimento al POR FSE, infatti, l'Autorità di Audit ha controllato circa il 14% del valore complessivo di spesa certificato alla Commissione Europea nel periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, non estraendo operazioni “high value”. Ciò, infatti potrebbe oggettivamente avere, in via potenziale, una rilevanza negativa sulle irregolarità rilevate dall'Autorità di Audit che, ad oggi, risultano di lievissimo peso in quanto proporzionate alla spesa effettivamente controllata⁶.

Si raccomanda, per i futuri campionamenti, di adottare, **per entrambi i fondi**, scelte utili a ricomprendere anche operazioni “high value” così da garantire una maggiore copertura dei controlli rispetto allo stato di avanzamento della spesa certificato e richiesto in pagamento alla Commissione Europea.

Per quanto concerne gli audit dei conti condotti dall'Autorità di Audit, di seguito le osservazioni rese dall'Ente regionale e le correlate considerazioni della Sezione:

Con riguardo al FSE.

Il lavoro di audit⁷ eseguito permette di affermare che:

⁶ Un importo complessivo di irregolarità finanziarie pari ad euro 469,84, corrispondente allo 0,0025% della spesa certificata controllata e allo 0,00036% della spesa complessivamente certificata nella domanda di pagamento presentata il 30 giugno 2019.

⁷ Con nota protocollo n. 00001381/A1204A del 31.01.2020 l'Autorità di Audit ha avviato l'Audit dei conti in data 05.02.2020.

In data 10/02/2020 con protocollo Autorità di Audit n. 0001752/A1017A l'Autorità di Audit nel rapporto provvisorio ha chiesto maggiori chiarimenti in merito alla seconda sezione dell'appendice 2 e sul report liquidazioni e quietanze riportato in tabella 1 della bozza provvisoria dei conti.

In data 13/02/2020 l'Autorità di Certificazione ha trasmesso la “Bozza definitiva dei conti”.

Con nota protocollo n. 0002105/A1017A del 14/02/2020 l'Autorità di Audit ha inviato il rapporto definitivo dell'audit dei conti.

- i conti forniscono un quadro fedele e veritiero, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 480/2014;
- le spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.

Con riguardo al FESR:

Il lavoro di audit⁸ eseguito permette di affermare che:

- l'Appendice 8 riporta in modo corretto gli importi rettificati pari ad euro 1.925,00 nei conti del periodo corrente in seguito all'Audit relativi alle operazioni effettuate a norma dell'art 127, paragrafo 1, del Regolamento UE 1303/2013;
- i conti forniscono un quadro fedele e veritiero, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 480/2014;
- che le spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.

È stato inoltre svolto un ulteriore approfondimento sui SIF che ha permesso di rilevare come non vi siano in corso, per il periodo contabile di riferimento, rettifiche finanziarie o ritiri o recuperi. I SIF sono gestiti dall'O.I. FINPIEMONTE ma i percettori sono contabilizzati su SI Piemonte attraverso cui è stato possibile effettuare tale verifica.

La Sezione prende atto dell'esito positivo dei predetti audit dei conti e della loro conclusione in tempo utile per consentire all'Autorità di Audit il rilascio del proprio parere conformemente all'art. 59, par. 5, secondo comma del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

⁸ Con nota protocollo n. 0001603/A1204A del 06/02/2020 l'Autorità di Audit ha richiesto un incontro per il giorno 10/02/2020 al fine di effettuare il Follow up sulla criticità emersa durante il precedente Audit dei conti, dal quale emergeva il non utilizzo, in quanto non è stata ancora approvata dall'Autorità di Certificazione, di una specifica pista di controllo.

In data 10/02/2020 l'Autorità di Audit in fase di Follow up ha verificato la messa in atto dell'Autorità di Certificazione delle azioni correttive richieste durante l'Audit dei conti dell'anno contabile 2018-2019, la quale ha approvato con D.D. 19 luglio 2019, n. 604 il nuovo manuale in cui al capitolo 2 appendice B3 è inserita la Pista di controllo dei conti.

In data 13.02.2020 con protocollo Autorità di Audit n. 0002003/A1204A l'Autorità di Audit comunica all'Autorità di Gestione e di Certificazione che a seguito dei controlli relativi all'anno contabile 2018-2019 si sono rilevate irregolarità con impatto finanziario pari ad € 1.929,72.

In data 14/02/2020 l'Autorità di Certificazione trasmette la "Bozza definitiva dei conti".

Con nota protocollo n. 2132/A1204A del 14/02/2020 l'Autorità di Audit ha avviato il rapporto definitivo dell'audit dei conti.

Tuttavia, la Sezione ha invitato l'Amministrazione Regionale a chiarire quale fosse la criticità emersa nel precedente audit dei conti per il POR FESR relativa alla carenza riscontrata sulla pista di controllo utilizzata dall'Autorità di Certificazione per la compilazione dell'appendice B3. In sede di contraddittorio, a riguardo, non sono state fornite precisazioni circa tale problematica, l'azione risolutiva adottata e il follow-up attuato dall'A.d.A.

In relazione agli organigrammi trasmessi, l'Autorità di Certificazione risulta individuata sia per il POR FSE che per il POR FESR all'interno della medesima Struttura regionale (Direzione risorse finanziarie e patrimonio).

Nella nota istruttoria del 29/04/2020 la Sezione ha successivamente chiesto di precisare se l'Ente Regionale nel periodo contabile 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 è stato oggetto di audit da parte della Commissione Europea e/o della Corte dei Conti Europea relativamente ai fondi comunitari a gestione diretta, a gestione indiretta (FSE, FESR, FEASR) e co-partner di programmi di CTE, ovvero se le procedure di controllo sono state oggetto di osservazioni da parte dell'Organismo Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Audit (ufficio IGRUE - MEF) e/o dalla Commissione Europea.

Il Settore regionale di interesse ha fornito il seguente dettaglio degli audit ad oggi avviati da parte dell'Ufficio IGRUE - MEF nei confronti della Regione Piemonte:

Autorità di Audit POR FSE - FESR Regione Piemonte: monitoraggio requisiti di designazione		
Data di avvio	Tipologia di controllo	Esito
Lettera di annuncio missione MEF - RGS prot. 259312 del 16/12/2019	"Reperforming degli audit delle operazioni - Requisito chiave 16" sui fondi FSE e FESR, dal 13 al 15 gennaio 2020	Attese risultanze da Ufficio IGRUE
Lettera di annuncio missione MEF - RGS prot. 233767 del 24/10/2019	"Reperforming degli audit di sistema - Requisito chiave 15", sui fondi FSE e FESR, dal 25 al 29 novembre 2019	In data 20 aprile 2020, l'IGRUE ha trasmesso la relazione provvisoria, nella quale l'Autorità di Audit ha ricevuto un giudizio positivo in categoria 2 <i>"Funziona, ma sono necessari alcuni miglioramenti"</i> , ed il rapporto delle aree di miglioramento relative al Reperforming Audit di sistema (Nota MEF - RGS - Prot. 51850 del 20/04/2020).

L'Amministrazione regionale è stata invitata a precisare brevemente quali siano i miglioramenti necessari, raccomandati dall'ufficio IGRUE (vgs. relazione provvisoria),

ed il rapporto con le aree di miglioramento relative al Reperforming audit di sistema (vgs. nota IGRUE prot. n. 51850 del 20/04/2020).

Su tali quesiti l'A.d.A. ha dettagliato quali siano i miglioramenti suggeriti dall'ufficio IGRUE, i quali riguardano essenzialmente i seguenti aspetti degli Audit di Sistema: metodologia adottata per la pianificazione, ambito e portata dei test di controllo condotti, tracciabilità del controllo mediante documentazione relativa alla compilazione di checklist e costruzione del fascicolo di audit, maggiore precisione in sede di valutazione tecnica sul livello di affidabilità del Si.Ge.Co. La Sezione prende atto di quanto ulteriormente comunicato.

4. Le irregolarità, le frodi e le decertificazioni nei POR FESR e FSE

Nei Regolamenti Comunitari, già a partire dal Reg. n. 1681 del 1994, è previsto l'obbligo delle comunicazioni alla Commissione da parte degli Stati membri per le irregolarità e frodi individuate nel trimestre successivo, superiori ai 10.000,00 euro (originariamente erano euro 4.000,00); con l'ausilio del sistema conoscitivo SIDIF, attualmente in uso presso la Sezione Affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, questa Sezione regionale di controllo ha la possibilità di accedere ad una banca integrata con il sistema informativo IMS (Irregularity Management System) dell'Ufficio europeo per la lotta alle frodi (OLAF).

In sede istruttoria è stato chiesto alla Regione, con riferimento al POR FSE, di relazionare in merito al caso OLAF 69586 relativo alla programmazione 2014-2020 inerente ad una irregolarità per un importo di euro 65.516,80⁹.

L'Amministrazione ha precisato inoltre che ha proceduto a decertificare la somma pari ad euro 65.516,80, perché a seguito di Audit della Commissione Europea, tale importo è

⁹ Per quanto riguarda le regolarità sotto soglia, registrate dall'Autorità di Gestione per la somma di euro 469,84, coincidono con le irregolarità rilevate in esito all'Audit sulle operazioni. Tale somma è così suddivisa:

- id operazione 74670 - ENAIP - euro 268,82;

- id operazione 72948 - ENAIP - euro 104,00;

- id operazione 74846 - ENAIP - euro 97,02.

Come già precisato nel paragrafo relativo ai controlli effettuati, l'Amministrazione non ha proceduto al relativo recupero di questi tre importi.

risultato non ammissibile al rimborso della CE; pertanto la stessa Commissione, con nota Ares (2019) 1049638 del 20/02/2019, ha espressamente richiesto la decertificazione di tale somma. L'Amministrazione ha proceduto in merito e ha avviato il procedimento di revoca del finanziamento, tuttora in corso, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, con nota prot. n. 57451 del 19/12/2019, che ha previsto una conclusione del procedimento nel termine di 180 giorni. Il termine è stato sospeso nella misura prevista dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020. Contestualmente il caso è stato comunicato all'OLAF mediante inserimento di specifica scheda sul sistema IMS così come evidenziato di seguito:

										Recuperato			Da recuperare			Note Autorità di gestione aggiornamento al 13/05/2020
Anno OLAF	N. caso OLAF	Programmazione	Stato IMS	Fondo	Tipo irregolarità	Decertificato	Quota UE	Quota Nazionale	Totale	Quota UE	Quota Nazionale	Totale	Quota UE	Quota Nazionale	Totale	
2019	69586	2014-2020	CHIUSO	FSE	IRREGOLARITA'	VERO	32.758,40	32.758,40	65.516,80	0,00	0,00	0,00	32.758,40	32.758,40	65.516,80	E' stato avviato il procedimento di revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 con nota prot. 57451 del 19/12/2019 che ha previsto una conclusione del procedimento nel termine di 180 gg. Il termine è stato sospeso nella misura prevista dall'art. 103 del D.L. 18/20 e dall'art. 37 D.L. 23/20.

Fonte: Regione Piemonte

Per quanto riguarda l'importo decertificato, è stato chiesto in sede di integrazione istruttoria di precisare lo stato di avanzamento del recupero e le eventuali misure cautelari messe in atto per reintegrare l'erario.

L'Autorità di Gestione ha precisato che sta verificando le controdeduzioni presentate, nei termini previsti per la conclusione del procedimento, che tiene conto della sospensione dei termini di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 37 del D.L. n. 23/2020.

In sede istruttoria è stato chiesto alla Regione, con riferimento al POR FESR, di aggiornare, attraverso l'invio di apposita tabella, la situazione degli importi da recuperare relativi ai casi OLAF già chiusi per la programmazione 2007-2013.

La Regione ha precisato che, essendo stati decertificati tutti gli importi irregolari, ai fini OLAF il saldo da recuperare è pari a zero; nessun importo recuperato per queste casistiche andrà pertanto restituito alla Commissione Europea ma dovrà reintegrare l'erario nazionale.

Si osserva al riguardo, come già ribadito in sede di parificazione sul rendiconto dell'esercizio 2018, che la decertificazione opera sul fronte dei rapporti con l'Unione, sottraendo il pagamento dalla certificazione comunitaria già effettuata, ma, trattandosi di spesa irregolare, resta inalterato l'obbligo della Regione di mettere in atto tutte le azioni per il recupero dei relativi importi nei confronti dei beneficiari i cui pagamenti sono stati oggetto di fattispecie di irregolarità.

Si premette che la situazione dei recuperi rispetto a quanto rilevato in sede di parificazione nell'anno 2018 non ha subito variazioni di importo (pertanto vanno recuperate ancora euro 2.794.223,44). I dati forniti dalla Regione nella tabella di seguito riportata (con riferimento alla colonna "importo da recuperare e importo recuperato") considerano la situazione debitoria reale dei beneficiari: risultano ancora consistenti importi da recuperare tenendo conto di procedure di liquidazione o di contenzioso fallimentare in atto, iscrizioni a ruolo i cui importi appaiono di difficile escussione: a fronte di un importo complessivo di euro 4.160.218,66 risultano recuperati euro 1.365.995,22.

N. caso OLAF	Anno OLAF	Fondo	Stato IMS	Tipo irregolarità	Quota UE	Quota Nazionale	Totale	Da Recuperare			Recuperato			Note Autorità di gestione aggiornamento al 14/05/2019
								Quota UE	Quota Nazionale	Totale	Quota UE	Quota Nazionale	Totale	
10032	2013	FESR	CHIUSO	IRREGOLARITA'	197.850,00	302.150,00	500.000,00	197.850,00	302.150,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Procedura fallimentare in atto, si attende relazione del Curatore sullo stato della procedura.
10183	2014	FESR	CHIUSO	IRREGOLARITA'	172.102,41	262.897,59	435.000,00	0,00	0,00	228.375,00	0,00	0,00	206.625,00	Procedura di concordato preventivo conclusa con riparto parziale (residuo girato a perdita).
10188	2014	FESR	CHIUSO	IRREGOLARITA'	49.078,64	74.919,95	123.998,59	49.078,64	74.919,95	123.998,59	0,00	0,00	0,00	Iscrizione a ruolo, avviso di intimazione (febbraio 2018).
10189	2014	FESR	CHIUSO	IRREGOLARITA'	22.367,70	34.173,51	56.541,21	22.367,70	34.173,51	56.541,21	0,00	0,00	0,00	Iscrizione a ruolo, avviso di intimazione (settembre 2019).
10140	2015	FESR	CHIUSO	IRREGOLARITA'	79.140,00	120.860,00	200.000,00	79.140,00	120.860,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	In data 20 giugno 2019, il Curatore fallimentare ha comunicato a Finpiemonte l'avvenuto deposito del rendiconto della gestione e la fissazione dell'udienza del 18 settembre 2019 per la relativa approvazione. Nel documento si riporta che il totale dell'attivo realizzato ammonta ad euro 42.407,72 e "che la curatela ha concretizzato dunque tutte le attività con prospettiva di realizzo e che non sussistono possibilità tangibili di acquisirne di ulteriori in futuro attraverso azioni giudiziali". In data 5 luglio 2019, Finpiemonte ha provveduto ad inviare alla compagnia assicurativa City Insurance nuova richiesta di escussione della garanzia a suo tempo prestata, dando termine di 15 giorni per il pagamento, annunciando che in difetto, procederà in via monitoria nei confronti della garante, mediante deposito di ricorso per decreto ingiuntivo europeo e agli atti esecutivi conseguenti, e che provvederà anche a segnalare la posizione all'IVASS. La richiesta di escussione è stata consegnata tramite corriere alle sedi legali in Romania in data 09/07/2019. In data 07 agosto 2019 Finpiemonte ha inviato reclamo all'IVASS nei confronti dell'inadempienza contrattuale di City Insurance. In data 13 settembre 2019 Finpiemonte ha ricevuto riscontro dall'IVASS (ns. prot. 19-28883). L'IVASS ha richiesto alla compagnia City Insurance S.A. di risolvere la controversia con Finpiemonte o, diversamente, di fornire una valida motivazione per spiegare come mai non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal Contratto, concedendo 45 giorni per fornire una risposta scritta, da trasmettere per copia conoscenza a Finpiemonte. In data 05.3.2020 il Tribunale di Torino ha emesso il decreto ingiuntivo europeo nei confronti della debitrice CITY

														Insurance S.A. per l'importo di euro 200.000,00 oltre interessi e spese legali, come da richiesta di Finpiemonte. Si sta provvedendo a curare gli ulteriori adempimenti per la notifica del decreto ingiuntivo alla CITY INSURANCE S.A. compatibilmente con l'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale.
10267	2015	FESR	CHIUSO	IRREGOLARITA'	10.537,33	16.092,27	26.629,60	10.537,33	16.092,27	26.629,60	0,00	0,00	0,00	Iscrizione a ruolo -Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali (novembre 2016)
10268	2015	FESR	CHIUSO	IRREGOLARITA'	13.652,35	20.849,42	34.501,77	13.652,35	20.849,42	34.501,77	0,00	0,00	0,00	Iscrizione a ruolo. Avviso di intimazione (gennaio 2017).
10269	2015	FESR	CHIUSO	IRREGOLARITA'	237.420,00	362.580,00	600.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	150.000,00	L'azienda risulta in scioglimento e liquidazione con atto del 16/07/2014 e risulta variata denominazione sociale (in MG LOGISTICA SRL IN LIQUIDAZIONE) con atto del 26/06/2015. La banca cofinanziatrice mandataria del recupero era Veneto Banca Spa. In seguito alla sua messa in liquidazione coatta amministrativa, la posizione è passata in gestione ad AMCO SpA (già S.G.A. SpA, cessionaria dei crediti della banca nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa). La banca cofinanziatrice mandataria del recupero e l'intermediario SGA Spa/AMCO, non hanno mai fornito riscontri circa le azioni intraprese, nonostante i ripetuti solleciti. In data 9.3.2020, la AMCO SpA ha fornito la documentazione richiesta relativa alle azioni di recupero sinora esperite nei confronti della società e dei garanti. Da un'ulteriore verifica, è risultato che il Tribunale di Novara, con sentenza in data 05.02.2020 ha dichiarato il fallimento della società MG Lostica Srl in liquidazione. Finpiemonte, pertanto, provvederà a depositare il ricorso per l'insinuazione al passivo fallimentare del proprio credito, in via privilegiata ex d.lgs. 123/1998.
10271	2015	FESR	CHIUSO	IRREGOLARITA'	12.115,54	18.502,46	30.618,00	12.115,54	18.502,46	30.618,00	0,00	0,00	0,00	Iscrizione a ruolo. Avviso di intimazione (febbraio 2020).
8065	2016	FESR	CHIUSO	IRREGOLARITA'	62.073,59	94.796,75	156.870,34	62.073,59	94.796,75	156.870,34	0,00	0,00	0,00	Dallo stato passivo delle domande tempestive reso esecutivo in data 26.06.2019 risulta che il Giudice Delegato, in accoglimento delle osservazioni presentate dalla banca in data 15.05.2019, così ha deciso sulla posizione Unicredit/Finpiemonte: "si ammette il credito in via privilegiata ex art. 9, comma 5 del D.Lgs. 123/1998 per euro 357.657,36 per saldo debitore quota del finanziamento erogato con i fondi di Finpiemonte S.p.a. [...] Escluso il credito per euro 26.000,00 per oneri di agevolazione finanziamento non provata". In data 20.11.2019, Finpiemonte ha provveduto a depositare ricorso ex art. 101 L.F. per l'insinuazione del credito allo stato passivo fallimentare relativo agli oneri di agevolazione per euro 26.000,66 in via privilegiata ex art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998.

														L'udienza di verifica delle domande tardive si è tenuta in data 29.01.2020 e il credito di Finpiemonte è stato ammesso per l'intero importo in via privilegiata, come da richiesta.
8066	2016	FESR	CHIUSO	IRREGOLARITA'	628.099,66	959.213,09	1.587.312,75	0,00	0,00	768.995,65	0,00	0,00	818.317,10	In data 18.11.2019, la banca comunica di aver depositato in data 18.10.2019 avanti il Tribunale di Biella il ricorso per l'opposizione allo stato passivo fallimentare per il riconoscimento del carattere generale, anziché speciale, del privilegio di cui al d.lgs. 123/1998. In data 14.01.2020, la banca, a seguito di nostra richiesta di aggiornamenti, comunica che l'udienza di comparizione non è ancora stata fissata e che informerà Finpiemonte non appena ne riceverà comunicazione dalla cancelleria.
39152	2017	FESR	CHIUSO	IRREGOLARITA'	40.781,40	62.280,00	103.061,40	40.781,40	62.280,00	103.061,40	0,00	0,00	0,00	Il processo è in corso e il Giudice Ordinario ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni a maggio 2020.
42029	2017	FESR	CHIUSO	IRREGOLARITA'	120.959,55	184.725,45	305.685,00	0,00	0,00	114.631,88	0,00	0,00	191.053,12	In data 04.03.2020 il gestore Intrum Italy ha trasmesso copia del rapporto riepilogativo ex art. 33 comma 5 L. fall. ricevuto dal Curatore il 25.02.2020 relativo al secondo semestre 2019. Il rapporto riepilogativo non evidenzia per ora novità in merito alla posizione creditoria, poiché sono ancora in corso le attività di realizzazione dell'attivo.
				TOTALE			4.160.218,66			2.794.223,44			1.365.995,22	

Fonte: Regione Piemonte

Come evidenziato nella tabella sopra citata, su alcuni importi non si procede con il recupero a causa di fattori esterni all'Amministrazione che ne condizionano le tempistiche (procedure fallimentari o messa in liquidazione), su altri importi sembra invece esservi una inerzia da parte dell'Ente, in particolare relativamente ai seguenti casi OLAF: euro 123.998,59 (caso n. 10188) iscrizione a ruolo con avviso di intimazione di febbraio 2018, euro 56.541,21 (caso n. 10189) iscrizione a ruolo con avviso di intimazione di settembre 2019, euro 34.501,77 (caso n. 10268) iscrizione a ruolo con avviso di intimazione di gennaio 2017. In particolare, per tali importi, risulta opportuno che l'Amministrazione adotti un costante e tempestivo monitoraggio degli *iter* delle diverse procedure di esecuzione coattiva in atto al fine di evitare che l'erario non riceva ristoro.

Con particolare riferimento al recupero degli importi decertificati, è stato chiesto a seguito di integrazione istruttoria di conoscere in che termini si procede alla richiesta delle garanzie fidejussorie al momento dell'erogazione dei trasferimenti, quali controlli sono effettuati sulle relative società emittenti e con quali modalità e in che termini le stesse vengano poi escusse qualora si presenti la necessità del recupero degli importi. E', infatti, emerso dai dati inviati da Codesta Amministrazione a riscontro della prima richiesta istruttoria, che solo in un caso (caso OLAF n. 10140) si è proceduto a richiedere l'escussione della fideiussione, mentre negli altri casi segnalati di irregolarità tale misura non è stata attuata, con gravi conseguenze sul ristoro dell'erario visto che, a fronte di consistenti mancati recuperi, sono in corso iscrizioni a ruolo, procedure di liquidazione o di contenzioso fallimentare, i cui importi appaiono di difficile esazione.

Su questo punto l'Amministrazione ha precisato come segue:

a) Fideussioni e tipologie di sovvenzioni.

La richiesta della garanzia fidejussoria al beneficiario avviene solo nel caso in cui il bando preveda l'erogazione di un contributo a fondo perduto come anticipazione rispetto al sostenimento delle spese e le aziende beneficiarie intendano avvalersi di tale opportunità. La garanzia copre solo l'importo erogato come anticipazione e viene svincolata a seconda di quanto indicato nei singoli bandi di riferimento, nella maggior parte dei casi a conclusione dell'investimento.

Per le erogazioni di contributi a fondo perduto che avvengono a fronte della rendicontazione di spese effettivamente sostenute, i bandi non prevedono invece la presentazione di una fidejussione.

Questa modalità è in linea con quanto disposto dal Regolamento (UE) 1303/2013 che disciplina il funzionamento dei fondi strutturali per la programmazione 2014-2020. All'art. 131 di tale regolamento è previsto sostanzialmente che, per ottenere il rimborso dall'UE, l'erogazione di anticipi deve avvenire dietro presentazione di una garanzia fidejussoria da parte del beneficiario.

b) Fideiussione procedimento

Vengono considerate ammissibili le fidejussioni emesse dai seguenti intermediari vigilati:

- banche;
- imprese di assicurazione presenti negli albi IVASS;
- intermediari finanziari *ex* art. 106 nuovo TUB, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Una volta ricevuta la richiesta di anticipazione da parte dei beneficiari, prima di procedere all'erogazione viene verificato che la garanzia fidejussoria sia stata emessa da uno dei soggetti sopra indicati attraverso la consultazione dei siti di Banca d'Italia o IVASS e che la garanzia sia conforme al modello previsto per ogni singolo bando.

L'escussione avviene a seguito della mancata esecuzione della restituzione da parte dell'impresa destinataria del provvedimento di revoca: se entro il termine indicato nel provvedimento l'impresa non restituisce gli importi dovuti, viene attivata la fidejussione mediante lettera di escussione inviata all'intermediario garante.

c) Fideiussioni e prestiti.

I prestiti sono soggetti a un meccanismo diverso in quanto sono erogati in concorso con un intermediario bancario convenzionato, che cofinanzia l'operazione. Le convenzioni stipulate con l'intermediario demandano a quest'ultimo la valutazione del merito creditizio del beneficiario nonché l'acquisizione di ogni garanzia che ritenga necessaria. Le garanzie acquisite coprono pro quota la parte pubblica e la parte bancaria del finanziamento.

L'Amministrazione si avvale del know-how e delle conoscenze di un intermediario bancario in modo che le garanzie richieste siano modulate in funzione del merito di credito del ricevente.

Infine, per quanto concerne la programmazione FESR 2014-2020, non sono state riscontrate irregolarità sopra soglia; le irregolarità sotto soglia per un importo complessivo di euro 22.796,53 presentano valori modesti e sono state accertate dall'Autorità di Gestione, dall'Autorità di Audit o dall'Organismo intermedio. Nella tabella che segue sono state indicati i relativi importi e le azioni volte al recupero:

Importo	Descrizione irregolarità	Autorità controllante	PROTOCOLLO REVOCA	SCADENZA PAGAMENTO
1.104,00	Decurtate ore Personale in quanto da file presenze verificate risultano meno ore lavorate rispetto ai Time-Sheet.	Finpiemonte	20-13831	15/08/2020
594,61	Decurtate ore Personale in quanto da file presenze verificate risultano meno ore lavorate rispetto ai Time-Sheet. Inoltre, risultano rendicontate ore in giorni festivi.	Finpiemonte	20-13824	15/08/2020
836,13	Errato calcolo Ammortamento su bene strumentale (utilizzata aliquota 15% errata, anziché 7,5%).	Finpiemonte	20-13832	15/08/2020
3.228,14	Decurtate ore Personale in quanto da file presenze verificate risultano meno ore lavorate rispetto ai Time-Sheet.	Finpiemonte	20-13831	15/08/2020
2.761,09	Decurtate ore Personale in quanto da file presenze verificate risultano meno ore lavorate rispetto ai Time-Sheet. Inoltre, risultano rendicontate ore in giorni non lavorativi.	Finpiemonte	20-13833	15/08/2020
5.546,34	Decurtate spese di personale dedicate ad altro progetto e quota ammortamento di cespiti dedicato ad altro progetto.	Finpiemonte	20-13822	15/08/2020
6.801,22	Mancata acquisizione di un documento antimafia rispetto ad un componente del Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario	AdG	Non sono stati erogati acconti successivi all'anticipo. A saldo verrà corrisposto l'importo dovuto al netto della rettifica del contributo per effetto dell'irregolarità accertata	
1.925,00	Mancato accertamento dei requisiti di cui all'art. 80 Dlgs 80/2016 relativamente alla Ditta subappaltatrice	AdA	Il contributo non è stato ancora erogato. A saldo verrà corrisposto l'importo dovuto al netto della rettifica del contributo per effetto dell'irregolarità accertata	

Fonte: Regione Piemonte

Conclusioni

Nell'anno di riferimento è proseguita l'attività di analisi degli interventi riconducibili alla politica comunitaria di coesione socio-economica, che ha fondamento nell'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) perseguendo l'obiettivo di favorire la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie Regioni, perseguito dall'Unione con la messa a disposizione di contributi erogati, in particolare, attraverso gli strumenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE).

Le risorse assegnate alla Regione Piemonte, nell'ambito di tale programmazione per l'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione", ammontano all'importo complessivo di euro 1.838.134.740,00 relativamente al FSE e FESR.

Al POR FSE 2014-2020 del Piemonte, articolato su cinque Assi, è stato assegnato un budget di euro 872.290.000,00, di cui la metà stanziati dall'UE, per euro 436.145.000,00. Il POR FESR articolato su sette Assi prioritari ha una dotazione finanziaria totale comprensiva del cofinanziamento nazionale e regionale di euro 965.844.740,00, di cui la metà circa, per euro 482.922.370,00, stanziati dalla UE.

Nel 2019 si registra per il FSE una percentuale di spesa particolarmente soddisfacente, superiore al 50%, ed in tale ambito il Piemonte è la prima regione d'Italia per livello di utilizzo di risorse rispetto agli stanziamenti. Molto deludente è, invece, la performance del FESR (Fondo di sviluppo Regionale) dove maggiormente si collocano i progetti di sviluppo, nel quale si registra un livello di spesa molto modesto non superiore al 27%, superando di poco la percentuale di spesa minima prevista dai regolamenti europei come riserva di efficacia con il rischio di perdita di risorse. Per tale fondo vanno segnalate zone d'ombra su settori particolarmente utili per lo sviluppo della regione. Si ha riguardo, in particolare, all'Asse 2, dedicata all'agenda digitale in cui il progetto BUL (banda ultra larga) che costituisce il progetto con la misura finanziaria più rilevante, indica un livello di spesa rispetto agli stanziamenti non superiore al 10% (4 milioni su 44 milioni previsti) o agli interventi di valorizzazione dei beni culturali (Asse V) inseriti negli elenchi Unesco del Piemonte, in cui al 31 dicembre 2019, su uno stanziamento di quasi 9 milioni di euro

non si registrano pagamenti. In tale ambito va segnalata la presenza non felice in ben tre assi (I, III, IV) di progetti di sistemi di ingegneria finanziaria in diversi settori (fra cui anche le energie rinnovabili) sui quali si registra il più basso livello di realizzazione e le cui difficoltà hanno indotto la Regione recentemente a rimodulare il programma. Tale esigenza, già avvertita alla fine del 2019 si è accentuata con l'emergenza dovuta alla pandemia, ed ha indotto la Regione all'inserimento nell'Asse I, di un nuovo obiettivo specifico, volto alla "promozione degli investimenti necessari a rafforzare la capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari".

Pur avendo preso atto dell'esito dei controlli effettuati ritiene necessario richiamare l'attenzione sull'esigenza che l'organizzazione degli stessi sia sempre rispettosa di tutto gli adempimenti indicati nei relativi regolamenti UE.

Rappresenta una criticità la circostanza che non sia stato chiarito dagli uffici regionali l'esatto importo delle spese controllate sui Progetti relativi ai Sistemi di Ingegneria Finanziaria.

Sotto il profilo delle irregolarità segnalate, limitatamente al POR FESR, sono state riscontrati importi ancora da recuperare per complessivi euro 2.794.223,44 dovuti ad irregolarità collegate al periodo di programmazione 2007-2013 e riconducibili a casi ricadenti in procedure fallimentari o di messa in liquidazione delle relative imprese, dal cui esito, dipende l'effettivo recupero.

In materia di FSE, a seguito di irregolarità relative alla programmazione 2014-2020, un importo superiore ai 65.000,00 euro è stato decertificato ma la relativa somma non è ancora stata recuperata dall'Amministrazione.

A causa di difficoltà nella escussione dei relativi crediti sono state segnalate anomalie nella definizione preventiva delle garanzie su cui l'Amministrazione regionale è chiamata a porre rimedio.

Si raccomanda una costante azione di attenta e tempestiva vigilanza al fine di intraprendere con immediatezza tutte le azioni di recupero rivolte al ristoro delle risorse erariali.

II. IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1. Introduzione

Per Trasporto Pubblico Locale (TPL) si intende l'insieme dei sistemi di trasporto pubblico che consente all'individuo l'esercizio del "diritto alla mobilità" su scala locale. In quanto servizio pubblico è destinato al soddisfacimento di esigenze di ordine collettivo e, perciò, istituito ed organizzato dai pubblici poteri in modo tale da assicurarne l'esplicazione in termini di doverosità e nel rispetto dei principi di universalità, continuità e qualità gestionale. Per questa ragione, il trasporto pubblico, offerto a condizioni accessibili a tutti, deve essere uno strumento volto a garantire la piena mobilità delle persone, neutralizzando le disparità economiche e garantendo uguali opportunità anche a coloro che non possono sostenere il costo della mobilità privata per soddisfare le esigenze quotidiane.

Appare, quindi, evidente come il TPL costituisca un settore strategico fondamentale sotto il profilo economico, sociale e produttivo della Regione e rivesta particolare interesse in relazione all'ammontare delle risorse pubbliche che vengono destinate al finanziamento dello stesso e gestite nell'ambito del bilancio regionale.

In occasione dei precedenti giudizi di parifica si è posta particolare attenzione all'evoluzione dell'organizzazione del servizio, attualmente più strutturata e con un assetto istituzionale più definito, con specifico riferimento ai soggetti coinvolti nell'esercizio del servizio stesso. Si è confermato il giudizio positivo in ordine al ruolo assunto dall'Agenzia della Mobilità Piemontese, che rappresenta il principale interlocutore della Regione Piemonte, svolgendo anche compiti di collegamento con gli altri soggetti coinvolti nella gestione e organizzazione del servizio. Particolare attenzione si è riservata all'attività propria della Regione, ossia quella di programmazione generale e regolazione del servizio, nonché alla gestione delle risorse finanziarie, sia proprie che statali.

In questa sede si cercherà, dopo una breve analisi del panorama normativo e dei soggetti coinvolti nell'esercizio dello stesso, di fornire un quadro complessivo dei documenti e delle azioni di programmazione, dell'assetto attuale del servizio, delle risorse impiegate per il suo finanziamento e delle funzioni di controllo e monitoraggio.

2. Quadro normativo

Il trasporto pubblico ha costituito oggetto di appositi interventi normativi sia a livello europeo sia nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano.

L'ordinamento giuridico europeo ha riconosciuto la peculiarità del settore dei trasporti sin dal Trattato di Roma, passando da una mera azione regolatrice degli aiuti di stato ad una politica più coordinatrice, che ha condotto, da ultimo, all'emanazione del Regolamento (CE) 1370/2007. L'art. 2, lett. a definisce il «trasporto pubblico di passeggeri» come servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa. In quanto “servizi d'interesse economico generale” essi sono soggetti a specifici obblighi di pubblico servizio “compensati” con diritti di esclusiva e/o con compensazioni finanziarie da concedere tramite lo strumento del contratto di servizio.

Nell'ordinamento giuridico italiano il settore dei trasporti pubblici è stato coinvolto da una importante riforma, avvenuta con il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, emanato in attuazione della Legge n. 59 del 1997 cd. “Legge Bassanini” sul decentramento amministrativo. Uno dei principi cardine della riforma *de qua* è stato quello della regionalizzazione del settore, con attribuzione alle Regioni ed agli Enti Locali di importanti funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale e con la previsione di una netta separazione delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo da quella della gestione vera e propria del servizio.

Invero, in relazione all'aspetto programmatico e di controllo, in capo alle Regioni è attribuita l'adozione di una serie di atti programmatici ed operativi ai fini della organizzazione del settore, tra cui la regolamentazione dei “servizi minimi”, definiti come quelli qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni.

In riferimento all'aspetto gestorio, è stato ridisegnato l'assetto organizzativo dei servizi, adottando gli strumenti della gara e del contratto di servizio, rispettivamente, per la scelta del gestore e per la successiva regolazione dei rapporti tra l'ente affidante e il gestore stesso. La riforma ha, altresì, introdotto una visione integrata dei servizi, in base alla quale sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative all'intero settore dei trasporti locali, compresi i servizi ferroviari d'interesse regionale e locale.

Inoltre, va evidenziato come il suddetto decreto legislativo è stato recepito dalla Regione Piemonte con la L.R. 04/01/2000 n. 1 *“Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”*.

Infine, va sottolineato come con l'articolo 16-bis del decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013), è stato istituito il *fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*.

In relazione a detto fondo con il D.L. 24/04/2017 n. 50 sono state introdotte ulteriori rilevanti novità normative. In particolare, sono stati disciplinati criteri di riparto della contribuzione statale (Fondo FNT), che prevedono, da un lato, incentivi al fine di migliorare l'efficientamento del servizio e, dall'altro, disincentivi per favorire la liberalizzazione del mercato con l'adozione delle gare ad evidenza pubblica per tutti i servizi di trasporto locale e regionale, compresi quelli ferroviari, prevedendo comunque alcune eccezioni nel meccanismo di penalizzazione in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2017.

3. I soggetti

3.1 La Regione

La Regione conserva la primaria funzione di programmazione generale a medio e lungo termine e di attuazione delle scelte strategiche. Nei successivi paragrafi si darà conto delle attività di programmazione portate avanti nel corso del 2019 dai competenti organi regionali, anche in sinergia con l'Agenzia della Mobilità Piemontese.

Più in generale, si evidenzia come dagli atti programmatici assunti dalla Regione emerga che l'attività di programmazione debba essere improntata al ricorso alla *“governance nella sua declinazione orizzontale o verticale”*. Nel Piano Regionale per la Mobilità e i Trasporti,

di cui si dirà nel seguito, è precisato che *“la governance orizzontale esplica una politica di coordinamento regionale finalizzata a produrre decisioni coerenti per sviluppare politiche efficaci e per attuare programmi condivisi tra politiche dello stesso livello istituzionale. Le direttive del Piano mirano a consentire la cooperazione, da realizzarsi attraverso il coinvolgimento degli Assessori e delle Direzioni regionali, con l’obiettivo di sviluppare in modo coordinato plurimi progetti o iniziative, rafforzare e migliorare l’azione amministrativa, utilizzare congiuntamente personale e conoscenza. Per garantire la coerenza dell’azione regionale il Piano istituisce un Comitato di coordinamento di livello tecnico ed una Cabina di regia politica. La governance verticale richiama una relazione gerarchica da interpretarsi in base al principio della “sussidiarietà” secondo il quale il livello di governo più vicino ai cittadini consente di interpretarne meglio i bisogni e le preferenze. Le iniziative di trasformazione del territorio a livello locale modificano, nel tempo, l’assetto della mobilità e dei trasporti e impattano sulla sostenibilità del sistema complessivo. (...) In questo la Regione è chiamata ad un ruolo di animazione e di accompagnamento, composizione di conflitti e differenze, definizione di alternative su cui costruire i processi partecipativi e la gestione degli stessi.”*

In capo alla Regione rimangono, inoltre, compiti di gestione e regolazione delle risorse distribuite in conseguenza delle scelte strategiche adottate, nonché funzioni di monitoraggio e controllo come disciplinate dalla L.R. n. 1 del 2000.

3.2 L’Agenzia della Mobilità Piemontese

L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana (ora Agenzia della Mobilità Piemontese) è un consorzio tra enti costituito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 04/01/2000 n. 1, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito metropolitano.

Con successive leggi regionali (L.R. 11 luglio 2011, n. 10, L.R. 27 gennaio 2015, n. 1 e L.R. 14 maggio 2015, n. 9) il ruolo dell’Agenzia è stato rafforzato, attribuendogli il ruolo di “ente di governo” e ampliando l’ambito di operatività del consorzio a tutto il territorio regionale.

L’Agenzia della Mobilità Piemontese¹⁰ è, pertanto, il consorzio che si occupa dell’esercizio in forma obbligatoriamente associata di tutte le funzioni, trasferite o delegate, in materia

¹⁰ La denominazione dell’originario consorzio è stata dapprima modificata con L.R. n. 10 del 2011 e poi con L.R. n. 1 del 2015 in “Agenzia della Mobilità Piemontese”.

di trasporto pubblico locale ai sensi della suindicata Legge regionale. Aderiscono a detta Agenzia, la Città metropolitana di Torino, le Province e i Comuni afferenti ai quattro bacini. Oltre agli originari 34 enti consorziati (tra i quali Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comuni dell'area metropolitana), hanno aderito all'Agenzia ulteriori 27 enti, portando a 61 enti il numero totale degli enti consorziati.

Quanto alle sue funzioni, l'art. 3 dello statuto dell'Agenzia della Mobilità Piemontese prevede che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli enti aderenti in ambito regionale, con particolare riguardo:

- al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini¹¹ e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
- alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale e, in particolare, con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
- alla predisposizione dei bandi e alla gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali;
- alla gestione dei relativi contratti di servizio, alla vigilanza e ai poteri sanzionatori.

Questa Sezione aveva già preso atto e valutato positivamente il ruolo centrale e determinante, ai fini gestori, dell'Agenzia della Mobilità Piemontese. La scelta dell'Ente regionale, come già evidenziato (cfr. SCPIE/92/2016/PARI - SCPIE/134/2017/PARI - SCPIE/87/2018/PARI - SCPIE/58/2019/PARI), ha apportato benefici in termini di

¹¹ Con D.G.R. n. 17- 4134 del 12/07/2012, in applicazione dell'articolo 3 bis del D.L. n. 138 del 2011, il territorio regionale è stato suddiviso in quattro bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale dei servizi non ferroviari, così individuati:

- Bacino della provincia di Torino;
- Bacino della provincia di Cuneo;
- Bacino del nord-est, comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli Novara e VCO;
- Bacino del sud-est, comprendente i territori delle province di Asti e Alessandria.

I servizi ferroviari fanno riferimento ad un unico bacino di mobilità i cui servizi si estendono su più di uno dei quattro bacini di cui sopra

efficienza organizzativa, gestionale e di monitoraggio sia del servizio erogato che delle risorse finanziarie stanziata ed impiegate.

A seguito della richiesta istruttoria, inoltrata dal Magistrato con nota prot. n. 6927 del 29/04/2020, la Regione, con nota del 29/05/2020 acquisita al protocollo n. 8162 del 01/06/2020, ha trasmesso, tra l'altro, il "rendiconto delle attività 2019", predisposto a tal fine dall'Agenzia della Mobilità Piemontese.

In tale documento, i cui contenuti verranno ripresi nei seguenti paragrafi, l'Agenzia illustra le principali voci del proprio rendiconto finanziario ed economico-patrimoniale, relaziona in merito alla programmazione dei servizi nei vari ambiti territoriali, dà conto dei contratti di servizio in essere e delle modalità di affidamento, nonché delle attività di monitoraggio e vigilanza.

3.3 Altri soggetti coinvolti

Tra i soggetti coinvolti nell'ambito del servizio di trasporto pubblico occorre annoverare anche gli enti locali, in particolare, la Città Metropolitana di Torino, alla quale sono attribuite, dato il rilievo dell'ambito territoriale di competenza, ulteriori funzioni in materia di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale in coerenza con la programmazione regionale. Più in generale, occorre ricordare che gli enti locali, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 1/2000, possono proporre servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2 con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

Infine, come già evidenziato, la Regione ha improntato la sua azione programmatica ad una *governance* oltre che "orizzontale" anche "verticale". Il conseguente processo partecipato richiede, quindi, il coinvolgimento, oltre che dei "soggetti interni" (Decisore politico, Commissione consiliare competente per materia, Settore competente e Nucleo Tecnico, Agenzie ed Enti strumentali regionali) anche di "soggetti esterni" che possono essere distinti in enti istituzionali, enti scientifici, parti economiche e parti sociali (Enti locali, Aziende di trasporto, Associazioni dei consumatori, ecc.). Questi soggetti vengono coinvolti a diversi livelli del processo decisionale e con strumenti differenti, a partire dalla semplice informazione fino ad un vero e proprio coinvolgimento propositivo, a seconda dello spazio di azione ad essi riconosciuto.

4. L'attività di programmazione

L'art. 4 della L.R. n. 1 del 2000, rubricato *“Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione”*, annovera tra gli strumenti di programmazione, con cui la Regione esercita le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti e il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

Di seguito l'analisi dei suddetti strumenti di programmazione.

4.1 Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti

Con D.C.R. n. 256-2458 del 16 gennaio 2018 la Regione Piemonte ha approvato il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti, ai sensi del suindicato articolo 4 della L.R. n. 1 del 2000.

La lettura della parte introduttiva mette in evidenza le principali caratteristiche del piano, in quanto esso si presenta come:

- a) un piano strategico, quale strumento di indirizzo che trova attuazione in successivi e specifici piani di settore;
- b) un piano processo, essendo un documento aperto che si costruisce mediante la partecipazione e uno strumento flessibile che monitora la propria capacità di raggiungere gli obiettivi posti nel lungo periodo e che, attraverso i piani di settore che lo completano, adegua le politiche di breve-medio termine ad un contesto in continua evoluzione;
- c) un piano integrato, basandosi su un'azione comune e coerente da parte di più settori (trasporti, territorio, ambiente, energia, sanità, commercio, industria, innovazione) e rapportandosi ed integrandosi con gli altri strumenti di pianificazione ed a ogni livello istituzionale;
- d) un piano a lungo termine, poiché si fonda su una visione al 2050 quale orizzonte temporale più probabile per immaginare di produrre un reale cambiamento.

In quanto piano strategico, il PRMT fissa i “criteri guida” ossia le strategie e i relativi obiettivi da perseguire nel medio-lungo periodo per la realizzazione di un sistema di

mobilità economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibile. Le strategie fissate per il medio-lungo periodo sono:

- aumentare la sicurezza reale e percepita negli spostamenti (protezione e incolumità);
- migliorare le possibilità di spostamento e di accesso ai luoghi di lavoro, di studio, dei servizi e per il tempo libero (disponibilità di reti, fruibilità di servizi, accessibilità alle informazioni, integrazione dei sistemi);
- aumentare l'efficacia e l'affidabilità dei trasporti (utilità del sistema, qualità dell'offerta);
- aumentare l'efficienza economica del sistema, ridurre e distribuire equamente i costi a carico della collettività (uso razionale del suolo, riqualificazione energetica, limitazione delle emissioni, contenimento della produzione dei rifiuti);
- aumentare la competitività e lo sviluppo di imprese, industria e turismo (competitività delle imprese, sviluppo dell'occupazione);
- aumentare la vivibilità del territorio e dei centri abitati e contribuire al benessere dei cittadini (salvaguardia dell'ambiente naturale e recupero degli spazi costruiti).

Ad ogni strategia corrisponde un indicatore rispetto al quale vengono fissati gli obiettivi da conseguire con *target* da raggiungere rispettivamente nel 2020, 2030 e 2050¹². Il monitoraggio dell'attuazione del piano, come illustrato nell'allegato d) del PRMT, dovrà avvenire attraverso la verifica temporale di medio termine del raggiungimento dei target fissati. Il monitoraggio è affiancato da un processo valutativo, volto a verificare se le soluzioni adottate e gli effetti prodotti corrispondono alle attese di soddisfacimento o meno dei destinatari.

In ordine all'attuazione del PRMT, in sede di istruttoria sul giudizio di parifica 2018, la Regione aveva precisato, tra l'altro, che: *"[i]l Piano si applica nei confronti della Regione e degli enti locali: darne attuazione significa operare a scale diverse, accompagnando il processo di trasformazione ma anche adottando nuovi modelli organizzativi per coordinare le politiche dei trasporti con le altre politiche regionali e cogliere le opportunità espresse dal territorio. In linea con la programmazione europea, il PRMT fissa gli obiettivi al 2020, 2030 e 2050: per assicurare uno sviluppo conforme alle sue strategie, il Piano detta direttive sulla governance e per le politiche di settore e fornisce indirizzi per il coordinamento delle politiche, a livello regionale e con ogni*

¹² Cfr. "Tabella di marcia al 2050"

livello istituzionale. I principali strumenti di attuazione del PRMT sono i piani di settore, cui è affidato il compito di sviluppare le politiche di breve-medio termine necessarie a conseguire gli obiettivi fissati dal Piano”.

Con riferimento ai piani di settore sopra richiamati, l’art. 4 comma 3-ter della L.R. n. 1 del 2000, come modificata dalla L.R. n. 16 del 2016, dispone che *“i piani di settore delineano il quadro sistemico delle azioni delle politiche di settore, apportando i contenuti tecnici specifici necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano regionale della mobilità e dei trasporti (...)”.*

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 5.1, punto [2] del PRMT, con deliberazione n. 13 -7238 del 20 luglio 2018, la Giunta regionale ha approvato gli *“Indirizzi per i piani di settore”*, individuando i piani di settore da redigere, fornendo gli indirizzi per lo sviluppo dei loro contenuti e definendo il termine per la loro approvazione. I piani di settore individuati sono il Piano regionale per la Mobilità delle Persone (PrMoP) e il Piano regionale della Logistica (PrLog). Tali piani, da approvarsi entro il 2020 e con una durata decennale, dovranno definire le politiche di medio termine.

Dalla consultazione dei documenti richiamati, tutti reperibili sul sito istituzionale della Regione, ed in particolare dal documento *“Tabella di marcia al 2050”* emerge che la programmazione del PRMT e dei piani di settore prevede il raggiungimento di obiettivi già nel corso del 2020.

Il Magistrato ha, pertanto, invitato la Regione ad indicare le azioni poste in essere nel corso dell’anno 2019 sia dalla medesima Amministrazione che dai vari soggetti coinvolti nella realizzazione del PRMT, correlando le stesse alla realizzazione degli obiettivi fissati per l’anno 2020.

La Regione, con nota del 29/05/2020, ha rappresentato quanto segue: *“A seguito dell’insediamento del nuovo governo regionale, avvenuto nel mese di giugno 2019, per la redazione dei piani di settore la Giunta regionale ha scelto, in conformità a quanto previsto dal PRMT-Paragrafo 4.3, di adottare una governance integrata, basata su strutture e procedure che consentano l’elaborazione e l’attuazione di politiche multisettoriali (territorio, energia, industria, trasporti) e multilivello (Regioni, Province, Comuni) e che siano integrate e armonizzate, da sviluppare cogliendo le potenzialità latenti nei territori e facendo leva sulla conoscenza degli attori locali. La governance verticale, da sviluppare come processo partecipato per redigere i piani di*

settore e per la VAS (n.d.r. Valutazione Ambientale Strategica), consente al decisore politico di governare attraverso la conciliazione di interessi diversi e in conflitto fra loro, nonché un uso ottimale delle risorse esistenti”.

Ha segnalato che con nota prot. n. 688UC/OTP del 27/11/2019 è stato informato il Consiglio regionale.

Ha riferito, inoltre, che *“la Giunta con la DGR n. 5-620 del 03/12/2019 ha approvato il documento metodologico che fornisce agli uffici indirizzi e criteri”* al fine della redazione dei piani di settore. In particolare, il suddetto documento si articola in 3 capitoli: il capitolo 1 sviluppa il quadro di riferimento per una redazione partecipata dei piani di settore; il capitolo 2 affronta gli aspetti metodologici, quali strumenti adottare, come individuare gli attori, come coinvolgerli; il capitolo 3 riguarda la disciplina e le modalità di funzionamento della governance: precisa che il processo si sviluppa in tre fasi (analisi, misure e decisione) e si articola in tavoli di discussione locali e in tavoli di discussione tematici, di dimensione sovralocale, per favorire la reciproca comprensione delle posizioni dei diversi attori e per conciliare le loro esigenze con gli obiettivi di piano.

Infine, la Regione ha precisato che *“Il processo consente di giungere ad una visione unitaria che permette di coniugare, secondo una logica gerarchica e integrata, le diverse modalità di trasporto e mobilità. ... Il Quadro sinottico del processo decisionale partecipato rappresenta il processo partecipato per elaborare i piani di settore contestualmente alla redazione del rapporto ambientale, raffigurando l'integrazione tra la valutazione ambientale strategica (VAS) ed il processo decisionale partecipato per la redazione dei piani di settore”.*

4.2 Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2019-2021

Ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della L.R. n. 1 del 2000 *“[i]l programma triennale dei servizi di trasporto pubblico, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento, definisce, d'intesa con gli enti locali aggregati nel consorzio di cui all'articolo 8 (n.d.r. Agenzia della Mobilità Piemontese):*

- a) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;*
- b) l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;*

c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli enti soggetti di delega;

d) la politica tariffaria per l'integrazione e la promozione dei servizi;

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;

f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

g) la rete e l'organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli enti locali".

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 32-8086 del 14 dicembre 2018, la Regione ha approvato gli indirizzi per la redazione del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2019-2021, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 1 del 2000, e le disposizioni transitorie per il finanziamento dei servizi TPL per l'anno 2019. Il provvedimento è propedeutico all'avvio dell'iter di approvazione definitiva del Programma triennale 2019-2021, come disciplinato dall'articolo 4 commi 5, 6 e 7 della citata Legge regionale n. 1 del 2000.

Dalla citata deliberazione emerge l'articolato iter per giungere all'approvazione definitiva del PTS che vede come principale interlocutore regionale l'Agenzia della Mobilità Piemontese (d'ora in poi AMP), secondo le disposizioni dell'articolo 8 della Legge regionale n. 1 del 2000 nonché dello Statuto della medesima.

A margine, si rileva che il citato provvedimento, ritenendo necessario garantire nelle more dell'approvazione del Programma triennale 2019-2021 la copertura finanziaria dei servizi di trasporto pubblico, demandava alla competente Direzione regionale ad erogare all'AMP, per l'anno 2019, nel limite di un dodicesimo al mese, 535 milioni di euro per il finanziamento dei servizi, comprensivi delle spese di funzionamento dell'AMP, delle spese per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del CCNL Autoferrotranvieri e delle agevolazioni tariffarie regionali in essere.

Il Magistrato ha, pertanto, invitato la Regione a relazionare sullo stato dell'iter di approvazione del PTS 2019-2021¹³.

¹³ Il precedente PTS 2016-2018 è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 17-6123 del 15 dicembre 2017.

La Regione con la citata nota del 29/05/2020, ha fornito indicazioni nei termini che seguono.

“Con D.G.R. n. 32 - 8086 del 14 dicembre 2018, la Giunta Regionale ha:

- approvato, ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 1/2000, il documento “Indirizzi per il Programma Triennale dei Servizi TPL 2019-2021”;*
- dato mandato all’AMP affinché, nel rispetto degli indirizzi di cui sopra e delle proprie norme statutarie, rediga una proposta preliminare di Programma Triennale dei Servizi di TPL 2019- 2021 (PTS 2019-2021), indicando la procedura che la stessa Agenzia dovrà seguire prima di arrivare all’intesa di cui all’art. 4, comma 5 della L.R. 1/2000;*

In attuazione di quanto sopra previsto, con nota prot. n. 2601/2019 del 15 marzo 2019 il Direttore dell’AMP ha trasmesso all’Assessore ai Trasporti la proposta preliminare del PTS, condivisa dal proprio Consiglio di Amministrazione, affinché venisse sottoposta alla verifica di compatibilità prevista dalla deliberazione n. 32-8086.

Con successiva nota del 17 aprile 2019 (prot. n. 341/UC/TIO) l’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo comunicava al Direttore dell’AMP che la Proposta preliminare di Programma Triennale dei Servizi TPL 2019 – 2021 trasmessa era compatibile con gli indirizzi di cui alla DGR n. 32-8086 del 14 dicembre 2018 e pertanto si poteva procedere con le successive fasi previste dall’iter approvativo.

Di seguito, con nota del 2 agosto 2019 (prot. n. 7873/2019) il Direttore dell’AMP ha trasmesso all’Assessorato regionale competente la Proposta di Programma Triennale dei Servizi TPL 2019 – 2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con Deliberazione n. 32 del 01 agosto 2019 per la verifica di compatibilità degli indirizzi e della compatibilità finanziaria dello stesso con le risorse stanziati dal Bilancio regionale 2019-2021.

Con successiva nota prot. n. 317/UC/OTP del 01/10/2019 l’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo segnalava al Direttore dell’AMP la necessità di alcune modifiche e integrazioni per rendere il documento pienamente coerente con gli indirizzi dati.

In riscontro alla succitata nota regionale, il Direttore dell’AMP, con nota del 17 ottobre 2019 (prot. n. 10176/2019), ha trasmesso all’Assessorato regionale competente la nuova Proposta di Programma Triennale dei Servizi TPL 2019 – 2021 con le modifiche ed integrazioni richieste.

In risposta alla comunicazione del Direttore dell’AMP, il Direttore regionale alle Opere Pubbliche Difesa del Suolo Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, con nota prot. n.

51761/A1809A del 11/11/2019, comunica che la compatibilità finanziaria del PTS, per quanto riguarda i servizi, è assicurata dalle risorse assegnate a tal fine dalla Giunta regionale.

Dato atto che con nota prot. n. 12197 del 06/12/2019, il Direttore dell'AMP comunicava all'Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e organizzazione della Regione Piemonte che nell'Adunanza del 02 dicembre 2019 dell'Assemblea dell'Agenzia della mobilità piemontese è stata acquisita l'intesa di cui all'art. 4 comma 5 della Legge regionale 1 del 4 gennaio 2000 sulla proposta Programma Triennale dei Servizi TPL 2019 2021 (Allegato 0 alla presente per farne parte integrante e sostanziale).

La proposta di PTS sopra citata, in particolare:

- prevede per il triennio di riferimento, un contributo regionale annuo complessivo di 535 Meuro, ivi compresi gli oneri per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro, dei contributi CCNL autoferrotranvieri, del ripiano per le agevolazioni tariffarie regionale, nonché la quota prevista per le spese di funzionamento dell'AMP di cui all'art. 26, comma 3 della L.R. n. 1/2000;
- prendendo atto della decisione dell'Assemblea dell'AMP n. 2 del 27/03/2018 e delle sentenze n. 258/2018 e n. 332/2018 dell'8 gennaio 2019 del TAR, stabilisce che i 10 Meuro, che il precedente PTS 2016-2018 riservava per il 2018 ad alimentare un sistema premiale i cui criteri di assegnazione erano definiti all'interno del paragrafo 5.2 dello stesso PTS, saranno ripartiti, anche per il 2018, sulla base storica complessiva stabilita per il 2016 e 2017;
- prevede l'introduzione di una nuova tariffa integrata, multi operatore e senza alcun vincolo di destinazione nello spirito del pay-per-use.

Ora il PTS 2019-2021 è stato inoltrato con nota del 31 gennaio 2020 Prot. n. 234/UC/OTP dell'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e organizzazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali per l'espressione del parere ai sensi dell'art 4, comma 6 della L.R. n. 1/2000. La convocazione della Conferenza per l'espressione del parere è prevista per il prossimo 8 giugno 2020.

Prima dell'effettiva approvazione il PTS 2019-2021 deve ancora raccogliere il parere, ai sensi del successivo comma 7 dello stesso articolo 4, delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto, delle associazioni dei consumatori e delle associazioni dei disabili di cui alla Legge regionale 7 aprile 2000, n. 37, e il parere ai sensi dell'art 4, comma 7 della L.R. 1/2000 della Commissione consiliare competente".

La proposta del PTS 2019-2021 (allegato 0 alla nota regionale del 29/05/2020) è un documento dal contenuto tecnico che appare rispondente a quanto richiesto dall'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 422 del 1997, nonché dall'articolo 4 comma 5 della L.R. n. 1 del 2000.

In estrema sintesi la proposta prevede:

- una disamina della normativa statale e regionale nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- il mantenimento per il triennio 2019-2021 della ripartizione storica delle risorse tra i vari Bacini, ferroviari e non, per complessivi 535 milioni di euro (comprensivi delle spese di funzionamento dell'AMP e degli oneri CCNL) ed applicazione per l'annualità 2021 di una diversa ripartizione, coerente con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 27 del D.L. n. 50/2017, solo per una eventuale quota di risorse aggiuntive qualora questa si rendesse disponibile;
- una ricognizione a livello di Bacino dei seguenti elementi (da considerare nella programmazione dei servizi non ferroviari di bacino e nell'individuazione da parte delle Assemblee di Bacino degli interventi attuabili nel rispetto delle risorse assegnate):
 - variazioni salienti sulla localizzazione e sulla dimensione delle polarità di generazione ed attrazione di mobilità conseguenti alle variazioni, avvenute e previste, nell'uso del suolo;
 - punti di debolezza e di forza del servizio TPL in essere;
 - obiettivi di miglioramento, delle priorità di intervento e delle linee di azione da seguire;
- l'introduzione di una nuova tariffa nello spirito del *pay-per-use* (pago quello che consumo) integrata, multi-operatore e senza alcun vincolo di destinazione.

Dalla lettura del documento emerge, inoltre, che “[g]li obiettivi operativi per il triennio 2019-2021 saranno incentrati sulla sostenibilità economica del sistema del trasporto pubblico regionale da ricercare attraverso l'aumento dei ricavi da traffico ed il contenimento delle compensazioni erogate”.

In particolare, vengono assunti, per il triennio 2019-2021, i seguenti obiettivi operativi:

- allineamento delle produzioni agli stanziamenti previsti;

- incremento dell'1% annuo a livello regionale del rapporto passeggeri/treni*km sui servizi ferroviari;
- incremento dell'1% annuo a livello regionale del rapporto passeggeri/veicoli*km sul rimanente servizio di trasporto pubblico (servizi bus, tranvie, metropolitane, funicolari, navigazione interna);
- incremento dello 0,2% (assoluto) annuo a livello regionale del rapporto $k = \text{ricavi} / (\text{ricavi} + \text{compensazioni})$;
- incremento dell'1% annuo a livello regionale (rispetto al valore del 2014) del valore dei ricavi da traffico;
- incremento dell'1% (assoluto) annuo a livello regionale della quota di servizio (non ferroviario) effettuato con materiale rotabile a basso impatto ambientale;
- mantenimento invariato dei livelli occupazionali a livello regionale, ovvero riduzione dei livelli con movimenti fisiologici (blocco del turn over, trasferimenti e dimissioni volontarie con eventuali incentivazioni economiche da parte del datore di lavoro).

Il raggiungimento di tali obiettivi appare coerente con il *trend* dei risultati raggiunti nel periodo 2014-2017 riportati nella tabella 4.1 della proposta di PTS.

È di tutta evidenza che il raggiungimento degli obiettivi prefissati per il biennio 2020-2021 subirà verosimilmente una battuta di arresto a causa della grave situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le note conseguenze socio-economiche verificatesi e ancora in atto.

In ultimo, di interesse è la disamina effettuata al paragrafo 3.3 *“Livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico e Servizi minimi”*.

Occorre premettere che l'articolo 27, comma 2, del D.L. n. 50 del 2017 introduce un nuovo meccanismo di attribuzione del Fondo Nazionale Trasporti prevedendo la ripartizione delle risorse in funzione di parametri quali il costo standard, i ricavi e i livelli adeguati di servizio (vedi *infra* paragrafo 5.1).

Per quanto attiene ai “livelli adeguati di servizio” il comma 6 dell'articolo 27 prevede che *“La determinazione dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico dovrà avvenire tenendo presente il perseguimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché l'esigenza di evitare duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e di assicurare l'applicazione delle*

disposizioni relative al riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, privilegiando soluzioni innovative e più economiche per la fornitura di servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale”.

Il decreto, previsto al comma 6 dell’articolo 27, con il quale vengono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non risulta ancora adottato e, pertanto, i “livelli adeguati di servizio” della Regione Piemonte non sono ancora stati definiti.

L’analisi del paragrafo 3.3 “*Livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico e Servizi minimi*” della proposta di PTS 2019-2021 sembra mettere in evidenza che la previsione di un sistema incentivante a quelle regioni che riescano ad avere livelli di servizio più efficienti parrebbe rimanere in qualche modo neutralizzata dalla medesima norma laddove precisa che il finanziamento dei livelli adeguati dei servizi è nei “*limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso*” assimilando, nei fatti, “i livelli adeguati di servizio” ai già disciplinati “servizi minimi”.

La proposta di PTS riporta due possibili interpretazioni normative:

1. *non vi è corrispondenza tra entità dell’offerta da rendere ai cittadini con livelli adeguati dei servizi ed entità dell’ammontare disponibile del FNT. Ciò si traduce in un vincolo implicito sul coefficiente di copertura dei costi con i ricavi e sulla quota di contribuzione a carico della finanza regionale e locale: se l’offerta deve essere resa con livelli adeguati dei servizi, la parte compensata in livello minore (o maggiore) - rispetto alla situazione pregressa - con la quota FNT deve essere compensata con maggiori (o minori) ricavi e/o con maggiori (o minori) contributi a livello regionale e locale. In caso di insufficienti ricavi e/o contributi a livello regionale e locale l’offerta può essere resa solo con livelli dei servizi inferiori a quelli adeguati.*

2. *l’ammontare disponibile del FNT definisce tautologicamente il valore dell’offerta resa con i livelli adeguati dei servizi (al netto dei ricavi, assunti coprire una quota dei costi pari al 35% o al valore fissato a livello nazionale con decreto MIT-MEF). Con ciò si deve ammettere che i livelli adeguati dei servizi sono da intendersi adeguati non (solo) alle esigenze di mobilità dei cittadini ma (anche) alle risorse disponibili.*

L’impianto normativo generale e, soprattutto, le novità introdotte da ultimo con il D.L. n. 50 del 2017 sembrerebbero far propendere per la prima ipotesi.

Le schede di lettura¹⁴ degli atti parlamentari collegati al citato decreto prevedono che: *“L'articolo 27, commi 1-8, ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Detti criteri sono, tra l'altro, volti a far sì che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale siano affidati con procedure ad evidenza pubblica, penalizzando le regioni e gli enti locali che non procedano al loro tempestivo espletamento, nonché a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio”*.

La proposta di PTS sembra essere in linea con tale impostazione laddove prevede, da un lato, il mantenimento del finanziamento pubblico sostanzialmente invariato rispetto al trend storico e, dall'altro, l'obiettivo diretto all'incremento dei ricavi da traffico (in aderenza anche con le previsioni dell'art. 27 comma 2 lett. a) del D.L. n. 50/2017) da realizzare attraverso la fidelizzazione al trasporto pubblico di un maggior numero di utenti e applicando strumenti e sistemi organizzativi adeguati a ridurre al minimo l'elusione tariffaria.

In questa prospettiva possono essere valutati positivamente la previsione di sistemi di tariffazione differenziata e l'introduzione di un sistema a “consumo” (*pay-per-use*), nonché di azioni di contrasto all'elusione tariffaria.

In particolare, la proposta di PTS prevede che *“negli affidamenti necessari per garantire i servizi nel periodo transitorio l'AMP dovrà prevedere l'obbligo di sperimentare, su un campione significativo, le nuove formule tariffarie, in affiancamento o sostituzione a quelle in essere, che nel periodo di vigenza contrattuale saranno indicate dalla Giunta regionale.*

Inoltre, al fine di ridurre l'elusione tariffaria, nei bandi per l'affidamento dei servizi, oltre al già previsto obbligo dei partecipanti all'adeguamento al sistema di Bigliettazione elettronica BIP, sarà introdotto anche l'obbligo di presentazione di un piano anti-elusione nel rispetto delle norme in materia e in particolare dell'obliterazione obbligatoria in salita e quella in discesa, dove prevista.”

L'aumento dei ricavi da traffico attraverso incrementi o variazioni tariffarie deve, infatti, essere valutato con attenzione poiché può avere ricadute sui consumatori e sulle aziende.

In generale, da uno studio condotto da Confservizi Piemonte-Valle d'Aosta¹⁵ emerge che: *“Il sistema tariffario piemontese mostra livelli generalmente più bassi rispetto ad un panel di*

¹⁴ Parte I – Schede di lettura D.L. n. 50/2017 – A.C. 4444 pag. 98

¹⁵ Reperibile al link <https://www.confservizi.piemonte.it/wp-content/uploads/2019/05/POSITION-PAPER-TPL.pdf>

Regioni considerate best practice del TPL in Italia (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia). (...) La tariffa dei servizi urbani risulta allineata con la media delle città delle Regioni del panel, se si considera il prezzo del singolo biglietto (1,38 euro vs 1,37 euro della media del panel), o lievemente più bassa se si considera il prezzo al minuto (1,7 centesimi/min vs 1,8 centesimi/min). Le tariffe dei mensili urbani mostrano livelli inferiori del 10% rispetto al panel (30,13 euro vs 33,38 euro)".

5. L'assetto attuale del trasporto pubblico

Sul piano dell'organizzazione territoriale, con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale non ferroviario, con D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in quattro bacini ottimali, costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale. I quattro bacini sono stati così individuati:

- Bacino della provincia di Torino (bacino metropolitano);
- Bacino della provincia di Cuneo (bacino Sud);
- Bacino del nord-est, comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli Novara e VCO;
- Bacino del sud-est, comprendente i territori delle province di Asti e Alessandria.

I servizi ferroviari fanno, invece, riferimento ad un unico bacino di mobilità i cui servizi si estendono su più di uno dei quattro bacini di cui sopra.

A ciascuno dei quattro bacini di mobilità per servizi non ferroviari possono essere riferiti tre ambiti di servizio pubblico distinti come segue:

1. Ambito dei servizi di trasporto pubblico collettivo non ferroviario (autolinee, tranvie, metropolitana) in area metropolitana ad alta urbanizzazione;
2. Ambito degli altri servizi di trasporto pubblico collettivo terrestre non ferroviario (autolinee, servizi su impianto fisso a fune);
3. Ambito del trasporto pubblico collettivo per vie d'acqua (servizi di navigazione interna).

All'unico bacino di mobilità dei servizi ferroviari possono essere riferiti due ambiti di servizio pubblico distinti come segue:

1. Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM), costituito dalle linee attraversanti la conurbazione di Torino all'interno della quale i treni effettuano tutte le fermate;
2. Servizio Ferroviario Regionale (SFR), costituito dalle linee Regionali Veloci (RV) di collegamento tra Città Capoluogo sulle quali i treni effettuano solo alcune fermate, e dalle altre linee Regionali (R) esterne alla conurbazione di Torino.

5.1 Gli affidamenti del servizio ferroviario

Dall'esame della proposta del PTS 2019-2021 e del documento di rendicontazione dell'AMP emerge quanto segue.

Per quanto riguarda il SFM, l'affidamento in concessione del servizio è stato oggetto di una procedura nel corso della quale l'AMP ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di due Operatori Economici: Trenitalia S.p.A. e Rail.To (Consorzio stabile tra GTT S.p.A., Arriva Italia SRL, SADEM S.p.A. e Ca.Nova S.p.A.).

La fase di consultazione con gli Operatori Economici interessati è terminata a settembre 2018, la lettera di invito a presentare offerta è stata inviata il giorno 22 settembre 2018, la scadenza per la presentazione delle offerte, inizialmente fissata per il giorno 21 dicembre 2018, è stata posticipata al 10 aprile 2019.

Agli offerenti sono state richieste proposte progettuali per il miglioramento del servizio sia nell'attuale assetto infrastrutturale (scenario SFM Base), sia in un assetto futuro (scenario SFM Evolutivo), con possibilità di individuare Servizi Bus Cooperativi completamente integrati sia dal punto di vista funzionale che tariffario di cui l'AMP potrà tener conto nella programmazione dei servizi. Tra le opzioni di miglioramento da valutare è inserita la riattivazione della linea Pinerolo-Torre Pellice.

Alla scadenza del 10 aprile 2019 ha presentato offerta solo l'Operatore Economico Trenitalia S.p.A.

Con determinazione n. 204 del 12/04/2019 si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice e, terminate le operazioni di valutazione e attribuzione dei punteggi, la Commissione, il giorno 22 maggio 2019, ha determinato l'aggiudicazione provvisoria

della Concessione del servizio ferroviario SFM Torino “bacino metropolitano” alla società Trenitalia S.p.A. rimettendo tutti gli atti di gara e verbali delle operazioni al RUP. Successivamente, con determinazione n. 524 del 18/09/2019, sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice, si è dato atto dell’avvenuta verifica relativa al possesso dei requisiti prescritti dichiarati in sede di domanda di partecipazione e dei contenuti dei Piani Economici Finanziari (PEF) allegati all’offerta presentata da Trenitalia S.p.A. e si è aggiudicata definitivamente la concessione del servizio ferroviario SFM Torino - “bacino metropolitano” a TRENITALIA S.p.A., per una durata di 15 anni e per un valore della concessione stimato in complessivi euro 1.941.368.657,90 oltre IVA di cui euro 1.212.575.695,33 oltre IVA per compensazioni economiche degli obblighi di servizio. La proposta di Trenitalia prevede il rinnovo del parco materiale rotabile da adibire al servizio oggetto della concessione, distinto in relazione ai diversi scenari di sviluppo del servizio. La quantificazione economica dell’impegno per investimenti (Componente K), correlata allo Scenario Base del servizio, è pari ad euro 157.105.604,27 a fronte di un investimento minimo richiesto pari ad euro 57.620.000,00 correlato al mantenimento dell’età media del parco materiale rotabile in esercizio. Peraltro, l’impegno per investimenti, definito nel PEF in relazione allo Scenario Evolutivo è ulteriormente incrementato e risulta pari ad euro 181.993.285,51. In relazione a quanto sopra si sono valutate come sussistenti le condizioni di cui all’articolo 4 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 affinché la durata della concessione possa essere definita complessivamente in 15 anni.

Con determinazione n. 548 del 24/09/2019, è stato approvato il testo definitivo del Contratto che regola la concessione del servizio ferroviario SFM Torino - “bacino metropolitano” aggiudicato definitivamente a TRENITALIA S.p.A.; la documentazione è stata trasmessa a Trenitalia per la predisposizione delle fidejussioni e per la stipula.

Successivamente, la Divisione Passeggeri di Trenitalia S.p.A. ha informato l’AMP di non poter accettare gli allegati alla nota prot. 9308/2019 del 25/09/2019 sia a causa “*della facoltà di scioglimento anticipato del rapporto contrattuale che sarebbe dovuta essere esercitata almeno con un anno di anticipo*”, sia per “*le articolate procedure relative al personale e al materiale rotabile della Società GTT e l’acquisizione della estensione del Certificato di Sicurezza*”.

Nelle more dell'acquisizione delle necessarie garanzie da parte di Trenitalia S.p.A. e del completamento delle procedure di subentro, l'AMP ha ritenuto opportuno adottare con DD 854 del 31 dicembre 2019 un provvedimento di emergenza ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, riguardante l'imposizione degli obblighi di servizio con riferimento alla concessione del trasporto pubblico ferroviario metropolitano per l'anno 2020 nelle more della stipulazione del previsto contratto di servizio di cui alla D.D. 548 del 24/09/18, inviata a Trenitalia S.p.A. in allegato alla nota prot. n. 9308/2019 del 25/09/2019.

Sul provvedimento sopra descritto Trenitalia ha presentato in data 30/01/2020 ricorso per l'annullamento presso il TAR Piemonte.

Per quanto attiene al SFR con la DGR n. 8 - 4053 del 17/10/2016 la Regione Piemonte ha approvato uno schema di Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, AMP e Trenitalia S.p.A. per la prosecuzione del servizio ferroviario regionale, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento

Con delibera n. 28/2016 del Consiglio d'amministrazione del 25/11/2016, l'AMP ha approvato il medesimo schema di Protocollo d'intesa che è stato sottoscritto dalle Parti il 20/12/2016.

Il Protocollo d'intesa è stato definito dopo aver concordato le condizioni tecniche, economiche e finanziarie per la prosecuzione dei contratti di servizio nei diversi ambiti considerati, i cui contenuti generali sono approvati contestualmente alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa; in particolare, le Parti hanno convenuto, fra l'altro, sulla prosecuzione dell'affidamento dei servizi ferroviari, per i diversi lotti e ambiti considerati, per tre anni, prorogabili a quattro, attraverso la sottoscrizione di un apposito "Contratto ponte". Il Protocollo d'Intesa permane in validità per il periodo 2017 - 2020.

Al fine di concludere l'affidamento del sistema dei servizi dei treni regionali veloci e affidare il nuovo contratto di lunga durata con validità dal 2019, l'AMP ha richiesto con nota prot. 11642 del 31/12/2018 una proposta definitiva per l'affidamento del servizio ferroviario sulla base di specifici presupposti contrattuali.

Nel corso del 2019 sono stati svolti alcuni approfondimenti rispetto ai quali Trenitalia non ha dato riscontro.

Nelle more della stipula del contratto, ritenuto che la definizione dei dettagli tecnico-economici debba trovare soluzione in breve tempo, l'AMP ha ritenuto opportuno adottare con DD 848 del 31 dicembre 2019 un provvedimento di emergenza ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, riguardante l'imposizione degli obblighi di servizio con riferimento alla concessione del trasporto pubblico ferroviario regionale per il primo semestre dell'anno 2020 nelle more della stipulazione del previsto contratto di servizio di cui alla nota prot. n. 11642/2018 del 31/12/2018.

Sul provvedimento sopra descritto Trenitalia ha presentato in data 30/01/2020 ricorso per l'annullamento presso il TAR Piemonte.

5.2 Gli affidamenti dei servizi su gomma

Dall'esame della proposta del PTS 2019-2021 e del documento di rendicontazione dell'AMP emerge quanto segue.

Per quanto riguarda il sistema delle autolinee nel triennio di validità del PTS 2019-2021 la maggior parte dei contratti per i servizi bus, sia extraurbani sia urbani-suburbani, arriveranno a scadenza naturale o si troveranno nella condizione di proroga "fino al subentro del nuovo gestore". Solo i contratti per i servizi urbani-suburbani del bacino metropolitano (che oltre ai servizi bus contempla anche servizi tranviari e di metropolitana automatica) e della Città di Asti arriveranno a scadenza in data posteriore. In particolare, l'affidamento dei servizi su gomma dei due bacini orientali (Nord-Est e Sud-Est) hanno avuto una battuta di arresto a seguito delle sentenze n. 219/2018 e 220/2018 del TAR Piemonte che ha annullato gli avvisi di pre-informazione ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento CE 1370/2007 nella parte in cui si prevedeva la messa a gara, in un unico lotto, di servizi automobilistici e ferroviari.

Per quanto riguarda il bacino sud si è svolto un articolato processo di valutazione, iniziato nel corso del 2018 e poi proseguito nel 2019, volto a delineare le effettive esigenze del territorio e gli interventi necessari al rilancio del sistema TPL; tale processo è avvenuto in sinergia con gli enti locali e l'Assemblea di Bacino.

Con particolare riferimento alle tematiche dell'integrazione tariffaria, il Consorzio Granda Bus, titolare dei contratti di servizio per il bacino di Cuneo, si è impegnato nell'attuazione del progetto sperimentale avviato dalla Regione Piemonte con

Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-6029 del 1° dicembre 2017, avente ad oggetto *“Innovazione in materia di tariffe del Trasporto pubblico locale. Disposizioni per l'avvio alla sperimentazione temporanea di nuovi titoli di viaggio”*. In attuazione della citata deliberazione, nonché delle successiva determinazione n. 4236 del 15/12/2017, la Regione Piemonte e il Consorzio Granda Bus hanno sottoscritto un accordo attuativo per la definizione degli impegni delle Parti, in cui il Consorzio, previa analisi degli investimenti effettuati e degli effetti della sperimentazione sulla dinamica dei ricavi e sull'equilibrio economico, si è fatto carico degli oneri derivanti dall'adeguamento dei propri sistemi tecnologici e dagli eventuali minori introiti derivanti dalla sperimentazione

A fronte della necessità di portare a termine il percorso delineato e al fine di garantire un equilibrio economico finanziario tale da consentire l'ottenimento degli obiettivi prefissati, è stata confermata la volontà delle Parti di rideterminare la durata dei contratti di servizio, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 4, par. 4 del Reg. CE 1370/2007 (per un periodo di anni 4,5 a decorrere dal 23 dicembre 2019 e pertanto fino al giugno 2024).

La richiesta di proroga del contratto di servizio di TPL avanzata dal Consorzio è stata valutata sulla base di elementi e dati finanziari atti a dimostrare il ricorrere delle condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1370/2007¹⁶.

A seguito dell'istruttoria, con determinazione dirigenziale n. 313 del 27 maggio 2019, l'AMP ha prorogato i contratti di servizio afferenti al bacino di Cuneo, ai sensi dell'art.4 paragrafo 4 del Regolamento CE 1370/2007 ed ha approvato la nuova documentazione contrattuale. In successiva data si è proceduto alla stipula dell'atto di proroga con decorrenza 9 dicembre 2019.

Tutti i contratti di servizio scaduti sono attualmente operanti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 1370/2007. Si evidenzia che i contratti in corso indicati in appendice al documento di rendicontazione dell'AMP risultano tutti con l'annotazione *“Contratto di servizio affidato entro il 30/09/2017 in conformità del Reg (CE) 1370/2007”*. Non opera, quindi,

¹⁶ Art. 4, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1370/2007 *“Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto”*

la riduzione del FNT prevista dall'art. 27 comma 2 lett. d) del D.L. n. 50 del 2017 (vedi *infra* paragrafo 6.1).

6. Il finanziamento dei servizi del TPL

6.1 Aspetti generali

Come già in parte evidenziato, il trasporto pubblico locale è un settore d'intervento pubblico che, per motivi di politica sociale e ambientale, è connotato da un basso tasso di redditività in quanto viene fornito all'utenza ad un prezzo inferiore a quello che sarebbe necessario a coprire i costi dello stesso. La necessità di erogare un servizio ad un prezzo "politico", assicurandone l'universalità ha generato una tipica ipotesi di "*market failure*", consistente nella incapacità del mercato di sostenere i costi di erogazione e di gestione del servizio e la necessità per la pubblica autorità di assumere, regolare e finanziare il servizio, in modo tale da assicurare su tutto il territorio un livello adeguato di prestazioni. È, pertanto, attraverso il bilancio della Regione che avviene principalmente il finanziamento dei servizi del TPL, essendo lo stesso in buona parte rappresentato dai trasferimenti statali riconosciuti alla Regione e dalle ulteriori risorse proprie stanziare a livello regionale.

A queste voci si aggiungono ulteriori disponibilità che, invece, non trovano espressione nel bilancio regionale, tra cui, in particolare, i contributi degli enti locali per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi, nonché i ricavi tariffari realizzati direttamente dai soggetti gestori a fronte dei servizi erogati.

Il rapporto fra ricavi da proventi tariffari e intervento pubblico nel finanziamento (per i costi operativi) del servizio è regolato dall'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, che lo ha fissato - al netto dei costi di infrastruttura - in misura almeno pari al 35%. Il comma 8-ter, lett. a) dell'art. 27 D.L. 24/04/2017, n. 50 ha previsto la possibilità di superare l'obbligo generalizzato di assicurare che i ricavi da traffico siano almeno pari al 35 per cento dei costi operativi (al netto dei costi di infrastruttura), demandando a tal fine ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT), da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e finanze (MEF), sentita la Conferenza Unificata, una

eventuale ridefinizione della percentuale stessa al fine di tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali.

L'articolo 14, comma 1, della Legge regionale n. 1/2000, facendo proprie le indicazioni del legislatore nazionale, dispone che: *“Tutti i contratti di servizio pubblico (...) devono prevedere, a partire dal 1° gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35. (...)”*.

Dai dati estrapolati dall'Osservatorio MIT relativi a tutti i bacini regionali, compresi i servizi ferroviari, (tabella 25 del documento di rendicontazione dell'AMP) tale rapporto nell'anno 2018 si è attestato al 42,50%.

Dopo un periodo (dal 2008 al 2012) in cui il finanziamento era principalmente regionale, il Legislatore d'urgenza, nel luglio 2012, con il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 16 bis, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2013, n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 301, è intervenuto istituendo il *“Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale, anche ferroviario”* restituendo così, all'intervento statale, il finanziamento del servizio di Trasporto.

Tale Fondo era alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina ed era ripartito annualmente tra le regioni in base ai criteri ed alle modalità definite dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2013.

Il D.L. 50 del 2017 ha introdotto nuovi criteri per il riparto del Fondo TPL come disciplinati dall'articolo 27 comma 2 del citato D.L. I nuovi criteri prevedono che:

- a) Il 10% dell'importo del Fondo viene assegnato alle regioni sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato tra il 2014, preso come anno base, e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio per il trasporto pubblico locale; tale percentuale è incrementata, negli anni successivi al primo, di un ulteriore 5% annuo fino a raggiungere il 20% dell'importo del predetto Fondo;
- b) il 10% dell'importo del Fondo è assegnato per il primo anno alle regioni in base al criterio dei costi standard. La percentuale è incrementata, negli anni successivi al primo, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del Fondo. A tal fine è stato emanato il Decreto ministeriale n. 157 del 28

marzo 2018, che definisce i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i criteri di aggiornamento e applicazione dei costi standard, anche in attuazione della riforma prevista dal D.L. n. 50/2017, che consentirà il definitivo abbandono del criterio della spesa storica finora utilizzato nel TPL per ripartire tra le Regioni gli stanziamenti del Fondo Nazionale TPL (per una disamina sui costi standard si rimanda al giudizio di parifica 2018 Volume II - paragrafo 3.1);

c) l'80% del Fondo, ad eccezione di una percentuale dello 0,025 per cento destinata alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio, viene ripartita sulla base della Tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2014 (tabella riportata anche nel DPCM 26 maggio 2017). A partire dal 2021, la ripartizione avverrà sulla base dei livelli adeguati di servizio, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;

d) a decorrere dal 2021, riduzione delle risorse del FNT da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure.

È prevista comunque una clausola di salvaguardia che prevede che tale riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007.

Successivamente, l'articolo 47, comma, 1 lett. a), del D.L. 26/10/2019, n. 124 ha rinviato all'anno 2020 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 comma 2 del D.L. n. 50/2017. Da ultimo, l'art. 200 comma 5 del D.L. 19/05/2020, n. 34 ha confermato anche

per il 2020 l'applicazione dei criteri di riparto del DPCM 11 marzo 2013 e successive modificazioni.

6.2 Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL per l'anno 2019

A partire dal 2018 il Fondo TPL è disciplinato dalle norme del D.L. n. 50 del 2017, che ha modificato sia i criteri per il riparto (vedi *supra* paragrafo 6.1) sia il criterio di finanziamento del Fondo, in attesa del riordino del sistema della fiscalità regionale. In particolare, l'articolo 27 comma 1 del citato Decreto Legge ha rideterminato la consistenza del Fondo fissandola in 4.932.554.000,00 euro a decorrere dall'anno 2018, disapplicando pertanto il precedente meccanismo di quantificazione del Fondo che era ancorato al gettito delle accise su benzina e gasolio.

Tuttavia, la Legge di bilancio per il 2018 (Legge n. 205 del 2017) ha previsto due modifiche all'entità del Fondo TPL. In particolare, per l'anno 2019 è stato, da un lato, incrementato di 2 milioni di euro e, dall'altro, è stata disposta una riduzione di 58 milioni di euro. Lo stanziamento del Fondo TPL per l'anno 2019 ammonta pertanto a 4.876.554.000,00 euro. Con decreto del MIT di concerto con il MEF n. 82 del 5 marzo 2019, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 27 comma 2 del D.L. n. 50 del 2017, è stata concessa alle regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento a valere sul Fondo TPL anno 2019, pari ad euro 3.898.668.289,20 (80% di euro 4.874.554.000,00 al netto di euro 1.218.638,50 corrispondenti allo 0,025% del fondo stanziato e destinati alla copertura dei costi di finanziamento dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL). Con successivo decreto MIT n. 83 del 4 aprile 2019 è stato autorizzato l'impegno di euro 3.898.668.289,20 sul corrispondente capitolo di spesa e previsto il pagamento alle Regioni con cadenza mensile.

In particolare, con i citati provvedimenti risultano attribuiti alla Regione Piemonte euro 383.745.903,15, corrispondenti al 9,83% della somma complessiva.

Come già indicato, l'articolo 47 comma 1 lett. a) del D.L. 26/10/2019, n. 124, ha rinviato all'anno 2020 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 comma 2 del D.L. 50/2017 e, pertanto, le risorse da attribuire alle regioni per l'anno 2019 sono state ripartite con i criteri e le modalità indicate nel DPCM dell'11 marzo 2013 e successive modifiche.

Con decreto MIT n. 388 del 19 dicembre 2019 è stato, quindi, autorizzato l'impegno e il contestuale pagamento del restante importo di euro 974.667.072,30, corrispondente al residuo 20 per cento del fondo TPL per l'anno 2019.

La somma attribuita alla Regione Piemonte ammonta ad euro 97.602.680,41.

Posto quanto sopra, l'importo complessivo assegnato ed erogato alla Regione Piemonte, sulla base dei provvedimenti reperiti dal Magistrato, ammonta a complessivi euro 481.348.583,56 (euro 383.745.903,15+97.602.680,41).

In ordine a quanto suindicato il Magistrato ha invitato la Regione a:

- confermare ovvero a precisare eventuali discordanze rispetto ai dati in possesso di questa Sezione;
- indicare titolo, tipologia e i capitoli di entrata sui quali sono state accertate e rimosse le somme afferenti al Fondo TPL.

La Regione, con la citata nota del 29.05.2020, ha confermato che le risorse complessivamente assegnate ed erogate dallo Stato provenienti dal Fondo Nazionale TPL alla Regione Piemonte ammontano a complessivi euro 481.348.583,56, accertati e riscossi sui capitoli di entrata e per gli importi indicati nell'allegato 1 alla medesima nota.

Occorre rilevare che, essendo state le risorse attribuite sulla base delle disposizioni precedenti che prevedevano l'erogazione di una percentuale della quota spettante nel rispetto di determinati parametri quantitativi e qualitativi dei servizi di trasporto, la Regione Piemonte ha garantito nel 2017 il soddisfacimento dei prescritti obiettivi di efficientamento e razionalizzazione e, pertanto, non ha subito nel 2019 alcuna decurtazione nell'attribuzione delle risorse.

Da quanto comunicato dalla Regione risulta quanto segue:

- euro 262.695.425,47 sono stati accertati e riscossi sul titolo 1, tipologia 101, capitolo n. 17320 denominato *"Compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, trasferita a titolo di fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario (art. 16-bis D.L. n.95/2012 e smi)"*
- euro 218.653.158,09 sono stati accertati e riscossi sul titolo 2, tipologia 101, capitolo n. 26155 denominato *"Assegnazione di fondi dallo Stato per il*

finanziamento del decentramento amministrativo in materia di TPL ai sensi del D.Lgs.n. 422/97 – funzioni conferite”;

La modalità di accertamento delle risorse del FNT con utilizzo di due titoli diversi di entrata, l’uno facente riferimento alle risorse proprie, l’altro a quelle trasferite, è già stato oggetto di perplessità in sede dei precedenti giudizi di parifica (cfr. SCPIE/92/2016/PARI - SCPIE/134/2017/PARI). Si aggiunga che ad oggi non sembra coerente con l’attuale dettato normativo, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 27 comma 1 del D.L. n. 50 del 2017, la cui relazione tecnica fa riferimento alla disapplicazione, di fatto, del meccanismo di alimentazione del Fondo mediante il gettito delle accise su benzina e gasolio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del D.L. n. 95/2012 e di cui al DPCM 26 luglio 2013.

Occorre, inoltre, rilevare che le risorse attribuite dallo Stato, come risulta esplicitamente dal comma 8 del D.L. 06/07/2012, n. 95, assumono per le Regioni destinatarie la natura di risorse vincolate. Se sotto il profilo sostanziale l’osservanza di tale vincolo può dirsi rispettata in quanto, come si dirà nel seguito, il totale della spesa complessivamente impegnata è maggiore rispetto all’importo delle risorse statali, sotto il profilo dell’esposizione dei dati di bilancio emergono perplessità, non solo per il fatto che le risorse provenienti dal FNT siano state accertate su due diversi titoli di entrata, ma anche perché dall’esame dei dati contabili tale vincolo non risulterebbe apposto. Infatti, i due capitoli segnalati dalla Regione risultano classificati come “fondi regionali”.

Sul punto, con nota istruttoria del 14/07/2020, l’Ente è stato invitato a illustrare le ragioni che giustificano la descritta contabilizzazione dei trasferimenti statali, precisando la modalità di determinazione degli importi accertati sui due capitoli sopra citati.

La Regione con nota del 28/07/2020 ha specificato che la “*modalità di iscrizione delle risorse assegnate ed erogate dallo Stato provenienti dal Fondo Nazionale TPL (...) segue il percorso “storico” delle registrazioni contabili (...)*”. La contabilizzazione sarebbe comunque in “*fase di allineamento*” con quanto sopra evidenziato. Precisa quindi che “*con la Legge regionale di Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 si recepiranno, a partire dalla competenza 2020, le osservazioni rilevate, ed in particolare si procederà a far confluire in:*

- 1) *un unico capitolo di entrata i trasferimenti dallo Stato a titolo di Fondo Nazionale TPL;*

- 2) due capitoli di spesa, distinti tra trasporto ferroviario e trasporto su gomma, finanziati dalle risorse statali trasferite e pertanto vincolati all'unico capitolo di entrata sopra citato;
- 3) due capitoli di spesa, anch'essi distinti tra trasporto ferroviario e trasporto su gomma, relativi alle maggiori risorse regionali attribuite al TPL".

Tale diversa rappresentazione contabile appare coerente con l'attuale previsione normativa e risponde ad una maggiore chiarezza e trasparenza dei dati di bilancio.

Nel periodo 2016-2019 le assegnazioni alla Regione Piemonte del FNT sono state le seguenti:

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
483.984.724,28	470.643.673,30	484.700.370,62	481.348.583,56

La tabella mostra che, dopo la consistente riduzione registrata nel 2017, l'ammontare del FNT si attesta nel 2018 a valori sostanzialmente in linea con quelli del 2016, per poi subire una contrazione di circa 3,3 milioni nel 2019 rispetto all'anno precedente.

6.3 Le risorse regionali

Ai sensi della L.R. n. 1/2000 il bilancio regionale deve assicurare la copertura finanziaria ai c.d. "servizi minimi" di trasporto pubblico regionale e locale, mentre per i servizi di trasporto aggiuntivi, ovvero quelli che integrano i servizi minimi, il finanziamento è posto a carico dei bilanci degli enti locali.

Dall'esame dell'approvando PTS 2019-2021 emerge che i servizi minimi debbano essere qualitativamente e quantitativamente dimensionati ai "livelli adeguati dei servizi", determinati con i criteri definiti ai sensi dell'art. 27, comma 6 del D.L. n. 50 del 2017, e comunque erogabili entro i limiti di spesa complessiva prevista dal fondo destinato ai trasporti costituito dalla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del D.Lgs. n. 422 del 1997.

La spesa da sostenere per i servizi minimi del TPL risulta storicamente maggiore rispetto alle risorse trasferite dallo Stato e, pertanto, la Regione deve annualmente stanziare risorse aggiuntive da reperire tra le entrate proprie.

Sul punto, con la citata nota del 29/05/2020 la Regione specifica, in coerenza con quanto già precisato in sede dei precedenti giudizi di parifica, che *“i capitoli di spesa per i servizi di TPL non sono suddivisi per origine dei fondi (statali e regionali) (...)”*.

In altre parole, le risorse proprie della Regione destinate ai servizi del TPL non sono individuabili in capitoli di entrata aventi specifica destinazione al finanziamento del servizio, in quanto rinvenibili nella generalità delle entrate proprie del bilancio. La quantificazione delle medesime si può ottenere solo attraverso l'analisi della spesa per la parte che non risulta finanziata dal FNT.

In merito a quanto sopra valgono le medesime considerazioni svolte al paragrafo 6.2.

Per quanto attiene alla rappresentazione in bilancio, la spesa relativa al TPL è allocata alla missione 10 - *Trasporti e diritto alla mobilità*. Dall'esame del bilancio preventivo 2019-2021 emerge che gli stanziamenti su tale missione rappresentano circa il 4% delle previsioni complessive, considerate al netto delle poste relative alle partite di giro e ai servizi conto terzi. In sede di rendiconto gli impegni assunti sommati ai fondi pluriennali vincolati rappresentano circa il 6% degli impegni complessivi (al netto di quelli registrati sulle poste relative alle partite di giro e servizi conto terzi) e degli stanziamenti ai fondi pluriennali vincolati.

Se in valore assoluto tale percentuale può sembrare contenuta, occorre rilevare che a rendiconto ben il 73% del bilancio regionale viene assorbito dalla missione 13 sulla quale viene gestita la spesa della sanità; gli impegni assunti per il finanziamento dei servizi del TPL rappresentano la seconda voce di spesa del bilancio regionale.

Con riferimento alla spesa finanziata nel corso del 2019, il Magistrato ha invitato la Regione a specificare i corrispondenti capitoli di spesa, indicandone missione, programma e titolo di bilancio, e riportando lo stanziamento iniziale, lo stanziamento definitivo, l'impegnato (avendo cura di dettagliare se impegnati nell'esercizio ovvero imputati in esercizi successivi secondo l'esigibilità) e il pagato nel corso dell'esercizio.

La Regione, con la nota del 29/05/2020, ha trasmesso una tabella riepilogativa indicando, tra l'altro, quanto di seguito riportato ed allegando gli atti amministrativi adottati per la gestione delle risorse relative al finanziamento dei servizi di TPL.

Dai dati comunicati risulta quanto segue:

Missione	Programma	Titolo	capitolo	Descrizione del capitolo	Stanziamiento bilancio di previsione (A)	Stanziamiento al 31.12.2019/Autorizzazioni all'impegno disposte dalla Giunta (B)	Impegnato competenza al 31.12.2019 (C)	di cui impegni assunti in anni precedenti e reimputati nel 2019 (D)	impegni residui di cui è stata chiesta la reimputazione nel 2020 (E)
10	1001	1	170534	Spese per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale (art.20 del D.Lgs. n. 422/97 e art.16, comma 4, lettera a) della L.R. 1/2000) trasferito alla Agenzia per la mobilità metropolitana (art.8 della L.R. 1/2000) - funzioni conferite	226.000.000,00	231.518.779,47	231.518.779,47	5.518.779,47	5.518.779,47
10	1002	1	171361	Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme ad altri enti delle amministrazioni locali per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale (art.16, comma 4, lettera e) della L.R. n. 1/2000)	313.800.000,00	323.621.219,53	318.821.219,53	9.821.219,53	9.821.219,53
					539.800.000,00	555.139.999,00	550.339.999,00	15.339.999,00	15.339.999,00

La Regione riferisce solo relativamente alle spese correnti dei programmi 01 *Trasporto ferroviario* e 02 *Trasporto pubblico locale*. A rendiconto gli impegni assunti sui due programmi rappresentano circa il 93% del totale della missione 10. La restante spesa è relativa per circa il 6% al programma 5 - *Viabilità e infrastrutture stradali* e per circa l'1% al programma 6 - *Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità*.

La tabella mostra che circa il 42% delle risorse stanziate è assorbito dal trasporto ferroviario, mentre circa il 58% dal trasporto non ferroviario.

Lo stanziamento iniziale di bilancio, pari ad euro 539.800.000,00 risulta incrementato e definitivamente assestato ad euro 555.139.999,00. Tale incremento è conseguente alla reimputazione di impegni già assunti in esercizi precedenti per euro 15.339.999,00 e finanziati nell'anno 2019 con il fondo pluriennale vincolato (capitoli 670534 e 671361 del rendiconto 2018). Della medesima somma è stata richiesta la reimputazione all'esercizio 2020 in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019, che, alla data della nota regionale, risultava ancora in corso, come da nota in calce alla citata tabella riepilogativa. Tale importo risulta confermato in sede di approvazione del disegno di Legge avente ad oggetto il rendiconto generale per l'esercizio 2019.

In merito si è richiesto alla Regione di precisare la natura di tali impegni e le ragioni che hanno comportato per l'intero importo la modifica dell'esigibilità con la conseguente reimputazione al 2020.

La Regione, con la citata nota del 28/07/2020, ha precisato che i predetti impegni, pari ad euro 15.339.999,00, rappresentano *“risorse relative all’anno finanziario 2018, impegnate a favore di AMP e non liquidate in quanto nel corso dell’anno non si sono verificate le condizioni previste dai diversi provvedimenti per la loro erogazione ma, permanendo il vincolo, sono stati riaccertati nell’anno 2019 in attesa di documentazione”*. Nel premettere che la richiesta era riferita alla re-imputazione dei medesimi fondi all’anno 2020 e non al 2019, la Regione specifica che trattasi dei seguenti impegni:

- 10 milioni di euro previsti nel Programma triennale dei servizi 2016-2018, anno 2018, destinati ad alimentare *“un sistema premiale i cui criteri di assegnazione erano definiti all’interno del paragrafo 5.2 dello stesso PTS. Per l’erogazione delle stesse risorse era necessario sottoscrivere un Accordo di programma ai sensi dell’art. 9 della L.R. 1/2000 con l’Agenzia della Mobilità (AMP). Accordo mai sottoscritto a seguito della decisione dell’Assemblea dell’AMP n. 2 del 27/03/2018 e delle sentenze n. 258/2018 e n. 332/2018 del 8 gennaio 2019 del TAR, che stabiliscono che gli stessi devono essere ripartiti, anche per il 2018, sulla base della spesa storica complessiva stabilita per il 2016 e 2017, anziché in applicazione del suddetto 5.2. La variazione della destinazione dei 10Meuro è inserita all’interno del PTS 2019-2021 in fase di approvazione”*.
- 5,4 milioni di euro impegnati a favore di AMP con DGR n. 2-8237 del 27 dicembre 2018, con la quale la Giunta Regionale concedeva alla medesima un contributo straordinario per i maggiori servizi svolti nel corso del 2018 e non coperti dal finanziamento previsto dal PTS di riferimento. Precisa, inoltre, che *“La successiva D.D. n. 4307/A1809A stabiliva che l’erogazione poteva avvenire solo a seguito della certificazione della spesa effettivamente sostenuta da parte di AMP, certificazione non ancora pervenuta”*.

In merito all’impegno a favore di AMP di un contributo straordinario a fronte di maggiori servizi svolti nel 2018 e non coperti dal finanziamento previsto nel PTS 2016-2018, pari ad euro 5.339.999,00, desta perplessità che a fronte della richiesta di AMP avanzata e soddisfatta dalla Regione nel 2018, la stessa non abbia ancora certificato la maggiore spesa sostenuta.

Le somme impegnate sulla competenza 2019, al netto delle somme re-imputate all'esercizio 2020 e che risultano già state finanziate in esercizi precedenti, ammontano ad euro 535.000.000,00 (differenza tra gli importi di colonna C e colonna D della tabella) di cui euro 226.000.000,00 destinati al trasporto ferroviario ed euro 309.000.000,00 al trasporto non ferroviario. Tali importi coincidono con quanto disposto con provvedimento della Giunta Regionale n. 32-8086 del 14 dicembre 2018 (vedi *supra* paragrafo 4.2).

Non sembrerebbero, invece, trovare corrispondenza con quanto riportato nella proposta di PTS 2019-2021 al paragrafo 6.2 *"Ammontare disponibile nel triennio 2019-2021"*, nel quale viene indicata una somma complessiva di 535 milioni di cui 221,5 milioni di euro per i servizi di trasporto ferroviario e 313,5 milioni di euro per i servizi di trasporto pubblico non ferroviario (di cui 40 milioni di euro per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del CCNL Autoferrotranvieri e 5 milioni di euro stanziati dalla Regione Piemonte a seguito della transazione con GTT sul Piano Industriale 2017-2021 relativi servizio urbano-suburbano di superficie ed al servizio di metropolitana nell'area di Torino). In sostanza, l'importo complessivo coincide con quanto disposto dal citato provvedimento regionale, ma sarebbe stata programmata una diversa distribuzione delle risorse tra trasporto ferroviario e non ferroviario.

Sul punto la Regione rappresenta quanto segue: *"La Legge regionale n. 1/2000, all'art. 4, comma 5, lette. c) prevede che sia il Programma Triennale dei Servizi (PTS) a definire 'le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli enti soggetti di delega'.* Le indicazioni di bilancio riportate nella deliberazione della Giunta regionale n. 32-8086 del 14 dicembre 2018 hanno lo scopo di garantire la copertura finanziaria del provvedimento nelle more dell'approvazione del suddetto PTS 2019-2021". Precisa, inoltre, che *"la stessa norma all'art. 8, comma 3 prevede che 'per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni svolte dall'Agenzia della mobilità piemontese è destinata una somma non superiore all'1 per cento delle risorse programmate per i relativi servizi di trasporto pubblico locale. Tale somma, individuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma triennale dei servizi, può comprendere anche la copertura di spese inerenti alle competenze direttamente esercitate dagli enti*

consorzianti in materia di mobilità e trasporti', risorse che non sono imputabili direttamente all'uno o all'altro capitolo di bilancio ma al loro insieme".

Preso atto di quanto specificato dall'Ente, si pone in evidenza la necessità che il "bilancio" debba essere espressione dei documenti di programmazione, nel caso di specie dell'approvando PTS 2019-2021. Per sua natura la programmazione non è statica, ma può subire le necessarie e fisiologiche variazioni, anche compensative, le quali devono però trovare opportuna rappresentazione nei capitoli di bilancio.

Le somme impegnate sulla competenza, al netto degli impegni che si intende reimputare al 2020, risultano completamente liquidate e sono state pagate per complessivi euro 345.140.149,47 (di cui 158.849.517,04 per il trasporto ferroviario ed euro 186.290.632,43 per il trasporto non ferroviario) pari a circa il 64% degli impegni di competenza. Dal rendiconto risultano, inoltre, pagamenti in c/residui pari ad euro 189.859.850,53 corrispondenti alla totalità dei residui esistenti al 01.01.2019.

Ora, atteso che le risorse trasferite dallo Stato e provenienti dal FNT ammontano ad euro 481.348.583,56, le risorse regionali destinate al finanziamento delle spese correnti del TPL, tenuto conto degli impegni di competenza 2019, ammontano ad euro 53.651.416,44.

La tabella che segue mostra, nel periodo 2016-2019, gli impegni assunti per il finanziamento dei servizi del TPL rispetto all'annualità considerata:

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Impegni di competenza	505.265.791,67	530.342.627,97	599.106.029,63	550.339.999,00
<i>Di cui FPV di spesa</i>	589.470,43	897.500,36	15.339.999,00	15.339.999,00
Impegni reimputati da esercizi precedenti e decurtati in quanto già finanziati con risorse di quell'esercizio		-589.470,43	-897.500,36	-15.339.999,00
Somme impegnate nell'anno 2016 sull'anno 2017 riferite alla programmazione 2016 (D.G.R. n. 61-4426 del 19/12/2016)	30.625.877,00			
Risorse GTT finanziate dallo Stato ai sensi dell'art. 15, commi 1 quinquies e 1 sexies, del D.L. n. 148/2017			-39.647.588,80	
Totale spesa finanziata	535.891.668,67	529.753.157,54	558.560.940,47	535.000.000,00
<i>Di cui finanziata con FNT</i>	<i>483.984.724,28</i>	<i>470.643.673,30</i>	<i>484.700.370,62</i>	<i>481.348.583,56</i>
<i>Di cui finanziata con risorse regionali</i>	<i>51.906.944,39</i>	<i>59.109.484,24</i>	<i>73.860.569,85</i>	<i>53.651.416,44</i>
Previsioni del PTS 2016-2018 e proposta PTS 2019-2021	533.000.000,00	530.000.000,00	530.000.000,00	535.000.000,00

Si precisa che, al fine di confrontare gli impegni assunti dalla Regione con quelli programmati nel PTS di riferimento, vengono imputati all'annualità 2016 anche parte

degli impegni assunti con D.G.R. 61-4426 del 19/12/2016 e imputati contabilmente all'anno 2017. Dalla lettura del provvedimento emerge, infatti, che le medesime somme, unitamente a quelle impegnate col medesimo provvedimento sull'anno 2016, si riferivano al finanziamento dei servizi del TPL 2016 come programmato nell'allora approvando PTS 2016-2018. Gli impegni complessivi risultanti dal rendiconto 2017 erano, infatti, pari ad euro 581.140.478,50¹⁷, comprensivi di impegni reimputati dall'esercizio precedente per euro 589.470,43 e di impegni assunti nell'esercizio precedente per euro 50.797.850,53, si cui euro 30.625.877,00 relativi alla spesa programmata per il 2016 ed euro 20.171.973,53 a ristoro di maggiori spese di anni pregressi¹⁸.

I dati riportati in tabella mostrano il sostanziale rispetto delle previsioni del Programma Triennale dei Servizi 2016-2018 e della programmazione delle risorse prevista nella proposta del PTS 2019-2021.

I maggiori impegni registrati nell'esercizio 2018 rispetto alla programmazione del PTS 2016-2018 per circa 28,5 milioni di euro, sono riconducibili per euro 21.358.940,47 all'atto di transazione con GTT SPA e al documento programmatico denominato "Interventi previsti in materia di Trasporto Pubblico Locale che rilevano ai fini del Piano Finanziario GTT"¹⁹ per la parte di competenza regionale.

Le risorse ricevute dallo Stato ai sensi dell'art. 15, commi 1 quinquies e 1 sexies, del D.L. 148/2017 sono state, invece, trasferite alla Città di Torino per il conseguente versamento alla partecipata GTT spa.

Come già rilevato in sede dei precedenti giudizi di parifica (a decorrere dal 2016) la modalità di individuazione, impegno e trasferimento delle risorse appare connotata a criteri di maggiore certezza, stabilità e puntualità, elementi essenziali che permettono all'AMP la programmazione delle attività poste in capo alla medesima.

* * *

Poiché, come già specificato, l'AMP rappresenta anche il soggetto gestore delle risorse da corrispondere per l'espletamento dei contratti di servizio, appare di rilievo verificare alcuni dati finanziari dell'Agenzia.

¹⁷ Euro 581. 040.828,14 come risultanti dal giudizio di parifica 2017 + euro 99.649,83 impegnati sul capitolo 175857, non indicati tra gli impegni 2017, ma riportati in sede di giudizio di parifica 2018 tra gli impegni reimputati dall'esercizio precedente (quota parte di euro 897.500,36).

¹⁸ Cfr. D.G.R. 19 dicembre 2016, n. 61-4426, D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 23-4497 e D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 61-4534

¹⁹ Cfr. pagg. 14-15 della Relazione sulla gestione - rendiconto 2018 di AMP reperibile al sito Internet dell'Agenzia.

Dal documento di rendicontazione predisposto dall'AMP l'analisi dei dati finanziari mostra una sostanziale congruenza con i dati del bilancio regionale.

In particolare, dal rendiconto finanziario risultano i seguenti impegni e pagamenti:

Missione	Programma	Titolo	Impegni c/competenza	Fpv di spesa	Pagamenti c/competenza
10	1	1	231.318.269,48	79.084,76	105.466.619,01
10	2	1	333.892.440,48	172.992,05	221.682.231,70
<i>di cui per prestazioni di servizi</i>			565.210.709,96	252.076,81	327.148.850,71
			518.977.183,49		
<i>di cui per trasferimenti</i>			44.251.658,52		
<i>di cui per spese di funzionamento</i>			1.981.867,95		

La spesa corrente complessiva di circa 565,2 milioni di euro risulta finanziata per 536,9 milioni dai trasferimenti regionali, per 15,8 milioni di euro dai trasferimenti dallo Stato a titolo di rimborso per l'IVA pagata sulle compensazioni economiche del contratto di servizio TPL e per 12,5 milioni di euro dai trasferimenti correnti dalla Città metropolitana, dalle province e dai comuni, consorziati e non.

In merito ai trasferimenti regionali pari ad euro 536.895.595,26 è stato richiesto alla Regione di precisare la differenza rispetto all'importo di euro 535.000.000,00 impegnati dalla Regione sulla competenza 2019 a fronte della proposta di PTS 2019-2021.

Con la citata nota l'Ente precisa che tale differenza, pari ad euro 1.895.595,26, è relativa:

- per euro 1.862.000,00 a somme impegnate con determinazione n. 2018/3936 sul capitolo 170534/2018 e riferite per euro 1.000.000,00 al riconoscimento del "Bonus" 2016 - 2017 e per euro 862.000,00 per l'emissione della Carta Tutto Treno per il 2017 e 2018";
- per euro 33.595,26 a somme impegnate con determinazione n. 2019/3366 e riferite a quota parte degli impegni assunti per il progetto "Italia Svizzera 2014-2020. Progetto TVA - Il trenino verde delle Alpi, motore della Mobilità ecologica tra l'Ossola e il Vallese".

Si rileva pertanto che trattasi di erogazioni che esulano dal citato PTS.

I flussi di cassa in uscita dell'AMP hanno registrato i valori espressi nella seguente tabella:

Missione	Programma	Titolo	Residui al 01/01/2019	Impegni	Pagamenti c/residui	Pagamenti c/competenza	% pagamenti c/residui	% pagamenti c/competenza	% pagamenti complessivi
10	1	1	83.305.169,43	231.318.269,48	82.893.142,82	105.466.619,01	99,51	45,59	59,87
10	2	1	137.128.680,76	333.892.440,48	102.901.892,55	221.682.231,70	75,04	66,39	68,91
			220.433.850,19	565.210.709,96	185.795.035,37	327.148.850,71	84,29	57,88	65,29
<i>di cui per prestazioni di servizi</i>				518.977.183,49					
<i>di cui per trasferimenti</i>				44.251.658,52					
<i>di cui per spese di funzionamento</i>				1.981.867,95					

Le percentuali dei pagamenti appaiono in linea con l'ammontare delle risorse trasferite dalla Regione.

7. Gli investimenti

7.1 Il rinnovo del parco mezzi

Per finanziare il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale è stato istituito, dall'art. 1, comma 866 della Legge n. 208 del 2015, poi modificato dal D.L. n. 50 del 2017, il c.d. "Fondo mezzi". Il Fondo è finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica ed energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, con l'intento di allineare il parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale agli standard europei.

Con decreto del MIT n. 25 del 25 gennaio 2017 è stata ripartita ed assegnata alle regioni una quota delle risorse del Fondo pari a 50 milioni euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (importo così definito dall'articolo 1, comma 83, della Legge n. 147 del 2013). In particolare, alla Regione Piemonte sono stati assegnati per ogni annualità euro 3.484.066,80. A tale importo doveva essere assicurato un cofinanziamento di euro 1.493.171,49 per un investimento complessivo pari ad euro 4.977.237,29.

Rispetto a tali risorse, in sede di istruttoria sul giudizio di parifica 2018, la Regione ha precisato quanto segue:

- non è previsto l'impiego di risorse regionali ed il cofinanziamento è garantito dalle aziende;
- le risorse in questione non erano state accertate e riscosse e, conseguentemente, non erano state oggetto di stanziamento, impegno e liquidazione;

- la D.G.R. n. 40–5004/2017 demandava all'AMP tutte le attività tecnico–amministrative legate alla programmazione, gestione, attuazione, verifica, contribuzione e rendicontazione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di TPL, oggetto di finanziamento con le risorse disponibili nel triennio 2017–2019;
- con determina dirigenziale n. 642 del 19 dicembre 2017, secondo i criteri disposti dalla D.G.R. n. 40–5004/2017, AMP aveva approvato il riparto delle risorse già impegnate in suo favore (risorse regionali e statali biennio 2015-2016 assegnate con D.M. n. 345 del 2016) e delle altre fino ad allora previste dal piano autobus 2017-2019 ma non ancora impegnate in suo favore (FSC 2014–2020 ex Delibera Cipe n. 54 del 2016 e risorse di cui al D.M. n. 25 del 2017). In esito a detto riparto alle aziende erano stati assegnati limiti di spesa per la contribuzione dei propri investimenti, da attuarsi con cofinanziamento aziendale minimo del 50%, e nel caso specifico delle risorse assegnate con D.M. n. 25 del 2017 con ordinativi da effettuarsi sulle convenzioni sottoscritte da CONSIP in esito alle procedure di selezione dalla stessa poste in atto.
- il mancato utilizzo delle risorse di cui al D.M. n. 25 del 2017 era attribuibile, in gran parte, alla tardiva stipula, da parte di CONSIP, delle prime otto su nove convenzioni previste dai bandi (comunicata alle Regioni solo in data 24 settembre 2018).

Oltre a quanto sopra dettagliato, si rileva che gli stanziamenti confluiti sul Fondo per il rinnovo parco mezzi per l'anno 2019 risultano pari a complessivi 410 milioni di cui 210 milioni previsti dall'art. 1, comma 866 della Legge n. 208 del 2015 e 200 milioni dall'articolo 1, comma 613, della L. n. 232/2016.

Rispetto a tali risorse non risulterebbe ancora assunto il corrispondente decreto di attribuzione alle regioni.

Atteso quanto suesposto, il Magistrato ha invitato la Regione a:

- relazionare sull'espletamento delle procedure in corso relativamente ai fondi assegnati con D.M. 25 del 2017, avendo cura di rappresentare le attività poste in essere dalla Regione, anche in termini di accertamento, impegno e pagamento

delle somme, e da AMP e quali siano stati i risultati conseguiti in termini di effettivo rinnovo parco mezzi a livello regionale;

- aggiornare in merito ai provvedimenti ministeriali e conseguenti regionali e di AMP rispetto alle risorse stanziare per il 2019 dalle norme sopra citate.

La Regione ha rappresentato quanto segue:

“Il Decreto ministeriale 23 gennaio 2017, n. 25, disciplina l'erogazione delle risorse delle annualità 2017, 2018 e 2019 del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 866, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, destinandole all'acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale attraverso ordinativi su convenzioni concluse con i fornitori aggiudicatari di forniture a seguito dell'espletamento della prevista gara ad evidenza pubblica indetta da CONSIP S.p.A.

Il decreto ministeriale 15 maggio 2018, n. 261, considerato il protrarsi delle suddette procedure di gara, è intervenuto a prorogare di sette mesi i termini previsti ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del d.m. n. 25/2017 definendo, conseguentemente, nuove date di scadenza delle fasi procedurali finalizzate all'erogazione delle risorse assegnate alle Regioni relativamente alle annualità 2018 e 2019.

A causa dalle problematiche sull'effettiva esigibilità dei lotti previsti, sulla procedura da seguire per l'emissione dell'ordinativo tramite la piattaforma CONSIP, per la stima dei tempi di consegna degli autobus diradata rispetto quanto previsto, sia per le previsioni indicate nelle convenzioni stipulate e per i rallentamenti di produzione di un fornitore, il Ministero, con decreto 28 agosto 2019, n. 395 - registrato alla C.d.C. in data 20.09.2019, n. 1-3423 e notificato alle Regioni con nota prot. 7136 del 14/10/2019 – è intervenuto in modifica del D.M. 25/2017 ridefinendo diversi termini attuativi e le modalità di attuazione e rendicontazione.

Sul fronte regionale, con determina dirigenziale n. 4327 del 18.12.2019, le risorse sono state accertare in entrata sui capitoli 26260/2019 e 26260/2020 ed impegnate per euro 5.000.000,00 sul cap. 273508/2019 ed euro 5.452.200,40 sul cap. 273508/2020 in favore dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese per le finalità del programma regionale di rinnovo del materiale rotabile per servizi di T.P.L., i cui criteri e modalità di attuazione e contribuzione sono definiti all'allegato 1 alla delibera n. 40-5004 del 08.05.2017 e s.m.i.

La deliberazione n. 40-5004/2017 destinava al programma regionale di rinnovo del materiale rotabile per servizi di T.P.L. per gli anni 2017-2019 le risorse che si rendessero disponibili nel periodo, tra cui anche quelle ex D.M. n. 25/2017.

AMP aveva approvato il riparto delle risorse già impegnate in suo favore, risorse regionali e statali biennio 2015-2016 assegnate con D.M. n. 345/2016, ma anche quelle di cui al D.M. n. 25/2017 in attesa di poterle erogare a contribuzione di autobus acquistati tramite ordinativi operati dalle aziende sulle convenzioni CONSIP, quando fossero disponibili in esito ai relativi iter amministrativi.

Non risultano ad oggi richieste ad AMP di contribuzione di autobus acquistati dalle aziende tramite ordinativi operati dalle aziende sulle convenzioni CONSIP”.

Dalla rendicontazione di AMP emerge che con D.G.R. n. 40-5004 dell’8 maggio 2017 sono stati destinati al programma regionale degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma a valere sulle risorse per gli anni 2017-2019 euro 45.250.017,64, di cui

- euro 9.000.00,00 di risorse regionali;
- euro 20.633.817,00 assegnate alla Regione Piemonte con il Decreto Interministeriale n. 345 del 28/10/2016;
- euro 10.452.200,64 di risorse assegnate con D.M. 25/2017 derivanti dalla Legge Finanziaria 2015 per le annualità 2017-2018-2019 (acquisti tramite convenzioni CONSIP);
- euro 5.164.000,00 derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo 2014-2020 per effetto delle Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 54/2016.

Con il medesimo provvedimento regionale è stata demandata all’AMP l’elaborazione e l’approvazione della stima del “Massimo Impegno Veicoli - MIV”²⁰, la ripartizione delle risorse nonché la gestione dei piani attuativi dell’investimento. Per la regolazione dei rapporti inerenti al rinnovo del parco autobus, tra la Regione e l’AMP è stata stipulata apposita convenzione operativa dal mese di gennaio 2018 e successivamente integrata ad ottobre 2018.

In merito, AMP riferisce che “[d]i tali risorse (n.d.r. euro 45.250.017,64) sono stati ad oggi impegnati in favore dell’Agenzia da parte della Regione, con la D.D. n. 2942/A1811A del 19/09/2017 e con la D.D. n. 2943/A1811A del 20/09/2017, euro 29.633.817,00, mentre le risorse statali di cui al D.M. 25/2017 (per acquisti che dovranno essere effettuati tramite convenzioni CONSIP) e quelle derivanti dal fondo FSC saranno pienamente disponibili all’esito della

²⁰ Veicoli necessari e sufficienti, nell’orario di massima esposizione di un giorno feriale scolastico, all’effettuazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

sottoscrizione della prevista convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”.

All’importo di euro 29.633.817,00, indicato dall’AMP, occorre sommare l’importo di euro 10.452.200,40 impegnati dalla Regione con la sopra citata determinazione n. 4327 del 18.12.2019 e relativi alla contribuzione statale per il triennio 2017-2019 prevista dal D.M. n. 25/2017 (euro 3.484.066,80 per ciascuna annualità).

La somma complessiva degli impegni assunti finora dalla Regione, sulla base dei provvedimenti sopra indicati, ammonta quindi ad euro 40.086.017,40.

Tale importo è confermato dalla Regione con la nota del 28/07/2020; l’Ente precisa inoltre che *“La differenza di euro 5.164.000,24 rispetto alla somma di euro 45.250.017,64 complessivamente indicata in D.G.R. n. 40 5004 del 8 maggio 2017 come destinabile al programma regionale degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma a valere sulle risorse per gli anni 2017-2019, corrisponde alle risorse dell’Asse F del Programma Operativo Infrastrutture del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 assegnate alla Regione Piemonte con delibera CIPE del 1° dicembre 2016, n. 54 che saranno a breve impegnate all’esito della positiva conclusione dell’iter di convenzionamento con il MIT. La convenzione, sottoscritta il 30 marzo 2020, è stata approvata con l’allegato decreto dirigenziale n. 185 del 26/05/2020 ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 16/06/2020 n.2885”*.

Dalla rendicontazione dell’AMP risulta, inoltre, che *“dopo aver effettuato il calcolo del MIV l’Agenzia ha proceduto al riparto delle risorse del piano autobus regionale 2017-2019 (...). Le quote e gli importi risultanti da tale riparto, suddivisi per ambiti ottimali, per bacino oggetto di contratto di servizio e, in via transitoria, per singola azienda, sono stati pubblicati nella D.D. n. 642 del 19/12/2017 e nei relativi allegati (...).*

A partire dal settembre 2018 la Regione ha incominciato a liquidare all’Agenzia le risorse destinate all’attuazione del piano autobus e questa ha progressivamente provveduto ad erogarle alle aziende richiedenti entro i limiti del riparto definito in precedenza e dopo aver verificato, per ognuno dei nuovi autobus acquistati, che fossero soddisfatti tutti requisiti amministrativi, tecnici, di allestimento e d’immagine previsti dalla D.G.R. n. 40-5004/2017”.

Tra il dicembre 2018 e il dicembre 2019 sono state erogate alle aziende, a titolo di co-finanziamento nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti risorse per complessivi euro 20.539.937,25, per l’acquisto di n. 184 nuovi autobus.

Nei primi mesi del 2020 si è poi provveduto alla contribuzione di ulteriori n. 26 autobus, per complessivi euro 3.214.760,74, acquistati dalle Società GTT (19 bus), SUN (5) e Autostradale (2). È inoltre prevista la prossima contribuzione di ulteriori n. 50 autobus, già acquistati dalle aziende, per i quali deve ancora essere completata la verifica dei requisiti tecnici, di allestimento e d'immagine e/o non è ancora stata trasmessa tutta la prevista documentazione amministrativa. I contributi che saranno complessivamente liquidati alle imprese ammontano a circa 5,5 milioni di euro.

In particolare verranno contribuiti n. 40 autobus GTT 12m a metano, immatricolati a gennaio e già in servizio operativo a Torino (...).

Nei primi mesi del 2020 sono stati effettuati ulteriori provvedimenti di liquidazione raggiungendo complessivamente n. 210 autobus contribuiti ed erogando complessivamente euro 23.755.132,61 (...).

Occorre evidenziare inoltre che le aziende hanno effettuato, in molti casi, investimenti in proprio anche in eccedenza rispetto alle risorse loro assegnate e, in particolare, le Società Bus Company e Sadem hanno acquistato rispettivamente n. 33 e n. 36 autobus in più rispetto a quelli già contribuiti o di prossima contribuzione.

La Società GTT ha acquistato invece, tramite convenzione CONSIP, anche n. 41 autobus di tipo interurbano, che saranno contribuiti non appena saranno rese disponibili le risorse statali ex D.M. 25/2017.

L'età media della flotta MIV, composta da 2660 autobus (esclusi quelli impiegati per l'effettuazione di alcuni servizi di singoli comuni o di comunità montane), è passata da 11,9 anni al 31/12/2018 a 11,1 anni al 31/12/2019. L'effetto del Piano autobus sull'età del parco non può quindi che valutarsi positivamente, in quanto nell'arco di un anno l'età media della flotta è scesa di circa 9 mesi. Tuttavia occorre sottolineare che il valore di 11,9 anni risulta ancora molto elevato in quanto, tenuto conto della vita utile dei mezzi TPL, e dei parametri previsti dai contratti di esercizio, l'età media del parco veicolare dovrebbe mantenersi non superiore ai 9 anni".

I risultati conseguiti per il rinnovo del parco autobus, così come rendicontati dall'AMP, appaiono soddisfacenti, in particolare, in ordine alla tempistica relativa alla programmazione e alla distribuzione delle risorse.

D'altro canto, si rileva che, nonostante le attività intraprese e in corso, il dato relativo all'età media del parco veicolare regionale (11,1 anni), seppur in miglioramento, continua ad evidenziare un valore elevato, sia rispetto alla media europea (7 anni) sia rispetto a

quanto previsto nei contratti di servizio (9 anni), anche se si attesta sotto la media nazionale (12,3 anni)²¹.

Occorre sottolineare che la vetustà del parco autobus rappresenta una delle maggiori criticità del settore e limita l'ampliamento e l'efficientamento del servizio, con conseguenti costi elevati per la collettività e notevoli danni alle economie locali.

Un'elevata età media degli autobus ha conseguenze dirette in termini di costi di manutenzione e di livelli di emissioni. Si stima che la manutenzione di un autobus di 15 anni costi 6 volte di più di quella di un autobus nuovo²².

Il rinnovo del parco mezzi è una necessità alla quale sembra voler trovare soluzione la legislazione statale che con le ultime leggi di bilancio ha destinato ingenti somme agli investimenti. È necessario che la gestione di tali risorse sia improntata a criteri di efficienza e tempestività in modo tale da non ritardare gli effetti positivi che tali risorse devono avere sugli investimenti.

Da ultimo, si segnala che l'articolo 200, comma 7, del D.L. 19/05/2020 n. 34 ha previsto che *“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. (...)”*.

7.2 Investimenti per il trasporto ferroviario

In merito agli investimenti per il trasporto ferroviario dall'esame della proposta di PTS 2019-2021 risulta che *“l'Atto di rinnovo del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017-2020, siglato, da ultimo in data 29 settembre 2017, tra AMP e Trenitalia S.p.A., applicabile ai servizi del Sistema Ferroviario Regionale (SFR) e Metropolitano (SFM), prevede impegni reciproci in relazione ad un piano investimenti per l'acquisto di nuovo materiale rotabile del valore complessivo di 102 milioni di*

²¹ Media nazionale e europea da indagine condotta da ASSTRA, in collaborazione con CDP riportata in “Luci e ombre della mobilità urbana in Italia: ripartire dal trasporto pubblico” CDP spa reperibile al link <https://www.cdp.it/resources/cms/documents/TPL-08.pdf>

²² ASSTRA, IFEL, Intesa SanPaolo (2018).

euro, finanziato da Trenitalia per 42 milioni di euro e dalla Regione per 60 milioni di euro". In merito la D.G.R. n. 31-6519 del 23.02.2018 *"ha indicato la priorità del rinnovo del parco rotabile ferroviario con l'immissione all'esercizio di complessi elettrici, mono piano, a quattro o cinque casse, con bassa o media capacità di trasporto, rispettivamente di circa trecento e quattrocento posti a sedere"*.

Come riportato al paragrafo 5.1 i servizi ferroviari SFR e SFM sono attualmente in corso come determinato dall'AMP ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007 per i motivi ivi dettagliati.

8. Attività di controllo, monitoraggio e vigilanza

Le attività di controllo, monitoraggio e vigilanza in materia di TPL sono disciplinate dall'articolo 18 della L.R. n. 1 del 2000, come modificato dall'articolo 19 della L.R. n. 19 del 2016.

Ai sensi dei commi 2 e 3 tali attività vengono espletate:

- direttamente dalla Regione, con proprio personale appositamente incaricato; a tal fine con provvedimento di Giunta, sentita la commissione consiliare competente, vengono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio di tali funzioni;
- dagli "enti competenti" che possono anche avvalersi di soggetti esternalizzati da loro appositamente incaricati.

A seguito di richiesta da parte del Magistrato la Regione ha precisato che gli "enti competenti" richiamati dall'articolo 18 comma 3 della L.R. n. 1/2000, con esclusione dell'AMP, *"sono rappresentati dai soggetti affidatari di servizi di trasporto in subdelega o in aree a domanda debole sul proprio territorio che non hanno ancora aderito all'Agenzia della Mobilità Piemontese (Asti e Casale M.to) o non ne hanno l'obbligo, ai sensi del comma 1 ter, art. 8 della Legge succitata"*.

8.1 Attività svolta dalla Regione

L'attività di controllo, monitoraggio e vigilanza incardinata in capo alla Regione si sostanzia in estrema sintesi:



- nelle attività svolte direttamente dalla Regione Piemonte, e, in particolare, dal settore "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18-6124 del 15 dicembre 2017, in attuazione di quanto disciplinato dall'articolo 18 comma 2 della L.R. n. 1 del 2000;
- nella gestione dell'Osservatorio regionale della mobilità, istituito dalla L.R. n. 1 del 2000, che rappresenta *“non solo una declinazione territoriale dell'Osservatorio Nazionale, bensì lo strumento regionale che, diventando sempre più unico collettore dei dati inerenti il settore del trasporto pubblico locale e regionale, assicura il supporto alla pianificazione ed alla programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, in quanto offre strumenti di analisi in relazione ai cambiamenti della domanda e dell'offerta di trasporto pubblico, a supporto della programmazione di un'offerta adeguata alle esigenze della domanda(...)”*
- nella gestione del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT) istituito ai sensi dell'articolo 18 comma 7 della L.R. n. 1 del 2000, *“al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni istituzionali”*;
- nella gestione del *“Cruscotto di Monitoraggio del Sistema regionale dei Trasporti (CMRT)”* previsto dall'articolo 18 comma 8 della L.R. n. 1 del 2000 al fine di mantenere *“(...) anche in chiave evolutiva, un sistema di monitoraggio regionale dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale, identificando gli indicatori e le reportistiche utili all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali”*;
- nella previsione del *“Debito Informativo Trasporti (DIT)”* disciplinato per l'alimentazione degli archivi del *“SIRT”*, cui sono chiamati ad adempiere tutte le aziende e gli enti del sistema regionale trasporti.

Le disposizioni per l'istituzione del SIRT, del CMRT e del DIT sono state approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 7-4621 del 6 febbraio 2017. Rispetto alla gestione dei flussi informativi di cui sopra appare centrale il ruolo rivestito dall'AMP.

In merito alle attività svolte dalla struttura regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", con determinazione dirigenziale n. 124/A1810A del 16/01/2019 è stato adottato il *“Programma delle attività di controllo ordinario previste*

dalla D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017. Anno 2019", successivamente integrato con determinazione dirigenziale n. 520/ A1810A del 22/02/2019.

Relativamente a quanto esposto il Magistrato ha invitato la Regione a:

- relazionare in merito alle attività svolte sulla base del programma approvato con i richiamati provvedimenti dirigenziali, avendo cura di evidenziare gli esiti di tale attività, le eventuali criticità emerse e le modalità di risoluzione programmate;
- aggiornare sinteticamente sull'effettiva operatività degli strumenti informativi istituiti, con particolare attenzione all'implementazione degli stessi, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Con riguardo al primo punto, la Regione ha rappresentato che in capo al settore "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", vi è, tra l'altro, lo svolgimento di *"attività di controllo della quantità e qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, della loro efficienza ed efficacia"*, nonché la verifica della *"regolarità degli interventi di competenza delle gestioni attuative e della rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti"*. Con riferimento a tali attività, la Regione riferisce che, *"sin dall'annualità 2017, attraverso il "Protocollo d'Intesa sull'accessibilità, fruizione e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in Piemonte a favore delle persone con disabilità", ha promosso l'attivazione di un tavolo di consultazione periodico tra:*

- *la Regione Piemonte;*
- *l'Agenzia della Mobilità Piemontese;*
- *la Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità (FAND Piemonte), a cui si sono aggiunte nel tempo la F.I.S.H. e la C.P.D.;*

allo scopo di monitorare i livelli di accessibilità, fruizione e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico a favore delle persone con disabilità.

Tale Protocollo ha previsto, tra l'altro, l'istituzione presso la Direzione regionale "Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica", di un "Osservatorio sui diritti e sulle pari opportunità delle persone con disabilità nel settore del trasporto pubblico locale e regionale piemontese", composto dai rappresentanti delle parti, a cui compete l'elaborazione ed il monitoraggio sull'attuazione delle politiche di settore idonee al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Protocollo medesimo".

A seguito dei confronti emersi in sede del citato Osservatorio, il Direttore della Direzione regionale “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica”, ha incaricato il personale del Settore “Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture” di svolgere, nel corso del 2019, una specifica attività di controllo ordinario volta ad effettuare l’accertamento su un significativo numero di Aziende ed Imprese del trasporto pubblico locale e regionale delle condizioni di accessibilità sia ai mezzi di trasporto sia alle infrastrutture ad essi correlate, nonché la presenza ed il funzionamento delle dotazioni tecnologiche di bordo e non, atte a garantire adeguati livelli di fruizione e di sicurezza per le persone con disabilità.

Tale attività, organizzata per mezzo di due specifici ordini di servizio, ha riguardato le Aziende aderenti al Consorzio "Extra TO" e le Aziende aderenti al Consorzio "GRANDABUS", per i servizi automobilistici pubblici di linea extra urbani per l'intero percorso ed aventi origine e destinazione rispettivamente la Città di Torino e la Città di Cuneo.

La Regione riferisce che le suddette attività di controllo sono state concluse con la predisposizione di apposite relazioni tematiche, comprensive di elaborazioni statistiche, parti grafiche e documentazione fotografica di dettaglio afferenti alle realtà esaminate.

La Regione riporta un’ampia e dettagliata disamina delle valutazioni effettuate, in particolare sull’accessibilità dei mezzi e delle fermate, relazionando in merito alle condizioni riscontrate e fornendo una sintesi delle criticità rilevate, nonché delle modalità di risoluzione programmate. In particolare, riferisce che le relazioni finali e tutte le informazioni assunte sono state messe a disposizione dell’AMP e dei Responsabili dell’attività di controllo delle Aziende di trasporto, *“al fine di poter permettere loro di intervenire e risolvere le criticità evidenziate ovviamente ognuno per quanto di rispettiva competenza”*. E’, inoltre, necessario, così come riporta la Regione, che *“[a]lfinché la politica a livello regionale possa sorvegliare questo fronte, garantendo uguaglianza e non discriminazione per coloro che hanno un handicap, (...) che oltre alla necessaria programmazione e messa disposizione di risorse economiche in materia, necessiterebbe assumere specifici interventi normativi settoriali, atti a rafforzare l'esigibilità dei diritti dei cittadini disabili”*.

A tal fine, si è proposto di modificare la L.R. n. 1/2000 prevedendo:

- *“l’obbligatorietà della costituzione, all’interno dei contratti di servizio, di appositi tavoli tecnici costituiti dai rappresentanti dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, dei soggetti esercenti i servizi, delle Associazioni dei Consumatori e di quelle di rappresentanza delle persone disabili, ciò al fine di individuare, in modo condiviso, le migliori e preferibili soluzioni tecniche e organizzative per la fruibilità dei servizi di trasporto offerti.*
- *apposite sanzioni, a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in caso di inottemperanza a quanto previsto dalle normative in materia di fruizione ed accessibilità dei mezzi pubblici da parte degli utenti disabili.*
- *interventi di coordinamento e diffusione di buone pratiche per rafforzare la capacità degli stakeholders di mettere in pratica sistemi di gestione dei servizi efficienti ed efficaci”.*

* * *

In merito all’effettiva operatività degli strumenti informativi istituiti, con particolare attenzione all’implementazione degli stessi, sia in termini quantitativi che qualitativi, la Regione ha rappresentato quanto segue: *“Nella gestione del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT), istituito ai sensi del comma 7, dell’articolo 18, della L.R. n. 1 del 2000, è la Regione Piemonte che, attraverso il “Settore Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture”, svolge un ruolo centrale rispetto alla gestione dei flussi informativi. La Regione Piemonte assicura, infatti, la gestione e lo sviluppo del SIRT, cui sono chiamati a far riferimento in qualità di fruitori tutti i soggetti interessati alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione, al controllo ed all’erogazione dei servizi di TPL, l’AMP in primis. In questo contesto l’AMP, in relazione ai propri compiti istituzionali, è chiamata a svolgere un ruolo strategico per l’operatività del sistema concernente la validazione dei dati provenienti dalle Aziende, un compito che tarda, ad oggi, ad essere pienamente assunto dalla Agenzia stessa. Ciò sottolineato, si comunica che le banche dati che alimentano il SIRT, individuate dalla D.G.R. n. 7-4621 del 6 febbraio 2017 e soggette agli adempimenti relativi al Debito Informativo Trasporti da parte delle Aziende TPL, sono le seguenti:*

1. *CNT - flusso dati trasportistici ed economici;*
2. *Dotazione organica aziende TPL - flusso dotazione organica aziende;*
3. *Contratti TPL - flusso contratti;*
4. *Parco mezzi TPL - flusso parco mezzi;*
5. *Servizio programmato/consuntivato - flusso programmato/consuntivato;*
6. *Frequenzazioni - flusso frequentazioni dei servizi;*

7. *Tariffazione - flusso tariffazione;*

Per ciascuna banca dati la Regione riporta lo stato di attuazione degli strumenti informatici per l'alimentazione da parte delle Aziende, eventuali criticità esistenti e gli sviluppi programmati.

In generale, da quanto esposto dalla Regione emerge l'attenzione allo sviluppo e all'implementazione di sistemi atti a consentire in maniera efficiente il flusso informativo, elemento indispensabile, non solo, ai fini del monitoraggio e della rendicontazione del servizio, ma anche, ai fini della programmazione di medio-lungo periodo.

In merito al Cruscotto per il Monitoraggio Regione dei Trasporti (CMRT), la Regione riferisce che tale strumento è stato previsto con D.G.R. n. 7-4621 del 6 febbraio 2017 proprio al fine di rendere facilmente fruibile ai soggetti gestori e decisori la ingente massa di informazioni raccolte con i flussi di alimentazione del SIRT. Nel dettaglio, riporta che: *“[l]a Regione Piemonte ha provveduto ad identificare e formalizzarne i suoi indicatori, con le Determinazioni Dirigenziali n. 3531 del 27 ottobre 2017 e n. 4133 del 17 dicembre 2018. Per procedere alla sua implementazione sull'infrastruttura regionale di Business Intelligence (SDP – Smart Data Platform), la Regione Piemonte ha effettuato una specifica attività di progettazione e l'ha inserita nel proprio programma regionale di valorizzazione dei dati, la cui realizzazione è stata ammessa al finanziamento nell'ambito dei fondi disponibili per l'attuazione dell'Agenda digitale del Piemonte, di cui al vigente POR FESR. Con la DD A19-54 del 6 marzo 2020, la realizzazione della misura per la valorizzazione dei dati è stata affidata al CSI Piemonte e, in base al relativo cronoprogramma associato, la conclusione delle attività per la realizzazione del CMRT è prevista per aprile 2022”.*

8.2 Attività di monitoraggio e controllo svolte dall'Agenzia della Mobilità Piemontese

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio e controllo in capo all'AMP la Regione, in sede di giudizio di parifica 2018, ha precisato, tra l'altro, che *“queste sono focalizzate sulla misurazione e sulla verifica di aspetti di interesse connessi all'applicazione di specifiche previsioni dei singoli contratti di servizio, con particolare riferimento alle fattispecie che comportano ricadute sulla remunerazione dei servizi effettivamente esercitate”.*

In sede del precedente giudizio di parifica è sorta qualche perplessità sulla apparente sovrapposizione di competenze in capo ai due soggetti (Regione e AMP), dubbi tra l'altro già emersi in sede di parifica 2017 e non completamente dissipati con la risposta dell'Ente. Posto quanto sopra, il Magistrato ha invitato la Regione a relazionare in merito alle attività di monitoraggio e controllo svolte nel corso dell'anno 2019 dall'AMP, avendo cura di indicarne gli esiti rendicontati.

Sul punto la Regione rimanda al documento di rendicontazione predisposto dall'AMP, che ai paragrafi 4.2 e 4.3 riferisce in merito, rispettivamente, alle attività di monitoraggio dei servizi e dei contratti svolte nel corso del 2019.

8.2.1 Monitoraggio dei servizi

Per quanto attiene le attività di monitoraggio dei servizi l'AMP relaziona in merito:

1. alla Carta della qualità dei servizi ferroviari;
2. alla Progettualità delle Associazioni dei Consumatori in attuazione dell'art.14, comma 5 del Contratto di Servizio con Trenitalia S.p.A.;
3. al calcolo e liquidazione dei contributi CCNL;
4. agli addetti delle aziende TPL e ferroviario regionale;
5. alle attività relative al flusso informativo verso l'Osservatorio nazionale TPL;
6. alle iniziative per la conoscenza della mobilità e per le valutazioni sui sistemi di trasporto.

Rispetto ai punti trattati appare di interesse in questa sede quello relativo alla Carta della qualità dei servizi.

L'introduzione della Carta dei servizi, come strumento di tutela per i cittadini, avviene a seguito della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

La disciplina procedurale per il miglioramento della qualità dei servizi è stata, poi, prevista dal D.L. 12 maggio 1995 n. 163 che ha demandato al Presidente del Consiglio dei Ministri di fissare, con proprio provvedimento, gli schemi generali di riferimento delle relative carte. Ciò è avvenuto con il D.P.C.M. 30 dicembre 1998.

La centralità della Carta viene ribadita in maniera chiara e definitiva con l'art. 2, comma 461, della Legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) il quale, al fine di garantire qualità, universalità ed economicità delle prestazioni prevede che, in sede di stipula del Contratto di servizio tra gestore ed ente pubblico, quest'ultimo sia tenuto ad applicare una serie di disposizioni finalizzate "alla previsione dell'obbligo per i gestori di emanare una Carta della qualità dei servizi" avente determinate caratteristiche.

Dalla lettura della D.G.R. 15 febbraio 2019, n. 18-8405, avente ad oggetto *"Approvazione, in attuazione della D.G.R. n. 8-4564 del 16 gennaio 2017, delle disposizioni per la redazione della carta della qualità dei servizi del trasporto pubblico ferroviario in Piemonte"*, emerge che: *"I soggetti erogatori dei servizi pubblici sono (quindi) tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad adottare la Carta dei Servizi che, in sintesi, è un documento che stabilisce un "patto" fra il soggetto erogatore del servizio pubblico e l'utente basato su:*

- *l'indicazione e definizione degli standard e della qualità del servizio;*
- *la semplificazione delle procedure anche tramite l'informatizzazione;*
- *la costruzione degli elementi che strutturano il pacchetto dei servizi;*
- *la promozione del servizio e informazione del servizio;*
- *la verifica del rispetto degli standard del servizio;*
- *la predisposizione di procedure di ascolto e customer satisfaction, di semplice comprensione e di facile utilizzazione;*
- *il diritto in caso di disservizio, alla tutela esercitabile mediante lo strumento del reclamo e dell'eventuale ricorso all'istituto del Difensore Civico;*
- *il coinvolgimento e partecipazione del cittadino-utente alla definizione del progetto.*

Per quanto riguarda i servizi automobilistici di linea, dalla consultazione del sito Internet dell'AMP, la "carta dei servizi" risulta presente e pubblicata per ciascuno dei quattro bacini territoriali.

Per quanto attiene ai servizi ferroviari, l'AMP riferisce che, nel rispetto del contratto vigente, nel mese di settembre 2019 GTT ha pubblicato la "Carta della mobilità dei servizi ferroviari 2019", integrata dal regolamento di utilizzo delle ferrovie, tenendo conto delle osservazioni delle rappresentanze dei consumatori e delle associazioni delle persone con disabilità, e ponendo particolare attenzione all'attuazione delle norme di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 18-8405.

Per quanto, invece, riguarda il contratto con Trenitalia S.p.A. l'AMP segnala che *“[n]onostante le numerose interlocuzioni nel processo di definizione della Carta dei Servizi 2019, l'Agenzia non ha approvato lo schema presentato da Trenitalia essenzialmente per le seguenti motivazioni:*

- *Trenitalia e le Associazioni dei Consumatori non hanno raggiunto le intese di cui alla Legge 244/2007, Art.2, c.461, lett. a), circa la redazione e la pubblicazione della Carta dei servizi;*
- *non è ricevibile nella sua formulazione la procedura circa il recupero degli oggetti lasciati a bordo dall'utenza;*
- *la decisione assunta dall'Impresa di pubblicare la Carta esclusivamente sul sito internet aziendale prevedendo nel testo la possibilità di ottenere maggiori dettagli per talune fattispecie solo mediante “collegamenti ipertestuali”;*
- *la decisione assunta dall'Impresa di non esporre nelle biglietterie l'estratto della Carta”.*

L'AMP, infine, riporta che *“[i]l Contratto con BLS non prevede una carta della mobilità. Nondimeno BLS ha elaborato una propria Carta dei servizi 2019 a carattere commerciale – informativo con orari del servizio, tipologia di recapiti di viaggio disponibili e descrizione di itinerari turistici associati all'utilizzo del servizio ferroviario”.*

Emerge, quindi, qualche criticità in merito a questo aspetto, da un lato per la mancata predisposizione della “carta” da parte di Trenitalia spa e dall'altro dalla mancata previsione contrattuale con BLS AG.

Su questo argomento è importante sottolineare che la “carta dei servizi” non rappresenta solo un semplice onere a carico dei soggetti gestori del servizio, ma, come precisato dal D.P.C.M. 30 dicembre 1998 *“Le carte dei servizi, nel settore trasporti, rafforzano la garanzia della libertà di circolazione (mobilità) dei cittadini prevista: dall'articolo 16 della Costituzione italiana (“ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale...”; “ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi...”); dall'articolo 8 del Trattato di Maastricht (“ogni cittadino dell'Unione Europea ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ...”).*

Più specificamente, la carta dei servizi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *miglioramento della qualità dei servizi forniti*
- *miglioramento del rapporto tra utente e fornitore dei servizi.*

(...) Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque svolti da soggetti non pubblici, il rispetto dei principi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Le amministrazioni concedenti provvedono ad inserire i contenuti della direttiva negli atti che disciplinano la concessione. L'inosservanza dei principi della direttiva costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente dai soggetti erogatori".

Infine la delibera n. 154/2019 del 28/11/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti con la quale è stato approvato l'Atto di regolazione recante misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale definisce la Carta (della qualità) dei servizi come quel *"documento con il quale ogni impresa di TPL assume una pluralità di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, specificando in particolare le modalità di erogazione, gli standard di qualità e le informazioni agli utenti sulle prestazioni raggiunte e sulle tutele previste, secondo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: Legge n. 244/2007), al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 e alle disposizioni regionali vigenti in materia, ove presenti."*

8.2.2 Monitoraggio dei contratti

Per quanto attiene il monitoraggio dei servizi ferroviari l'AMP riporta che è in fase di rinnovo, attraverso l'avvio di una nuova procedura di affidamento, il monitoraggio della qualità dei treni SFR e dei treni SFM circa la pulizia delle carrozze, la fruibilità dei servizi igienici, la temperatura di bordo, l'erogazione di informazioni mediante display a messaggio variabile e/o annunci sonori, il funzionamento delle porte di accesso ed intercomunicanti fra rotabili.

In merito, invece, alla verifica degli impegni contrattuali *"l'Agenzia ha alimentato sistematicamente la raccolta e l'elaborazione dei dati di monitoraggio del servizio ferroviario, in materia di qualità del trasporto, realizzando report di puntualità ed affidabilità dei treni eserciti da Trenitalia sulla base delle informazioni dell'Impresa, confrontate con le informazioni desunte direttamente dal sistema informativo PIC di RFI"*.

Sono stati elaborati i dati di puntualità (percentuale dei treni arrivati al capolinea in orario rispetto all'orario programmato) e di affidabilità (percentuale dei treni partiti ed arrivati

a termine corsa rispetto al numero di treni programmati), predisponendo report mensili che vengono pubblicati sul sito Internet dell'AMP.

Il monitoraggio dei servizi ferroviari di GTT e di BLS AG in tema di puntualità ed affidabilità è stato effettuato sulla base dei dati ricevuti dalle Imprese, verificati tramite il sistema informativo PIC di RFI per quanto riguarda la linea Canavesana (SFM1) di GTT, e nel corso dei sopralluoghi diretti dell'Agenzia a seguito di segnalazioni provenienti da Enti, da utenti o da terzi interessati.

Per quanto attiene il monitoraggio dei servizi non ferroviari l'AMP relaziona in merito al solo contratto di servizio urbano e suburbano della città di Torino.

In merito riporta che: *"[m]ensilmente l'Agenzia acquisisce presso il centro elaborazione dati SIS di GTT dei set di dati elementari dello storico dell'esercizio al fine di popolare un data base contenente tutti i movimenti dei mezzi eseguiti nell'anno della rete urbana e suburbana di Torino. Le tabelle del data base contengono gli intertempi, i ritardi e i chilometri effettuati dai tram e dai bus. I mezzi sono monitorati al fine di elaborare degli indicatori sui chilometri percorsi e sul "non circolante" ovvero i mezzi fermi in deposito del parco mezzi."*

Sempre con riferimento al medesimo servizio svolto nella città di Torino nel corso del 2019 si è sviluppata la una procedura di monitoraggio della velocità commerciale, che rappresenta la velocità media con cui il servizio viene erogato agli utenti, delle linee urbane-suburbane GTT di superficie.

È programmato il perfezionamento della procedura e la divulgazione dei dati attraverso appositi report periodici così come avviene per le altre attività di monitoraggio.

Infine, per il monitoraggio del Servizio extraurbano l'AMP e la Città Metropolitana di Torino impiegano il Sistema OTX che hanno progettato e finanziato e che attualmente consente di monitorare l'intera flotta di veicoli in Servizio di TPL extraurbano impegnati sulle Autolinee di entrambi gli Enti (oltre 900 veicoli).

9. Iniziative per la raccolta dei dati di mobilità

Dalla lettura del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP) dell'AMP, reperibile sul sito Internet dell'Agenzia, risulta che *"[n]el triennio 2019-2021 saranno effettuate un'indagine sulla mobilità delle persone ed un'indagine sulla qualità percepita dei trasporti, i cui capitolati sono stati predisposti"*.

Il Magistrato ha, pertanto, invitato la Regione a relazionare in merito alle attività svolte nel corso del 2019, nonché su quelle in generale correlate alla rilevazione della c.d. “customer satisfaction”.

Sul punto la Regione rimanda al documento di rendicontazione predisposto dall’AMP.

Al paragrafo 5.1.4 *Le esigenze di mobilità dei cittadini*, l’AMP precisa che “[l]a conoscenza della domanda di mobilità rappresenta per l’Agenzia lo strumento fondamentale sul quale costruire le scelte strategiche sia di pianificazione che di programmazione. Il compito dell’Agenzia di generare l’informazione sulla mobilità metropolitana, indispensabile per gli obiettivi istituzionali, costituisce inoltre uno strumento per le valutazioni di pianificazione degli Enti consorziati”.

Di contro, l’analisi dei dati che ne segue fa riferimento ancora una volta ai dati raccolti attraverso le indagini IMQ del 2004 e del 2013. Se ne deduce, pertanto, che non siano state effettuate ulteriori indagini più recenti. Quella del 2013 è già stata oggetto di ampia disamina in sede di giudizio di parifica 2017, in parte ripresa anche in sede di giudizio di parifica 2018. In quest’ultimo documento, in particolare, si auspicava che l’AMP, cui è intestata la richiamata attività di monitoraggio, si adoperasse affinché l’analisi di *customer satisfaction* diventasse una modalità ordinaria di controllo a screening.

Sul punto si richiama anche l’allegato A alla già citata delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019 che, ai fini della regolazione della fase esecutiva del contratto, con particolare riferimento al monitoraggio e alla rendicontazione del servizio (Misura 25) prevede, tra l’altro, che l’Ente appaltante disciplini contrattualmente per ciascun gruppo di prestazioni “... c) gli obblighi dell’Impresa affidataria relativi all’effettuazione di verifiche periodiche della qualità attesa e percepita del servizio (indagini di Customer Satisfaction), garantendo il coinvolgimento degli utenti e delle associazioni dei consumatori, nel rispetto di quanto disposto dalla “Carta della qualità dei servizi”, nei processi di rimodulazione dell’offerta e valutazione della qualità del servizio”.

Occorre, d’altro canto, rilevare che al paragrafo 4.2.6. *Iniziative per la conoscenza della mobilità e per le valutazioni sui sistemi di trasporto* l’AMP riporta che nel 2019 ha lavorato “per effettuare l’indagine sulla mobilità delle persone e l’indagine sulla qualità percepita dei trasporti. L’indagine è estesa al territorio dell’intera regione Piemonte. (...). Per ragioni di opportunità pratica (riduzione della lunghezza dei questionari, e conseguente riduzione del tasso di rifiuto e di caduta delle interviste) si esperimenterà la separazione dell’indagine sulla mobilità da

quella sulla qualità per la quale potranno essere adottati campioni più ridotti. Per gli anni nei quali non è prevista l'effettuazione di indagini si esplorerà la possibilità di associazione ad iniziative di indagini sulla mobilità o multiscopo presenti a livello nazionale finanziando una densificazione del campione nelle aree di maggior interesse della regione Piemonte. Nel corso del 2019 l'Agenzia, nelle more dell'attivazione dell'indagine INQ, ha avviato alcune attività mirate sul territorio legate ai progetti europei in corso".

Sembrerebbe, pertanto, aver preso inizio il programma di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti nell'ottica del miglioramento del servizio offerto. Si rammenta, infatti, che politiche di rilevazione della *customer satisfaction* possono essere validi strumenti per rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifiche dei diversi gruppi di utenti, favorendo anche l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto di utenti "deboli".

Conclusioni

In conclusione della presente disamina, si formulano le seguenti osservazioni.

In relazione ai soggetti coinvolti nell'esercizio del servizio, si conferma il giudizio positivo, già espresso da questa Sezione nei precedenti giudizi di parifica, in ordine al ruolo centrale e determinante, ai fini gestori, dell'Agenzia della Mobilità Piemontese. La scelta dell'Ente regionale, come già evidenziato, ha apportato benefici in termini di efficienza organizzativa, gestionale e di monitoraggio sia del servizio erogato che delle risorse finanziarie stanziare ed impiegate.

Con riferimento all'attività di programmazione, si evidenzia come l'adozione di indirizzi e criteri per la redazione dei piani di settore a fine 2019 (DGR n. 5-620 del 03/12/2019) mette in luce la criticità legata ai possibili ritardi sia rispetto alla tempistica concernente l'adozione dei piani attuativi sia rispetto al raggiungimento degli obiettivi contemplati nel PRMT già a partire dal 2020.

Inoltre, si segnala come ancora non sia stato adottato il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2019-2021, nonostante sia già iniziato il periodo di programmazione in esso contemplato (così come avvenuto per il precedente PTS 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 17-6123 del 15 dicembre

2017). Tale sfasamento temporale, seppur in parte giustificato dalla necessità di porre in essere un processo di approvazione “partecipato”, svislisce la natura propria del documento di programmazione e ne impedisce di fatto il monitoraggio nella fase di esecuzione.

Si valuta positivamente il mantenimento del finanziamento pubblico sostanzialmente invariato rispetto al *trend* storico, stima che deve essere bilanciata dalla previsione di incremento dei ricavi da traffico da realizzare attraverso politiche di fidelizzazione e sistemi di riduzione dell’elusione tariffaria. Tali previsioni appaiono in linea con la *ratio* delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 50 del 2017. D’altro canto non si può non rilevare che gli obiettivi operativi previsti nell’approvando PTS 2019-2021 dovranno verosimilmente essere oggetto di riprogrammazione per il biennio 2020-2021 a causa della grave situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, con le note conseguenze socio-economiche verificatesi e ancora in atto.

In merito al finanziamento dei servizi del TPL, come nei precedenti giudizi di parifica, si evidenziano alcune carenze in termini di chiarezza e trasparenza contabile nella esposizione delle risorse, criticità per la quale la Regione si è impegnata a trovare opportuna soluzione contabile nel corso del corrente esercizio.

In relazione alla spesa sostenuta per il TPL, si evidenzia che, considerando l’intero periodo 2016-2019, gli impegni assunti per il finanziamento dei servizi del TPL mostrano il sostanziale rispetto delle previsioni del Programma Triennale dei Servizi 2016-2018 e della programmazione delle risorse prevista nella proposta del PTS 2019-2021. Inoltre, come già rilevato in sede dei precedenti giudizi di parifica (a decorrere dal 2016), la modalità di individuazione, impegno e trasferimento delle risorse appare connotata a criteri di maggiore certezza, stabilità e puntualità, elementi essenziali che permettono all’AMP la programmazione delle attività poste in capo alla medesima.

Di interesse è anche evidenziare come l’analisi dei dati finanziari dell’AMP, che rappresenta anche il soggetto gestore delle risorse da corrispondere per l’espletamento dei contratti di servizio, mostra una sostanziale congruenza con i dati del bilancio regionale. E, inoltre, i flussi di cassa in uscita dell’AMP evidenziano che le percentuali dei pagamenti appaiono in linea con l’ammontare delle risorse trasferite dalla Regione.

In ordine agli investimenti finalizzati al rinnovo del parco mezzi, i risultati conseguiti, tenuto conto delle risorse disponibili e delle verifiche tecniche necessarie, appaiono soddisfacenti in ordine alla tempistica relativa alla programmazione e alla distribuzione delle risorse alle Aziende. Tuttavia, si rileva che il dato relativo all'età media del parco veicolare regionale (11,1 anni), seppur in miglioramento, continua ad evidenziare un valore elevato.

In relazione alle attività di controllo, monitoraggio e vigilanza, dall'istruttoria svolta sembra meglio definito il ruolo della Regione rispetto a quello attribuito ad AMP, riferito essenzialmente al rispetto degli adempimenti contrattuali. Si valuta positivamente l'attività dell'Ente protesa all'individuazione di criticità del servizio rispetto alle fasce deboli dell'utenza così come l'attenzione all'implementazione dei sistemi informativi che, ad oggi, risultano essenziali non solo ai fini del monitoraggio e della rendicontazione del servizio, ma anche, ai fini della programmazione di medio-lungo periodo.

In ultimo, con riferimento alle iniziative per la raccolta dei dati di mobilità va evidenziato che, nonostante dal Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP) dell'AMP si evinca che nel triennio 2019-2021 saranno effettuate indagini sulla mobilità delle persone e sulla qualità percepita dei trasporti, ad oggi non risultano aggiornamenti rispetto ai dati elaborati nel 2013, già oggetto di ampia disamina in sede di giudizio di parifica 2017, in parte ripresa anche in sede di giudizio di parifica 2018 ove si auspicava che l'AMP, cui è intestata la richiamata attività di monitoraggio, si adoperasse affinché l'analisi di *customer satisfaction* diventasse una modalità ordinaria di controllo a screening. D'altro canto, dalle informazioni ricevute in sede di istruttoria sembrerebbe aver preso inizio il programma di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti nell'ottica del miglioramento del servizio offerto. Si rammenta, a tal proposito, che politiche di rilevazione della *customer satisfaction* possono essere validi strumenti per rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifiche dei diversi gruppi di utenti, favorendo anche l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto di utenti "deboli".

III - IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO REGIONE PIEMONTE

1. Premessa

Il presente capitolo si inserisce nel quadro di esame dell'attività della Regione Piemonte in ordine alla gestione delle partecipazioni dirette e indirette ed alla redazione del bilancio consolidato.

In particolare, in continuità con l'analisi svolta in occasione dei giudizi di parificazione degli anni precedenti, l'attività di approfondimento svolta trova il suo fulcro nel Piano di revisione periodica delle società partecipate adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. In esso, infatti, è contenuta una significativa parte delle informazioni utili a questa Istituzione di controllo per la verifica dell'azione regionale.

Un'attenzione specifica è dedicata all'evoluzione e all'aggiornamento di quanto era già stato oggetto di revisione straordinaria, approvata con D.G.R. n. 1-5687 del 28 settembre 2017 ai sensi dell'art. 24, comma secondo, del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., anche al fine di verificare lo stato di attuazione delle scelte programmatiche di razionalizzazione, *exit*, o mantenimento.

Tale documento rappresenta, infatti, un importante punto fermo in termini di espressione di volontà amministrativa, trasparenza, e controllo delle risorse.

Preliminarmente, si svolge una sintetica analisi della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 175 del 2016, già richiamata in occasione dei precedenti giudizi di parificazione (cfr. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019).

Il tema dei soggetti partecipati e controllati da amministrazioni pubbliche, com'è noto, ha registrato diversi interventi del legislatore fino all'adozione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 contenente il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito anche: TUSP), adottato in esecuzione della delega conferita al Governo con l'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di *"Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche"*.

Le ragioni di tale interesse per lo specifico settore è da ricercarsi, fra l'altro, nell'esigenza di regolare il ricorso allo strumento societario per il quale, nel corso del tempo, si è assistito ad un'eccessiva proliferazione, ferma restando l'esigenza di assicurare le condizioni di trasparenza delle scelte gestionali da perseguire anche con la previsione di specifici obblighi informativi improntati ai canoni di completezza ed esaustività.

A tali temi si collega la sempre maggiore esigenza di monitoraggio sull'utilizzo delle pubbliche risorse in un'ottica di contenimento e di coordinamento della finanza pubblica. Tale normativa, peraltro, ha posto rimedio ad una preesistente stratificazione normativa, generatasi nel tempo, a discapito di un quadro normativo organico e agevolmente intellegibile.

Già la Legge finanziaria per l'anno 2008 (art. 3, comma 28, della Legge n. 244 del 2007) disponeva l'invio alla Corte dei conti - per il controllo di regolarità e di legittimità - delle delibere di ricognizione delle partecipazioni *"strettamente necessarie"* al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e dei provvedimenti di assunzione di nuove partecipazioni.

La successiva Legge finanziaria per l'anno 2015 (art.1, commi 611 e 612, della Legge n. 190 del 2014) prevedeva che gli enti territoriali predisponessero un *"piano di razionalizzazione degli enti di natura societaria"*. A tale indicazione si accompagnava l'obbligo di presentazione dei relativi piani operativi entro le date indicate (31 marzo 2015) e la predisposizione di una relazione contenente i risultati conseguiti. Tali atti dovevano essere trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte entro il 31 marzo dell'anno successivo.

In tale contesto interviene il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 per effetto della sentenza costituzionale n. 251 del 2016, al fine di apportare l'organicità e la sistematizzazione resesi necessarie.

Il TUSP, in sintesi, contiene alcuni principi basilari finalizzati a indirizzare le scelte e l'azione amministrativa e riporta norme destinate alla pubblica amministrazione e alle società.

La Sezione autonomie, al riguardo, ha affermato che *"è corretto parlare di oggetto 'composito' del D.Lgs. n. 175/2016, il quale, nel riassetare e riprodurre norme preesistenti, da un lato considera i profili dell'attività amministrativa legati alla costituzione, al mantenimento e alla*

dismissione delle partecipazioni societarie e, dall'altro, rivede la disciplina delle società pubbliche (dettando puntuali deroghe al regime privatistico)" (cfr. deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG).

Tale obiettivo è perseguito attraverso la riaffermazione di alcuni principi basilari quali quello in precedenza previsto dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244 del 2007 ed ora contenuto nel comma 1 dell'art. 4, rubricato appositamente *"Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"*, ai sensi del quale: *"[l]e amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*. Il capoverso successivo espone un elenco delle attività consentite; elenco da considerarsi tassativo in forza della locuzione *"esclusivamente"* ivi contenuta²³.

Con il comma 3 si riconosce la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 ed al *"solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio"*, di *"acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*.

Il comma 5, pur facendo salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, per le società di autoproduzione di beni o servizi strumentali controllate da enti locali (art. 4, comma 2, lettera d.), pone un divieto di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto, ad ogni modo, non opera per le società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti (c.d. società *holding*).

²³ Le attività perseguibili attraverso lo strumento societario sono:

"(...) a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n.50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n.50 del 2016; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie." (...).

Il comma 7 dispone che siano *“...ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili²⁴”*.

Ai sensi del comma 8, *“è fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche”*.

Tali tipologie di società, incluse le *holding*, rientrano nel novero delle società detenute dalla regione Piemonte.

Sulla base delle citate disposizioni, in linea generale, le amministrazioni pubbliche sono state nuovamente chiamate a individuare le partecipazioni societarie non *“indispensabili”* ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali fermo restando un obbligo di *“verifica sistematica della coerenza delle partecipazioni detenute con le proprie finalità istituzionali e con i vincoli/obblighi ad essi correlati”*. Gli esiti *“della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione (contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione)”* (cfr. deliberazione N. 29/SEZAUT/2019/FRG).

Le amministrazioni pubbliche, pertanto, devono operare su due livelli.

Il primo livello afferisce proprio all'indispensabilità dei fini istituzionali perseguiti, così come delimitati dal legislatore. Il secondo livello, invece, afferisce alla necessità dello strumento societario per il perseguimento di quei fini. Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, non vi sono indicazioni o parametri normativi cui fare riferimento e si ricade, pertanto, nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione. La discrezionalità amministrativa tuttavia, trova uno dei suoi fondamenti nel principio contenuto nell'art. 97 Cost., ai sensi del quale *“[l]e pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I*

²⁴ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di Legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".

Ad ogni modo, lo stesso TUSP disciplina specifiche ipotesi in cui si rende necessaria l'adozione di un piano di razionalizzazione.

Nello specifico, l'art. 20, nel prescrivere l'obbligo annuale di effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, al comma secondo indica i presupposti sulla base dei quali occorre adottare misure di riassetto consistenti in provvedimenti di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni in società per le quali si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

L'analisi ed i piani di razionalizzazione (art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 175 del 2016) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e resi disponibili alla Corte dei conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dall'art. 15 dello stesso TUSP.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla Sezione regionale della Corte dei conti una relazione di attuazione del piano.

Ripercorrendo, brevemente, gli *step* del percorso di sistematizzazione cui le pubbliche amministrazioni sono state tenute, si rileva che la prima azione indicata dal TUSP è stata

la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 24 indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato.

Il documento riproduce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione (previsto, come poc' anzi ricordato, ai sensi dei commi 611 e 612 della Legge di stabilità per l'anno 2015).

In seguito a tale operazione, ai sensi del richiamato art. 20, gli enti sono tenuti ad effettuare, con cadenza annuale, una ricognizione periodica.

L'art. 20, comma 1, del TUSP, nel fare salva la previsione di cui all'art. 24, comma 1, in tema di revisione straordinaria delle partecipazioni, a dimostrazione dell'indispensabilità dello stesso come momento iniziale di una *"nuova stagione di razionalizzazione"*, prevede per la prima volta il regime ordinario di revisione periodica delle società partecipate a cui sono tenute tutte le amministrazioni pubbliche.

Peculiare è, altresì, la previsione di sanzioni nelle ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di ricognizione periodica.

Il comma 7, oltre da una sanzione pecuniaria (da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000), estende le sanzioni civilistiche²⁵ - già previste nel caso del piano di ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP - anche all'ipotesi di mancata adozione dello strumento di razionalizzazione o di mancata alienazione delle partecipazioni non conformi individuate dal piano stesso.

Merita, infine, ricordare che l'articolo 21 del medesimo TUSP prevede²⁶, nell'ipotesi di società partecipate dagli enti locali che conseguono una perdita d'esercizio, un obbligo di accantonamento per le pubbliche amministrazioni partecipanti in un apposito fondo per un importo pari al risultato negativo non ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (in sede di prima applicazione erano previste specifiche percentuali di accantonamento per gli anni 2015, 2016, 2017 analoghe a quelle già contenute nella Legge di stabilità 2014). La quota accantonata potrà poi essere utilizzata per il ripiano delle

²⁵ Il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

²⁶ Facendo salve, in tal modo, le previgenti norme della Legge di stabilità per l'anno 2014 (Legge n. 147 del 2013, commi 550 e 551).

perdite, fermi i limiti generali legati all'esistenza di uno schermo societario ed all'interesse per l'ente pubblico: *“Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato” (art. 21, comma 3 bis)”*.

A tal fine assume rilevanza quanto previsto dall'art. 14 del TUSP in materia di “[c]risi d'impresa di società a partecipazione pubblica”.

Quello succintamente descritto è il contesto normativo in cui si inseriscono i documenti all'esame della Sezione.

Sul punto si ricorda che, con la D.G.R. n. 18-1248 del 30 marzo 2015, l'Ente ha approvato il primo piano operativo di razionalizzazione ai sensi della Legge n. 190 del 2014, aggiornato trimestralmente, sino al 29 dicembre 2016 con D.G.R. n. 29-4503.

Il piano approvato in base alla richiamata Legge n. 190 del 2014 doveva perseguire i seguenti principali obiettivi:

- ottimizzazione del portafoglio delle partecipate sulla base delle aree operative;
- *spending review*;
- potenziamento delle attività di indirizzo e controllo.

Con l'introduzione del T.U.S.P., è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, con l'individuazione di quelle destinatarie di un provvedimento di razionalizzazione.

Detta operazione di revisione straordinaria delle partecipazioni è stata adottata dalla Regione con D.G.R. n. 1-5687 del 28 settembre 2017, aggiornata da D.G.R. n. 28-7601 del 28 settembre 2018.

A seguire, sono stati adottati i provvedimenti di revisione ordinaria, approvati con DGR 19-8253 del 27 dicembre 2018 (con riguardo alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017) e con D.G.R. n. 14 - 895 del 30 dicembre 2019 (con riguardo alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018).

Il piano di razionalizzazione costituisce occasione per illustrare le azioni intraprese nel corso del 2019 in attuazione a quanto previsto dal precedente piano di razionalizzazione 2018.

Il documento, come i precedenti, si articola in cinque allegati che relazionano sulle partecipazioni regionali dirette ed indirette e precisamente:

- l'allegato I contiene una relazione tecnica di accompagnamento al piano di razionalizzazione;
- l'allegato II contiene una relazione sull'attuazione del piano;
- l'allegato III riporta una sintesi degli interventi effettuati al 31 dicembre 2019;
- l'allegato IV riporta le tabelle riepilogative di dati finanziari (c.d. *key financial*) ed il riepilogo dei costi di funzionamento di ciascuna società tratti dai bilanci dell'anno 2018;
- l'allegato V riporta una rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente da Regione Piemonte unitamente ad una ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2018 ed alle schede inerenti ciascuna delle partecipazioni.

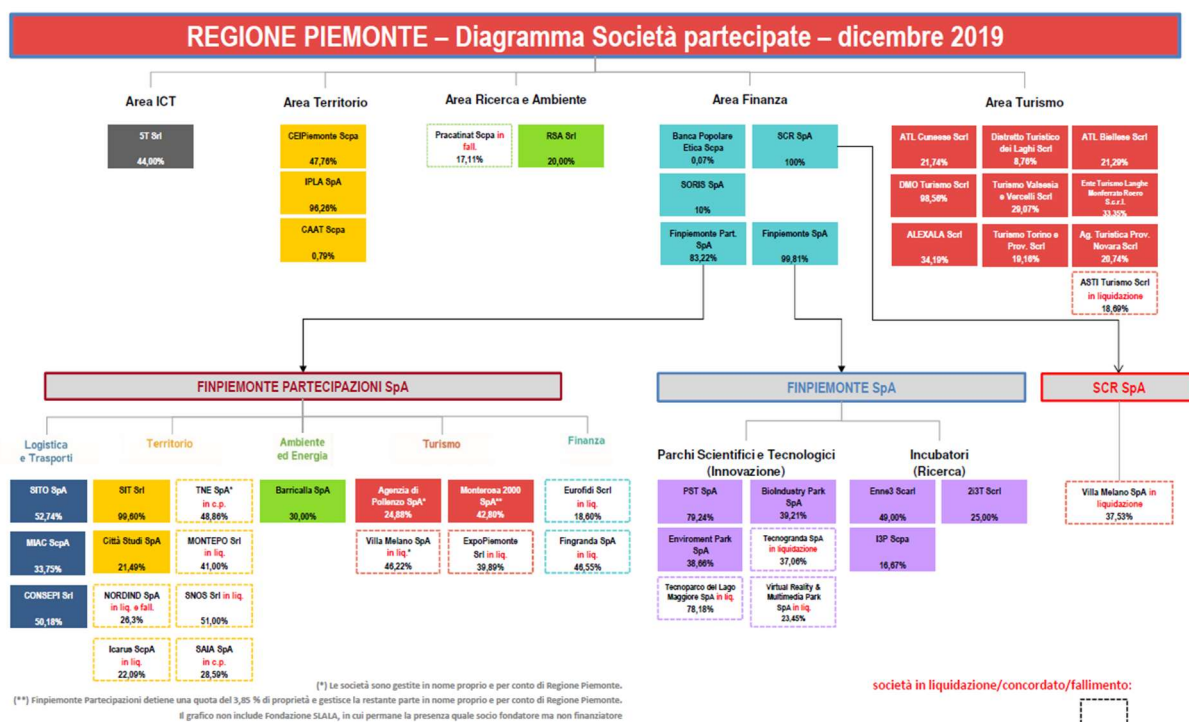
Ciò posto, si procede ad effettuare un'analisi del menzionato piano di razionalizzazione periodica in continuità con i criteri di valutazione e le osservazioni già svolte con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI adottata in sede di giudizio di parificazione del rendiconto dell'anno 2018.

2. Quadro d'assieme delle partecipazioni detenute dalla Regione Piemonte

Il controllo della Corte dei conti sugli organismi partecipati è, essenzialmente, focalizzato sul "Gruppo" che fa capo alla Regione, inteso come un soggetto pluri-composito nel quale sono ricompresi l'amministrazione partecipante e tutte le società o i soggetti da questa detenuti o partecipati. Le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità.

Sulla base dei dati contenuti nel piano di razionalizzazione periodica adottato con deliberazione della G.R. n. 14-895 del 30 dicembre 2019, come emerge dal seguente diagramma, la Regione Piemonte opera con le sue partecipate in diversi ambiti

riconducibili ai temi dell'ambiente, della finanza, dell'*information communication technology* (ICT), della logistica e trasporti, della ricerca/innovazione, del territorio e del turismo.



Al 31 dicembre 2019 la Regione deteneva complessivamente 48 partecipazioni, di cui 21 dirette (di cui una in liquidazione ed una in fallimento), 27 indirette (di cui 10 in liquidazione, due in concordato ed una in fallimento).

Rispetto alla revisione straordinaria, le partecipazioni dirette sono aumentate da 17 a 21 per la trasformazione di quattro consorzi turistici in società consortili (ai sensi dell'art. 2615 ter c.c.); le stesse scenderanno al 30 dicembre 2019 a 20 in considerazione della fusione di due Agenzie Turistico Locali (ATL Valsesia e Vercelli e ATL del Biellese).

Le partecipazioni indirette, invece, rispetto al piano straordinario sono diminuite da 33 a 27 conseguentemente alla cessione onerosa di ARDEA Energia S.r.l. (detenuta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), alla chiusura di CAP S.p.A. in liquidazione (detenuta da SCR S.p.A.), alla cessione a titolo oneroso di CIM S.p.A. e Rivalta Terminal Europa S.p.A., alla trasformazione da società a Fondazione di La Tuno nonché alla cancellazione di Villa Gualino dal registro delle imprese.

La seguente tabella riepiloga l'elenco complessivo di tali partecipazioni con la specificazione della percentuale di possesso e l'opzione di mantenimento/razionalizzazione.

Possesso	Ente/Società	Num.	Partecipazioni detenute		
			Nome società	% Dic. 19	Opzione strategica
PARTECIPAZIONI DIRETTE	REGIONE PIEMONTE N. 21 SOCIETÀ'	1	5T Srl	44,00%	Mantenere
		2	CEIPiemonte Scpa	47,76%	Mantenere
		3	IPLA SpA	96,26%	Mantenere
		4	CAAT Scpa	0,79%	Mantenere
		5	DMO Turismo Scrl (Fusione di SPT e IMA)	98,56%	Mantenere con razionalizzazione
		6	Pracatinat Scpa in fallimento	17,11%	-
		7	RSA Srl	20,00%	Mantenere
		8	Banca Popolare Etica Scpa	0,07%	Mantenere
		9	Finpiemonte SpA	99,81%	Mantenere/integrare
		10	Finpiemonte Partecipazioni SpA	83,22%	Mantenere/integrare
		11	SCR SpA	100,00%	Mantenere
		12	SORIS SpA	10,00%	Mantenere
		13	ATL Biellese Scrl	21,29%	Razionalizzare post fusione
		14	ATL Cuneese Scrl	21,74%	Mantenere
			Distretto Turistico dei Laghi Scrl	8,76%	Razionalizzare
		16	ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.c.r.l.	33,35%	Mantenere
		17	ALEXALA Scrl	34,19%	Aggregare: fusione con altra società
		18	Agenzia Turistica Provincia di Novara Scrl	20,74%	Razionalizzare
		19	Turismo Torino e Provincia Scrl	19,16%	Mantenere
		20	Asti Turismo Scrl in liquidazione	18,69%	
		21	Turismo Valsesia e Vercelli Scrl	29,07%	Razionalizzare post fusione
PARTECIPAZIONI INDIRETTE	FINPIEMONTE SpA N. 9 SOCIETÀ'	22	PST SpA	79,24%	Mantenere/razionalizzare
		23	BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO SpA	39,21%	Mantenere
		24	ENVIRONMENT PARK SpA	38,66%	Mantenere
			ENNE3 Scrl	49,00%	
		26	2I3T Scrl	25,00%	Mantenere
		27	I3P Scpa	16,67%	Mantenere
		28	Tecnogrande SpA in liquidazione	37,06%	Conclusione liquidazione e cancellazione
		29	Tecnoparco Srl in liquidazione	78,18%	Prosecuzione liquidazione
	FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SpA N. 18 SOCIETÀ'	30	Virtual Reality & Multimedia Park SpA in liq.	23,45%	Prosecuzione liquidazione
		31	BARRICALLA S.p.A.	30,00%	Mantenere
		32	CONSEPI S.r.l.	50,18%	Razionalizzare previa rilocalizz. Impianti e successiva cessione/liquidare
		33	MIAC S.p.A.	33,75%	Mantenere/Cessione in caso di Piano industriale disatteso
		34	S.I.T.O. S.p.A.	52,74%	Mantenere/razionalizzare
		35	CITTA' STUDI S.p.A.	21,49%	Cessione in caso di mancata razionalizzazione
		36	ICARUS S.c.p.a. in liquidazione	22,09%	Prosecuzione liquidazione
		37	MONTEPO S.r.l. in liquidazione	41,00%	Prosecuzione liquidazione
		38	NORDIND S.p.A. in fallimento	26,30%	-
		39	SIT S.r.l.	99,60%	Mantenere/razionalizzare (attuazione Piano risanamento)
		40	SAIA S.p.A. in concordato liquidatorio	28,59%	Attuazione piano di concordato
		41	SNOS S.r.l. in liquidazione	51,00%	Prosecuzione liquidazione
			TNE S.p.A. in concordato in continuità	48,86%	
		43	AGENZIA DI POLLENZO S.p.A.	24,88%	Mantenere
		44	EXPOPIEMONTE S.r.l. in liquidazione	38,89%	Prosecuzione liquidazione
		45	MONTEROSA 2000 S.p.A.	42,80%	Mantenere
		46	VILLA MELANO S.p.A. in liquidazione	46,22%	Prosecuzione liquidazione
		47	EUROFIDI S.c.r.l. in liquidazione	18,60%	Prosecuzione liquidazione
		48	FINGRANDA S.p.A. in liquidazione	46,55%	Prosecuzione liquidazione
	SCR SpA - N.1 (in comune con FPP)	48	Villa Melano SpA in liq. (anche partecipata da FPP)	37,53%	Prosecuzione liquidazione

Dal tale prospetto emerge, con riguardo alle partecipazioni direttamente detenute dalla Regione raggruppate per consistenza della quota, la seguente situazione:

- cinque società sono controllate (partecipazione superiore al 50%): Finpiemonte S.p.A. - Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. - IPLA S.p.A. - DMO Turismo Piemonte S.c. a r.l. e SCR Piemonte S.p.A.;
- nove società sono collegate (quota tra il 20% ed il 50%): 5T S.r.l.; CEIPiemonte S.c.p.a.; RSA S.r.l.; ATL Biellese S.c. a r.l.; ATL Cuneese S.c.r.l.; Ente Turismo Langhe

Monferrato Roero S.c.r.l.; Turismo Valsesia e Vercelli S.c.r.l.; Alexala Scarl; ATL Novara S.c.r.l.;

- sette società sono partecipate (quota inferiore al 20%): CAAT S.c.p.a. ; Soris S.p.A.; Banca Popolare Etica S.c.p.a. ; Distretto Turistico dei Laghi S. c. a r.l.; Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.; Asti Turismo S.c.r.l. in liquidazione, oltre a Pracatinat S.c.p.a. in fallimento.

Nelle precedenti relazioni allegate al giudizio di parifica degli esercizi dal 2016 al 2018 si osservava un decremento delle partecipazioni regionali.

Sinteticamente si può affermare che si è passati da 76, detenute nel 2012, a 52 detenute nel 2018 e, infine a 48 nel 2019, con una riduzione di circa il 40%.

In diminuzione sono anche le partecipazioni di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., passate da 28 del 2014 a 22 del 2017 e a 18 nel 2019, di cui otto operative, sette in liquidazione, due in concordato e una in fallimento.

Si ricordano, in sintesi, le più significative operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalla Regione Piemonte:

- cessioni:
 - . SAGAT S.p.A. (società partecipata di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
 - . CIC S.r.l. (società partecipata da CSI Piemonte)
 - . SACE S.p.A. (società partecipata di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
 - . Terme di Acqui S.p.A. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
 - . Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
 - . ARDEA ENERGIA S.r.l. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
 - . CIM S.p.A. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
 - . Rivalta Terminal Europa S.p.A. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
- *exit* dalla compagine societaria:
 - . Consorzio insediamenti produttivi del Canavese (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
 - . Altec S.p.A. (società partecipata da Icarus S.p.A., a sua volta partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);

- . Csp S.c. a r.l.;
- . Corep;
- . Geac S.p.A. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
- fusioni e/o trasformazioni:
 - . IMA fusa in SPT e successiva trasformazione in DMO Turismo S.c. a r.l.;
 - . Creso S.c.r.l. e Tenuta Cannona S.r.l. incorporate in “Fondazione per la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese – Agrion”;
 - . fusione tra ATL Biellese S.c. a r.l. e ATL Valsesia e Vercelli S.c. a r.l. (atto di fusione fissato per il 30 dicembre 2019);
 - . La Tuno S.r.l., ora Fondazione La Tuno (organismo partecipato da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
- liquidazioni:
 - . Virtual Reality e Multimedia Park S.p.A. (società partecipata di Finpiemonte S.p.A.);
 - . Lumiq (società partecipata da Virtual Reality);
 - . Tecnoparco S.r.l. (società partecipata da Finpiemonte S.p.A.);
 - . Tecnogrande S.p.A. (società partecipata da Finpiemonte S.p.A.);
 - . Villa Gualino S.c. a r.l. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.): cancellata dal registro imprese in data 4 gennaio 2019;
 - . Villa Melano S.p.A. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e SCR S.p.A.);
 - . Eurofidi S.c.r.l. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
 - . SNOS S.r.l. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
 - . Icarus S.c.p.a. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
 - . MONTEPO S.r.l. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
 - . EXPOPIEMONTE (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
 - . FINGRANDA S.p.A. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
 - . Concessioni autostradali piemontesi S.p.A. (società partecipata da S.C.R. S.p.A.), cancellata dal registro imprese in data 29 dicembre 2017;
 - . Astiturismo – ATL S.c. a r.l.;
- fallimenti:

- . Pracatinat S.c.p.a.;
- . Nordind S.p.A. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
- Concordato preventivo:
 - . Saia S.p.A. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.) – concordato liquidatorio;
 - . TNE S.p.A. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.) - concordato in continuità.

Da tale quadro di massima emerge come la Regione, nel corso del tempo, abbia operato un'effettiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie quantomeno sotto il profilo della contrazione dei soggetti operativi.

Ciò posto, nel prosieguo si svolge l'esame di alcune posizioni più significative o comunque meritevoli di attenzione. Per organicità espositiva, si seguirà la distinzione in aree seguita dall'Ente nel citato diagramma, riprendendo volta per volta anche i rilievi nel tempo svolti dalla Sezione ed ancora considerati di attualità.

3. Partecipazioni dirette dell'Area Finanza

L'Area Finanza ospita le partecipazioni di maggior rilievo detenute dalla Regione Piemonte ricomprendendo, oltre alla partecipazione in SCR S.p.A. (100%), in SORIS S.p.A. (10%) e in Banca Popolare Etica S.c.p.a. (0,07%), le partecipazioni in Finpiemonte S.p.A. (99,81%) ed in Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (83,22%), ovvero le società che detengono le partecipazioni indirette della Regione Piemonte ed operanti in diversi settori (Logistica e Trasporti; Territorio; Ambiente ed Energia; Turismo; Finanze; Parchi Scientifici e Tecnologici per l'innovazione; Incubatori per la ricerca).

La particolare rilevanza di quest'ultime società ha reso opportuno un maggior livello di approfondimento sulle stesse considerata la loro importanza quali strumenti societari impiegati dall'Ente per assumere il controllo o per partecipare al capitale di diverse società operanti nei menzionati settori.

3.1 Finpiemonte S.p.A.

Finpiemonte S.p.A. (di seguito anche: Finpiemonte) è una società prevista dalla L.R. 26 luglio 2007, n. 17 ed ha un capitale sociale interamente pubblico di 155.914.183 euro (al 31 dicembre 2019), detenuto per il 99,81% dalla Regione Piemonte. La parte restante è distribuita, con quote minimali, tra diverse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province piemontesi e l'Amministrazione provinciale di Cuneo.

Con decorrenza 30 settembre 2019, la società è stata inclusa nell'elenco stilato dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Sul punto, come si evince dalla relazione sulla gestione per l'esercizio 2019, la società ha inteso esplorare l'ipotesi, congiuntamente con altre società finanziarie regionali, di ricorrere avverso detto provvedimento.

Come evidenziato dalle Sezioni Riunite in speciale composizione (vgs. *ex plurimis*, sentenza n. 30/2018/RIS dell'11 dicembre 2018), l'art. 1, comma 3, della Legge n. 196 del 2009 dispone l'aggiornamento annuale da parte dell'ISTAT dell'elenco di enti, anche di forma giuridica privatistica, che abbiano i connotati economici di Pubblica Amministrazione sulla base delle definizioni contenute in specifici regolamenti dell'Unione Europea (Sistema europeo dei conti allegato al Regolamento UE 21 maggio 2013, n. 549 – c.d. SEC 2010).

Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 18 maggio 2017, n. 12496, si tratta di una funzione ricognitiva con finalità certificativa, avente tutte le caratteristiche dell'attività vincolata, con assenza di ogni valutazione discrezionale.

Tale elenco ricomprende, pertanto, tutti i soggetti i cui dati complessivi di bilancio costituiscono il riferimento per il calcolo degli aggregati dell'indebitamento netto e del debito della P.A.; dati utilizzati dall'Unione Europea ai fini del monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e della loro congruenza rispetto ai prefissati obiettivi del patto di stabilità e crescita.

Finpiemonte S.p.A., pertanto, è ora ricompresa in tale elenco essendo stati ravvisati dall'ISTAT gli elementi per considerare detta società un'unità istituzionale che agisce da

produttrice di beni e servizi non destinabili alla vendita, controllata da un'amministrazione pubblica (cfr. par. 2.32 del SEC).

Ciò posto, secondo l'art. 5 dello Statuto sociale, Finpiemonte opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo economico e sociale, della ricerca e della competitività del territorio. In particolare, la società svolge attività dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale e nel quadro della politica di programmazione svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio. Più nello specifico, Finpiemonte svolge le attività per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di imprese pubbliche o private, enti pubblici e persone fisiche che abbiano iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale.

In sintesi, su incarico della Regione (o di altri enti e soggetti pubblici) la società eroga finanziamenti agevolati in qualsiasi forma a valere su fondi pubblici e svolge una serie di attività connesse, quali, a titolo esemplificativo, prestazioni consulenziali, ovvero l'esercizio esternalizzato di funzioni amministrative di competenza della Regione Piemonte e degli enti pubblici soci.

Dall'esame della Relazione sulla gestione dell'esercizio 2019 emerge che l'attività, anche in tale esercizio, è stata caratterizzata principalmente dalla gestione delle sovvenzioni di finanza agevolata a valere sulle risorse della programmazione comunitaria 2014-2020 e dalla gestione, in ottica di continuità, di iniziative regionali e comunitarie.

Sempre nell'anno 2019 la società ha gestito agevolazioni (sotto forma di finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto e garanzie) su affidamento della Regione Piemonte e del Comune di Torino (in minima parte) per un importo complessivo di euro 111 milioni (in diminuzione rispetto al dato dell'anno 2018 di 153 milioni di euro), prevalentemente destinate ad interventi della Direzione Competitività del Sistema Regionale.

In tale ambito sono stati effettuati 3.146 controlli (in aumento rispetto ai 2.821 controlli effettuati nell'anno 2018) relativi ad interventi per un importo complessivo di euro 235.409.441,29 (206.847.174 euro nel 2018). Sono stati disposti 574 (1.464 nel 2018) provvedimenti di revoca totale e/o parziale e sono stati avviati i procedimenti per 474 revoche (1.262 nel 2018) per un importo complessivo di euro 21.047.148,30 (34.345.001,00 euro nel 2018).

È stata inoltre svolta attività di consulenza strategica e assistenza tecnica affidata dalla Regione su diversi progetti.

Nel corso dell'anno 2018 l'Assemblea dei soci (seduta del 30 maggio 2018) ha deliberato di richiedere la cancellazione dall'Albo degli intermediari finanziari (art. 106 TUB) ritenendo che l'iscrizione a tale albo *“non sia stata, a fronte delle complessità organizzative conseguenti, strumento determinante e pienamente efficace per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati a Finpiemonte”*. Nell'occasione è stato comunque riconfermato il ruolo della società quale *“strumento per il supporto allo sviluppo del sistema economico regionale”*.

Sullo sfondo vi è la vicenda di Bank Vontobel AG di Zurigo per cui si rimanda a quanto ampiamente esposto nella relazione approvata dalla Sezione in sede di giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 (58/2019/SRCPIE/PARI) e che ha comportato una rettifica di valore di euro 15.118.083,55 per deterioramento delle attività finanziarie del credito verso detto istituto bancario ed il conseguimento da parte di Finpiemonte di un risultato di esercizio negativo per euro 13.887.099,00.

In data 9 aprile 2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di avviare l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex Presidente ai sensi dell'art. 2392 e ss. del Codice civile, fermo restando che la società, per un verso, ha attivato tutte le iniziative per tutelare i diritti restitutori e risarcitori derivanti dall'illegittima gestione della liquidità depositata presso la Bank Vontobel AG e, per altro verso, si è costituita parte civile unitamente alla Regione Piemonte nel procedimento penale n. 25724/17.

3.1.1 Situazione finanziaria al 31 dicembre 2019

Dall'esame dei dati di bilancio dell'anno 2019 emerge, in sintesi, che Finpiemonte S.p.A., in tale esercizio, ha avuto una marginale riduzione del capitale sociale (da 156 milioni di euro a 155.914.183) ed ha conseguito un utile d'esercizio di euro 1.690.754,00, in sensibile miglioramento rispetto agli anni pregressi in cui ha conseguito un utile di euro 59.129 nel 2018 ed una rilevante perdita di euro 13.887.099,00 nell'anno 2017, da ricondurre, come detto, alla vicenda della Bank Vontobel. In perdita si era concluso anche l'anno 2016 per l'importo di euro 3.784.608.

Per quanto concerne le spese di personale viene segnalata una riduzione del 3,82% rispetto al 2018 che registrava già una riduzione dello 0,69% rispetto al 2017. Per il solo personale dipendente la flessione è stata dello 0,95% (euro 51.500,00), determinata principalmente dalla cessazione del rapporto di lavoro per nove unità. Sensibile la riduzione dei contratti di lavoro atipico, per i quali vi è stata una flessione del 34,16% (pari ad euro 140.438).

Anche le spese amministrative, nel loro complesso, segnano un decremento del 19,88% (pari ad euro 608.447) determinato, in particolar modo, dalla flessione dei servizi amministrativi legali che registrano una riduzione del 34,36% (pari ad euro 287.415). In riduzione del 27,96% (per euro 225.801) le spese per canoni di locazione.

Nel complesso, nel prendere atto dei dati di bilancio dell'anno 2019, si valuta positivamente il conseguimento di risparmi di spesa e di un utile che sembra dare conferma del conseguimento di primi risultati in ordine al ripristino di un equilibrio economico-finanziario rispetto agli esercizi pregressi.

Al riguardo è necessario che la società tenga fermo l'obiettivo di mantenere la gestione caratteristica in equilibrio al fine di perseguirne un consolidamento strutturale.

3.1.2 Rendicontazione dell'attività di gestione dei fondi affidati dalla Regione

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 134 del Volume II) si dava atto delle modalità di rendicontazione annuale alla Regione dell'attività di gestione dei fondi attraverso la predisposizione, per ogni fondo gestito, di una *“Relazione Tecnica illustrativa dei benefici gestiti e dei controlli eseguiti”*, inviata alle rispettive Direzioni Regionali di competenza. Di tali relazioni tecniche veniva specificato il contenuto per poi affermare che *“[l]e operazioni indicate nel Bilancio Annuale Consuntivo o nelle Ulteriori Rendicontazioni si intendono approvate dalla Regione il trentesimo giorno successivo al ricevimento di tali documenti ove non pervengano a Finpiemonte eccezioni espresse motivate e quantificate”*.

In merito a tale ultima previsione venivano manifestate perplessità *“tenuto conto della necessità che le operazioni contabili siano oggetto di ponderati controlli volti ad accertare la correttezza e la sostenibilità delle stesse sia alla luce delle norme convenzionali sia delle norme del TUSP. Per cui la previsione di una fattispecie di silenzio assenso in tale contesto si configura come*

una forma di semplificazione che mal si concilia con la necessità di garantire l'effettività del principio costituzionale del buon andamento di cui all'art. 97 Cost."

Si raccomanda al riguardo che il competente settore regionale dia seguito alle relazioni tecniche illustrative trasmesse, anche esercitando ulteriori controlli al fine di disporre dei necessari elementi conoscitivi.

Sono state poi svolte osservazioni sulle procedure ed i controlli effettuati per evitare attività fraudolente sui conti correnti della società (vgs. pagg. 135 e ss.) in ordine alle quali la Regione ha palesato la necessità di far riferimento a quanto previsto nei contratti di affidamento approvati dalle singole Direzioni regionali, nei quali - oltre a definire puntualmente le attività demandate a Finpiemonte S.p.A. - si esplicita il ruolo dell'Ente regionale nelle funzioni di vigilanza e controllo, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione - Quadro del 2010 e segnatamente le disposizioni di cui all'art. 11 " *Vigilanza e controllo della Regione sugli affidamenti*" ed all'art. 28 " *Vigilanza della Regione*".

A tal riguardo sono state indicate le diverse attività di monitoraggio e controllo affidate ai propri Settori per i bandi di rispettiva competenza per le quali la Sezione ha preso atto " *dell'introduzione di forme di controllo più strutturato dal punto di vista organizzativo*" ma ha evidenziato, al contempo, " *che occorrerebbe dotare di maggiori poteri anche di natura ispettiva le diverse Direzioni deputate alla vigilanza sulla gestione dei fondi relativi ai bandi di propria competenza da parte di Finpiemonte S.p.A.*".

Peraltro, alla luce dei gravi fatti oggetto di accertamento giudiziale che hanno investito la società, si rilevava anche la necessità " *che venissero implementate forme di controllo più incisive consentendo ad esempio la verifica diretta dei conti correnti gestiti da Finpiemonte S.p.A. da parte di ciascuna Direzione*".

Al riguardo, con nota n. 6870 del 27 aprile 2020, l'Ente è stato invitato a comunicare se ha provveduto ad adeguare il predetto sistema di controllo dell'attività di gestione dei fondi da parte di Finpiemonte S.p.A., sostituendo il predetto sistema basato sul " *silenzio assenso*" con altro sistema in grado di garantire un'attività di controllo maggiormente incisiva ed effettiva, prevedendo maggiori poteri anche di natura ispettiva da parte delle diverse Direzioni regionali e consentendo la verifica diretta dei conti correnti gestiti da Finpiemonte S.p.A. da parte di ciascuna Direzione e/o ogni altra forma di controllo caratterizzata da maggiore incisività.

Con nota pervenuta in data 10 luglio 2020 (assunta in carico con protocollo n. 9568) la Regione si è limitata a rappresentare che “[i]l sistema di controllo dell’attività di gestione dei fondi da parte di Finpiemonte S.p.A. è disciplinato dalla Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti della Regione a Finpiemonte. Nel 2019 non sono stati effettuati adeguamenti della predetta Convenzione, previsti invece nel 2020”.

Di questi ultimi adeguamenti non viene specificato il contenuto.

Non si può che prendere atto di tale succinta risposta, rimarcando le osservazioni già svolte con la relazione approvata con deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI in ordine alla necessità di creare efficienti sistemi di controllo sull’impiego dei fondi trasferiti a Finpiemonte S.p.A. per i quali si ribadisce la necessità di dotare di maggiori poteri anche di natura ispettiva le diverse Direzioni deputate alla vigilanza sulla gestione dei fondi relativi ai bandi di propria competenza oltre all’esigenza di prevedere forme di controllo più incisive, con la previsione, fra l’altro, di verifiche dirette dei conti correnti gestiti da Finpiemonte S.p.A. ove, come verrà specificato in seguito, vengono depositate anche risorse che rimangono di proprietà della Regione.

Al riguardo vi è percezione di una certa carenza dell’azione di controllo che la Regione sembra non svolgere secondo quanto indicato nelle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro che regola i rapporti tra la Regione e Finpiemonte S.p.A.

L’art. 11, rubricato “Vigilanza e controllo della Regione sugli affidamenti”, prevede che “1. Finpiemonte è sottoposta ai controlli da parte della Regione previsti nello statuto societario ai sensi dell’art. 6, comma 1, della Legge regionale n. 17/2007, e dall’art. 2 della presente convenzione. 2. Finpiemonte dovrà consentire, in ogni momento, a ciascuna Direzione Regionale affidante, l’accesso ai propri uffici, l’ispezione ed il controllo della documentazione relativa alla gestione dei rispettivi affidamenti e delle relative risorse assegnate, fornendo a tal fine informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione delle attività affidate. 3. In seguito ai predetti controlli gli Uffici Regionali interessati, qualora sussistano preminenti ragioni di opportunità dettate da gravi criticità straordinarie, e previo invito a Finpiemonte a provvedere, possono sostituirsi a Finpiemonte nello svolgimento delle attività ad esse affidate”.

In merito a tale articolo si precisa che l’art. 6, comma 1, della Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 (riguardante la riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale

Piemontese e la costituzione di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.) prevede che il controllo di Finpiemonte S.p.A. è disciplinato nel relativo Statuto.

Detto Statuto prevede all'art. 5 bis che la società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175 del 2016 e riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale.

A sua volta, l'art. 2 della Convenzione Quadro assegna alla Giunta regionale *"il controllo sull'attuazione degli incarichi conferiti a Finpiemonte S.p.A. e valuta gli effetti della gestione delle attività di interesse regionale al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti"*. La medesima Giunta, sulla base di tale articolo, *"definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di Finpiemonte, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, sia sul piano dei controlli interni, promuovendo l'analisi dei costi e dei rendimenti della gestione e delle decisioni organizzative"*.

L'art. 28 della Convenzione Quadro (rubricato Vigilanza della Regione), invece, prevede che *"1. In caso di erogazione di benefici, Finpiemonte dovrà co-operare con i funzionari regionali al fine di consentire l'effettuazione d parte loro di ispezioni e controlli presso i beneficiari. 2. La Regione, ove lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di assumere direttamente o di affidare a terzi la gestione dei benefici e dei relativi fondi, fatto salvo un equo indennizzo a favore di Finpiemonte per le attività già svolte e gli investimenti effettuati"*.

L'insieme di tali disposizioni prevedono la possibilità per la Regione di esercitare ampie forme di controllo su Finpiemonte S.p.A., ivi incluso il potere sostitutivo in caso di gravi criticità. A tali disposizioni devono conseguire, nei fatti, adeguate ed effettive attività di controllo da parte della Regione, da svolgersi in maniera concreta ed efficace.

A titolo esemplificativo, all'adempimento di tipo documentale consistente nella produzione delle richiamate *Relazioni Tecniche illustrative dei benefici gestiti e dei controlli eseguiti*, è opportuno che si affianchi l'effettivo esercizio di poteri ispettivi da parte delle competenti Direzioni regionali da esercitare con regolarità e anche in forma preventiva, ivi compreso il monitoraggio dei conti correnti ove sono depositati i fondi trasferiti dalla Regione.

L'assenza di un efficace sistema di controlli, d'altronde, è emerso anche a seguito dell'ispezione della Banca d'Italia che ha riscontrato l'inadeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli di Finpiemonte S.p.A., oltre ad essere stato dimostrato nei fatti dalle vicende giudiziarie che hanno investito la società e che rendono necessario un intervento della Regione per porre in essere le misure idonee ad evitare che possano riverificarsi simili gravi eventi, o anche solo irregolarità di meno ampio profilo ma comunque dannose per la gestione dei fondi pubblici affidati a Finpiemonte S.p.A.

Misure che, considerata la risposta pervenuta dalla Regione, ad oggi non sono state adottate in maniera adeguata sebbene sollecitate anche da questa Sezione con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI e di cui si auspica il recepimento in occasione della revisione della Convenzione quadro prevista per l'anno 2020 in ordine alla quale, nella relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, si specifica che è in corso l'iter di revisione avviato in esito al *"riposizionamento funzionale e alla cancellazione dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari"*. In tale documento si parla di una *"nuova Convenzione Quadro che disciplini i rapporti tra Finpiemonte, quale società in house e Regione Piemonte"* anche al fine di recepire diverse novità normative quali, a titolo esemplificativo *"le norme sulle società in house, le disposizioni del TUSP, le disposizioni sulla trasparenza e prevenzione della corruzione"*.

Stante la situazione riscontrata, nel richiamare quanto già indicato nella precedente relazione di parifica relativa all'esercizio 2018, si raccomanda alla competente struttura regionale di svolgere una costante ed effettiva attività di controllo sulle attività svolte dalla società.

3.1.3 Gestione del rischio di credito

Dall'esame della relazione sulla gestione allegata al bilancio di Finpiemonte S.p.A. dell'anno 2019 (vgs. pag. 37), in merito al *"rischio di credito"* il Presidente del Consiglio di amministrazione afferma che la società *"gestisce numerose misure di agevolazione della Regione Piemonte a favore di soggetti presenti e/o operanti sul territorio piemontese. Tali agevolazioni sono finanziate con risorse interamente pubbliche trasferite dalla Regione stessa sui conti correnti intestati alla società ma di effettiva proprietà della Regione. In forza delle*

convenzioni in essere con la Regione per la gestione dei fondi amministrati (rotativi e non), il rischio di credito rimane in capo alla Regione. Il presidio del rischio di credito, dove applicabile, è attuato da Finpiemonte mediante misure organizzative che coinvolgono in prima linea l'Area Crediti della Società unitamente ai diversi Organi Aziendali e alle altre Aree operative attori del processo".

Tale circostanza sembrerebbe confermata dall'art. 23, comma quarto, della *"convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A."* (approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010 e modificata con atto integrativo del 18 marzo 2016, autorizzato con D.G.R. n. 17-2516 del 30 novembre 2015) con il quale è stato convenuto che *"le eventuali insolvenze inerenti i crediti nei confronti dei beneficiari sui fondi trasferiti, restano a carico della Regione"*.

Per altro verso, nel piano di revisione ordinaria delle società partecipate approvato con D.G.R. n. 14-895 del 30 dicembre 2019 (vgs. pag. 32 dell'Allegato II) si Legge che Finpiemonte S.p.A. *"nell'ambito della gestione dei crediti deteriorati ha avviato, già a partire da aprile 2019, le prime verifiche necessarie alla definizione di un piano di cessione totale del portafoglio dei Non Performing Loans ad operatori specializzati presenti sul mercato"*.

Al riguardo viene precisato che con *"DGR n. 123-9030 del 16 maggio 2019, la Regione Piemonte ha autorizzato Finpiemonte ad attivare un'apposita procedura di gara rivolta ad operatori di mercato specializzati nella gestione, recupero e valorizzazione dei crediti, finalizzata alla cessione pro soluto del portafoglio dei crediti deteriorati maturato nell'ambito della gestione finanziaria dei fondi regolati dalla citata 'Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.', al fine di conseguire un celere e cospicuo riassorbimento delle suddette sofferenze finanziarie derivanti da criticità nelle procedure di recupero presso i rispettivi beneficiari di somme concesse e successivamente oggetto di revoca. La suddetta azione prevede l'intervento operativo di Finpiemonte nelle attività propedeutiche allo svolgimento della suddetta procedura di gara con particolare riferimento alla predisposizione di un'apposita banca dati (data room) del portafoglio dei crediti deteriorati e all'avvio di una due diligence preventiva volta a valutare le previsioni di recupero, anche al fine di definire uno o più plessi di cessione e di modulare, sulla scorta delle informazioni ottenute, le adeguate garanzie contrattuali"*.

Ciò posto, per i fondi trasferiti a Finpiemonte S.p.A. per l'erogazione di misure di agevolazione della Regione a favore di soggetti presenti e/o operanti sul territorio piemontese, l'Ente è stato invitato a chiarire come tali trasferimenti vengono

rappresentati nel bilancio della Regione dal momento che gli stessi, seppur depositati su conti correnti di Finpiemonte S.p.A., rimarrebbero di proprietà della Regione stessa.

Al contempo, considerato che il rischio credito, secondo quanto afferma il Presidente del Consiglio di amministrazione di Finpiemonte S.p.A. e quanto indicato dall'art. 23 della Convenzione quadro graverebbe sulla Regione, è stato richiesto di specificare come viene gestito tale rischio indicando se, trattandosi essenzialmente di crediti che fanno direttamente capo alla Regione, vengono effettuati opportuni accantonamenti o se ne tiene conto nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

In ordine poi alla rappresentata cessione pro-soluto di NPL, l'Ente è stato invitato a specificare se tali crediti deteriorati riguardano, anche solo in parte, i crediti derivanti dalle menzionate misure di agevolazione erogate dalla Regione per il tramite di Finpiemonte S.p.A.

Con la nota pervenuta in data 10 luglio 2020, la Regione, in modo piuttosto succinto, ha segnalato, in primo luogo, che i trasferimenti verso Finpiemonte S.p.A. vengono classificati quali trasferimenti di parte corrente o quali contribuiti agli investimenti, a seconda della tipologia di agevolazione che andranno a supportare; come tali, detti movimenti confluiscono all'interno dei macroaggregati 104 o 203.

È stato poi precisato che *“a fronte di tali trasferimenti, non viene iscritto alcun credito nel bilancio regionale in considerazione dell'assenza di un presupposto giuridico che ne consenta il contestuale accertamento. Tuttavia, a fronte di successivi ed eventuali accordi tra Regione e Finpiemonte S.p.A. circa la restituzione delle disponibilità residue su fondi trasferiti in seguito alla conclusione di una o più agevolazioni, in ragione di apposita comunicazione scritta da parte di Finpiemonte S.p.A. si procede all'accertamento del rispettivo credito tra le entrate extra-tributarie del bilancio regionale”*.

In ordine ai crediti deteriorati, l'Ente si limita a riportare il contenuto di una relazione di Finpiemonte S.p.A. datata 16 giugno 2020 e priva di firma, allegata alla nota di risposta del 10 luglio 2020.

Nello specifico viene rappresentato che *“[l]a DGR 123 – 9030 del 16 maggio 2019 ha autorizzato Finpiemonte S.p.A. ad attivare, in analogia con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un'apposita procedura di gara rivolta ad operatori di mercato specializzati nella*

gestione, recupero e valorizzazione dei crediti, finalizzata alla cessione pro soluto del portafoglio dei crediti deteriorati maturato nell'ambito della gestione finanziaria dei fondi regolati dalla citata 'Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.', al fine di conseguire un celere e cospicuo riassorbimento delle suddette sofferenze finanziarie derivanti da criticità nelle procedure di recupero presso i rispettivi beneficiari di somme concesse e successivamente oggetto di revoca. La DGR 123 – 9030 del 16 maggio 2019 ha individuato un portafoglio di crediti deteriorati dell'ammontare complessivo, stimabile in euro 121.007.465,41 in sorte capitale con riferimento alla data del 31.12.2018, ripartito su n. 3.846 posizioni. Tali posizioni come riportato dalla DGR sono ricomprese nelle misure di agevolazione affidate direttamente a Finpiemonte dalla Regione Piemonte mediante apposita Convenzione Quadro (Rep. N. 15263 del 9 aprile 2010), e quindi erogate dalla Regione per il tramite di Finpiemonte S.p.A.".

Da ultimo, con le controdeduzioni presentate in data 14 settembre 2020 (vgs. punto D4), l'Ente, con riguardo alle modalità di contabilizzazione di tali crediti deteriorati ha formulato le seguenti considerazioni.

In primo luogo viene premesso che “[n]el corso del 2019, nell'ambito di un più ampia attività di riorganizzazione aziendale, è stata rivista e potenziata la struttura dell'Area Crediti di Finpiemonte S.p.A. al fine di poter da un lato verificare preventivamente la situazione finanziaria generale dei beneficiari di finanziamenti erogati con fondi pubblici e, dall'altro, monitorare l'attività di recupero svolta dalle banche, in particolare per le posizioni deteriorate al fine di fronteggiare dette situazioni con una tempestiva azione volta al recupero delle stesse”.

Viene poi fatto cenno all'attività svolta dalla società a partire dal mese di aprile dell'anno 2019 di verifica dei crediti deteriorati per definire un piano di cessione del portafoglio di NPL e riepilogato il contenuto della richiamata DGR 123-9030 del 16 maggio 2019 con cui è stata autorizzata l'attivazione di una procedura di gara per la cessione pro soluto di tale portafoglio previa formazione da parte di Finpiemonte S.p.a. di un'apposita banca dati (data room) dei crediti deteriorati (con la puntuale riconciliazione di ogni singola posizione) e l'avvio di una due diligence preventiva volta a valutare le previsioni di recupero, anche al fine di definire uno o più prezzi di cessione e di modulare, sulla scorta delle informazioni ottenute, le adeguate garanzie contrattuali.

Sul punto viene precisato che tali attività sono tuttora in corso, per cui vi è stata una dilatazione dei tempi stimati per la pubblicazione dei bandi di vendita.

Il rallentamento sembrerebbe determinato dalle difficoltà incontrate per la fase di riconciliazione dovuta al diffuso ricorso allo smart working da parte delle banche a causa dell'emergenza sanitaria in atto, ferma restando la complessità di tale attività che riguarda pratiche risalenti nel tempo che comportano difficoltà nel rintraccio documentale.

Viene quindi evidenziato che, con riferimento alla parte dell'entrata, con determinazione dirigenziale n. 1037 del 24 dicembre 2019 è stato previsto *“un ammontare di restituzioni che si prevede in circa 4.400.00,00 entro fine anno, procedendo a registrare sulla procedura contabile il relativo accertamento”*. Sul punto è stato chiarito che *“[l]a somma di euro 4.400.000,00 discendeva da specifica comunicazione pervenuta da Finpiemonte s.p.a. che, con nota n. MRM/atr/19-41839 del 19/12/2019, ha comunicato di aver disposto ‘un bonifico a favore di Regione Piemonte di 2,5 milioni di euro’. In tal sede, quindi, Finpiemonte s.p.a. ha specificato che l'importo di 2,5 milioni di euro ‘si configura quale acconto rispetto agli incassi in itinere, che si prevede di attestare entro la fine del corrente anno in c.a. 4,4 milioni di euro’. Tale attestazione – per i motivi sopra espressi, in particolare per il massivo smart working del sistema bancario a seguito del Covid-19 - non è pervenuta entro la fine dell'esercizio, né nei primi mesi del 2020 durante le operazioni di ricognizione e di riaccertamento dei residui 2019, né a tutt'oggi risultano pervenute attestazioni, né incassi tali da supportare la ‘fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito’, come previsto dal principio contabile 9.1 primo comma dell'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. Ed è proprio nel rispetto del principio contabile che disciplina le operazioni di ricognizione e successivo riaccertamento dei residui attivi, di cui al richiamato punto 9.1, che l'ammontare di euro 1,9 milioni corrispondente alla differenza tra l'accertamento iniziale e la somma incassata entro il 31 dicembre 2019 è stato ridotto”*.

L'Ente specifica, inoltre, che *“[p]er quanto riguarda gli altri ‘crediti non accertati nel bilancio 2019 (che sono stati registrati nel bilancio 2020 e non oggetto di accantonamento a FCDE)’, ci si permette solo di specificare che l'ammontare di 20.000.000,00 quale ‘valore di realizzo complessivo dell'operazione’ previsto nella richiamata determinazione 1037/2019 rappresenta un valore presunto che dovrà formare oggetto di successiva formalizzazione in ordine proprio all'oggetto dell'incarico affidato alla stessa società, tra cui – come già sottolineato - la ‘predisposizione di un'apposita banca dati’. Solo in tal sede l'ammontare dei crediti potrà formare oggetto di accertamento, in quanto sussisteranno i presupposti giuscontabili previsti dai principi (contabili) in materia di entrata, ancorchè di dubbia e difficile esazione (vedasi il principio contabile 3 nelle*

varie articolazioni); in tal senso deve, quindi, essere vista la previsione di cui alla citata determinazione 1037/2019 di 'rinvio all'anno 2020 dell'accertamento dei restanti crediti', che non risultano ancora 'registrati sul bilancio 2020'. In sostanza, quindi, nel rispetto del principio contabile riferito alla gestione delle entrate, là dove sussistevano i presupposti giuscontabili per l'accertamento dell'entrata e la relativa conservazione a residuo attivo, sono stati accertati e conservati i residui con costituzione di adeguato FCDE. Là dove non sussistevano ancora i presupposti di cui al richiamato principio contabile 3 e per le motivazioni sopra esposte, non si è proceduto ad accertare le somme e a conservarle a residuo, con conseguente assenza inevitabile di FCDE, nel rispetto del relativo principio contabile nonché della natura e dello scopo per cui l'FCDE deve essere costituito [...]. Non costituendo, quindi, crediti dotati dei requisiti giuscontabili atti a consentirne l'accertamento contabile, sia esso sul 2019 che sul 2020, fino a che non sussisterà la banca dati con cui vengano dettagliate le consistenze di detti crediti, gli stessi non vengono ovviamente registrati neppure nello stato patrimoniale proprio in quanto non rappresentano ai fini delle osservazioni di codesta Spett.le Corte 'crediti aventi natura economico patrimoniale'".

Nel prendere atto che i crediti deteriorati oggetto della procedura di gara del servizio di gestione, recupero e valorizzazione sono riconducibili a ben 3.846 posizioni relative a soggetti fruitori di agevolazioni erogate dalla Regione tramite Finpiemonte S.p.A. (per il valore complessivo di euro 121.007.465,41), si rilevano una serie di incongruenze nelle risposte pervenute dalla Regione.

In primo luogo, emerge con evidenza l'opacità del sistema di contabilizzazione dei crediti derivanti dall'erogazione delle agevolazioni da parte di Finpiemonte S.p.a. per le quali la Regione procede ad accertare le entrate sulla base delle comunicazioni che le pervengono dalla società in ordine alla previsione di incasso di crediti derivanti da finanziamenti erogati da tempo e per i quali dovrebbe già di per sé sussistere il presupposto di esigibilità per la restituzione tanto da essere considerati ormai crediti deteriorati.

Alla base, pertanto, sembrerebbe emergere come la Regione impropriamente non consideri tali crediti come propri sebbene le agevolazioni vengano erogate con suoi fondi (semplicemente collocati su conti correnti intestati a Finpiemonte S.p.a. senza un trasferimento di proprietà) e fermo restando che, anche sulla base della convenzione quadro, il rischio di tali crediti permane in capo alla stessa Regione.

L'Ente, pertanto, non ha chiarito come viene gestito dalla Regione il rischio credito che, sulla base del citato art. 23, comma quarto, della *"convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.a."* rimane in capo allo stesso Ente, né ha fatto conoscere se in via originaria il credito è tutelato da qualche forma di garanzia.

Quest'ultima previsione richiederebbe che tali crediti vengano fin dall'origine accertati dalla Regione e conseguentemente sterilizzati adeguatamente con il FCDE al fine di evitare che il loro accertamento possa comportare un ampliamento della capacità di spesa che non trovi sufficiente copertura in entrate di certa riscossione.

Al riguardo si evidenzia che, dall'esame della nota integrativa al bilancio per l'esercizio 2018 di Finpiemonte S.p.A., come comunicato dalla stessa Regione con la nota pervenuta in data 10 luglio 2020, è di euro 309.666.492,00 l'ammontare dei crediti erogati con fondi regionali che non formano oggetto di iscrizione nelle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, consistente in esposizioni per le quali la società non sopporta in proprio il rischio ai sensi della Convenzione quadro.

		Bonis	Deteriorati	Totali
1	Finanziamenti concessi a Confidi	11.939.253	---	11.939.253
2	Finanziamenti a imprese	146.295.320	105.223.760	251.519.080
3	Finanziamenti a imprese ex BEI	21.019.287	17.853.079	38.872.366
4	Finanziamenti deliberati	7.335.793	---	7.335.793
Totali		186.589.653	123.076.839	309.666.492

In ordine a tali voci la nota integrativa specifica che:

- i *"Finanziamenti concessi a Confidi"* ricomprendono i fondi concessi in precedenti esercizi da Finpiemonte S.p.A. ad Eurofidi e Unionfidi ai sensi della L. n. 365/2000 (per euro 11.619.467,13) e ad Eurofidi ai sensi L.R. n. 16/84 e n. 56/94 (per euro 319.786,21);
- i *"Finanziamenti a imprese"* ricomprendono i finanziamenti erogati alle imprese a valere sui fondi regionali;
- i *"Finanziamenti a imprese ex BEI"* ricomprendono i crediti erogati a valere su fondi BEI nella titolarità dei quali è subentrata la Regione ai sensi dell'art. 22 della L.R. del 29 giugno 2018, n. 7;
- i *"Finanziamenti deliberati"* ricomprendono i finanziamenti deliberati ancora da erogare al 31 dicembre 2018.

I citati crediti vengono indicati da Finpiemonte S.p.A. fra i conti d'ordine.

Per altro verso, perplessità derivano anche dalla modalità di complessiva gestione delle risorse trasferite a Finpiemonte S.p.A. per l'erogazione delle varie tipologie di agevolazioni.

Sul punto occorre tenere ferma la circostanza attestata dal Presidente del Consiglio di amministrazione di Finpiemonte S.p.A. nella citata relazione sulla gestione allegata al bilancio dell'esercizio 2019 secondo cui le agevolazioni *“sono finanziate con risorse interamente pubbliche trasferite dalla Regione stessa sui conti correnti intestati alla società ma di effettiva proprietà della Regione”*.

Ciò posto, le modalità di gestione di tali risorse, secondo quanto rappresentato dalla Regione, presentano diversi con i d'ombra che rendono la stessa gestione poco trasparente e lineare dal momento che non si può prescindere dal considerare la circostanza che Finpiemonte S.p.A. costituisce un soggetto giuridicamente diverso dalla Regione, la cui attività è rendicontata da contabilità e bilanci distinti.

Da ciò ne deve conseguire una gestione chiara e trasparente delle ingenti risorse che la Regione trasferisce a questa società per l'erogazione di varie tipologie di agevolazioni in favore dei soggetti economici operanti sul territorio regionale.

In primo luogo, si rileva che i trasferimenti di risorse cui fa cenno la Regione, nella sostanza, si concretizzano in trasferimenti di somme su conti correnti intestati a Finpiemonte S.p.A. sebbene tali somme rimangano nella proprietà dell'Ente; tale modalità d'agire pone delle perplessità dal momento in cui tali trasferimenti comportano una fuoriuscita dal bilancio regionale di risorse che rimangono tuttavia nella proprietà della Regione stessa.

A seguire, pur condividendo l'affermazione per cui non è possibile iscrivere un credito nel bilancio regionale a fronte del solo *“trasferimento”* di risorse in assenza di un presupposto giuridico che ne consenta l'accertamento, si osserva che tale accertamento dovrebbe avvenire al momento delle erogazioni delle agevolazioni da parte di Finpiemonte S.p.A.

Sul punto si ricorda che i crediti derivanti dall'erogazione di tali agevolazioni sono riconducibili alla Regione sopportandone la stessa il rischio di insolvenza ed al 31 dicembre 2018 ammontavano ad euro 309.666.492,00 come emerso dall'esame della parte

D della nota integrativa del bilancio di Finpiemonte S.p.A. (valore che nell'anno 2019 è pari ad euro 277.283.752, con un Leggero incremento dei crediti deteriorati il cui importo è di euro 123.760.612).

Il meccanismo sinteticamente descritto dalla Regione con la nota del 10 luglio 2020, invece, porta a ritenere che l'accertamento di tali crediti non avvenga puntualmente ma solo in esito a *“successivi ed eventuali accordi tra Regione e Finpiemonte S.p.A. circa la restituzione delle disponibilità residue su fondi trasferiti in seguito alla conclusione di una o più agevolazioni”* per cui *“in ragione di apposita comunicazione scritta da parte di Finpiemonte S.p.A. si procede all'accertamento del rispettivo credito tra le entrate extra-tributarie del bilancio regionale”*.

Tale prassi, oltre a destare perplessità in ragione del fatto che un consistente volume di crediti della Regione non troverebbe evidenza nel proprio bilancio a discapito del principio di veridicità, non appare pienamente conforme nemmeno alla citata Convenzione quadro che regola i rapporti tra i due soggetti giuridici e che con l'art. 26, comma 6, prevede che *“[a]l termine dell'affidamento e della gestione relativi ad una misura di concessione ed erogazione di agevolazioni Finpiemonte predispone la rendicontazione finale e la trasmette alla Regione. La Regione potrà richiedere la restituzione delle disponibilità residue del Fondo relativo (avanzo) e Finpiemonte vi provvederà entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La Regione alternativamente potrà disporre una diversa destinazione dell'avanzo con provvedimento espresso”*.

La citata disposizione, infatti, non rimette certo ad un *“eventuale accordo”* la restituzione delle risorse delle disponibilità residue di un fondo relativo ad una misura di cui termina l'affidamento. È questa una decisione che assume la Regione, ferme restando le considerazioni che verranno svolte nel successivo paragrafo in ordine alla gestione della liquidità da parte di Finpiemonte S.p.A.

Per quanto esposto, il meccanismo gestionale descritto dalla Regione appare poco lineare e trasparente nella misura in cui vi è una incomprensibile commistione nella gestione di risorse finanziarie che sembra sfuggire ad una loro corretta rappresentazione nei bilanci dei soggetti giuridici coinvolti dal momento che i crediti derivanti dall'erogazione delle agevolazioni sembrano essere gestiti per flussi, senza emergere nel bilancio della Regione al momento del loro sorgere sebbene l'Ente rimanga proprietario delle risorse finanziarie

fino all'erogazione del beneficio e ne sopporti ogni rischio connesso alla mancata restituzione.

L'opacità e l'inefficienza di tale sistema di assetto organizzativo è dimostrato dal consistente accumulo, nel tempo, di crediti deteriorati in ordine ai quali, in sede istruttoria, è emersa una dinamica poco chiara delle modalità di accertamento da parte della Regione di tali crediti, allo stato accertati solo parzialmente.

Con nota pervenuta in data 25 luglio 2020, la Regione rappresenta che i crediti c.d. *"deteriorati"* oggetto della D.G.R. 123-9030 del 16 maggio 2019 sono stati accertati *"in parte"* negli esercizi precedenti (capitolo 39580/2015) e sono stati oggetto di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019, con conseguente invio alla Procura Regionale della Corte dei conti.

Si raccomanda alla Regione, in attuazione della citata norma convenzionale citata (art 26), di richiedere la rapida restituzione delle risorse al termine delle attività di gestione attraverso l'effettuazione di specifici controlli volti anche a definire l'entità dei fondi utilizzati e di quelli residui.

Con riguardo ai crediti insoluti si rappresenta la necessità che i controlli periodici perseguano, altresì, la finalità di effettuare verifiche tempestive sulla restituzione dei crediti al fine di evitare che ci sia un accumulo di crediti deteriorati particolarmente vetusti, con conseguenti difficoltà di recupero degli stessi.

Sul punto, infatti, per quanto esposto dalla Regione, si rileva come la gestione dei crediti non sia adeguatamente presidiata da un efficiente sistema di gestione e controllo, tanto che solo a partire dal 2019 è stata avviata un'ampia attività di riorganizzazione aziendale di Finpiemonte S.p.a. nel cui ambito sarebbe stata rivista e potenziata la struttura dell'Area Crediti *"al fine di poter da un lato verificare preventivamente la situazione finanziaria generale dei beneficiari di finanziamenti erogati con fondi pubblici e, dall'altro, monitorare l'attività di recupero svolta dalle banche, in particolare per le posizioni deteriorate al fine di fronteggiare dette situazioni con una tempestiva azione volta al recupero delle stesse"*.

La significativa portata di tale grave criticità è testimoniata dalla consistenza dei crediti deteriorati, pari a circa 121 milioni di euro, per i quali ancora oggi non sarebbe terminata l'attività di riconciliazione trattandosi di *"pratiche risalenti nel tempo che comportano*

difficoltà nel rintraccio documentale". Difficoltà preesistenti e ora amplificate dall'ampio ricorso allo *smart working* per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto.

Tale circostanza, nei fatti, dimostra anche come il sistema di rendicontazione dell'impiego dei fondi adottato nei rapporti tra la Regione e Finpiemonte S.p.a. non sia idoneo ad assicurare un'efficiente e trasparente gestione di tali risorse finanziarie, con conseguente dispersione di denaro pubblico come testimoniato dalla necessità per la Regione di cedere un portafoglio di *non performing loans* di ben 121 milioni di euro con la ragionevole previsione di dover ora operare una svalutazione che potrebbe portare ad una perdita di decine di migliaia di euro (il valore di realizzazione potrà essere determinato solo al termine della riconciliazione dei crediti da parte della Società).

Per altro verso, non si può sottacere la percezione che tali crediti si siano accumulati nel tempo in assenza di un adeguato presidio di controllo da parte della Regione.

Gli effetti dell'inefficienza di tale assetto organizzativo sembrano essersi ora palesati nella loro concretezza in ragione della considerevole perdita su crediti ormai deteriorati e verosimilmente non coltivati per tempo, con la conseguente progressiva svalutazione degli stessi in ragione della sempre più remota possibilità di recupero.

Al riguardo, con le controdeduzioni presentate in data 14 settembre 2020, la Regione, nell'indicare le modalità di controllo sull'effettivo impiego dei fondi, evidenzia che al 31 dicembre di ogni anno la società invia all'Ente dei bilanci consuntivi economico-finanziari che fornirebbero un dettaglio della gestione di tali risorse *"sia in relazione alle attività di erogazione dei benefici, sia in riferimento all'impiego della relativa liquidità ed alla remunerazione della stessa"*.

Tali report conterrebbero una serie di informazioni, ivi incluso *"lo stato del credito con evidenza della classificazione delle singole posizioni (bonis, utp, npl) e relativo ammontare"*.

Ebbene, qualora tale reportistica avesse realmente consentito alla Regione di svolgere un'efficace attività di controllo, non si vede come si possa oggi essere creato l'accumulo di più di 3.800 posizioni riconducibili a crediti deteriorati per oltre 121 milioni di euro per cui vi è necessità di una gravosa attività di riconciliazione tuttora in corso e resa difficoltosa, tra l'altro, dall'esigenza di rintracciare i relativi documenti trattandosi di *"pratiche risalenti nel tempo"*, operando per di più un accertamento largamente tardivo in quanto svolto sulla base di comunicazioni ricevute solo ora da Finpiemonte S.p.a., che

rendono assolutamente opaco e non evidenziabile con integrità e trasparenza il credito nei confronti della Regione, con grave pregiudizio per la riscossione.

Tali circostanze portano inoltre a ritenere che i richiamati *report* annuali inviati da Finpiemonte S.p.a. alle diverse Direzioni non costituiscono certo un adeguato metodo di gestione delle ingenti risorse finanziarie impiegate nell'erogazione di agevolazioni attraverso tale società.

In ordine, infine, alle descritte modalità di contabilizzazione di tali crediti da parte della Regione, è stato evidenziato che nel 2019 è stato effettuato un accertamento pari all'importo di euro 4.400.000,00 che, in sede di riaccertamento è stato ridotto ad euro 2.500.000,00 corrispondente all'importo totalmente incassato nel 2019.

Viene poi puntualizzato che “[r]elativamente alla parte residuale non accertata e prevista nella richiamata DGR 123-9030 del 16/05/2019, i relativi importi non sono stati accertati sul bilancio 2019 per espressa previsione in sede di determinazione dirigenziale n. 1037/2019 che ne ha rinviato la registrazione al bilancio 2020”.

Nel prendere atto di quanto indicato nelle controdeduzioni presentate il 14 settembre 2020 e prime riepilogate, si rileva l'opacità del sistema di contabilizzazione di tali crediti nella misura in cui non è dato comprendere il motivo per cui la contabilizzazione degli stessi non venga effettuata all'atto dell'insorgere della connessa obbligazione originaria, consistente nell'erogazione dell'agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione. Pur non ravvisando motivi per ritenere che tale gestione possa gravare sugli equilibri del bilancio regionale determinando impropri ampliamenti della capacità di spesa, non si può sottacere come la stessa ponga dubbi sulla trasparenza delle operazioni poste in essere che, dal punto di vista contabile, appaiono sfuggire ad una puntuale ed analitica rendicontazione rimessa verosimilmente alla documentazione extracontabile intercorrente fra la Regione e Finpiemonte S.p.A. consistente negli accennati *report* per cui, per la tardiva e limitata riconciliazione, l'entità complessiva dei crediti è fuori controllo con il rischio che si perdano le tracce di ingenti risorse di cui la Regione è creditrice.

Tale rilevante criticità, peraltro, è dimostrata dall'accumulo di crediti deteriorati per un importo di circa 121 milioni di euro riconducibili a più di 3.800 posizioni relative alle agevolazioni concesse e non restituite e che adesso Finpiemonte S.p.A. non è in grado di

recuperare (tanto da dover ricorrere al mercato per poterli cedere previa una difficoltosa riconciliazioni); detta situazione fa emergere con netta evidenza l'esigenza di operare una significativa rivalutazione delle modalità di gestione di tali risorse finanziarie, adottando migliori *standard* organizzativi.

In ordine alle criticità nella gestione dei crediti, peraltro, vi è menzione, seppur timida, da parte del Collegio sindacale della società che, nella relazione all'assemblea degli azionisti ex art. 2429 del Codice civile specifica di aver assunto informazioni *"circa le procedure messe in atto al fine di evitare eccessivi ritardi nei rimborsi nei confronti della Regione e di Finpiemonte ad evitare l'accumulo di situazioni incagliate come avvenuto in passato, sollecitando l'adozione di procedure informatiche adeguate, colte alla rilevazione degli eventuali ritardi di pagamento"*.

Nel complesso, considerata la diffusa condizione di opacità e inefficienza, si raccomanda, per un verso, l'adozione di adeguate misure organizzative volte ad assicurare una regolazione contabile più trasparente e lineare dei crediti derivanti dalle erogazioni delle agevolazioni concesse dalla Regione per il tramite di Finpiemonte S.p.A. e, per altro verso, l'effettuazione di efficaci e tempestivi controlli al fine di accertare un miglioramento nella gestione che possa evitare il reiterarsi di un eccessivo accumulo di crediti deteriorati, con conseguente dispersione di ingenti risorse pubbliche.

3.1.4 Gestione della liquidità

Gli articoli 23 e 24 della *"convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.a."* (approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010 – di seguito: Convenzione) disciplinano, rispettivamente, le modalità di formazione e movimentazione dei fondi messi a disposizione di Finpiemonte S.p.A. dalla Regione (art. 23) ed i criteri di allocazione delle disponibilità liquide (art. 24).

Tali articoli sono stati modificati con atto integrativo del 15 marzo 2016, autorizzato con D.G.R. n. 17-2516 del 30 novembre 2015 a seguito di una proposta avanzata da Finpiemonte S.p.a. con nota n. BCR/ba/15-22273 del 17 giugno 2015 di diversificazione degli investimenti delle disponibilità liquide in giacenza presso la stessa società.

L'art. 23, comma primo, della Convenzione prevede che "[l]a Regione mette a disposizione di Finpiemonte le somme destinate alla concessione ed erogazione di agevolazioni (quali finanziamenti, incentivi, contributi, garanzie) ovvero ogni altro tipo di beneficio, di seguito denominati 'Fondi'".

Il comma secondo specifica le modalità di costituzione, incremento e decremento dei "Fondi" secondo il criterio di cassa.

In particolare, le voci di aumento dei Fondi sono costituite (art. 23, punto 2.1):

- a. dai versamenti della Regione;
- b. dalla restituzione nei termini da parte dei beneficiari delle somme loro erogate, ove tale restituzione sia prevista dai Bandi di agevolazione;
- c. dalla restituzione tardiva, totale o parziale, da parte dei beneficiari, anche in esito all'emissione di provvedimenti di secondo grado a loro carico;
- d. dagli interessi maturati sulle giacenze di conto corrente, quando ciò sia espressamente previsto dalla disciplina che regola il Fondo, al netto della ritenuta d'acconto su detti interessi.

Le voci di diminuzione dei Fondi sono costituite (art. 23, punto 2.2):

- a. dalle erogazioni effettuate ai beneficiari;
- b. dalle eventuali restituzioni o pagamenti disposti dall'autorità giudiziaria;
- c. dalle spese e dagli oneri di qualsiasi genere addebitati sui conti correnti su cui il Fondo è versato;
- d. dai costi di recupero delle erogazioni;
- e. dalle eventuali perdite definitivamente subite nei confronti di beneficiari insolventi;
- f. dalle avocazioni delle procedure di recupero esperite direttamente dalla Regione ai sensi dell'art. 21, comma 4, della Convenzione.

L'art. 23, comma 4, prevede, come indicato nel precedente punto 3.1.3, che "[i]n ogni caso, le eventuali insolvenze inerenti i crediti nei confronti dei beneficiari sui fondi trasferiti, restano carico della Regione".

Con il richiamato atto integrativo del 15 marzo 2016 è stata inserita nell'art. 23 della Convenzione la previsione che "[i] proventi, le spese e gli oneri derivanti da investimenti di liquidità differenti dal conto corrente ordinario dedicato al singolo fondo e gestiti pertanto in

pooling di fondi saranno accantonati, ad eccezione dei fondi comunitari e degli altri fondi diversamente disciplinati, su un unico conto corrente”.

L’art. 24 della Convenzione, riguardante i criteri e l’allocazione delle disponibilità liquide, con l’atto integrativo del 15 marzo 2016 è stato oggetto di una significativa rimodulazione.

In origine, tale articolo prevedeva i seguenti criteri di gestione della liquidità da parte di Finpiemonte S.p.A.:

- *“a) utilizzare la liquidità mediante impieghi in conti correnti, depositi, pronti contro termine di durata non superiore a tre mesi; Finpiemonte potrà, peraltro, in caso si presentino particolari opportunità e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, proporre alla Regione altre modalità di impiego con profili di basso rischio, per le quali dovrà ottenere il preventivo assenso della Direzione regionale risorse Finanziarie; in ogni caso dovranno essere ricercate forme contrattuali e investimenti finanziari che garantiscano una maggiore redditività anche in funzione della quantità della liquidità di volta in volta disponibile”;*
- *“b) prevedere che gli investimenti di liquidità avvengano con modalità tali da consentire la necessaria disponibilità delle somme ai fini dello svolgimento degli incarichi di cui ai benefici”;*
- *“c) l’attività di gestione della liquidità dovrà essere condotta con modalità che garantiscano la chiara separazione contabile, dall’attività e dal patrimonio propri di Finpiemonte, con l’obbligo di non istituire su tale liquidità vincoli o gravami di qualsiasi genere”.*

Con l’atto integrativo del 15 marzo 2016 sono stati previsti, invece, i seguenti criteri di gestione della liquidità:

- *“a) utilizzare la liquidità mediante impieghi in conti correnti, depositi, pronti contro termine e investimenti finanziari (quali, a solo titolo esemplificativo, fondi di investimento obbligazionari, azionari, misti; polizze di investimento assicurative; obbligazioni e titoli di stato; siano essi italiani, UE o extra UE) che garantiscano una adeguata redditività anche in funzione della liquidità di volta in volta disponibile. Finpiemonte proporrà preliminarmente Linee Guida e Indirizzi – da sottoporre all’approvazione della Direzione Risorse Finanziarie – per l’adozione di un regolamento interno in cui saranno precisate le caratteristiche di investimento e rischio complessivi da assumere. Finpiemonte si doterà quindi di procedure interne e strumenti di controllo atti a garantire, nel rispetto del più generale principio della prudenza, una adeguata gestione e diversificazione dei rischi caratterizzanti i mercati e i prodotti finanziari. Detti investimenti potranno essere effettuati con gestione diretta o tramite*

mandato ad altro soggetto individuato a mezzo di idonee procedure di gara nel rispetto della normativa vigente”;

- *“b) prevedere, nel caso in cui gli investimenti di liquidità differenti dal deposito su conto corrente o conto liquidità abbiano orizzonti temporali di medio/lungo periodo e comunque superiori a tre mesi, che i medesimi avvengano con modalità tali da consentire il rapido smobilizzo e la necessaria disponibilità delle somme ai fini dello svolgimento degli incarichi di cui ai benefici”;*
- *“c) garantire che l’attività di gestione della liquidità sia condotta con modalità che garantiscano la chiara separazione contabile, dell’attività e dal patrimonio propri di Finpiemonte, con l’obbligo di non istituire su tale liquidità garanzie o gravami di qualsivoglia genere”.*

In ordine all’allocazione dei Fondi, il terzo comma dell’originario art. 23 della Convenzione prevedeva che *“Finpiemonte gestisce le risorse ad essa trasferite per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici su un conto articolato in sottoconti ovvero su conti correnti bancari dedicati corrispondenti a ciascun intervento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato. Per far fronte a temporanee carenze di disponibilità finanziarie di singoli sottoconti o conti correnti o nelle more dell’accredito su singoli sottoconti o conti correnti delle somme assegnate dalla Regione, Finpiemonte è autorizzata ad utilizzare le giacenze degli altri sottoconti o conti correnti da reintegrarsi immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione, sulla base delle disposizioni previste in appositi provvedimenti regionali. In ogni caso dovrà essere effettuata una previa programmazione dei flussi di rientro e in modo tale da non pregiudicare le erogazioni degli altri benefici”.*

Tali specifiche previsioni non sono più contenute nella nuova versione dell’art. 24 della Convenzione il cui comma terzo prevede unicamente che *“[a] fine della ottimale gestione degli investimenti, Finpiemonte, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, e sempre compatibilmente con la normativa applicabile, provvederà a dotarsi di adeguati strumenti di monitoraggio nel continuo degli andamenti di mercato e della redditività degli investimenti, al fine di attuare tempestivamente le opportune azioni correttive atte a minimizzare il rischio di decremento del capitale e a massimizzare la redditività del medesimo”.*

In luogo della separazione in conti e sottoconti di ciascun fondo (come previsto in precedenza dall’art. 24 della Convenzione), si è optato per una gestione in *pooling* dei Fondi come indicato nel già richiamato comma terzo dell’art. 23, secondo cui *“[i] proventi, le spese e gli oneri derivanti da investimenti di liquidità differenti dal conto corrente ordinario*

dedicato al singolo fondo e gestiti pertanto in pooling di fondi saranno accantonati, ad eccezione dei fondi comunitari e degli altri fondi diversamente disciplinati, su un unico conto corrente”.

Sul punto si rammenta che con la relazione approvata con la deliberazione n. 92/2016/SRCPIE/PARI del 1° luglio 2016 relativa al giudizio di parificazione del rendiconto dell’anno 2015, (vgs. pag. 191 del Volume II) la Sezione aveva evidenziato che *“la prassi instaurata dalla Regione nella gestione dei fondi affidati a Finpiemonte, con l’autorizzazione al cash pooling tra conti correnti per mezzo dei quali sono gestite risorse vincolate afferenti linee di finanziamento e di intervento diverse tra loro, costituisce anch’essa una grave irregolarità, costituendo una elusione del vincolo e impedendo il controllo sull’utilizzo delle relative risorse”.* Tematica poi ripresa anche con la relazione approvata con la deliberazione n. 87/2018/SRCPIE/PARI del 20 luglio 2018 relativa al giudizio di parificazione del rendiconto dell’anno 2017, (vgs. pag. 113 del Volume II) con la quale è stato evidenziato che *“la pratica del cash pooling tra fondi alimentati da risorse sottoposte a vincolo di destinazione pone problemi in ordine al rispetto di tali vincoli qualora interessi fondi alimentati da diversa fonte di finanziamento”.*

In merito a tale contesto, la Regione, in primo luogo, è stata invitata a fornire un quadro d’assieme sulle modalità effettive di gestione della liquidità presente sui conti ove vengono trasferiti i Fondi rimessi alla gestione di Finpiemonte S.p.A. sulla base della richiamata Convenzione, specificando, al contempo, le procedure di verifica del rispetto dei vincoli di destinazione dei diversi Fondi.

Al riguardo l’Ente, con la nota di risposta pervenuta in data 10 luglio 2020, senza svolgere proprie considerazioni o osservazioni, si è limitato a riportare la risposta pervenuta da Finpiemonte S.p.A. con la quale è stato rappresentato che *“[c]on riferimento alle modalità di gestione della liquidità regionale relativa ai fondi trasferiti a Finpiemonte e destinata alla concessione ed erogazione di agevolazioni, si precisa che le disponibilità regionali dei fondi sono allocate su conti correnti bancari ordinari a vista dedicati a ciascuna misura di intervento di agevolazione. Non sono effettuate operazioni di cash pooling tra fondi. Gli investimenti della liquidità dei fondi regionali, come risultanti anche dall’ultimo bilancio della Società, si riferiscono a conti correnti ordinari a vista (conti liquidità) in cui vengono trasferite le risorse di più fondi allo scopo di massimizzarne il rendimento. Il rendimento maturato e i costi di gestione dei suddetti*

conti liquidità sono ripartiti e riversati sui conti correnti di provenienza dei fondi nella misura di contribuzione di ciascun fondo".

Non è stata fornita alcuna informazione in ordine alle procedure di verifica del rispetto dei vincoli di destinazione dei diversi Fondi.

Dalla menzionata risposta è possibile evincere, ad ogni modo, che le risorse dei fondi trasferiti dalla Regione confluiscono inizialmente in conti correnti dedicati a ciascun fondo; la liquidità generatasi viene quindi trasferita su altri conti correnti al fine di massimizzarne il rendimento che, una volta maturato, verrebbe ripartito sui conti correnti di provenienza dei fondi della misura in cui hanno contribuito ciascuno di essi alla maturazione del relativo rendimento.

Vengono escluse operazioni di *cash pooling* fra i conti che custodiscono le risorse dedicate a ciascun fondo.

All'Ente è stato richiesto anche di descrivere le modalità di gestione in *pooling* dei fondi cui si fa cenno nell'art. 23, comma terzo, della Convenzione dedicato al conto corrente unico ove confluirebbero i proventi, le spese e gli oneri derivanti da investimenti di liquidità differenti dal conto corrente ordinario dedicato al singolo fondo (ad eccezione dei fondi comunitari e degli altri fondi diversamente disciplinati).

Al riguardo è stato specificato unicamente che “[p]er quanto concerne il comma 3 dell’art. 23, si precisa che non si è mai proceduto ad accantonare indistintamente e definitivamente su un unico conto corrente i proventi, spese e oneri derivanti da investimenti di liquidità”.

Al riguardo, richiamando quanto già esposto nelle relazioni del giudizio di parifica degli anni 2016 e 2017, si raccomanda alla Regione di assicurarsi che la partecipata gestisca le risorse coperte da specifici vincoli con fonti di finanziamento separate, in conti distinti, visto che costituisce grave irregolarità l’elusione del vincolo impedendo specifici ed adeguati controlli su ogni linea di finanziamento.

Inoltre, con riferimento al triennio 2017-2019 è stato richiesto di comunicare:

- la giacenza media e il totale delle risorse giacenti al 31 dicembre di ciascun anno sul conto corrente unico previsto dal terzo comma dell’art. 23 della Convenzione, ovvero il conto ove vengono accantonati i proventi derivanti da investimenti di liquidità;
- l’entità, al 31 dicembre di ciascun anno, del portafoglio complessivo degli investimenti di liquidità gestito da Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell’art. 24, primo comma, lettera a)

della Convenzione, distinguendo l'entità delle risorse investite nelle diverse tipologie di strumenti finanziari previsti dal primo comma, lettera a) dell'art. 24 della Convenzione;

- l'entità complessiva dei rendimenti (o delle perdite) generati dal citato portafoglio investimenti al 31 dicembre di ciascun anno;
- il totale delle risorse annualmente restituite alla Regione ai sensi dell'art. 26, comma 6, della Convenzione.

In ordine a quest'ultimo punto, è stato chiesto di specificare le modalità di gestione del flusso finanziario riguardante il rimborso da parte dei destinatari delle agevolazioni sottoposte ad un obbligo di restituzione, specificando la tempistica effettiva entro cui Finpiemonte S.p.A. provvede a ritrasferire le relative risorse alla Regione.

Sul punto è stato ricordato che l'art. 26, comma 6, della Convenzione prevede che “[a]l termine dell'affidamento e della gestione relativi ad una misura di concessione ed erogazione di agevolazioni Finpiemonte predispone la rendicontazione finale e la trasmette alla Regione. La Regione potrà richiedere la restituzione delle disponibilità residue del Fondo relativo (avanzo) e Finpiemonte vi provvederà entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La Regione alternativamente potrà disporre una diversa destinazione dell'avanzo con provvedimento espresso”.

In relazione a tali norme convenzionali, l'Ente è stato quindi invitato a precisare le modalità con cui si dà corso a tale adempimento e quali controlli vengono effettuati dalla Regione per verificare l'attuazione delle predette disposizioni.

Al contempo, è stato richiesto un quadro di massima delle procedure interne e degli strumenti di controllo adottati da Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell'art. 24, comma prima, lettera a) per garantire, nel rispetto del più generale principio di prudenza, un'adeguata gestione e diversificazione dei rischi caratterizzanti i mercati e i prodotti finanziari.

Infine, è stata richiesta copia:

- della proposta avanzata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. BCR/ba/15-22273 del 17 giugno 2015 di diversificazione degli investimenti delle disponibilità liquide in giacenza presso la stessa società;

- del regolamento interno previsto dall'art. 24, comma primo, lettera a) della Convenzione, ove sono state precisate le caratteristiche di investimento e i rischi complessivamente da assumere.

A fronte di tali richieste, con la più volte richiamata nota del 10 luglio 2020, la Regione ha sostanzialmente girato la risposta pervenutale da Finpiemonte S.p.A. con la quale è stato rappresentato, anche in questo caso in maniera succinta, che “[i] fondi regionali, come si evince anche dai bilanci relativi a ciascun anno di pertinenza, nell’esercizio 2017 erano tutti in giacenza su conti correnti ordinari presso banche convenzionate tesoriere per un importo di euro 65.505.028,65 oltre ad una Polizza assicurativa a capitale garantito per euro 1 milione. Il rendimento totale dei conti correnti è stato pari ad euro 738.645,65 per i conti correnti e pari ad euro 43.681,82 per la polizza. Nell’esercizio 2018, gli investimenti della liquidità ammontano a euro 162.260.650 e si riferiscono a conti correnti ordinari a vista presso le banche convenzionate tesoriere, oltre alla una Polizza assicurativa a capitale garantito per euro 1 milione. Il rendimento totale è pari ad euro 774.977,89 per i conti correnti e pari ad euro 65.145,32 per la polizza. Nell’esercizio 2019 gli investimenti della liquidità ammontano ad euro 162.771.630 e si riferiscono a conti correnti ordinari a vista presso le banche convenzionate tesoriere con un rendimento pari ad euro 1.177.161,83. La polizza assicurativa è stata riscattata nel corso dell’esercizio 2019 con rendimento di un valore pari ad euro 67.788,94. Il capitale investito e i proventi relativi sono stati riversati al fondo di appartenenza”.

In ordine al totale delle risorse annualmente restituite alla Regione ai sensi dell’art. 26, comma 6, della Convenzione quadro, sono stati forniti i seguenti dati:

- anno 2017: non si sono verificate restituzioni
- anno 2018: euro 70.511.982
- anno 2019: euro 313.189.

Per tale punto è stato specificato che “[i]l rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni nel caso la restituzione sia prevista dai bandi o nel caso di restituzione a seguito dell’emissione di provvedimenti di secondo grado a loro carico, avviene direttamente sul conto corrente dei fondi delle misure di agevolazione mediante bonifico bancario. Le risorse sono trasferite su richiesta della Regione o a chiusura del conto corrente della misura”.

Da ultimo, con le controdeduzioni presentate in data 14 settembre 2020, la Regione, in ordine alla mancata restituzione dei fondi al termine di ciascuna agevolazione ha

precisato, in via generica, che *“la restituzione della liquidità è legata prioritariamente alla natura dei fondi ed al ‘ciclo di vita’ delle misure erogate, siano esse contributi o finanziamenti. Trattandosi nella maggior parte di fondi rotativi e di misure continuative, la restituzione delle risorse può variare sensibilmente da un anno all’altro”*. Per altro verso l’Ente ha specificato che *“[a]l fine di ovviare alla permanenza prolungata dei fondi, relativamente alle misure concluse, presso Finpiemonte S.p.A., si conviene sull’opportunità di richiedere alla partecipata un report periodico da inviare alle varie Direzioni regionali competenti, nel quale evidenziare le disponibilità residue trasferibili a Regione Piemonte”*.

Con riguardo, invece, alle modalità di attuazione dell’art. 26, comma 6, della Convenzione è stato specificato che *“[a]i sensi dell’art. 26 commi 1,2,3 e 4 Finpiemonte fornisce annualmente rendicontazioni specifiche riguardanti le misure d’aiuto gestite e, per ciascuna di queste, un bilancio finanziario del fondo. Qualora in tali relazioni sia evidenziata la conclusione di tutte attività (comprese quelle che riguardano le procedure di recupero degli aiuti revocati), Finpiemonte predispone la rendicontazione finale, su richiesta della Regione e a seguito di apposita determina dirigenziale, provvede alla chiusura del Fondo e alla restituzione delle disponibilità residue sulle coordinate bancarie regionali indicate”*.

In merito al richiesto quadro di massima delle procedure interne e degli strumenti di controllo adottati da Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell’art. 24, comma prima, lettera a) per garantire, nel rispetto del più generale principio di prudenza, un’adeguata gestione e diversificazione dei rischi caratterizzanti i mercati e i prodotti finanziari, è stato rappresentato che *“[l]a gestione delle disponibilità liquide prevede le seguenti tipologie di investimento:*

a) depositi bancari: Finpiemonte procede alla selezione delle banche presso cui depositare parte delle risorse disponibili in conti correnti o effettuare operazioni vincolate (es. conti deposito, certificato di deposito, ecc.), sulla base di procedure condotte nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto dei limiti di concentrazione;

I depositi bancari possono essere aperti presso istituti di credito dei Paesi dell’Unione Europea - con sede in Italia - in euro o in altre valute.

Finpiemonte individua le risorse disponibili da destinare a depositi bancari sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione delle esigenze di cassa per le erogazioni;

- *mantenimento di una adeguata liquidità presso il sistema bancario;*
- *adeguata redditività, in ragione del rischio, dei depositi presso gli istituti bancari.*

La scelta degli istituti di credito per l'apertura di nuovi rapporti [...] si basa sulla valutazione complessiva dei seguenti criteri:

- *profilo di rischio della controparte (rating, ove disponibile; indicatori bilancio; ecc.);*
- *rispetto dei limiti di concentrazione delle giacenze;*
- *tasso creditore applicato all'operazione effettuata per scopi remunerativi (con o senza vincolo temporale);*
- *costo di gestione operativa del conto corrente in relazione all'operatività prevista.*

Nell'ambito della gestione della liquidità regionale, le proposte di investimento in operazioni vincolate, con durata superiore a 6 mesi, sono sottoposte al preventivo assenso della Direzione Risorse Finanziarie e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

b) strumenti finanziari: la scelta degli strumenti finanziari che possono essere oggetto di investimento tiene conto dei seguenti criteri di selezione:

- *diversificazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;*
- *durata degli investimenti;*
- *liquidità dello strumento finanziario;*

Gli investimenti in strumenti finanziari devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Risorse Finanziarie.

La gestione degli investimenti dei fondi regionali trova evidenza nei Bilanci dei fondi, redatti e inviati annualmente alle Direzioni Regionali competenti e alla Direzione Risorse Finanziarie.

Il controllo della liquidità avviene con cadenza giornaliera attraverso la redazione di un report di monitoraggio dei saldi di ciascun conto corrente”.

Nell'evidenziare che l'Ente non ha fornito copia della documentazione richiesta, dalle menzionate risposte, sebbene sia stato dato un quadro solo sintetico delle modalità di gestione della liquidità, è possibile evincere come Finpiemonte S.p.A. gestisca una consistente mole di tale liquidità generata, nella sostanza, dal permanere sui conti correnti di ingenti somme trasferite dalla Regione per l'erogazione delle agevolazioni.

È possibile rilevare, in primo luogo, una sostanziale stagnazione di tale liquidità nella disponibilità di Finpiemonte S.p.A. considerato anche il modesto flusso di restituzione alla Regione di risorse relative ad agevolazioni conclusesi. Nel 2017 non vi è stata alcuna

restituzione e per il 2019 le stesse ammontano ad euro 313.189,00. Più consistenti nel 2018, pari ad euro 70.511.982,00.

Non si può sottacere poi la circostanza che la Regione, nel riportare le informazioni ricevute da Finpiemonte S.p.A., non ha fornito alcun elemento che renda possibile una valutazione sulle modalità ed il tempismo con cui l'Ente richiede la restituzione dei fondi ai sensi del richiamato art. 26 della Convenzione. Verosimilmente tale meccanismo è rimesso alle diverse direzioni senza che sullo stesso sussistano meccanismi di coordinamento e controllo tali da assicurare una doverosa azione di vigilanza volta a far riconfluire nel bilancio della Regione le risorse finanziarie trasferite a Finpiemonte S.p.A., generando perplessità anche per tale aspetto gestionale per il quale si nota una grave carenza in termini di linearità e trasparenza nella gestione di risorse finanziarie di cui, una volta trasferite, sembra che se ne perda la traccia in termini di correlazione tra la risorse date e le relative modalità d'impiego.

Una gestione trasparente imporrebbe una regolare e tempestiva restituzione delle somme giacenti sui conti relativi a ciascun fondo qualora termini la sua finalità per poi essere riassegnato (ovvero ritrasferito) per l'erogazione di altre agevolazioni.

In tal modo si creerebbero le giuste condizioni per assicurare un'adeguata e doverosa attività di controllo sull'impiego effettivo delle risorse trasferite rispetto agli obiettivi dati. Sul punto, pertanto, si raccomanda di effettuare specifici e periodici controlli sull'impiego delle risorse trasferite rispetto agli obiettivi da perseguire.

Fermo restando tale cruciale aspetto, occorre svolgere delle considerazioni anche in ordine alla rilevante entità della liquidità gestita da Finpiemonte S.p.A., derivante dalle risorse trasferite dalla Regione per l'erogazione delle agevolazioni.

Gestione della liquidità di cui la Direzione delle risorse finanziarie della Regione è al corrente considerati gli obblighi di previa comunicazione ed autorizzazione all'effettuazione di operazioni riguardanti investimenti in operazioni vincolate con durata superiore ai sei mesi, ovvero l'investimento in strumenti finanziari.

Nel rimarcare la sinteticità della risposta fornita dall'Ente, carente sotto diversi punti di vista e con la quale non è stata nemmeno fornita una descrizione dei portafogli investimenti (delineata solo a livello generale), le informazioni date consentono ad ogni modo di rilevare, come accennato, un significativo accumulo in Finpiemonte S.p.A. di

liquidità derivante dai trasferimenti dalla Regione di consistenti risorse finanziarie che rimangono nella proprietà di quest'ultima.

Tale circostanza trova conferma, anche, dall'esame dei bilanci di Finpiemonte S.p.A.

Le note integrative dei bilanci degli esercizi 2018 e 2019 della società (vgs., rispettivamente pag. 88 e pag. 97), nel punto in cui vengono specificati i debiti verso la Regione (pari complessivamente ad euro 334.740.399,00 nel 2018 e ad euro 367.444.275 nel 2019), indicano *“investimenti di liquidità ai sensi art. 24 Convenzione Quadro”* di fondi regionali, al 31 dicembre, per importi complessivamente pari ad euro 163.394.503 nel 2018 (in significativo aumento rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2017, pari ad euro 66.101.548,00) e ad euro 163.387.640 nel 2019.

Nel complesso, in ordine al rendimento complessivo dei depositi bancari relativi a fondi in giacenza (vgs. pag 17 della nota integrativa al bilancio 2019), si attesta un rendimento dello 0.74% a fronte di una giacenza media di circa 592 milioni di euro, di cui 356 milioni sono relativi ai fondi regionali in affidamento.

Nell'anno 2018 (vgs. pag. 15 della nota integrativa al bilancio) il rendimento complessivo è stato dello 0,44% a fronte di una giacenza media di circa 640 milioni di euro, di cui 349 milioni sono relativi ai fondi regionali in affidamento.

Tale contesto pone evidenti problemi di compatibilità con i principi che regolano il sistema della Tesoreria dello Stato.

Sul punto si premette che l'art. 35, comma 8, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27) prevede che *“[a]i fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione”*.

Il termine indicato in tale norma originariamente era fissato al 31 dicembre 2014, per poi essere prorogato al 31 dicembre 2017 dall'art. 1, comma 395, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 877, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con tale disposizione è stato previsto, in sostanza, l'obbligo anche per le Regioni di aderire (ora fino al 31 dicembre 2021) al sistema di tesoreria unica previsto dall'art. 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 essendo stato sospeso il sistema di tesoreria unica c.d. mista previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

L'art. 35, comma 8, della Legge 24 gennaio 2012, n. 1, unitamente ai commi 9, 10 e 13, è stato oggetto di giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Piemonte unitamente alle Regioni Veneto, Toscana e Sicilia.

La Consulta si è pronunciata con la sentenza n. 311 del 4 dicembre 2012 con cui ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da tali Enti, fissando alcuni principi che meritano di essere richiamati nel presente contesto.

In primo luogo, nel ribadire gli orientamenti già espressi con le sentenze n. 171 del 1999 e n. 412 del 1993, è stato ricordato che *“il sistema di tesoreria unica dello Stato è diretto a garantire il controllo di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari”*.

Viene poi evidenziato che *“[l']art. 35, nel prevedere la temporanea applicazione a Regioni ed enti locali del regime di tesoreria unica di cui all'art. 1 della Legge n. 720 del 1984, senza vincolare o limitare la disponibilità delle somme né incidere sulla loro destinazione, produce l'effetto immediato di riversare liquidità nelle tesorerie erariali, al fine di ridurre il fabbisogno finanziario, cioè l'ammontare per cui lo Stato deve - o ha già dovuto - ricorrere all'indebitamento mediante l'emissione di titoli. La normativa impugnata, dunque, detta una misura di gestione della liquidità, tramite la quale ingenti somme presenti nel sistema bancario vengono depositate nelle Tesorerie provinciali. L'obiettivo dichiarato è quello di emettere una minore quantità di titoli di Stato, contribuendo così a ridurre il differenziale - cosiddetto spread - tra il tasso d'interesse dei titoli italiani e quello, più basso, di titoli emessi da altri Paesi (in particolare la Germania).*

La disciplina censurata rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale - e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Il sistema di tesoreria unica è uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema”.

Con la medesima sentenza è stato inoltre chiarito che “[i]l regime di tesoreria unica non lede l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali: esso - come già osservato da questa Corte con riguardo al meccanismo del limite di liquidità previsto dall'art. 40 della Legge n. 119 del 1981 - non preclude ai soggetti che vi sono sottoposti «la facoltà di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale» (sentenza n. 162 del 1982).

Ne discende che l'autonomia di Regioni ed enti locali nel disporre delle proprie risorse per «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (art. 119, quarto comma, Cost.) non è limitata dalla disciplina impugnata, che non influisce in alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i conti presso le Tesorerie provinciali intestati agli enti possono essere considerati come «anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria », in quanto non frappongono «ostacoli all'effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione» di Regioni ed enti locali (sentenze n. 742 del 1988, n. 244 del 1985, n. 307 del 1983, n. 162 del 1982, n. 94 del 1981 e n. 155 del 1977)“.

A fronte dell'eccepita sottrazione, seppur limitata nel tempo, del potere di decidere presso quale istituto di credito depositare l'intero ammontare delle somme derivanti da entrate proprie con la conseguente impossibilità per gli enti di negoziare un tasso di interesse bancario superiore a quello garantito presso le Tesorerie provinciali, la Consulta ha affermato che “l'eventuale minore redditività delle somme depositate nella Tesoreria erariale rispetto a quella che si avrebbe presso gli istituti di credito non incide in misura costituzionalmente rilevante sulla autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, considerato che il sistema di tesoreria unica assicura per Legge agli enti ad esso sottoposti un tasso di interesse - determinato secondo criteri di mercato - sulle somme derivanti da entrate proprie, garanzia che il sistema bancario non può offrire con altrettanta certezza a tutti gli enti; e considerate altresì, sia le circostanze straordinarie della finanza del settore pubblico allargato, sia la temporaneità della misura”.

Sul punto, peraltro, è stato rimarcato che “[i]l potere di scelta delle autonomie territoriali in ordine all'istituto presso il quale detenere le giacenze di cassa (banche private, come richiesto dalle ricorrenti, o Banca d'Italia, come discende dalla normativa impugnata) non attiene direttamente all'assunzione degli impegni di spesa o all'allocazione delle risorse, tratti essenziali dell'autonomia

finanziaria, bensì riguarda la possibilità di produrre ulteriori entrate mediante la mera giacenza di somme presso istituti di credito. La possibilità per Regioni ed enti locali di negoziare con istituti di credito tassi di interesse superiori a quello assicurato dallo Stato - possibilità talora realizzabile a causa di rapporti "vischiosi" tra enti pubblici e sistema bancario - può ben essere sacrificata dinanzi alla necessità di adottare principi di coordinamento della finanza pubblica per tutti i soggetti del settore pubblico allargato in circostanze straordinarie che riguardano sia l'ente Stato, sia gli altri soggetti dell'ordinamento. Dunque, la normativa impugnata, per di più temporalmente limitata, non può giudicarsi lesiva dell'autonomia regionale nell'ambito finanziario, legislativo e programmatico, e neppure è suscettibile di incidere sul buon andamento dell'amministrazione delle Regioni ricorrenti (sentenza n. 171 del 1999, in relazione a precedenti interventi legislativi in materia di tesoreria unica). Ne discende che, in una situazione di eccezionale gravità economico-finanziaria, nella quale tutti gli enti del settore pubblico allargato sono chiamati a contenere il fabbisogno finanziario e a contribuire alla riduzione dell'emissione di titoli di Stato, i rimedi predisposti dal legislatore non derogano al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, né limitano le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali (sentenza n. 151 del 2012)".

Per altro verso, la Corte Costituzionale ha respinto le censure sollevate anche dalla Regione Piemonte con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. evidenziando che *"la normativa impugnata è finalizzata anche a contrastare, in modo non irragionevole, il ritardo nei pagamenti da parte degli enti pubblici, ad accelerare la spesa e a favorire il buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò trova conferma nella stretta correlazione esistente tra tutte le misure dettate dall'art. 35, sottolineata dall'uso, nella rubrica dell'articolo, della congiunzione «nonché» per collegare le disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti ed estinzione dei debiti con quelle in materia di tesoreria unica: interventi tutti riguardanti la gestione della liquidità. L'obiettivo di perseguire la tempestività dei pagamenti, del resto, richiede una gestione di tesoreria che non incentivi l'accumulo di giacenze, sicché l'eventuale interesse di Regioni e di enti locali a mantenere ingenti somme presso le loro tesorerie risulterebbe contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost."*

Da tali argomentazioni emerge con netta evidenza la *ratio* delle norme contenute nell'art. 35 del D.L. n. 1 del 2012 e la loro rilevanza ai fini del perseguimento di obiettivi di coordinamento di finanza pubblica a cui devono uniformarsi gli Enti pubblici interessati, comprese le Regioni.

Sotto tale profilo, l'accumulo di liquidità della Regione su conti correnti intestati a Finpiemonte S.p.A. che non trovano immediato impiego nel perseguimento delle politiche regionali appare in contrasto con le richiamate norme che disciplinano il sistema della Tesoreria dello Stato.

Al riguardo si richiama anche l'orientamento della Sezione regionale di controllo per la Lombardia che, con una relazione approvata con deliberazione 102/2017/GEST del 20 aprile 2017 ha svolto analoghe considerazioni in ordine alla gestione della liquidità nel Sireg, con particolare riferimento a Finlombarda S.p.A.

In ordine all'effettivo obiettivo di gestire ampi volumi di liquidità avvalendosi di Finpiemonte S.p.A. depone anche la modifica apportata, con l'atto integrativo del 15 marzo 2016, all'art. 24 della Convenzione con cui, rispetto alla previgente testo, vi è stata un'apertura all'utilizzo di una più vasta gamma di strumenti finanziari, inclusi *“a solo titolo esemplificativo, fondi di investimento obbligazionari, azionari, misti; polizze di investimento assicurative; obbligazioni e titoli di stato; siano essi italiani, UE o extra UE) che garantiscano una adeguata redditività anche in funzione della liquidità di volta in volta disponibile”*.

La rilevanza della funzione sostanzialmente attribuita a Finpiemonte S.p.A. di gestire una parte della liquidità della Regione emerge anche dal rafforzamento del sistema di controllo della Regione (incardinato nella Direzione regionale delle risorse finanziarie) con la previsione secondo cui Finpiemonte è tenuta a proporre *“preliminarmente Linee Guida e Indirizzi – da sottoporre all'approvazione della Direzione Risorse Finanziarie – per l'adozione di un regolamento interno in cui saranno precisate le caratteristiche di investimento e rischio complessivi da assumere. Finpiemonte si doterà quindi di procedure interne e strumenti di controllo atti a garantire, nel rispetto del più generale principio della prudenza, una adeguata gestione e diversificazione dei rischi caratterizzanti i mercati e i prodotti finanziari. Detti investimenti potranno essere effettuati con gestione diretta o tramite mandato ad altro soggetto individuato a mezzo di idonee procedure di gara nel rispetto della normativa vigente”*.

Da quanto esposto emerge il non pieno rispetto dei principi che regolano la Tesoreria unica dello Stato nei termini puntualmente indicati dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 311 del 2012 dal momento che dagli elementi di risposta forniti dalla Regione, seppur succinti, e dai dati estrapolati dai bilanci di Finpiemonte S.p.A. emerge come una consistente quota di liquidità dell'Ente, nella sostanza, permanga sui

conti correnti intestati alla società in pregiudizio del fondo cassa della Regione. Si raccomanda quindi una gestione più trasparente e lineare di tali fondi con l'obbligo di prevederne il trasferimento a Finpiemonte S.p.A. al momento del loro concreto ed immediato impiego per il perseguimento delle politiche regionali.

Analoga criticità deriva dalla mancata restituzione dei fondi alla Regione al termine di ciascuna agevolazione, continuando gli stessi a permanere sui conti correnti di Finpiemonte S.p.A. in attesa di nuova destinazione; rileva al riguardo anche un poco efficiente sistema di controllo sull'effettivo impiego di tali risorse da parte delle competenti Direzioni.

3.1.5 Controllo analogo

Come accennato, Finpiemonte S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, destinataria di affidamenti diretti da parte della Regione e degli altri enti soci regolati dalla citata Convenzione quadro.

Detta società, pertanto, opera come società *in house* ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e, come tale, è soggetta a controllo analogo, definito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo come *“la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”*. La lettera d) del comma 1 del citato art. 2 definisce anche il controllo analogo congiunto come *“la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* che, a sua volta, prevede che *“[l]e amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*

- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”.

Il successivo art. 16, rubricato “società in house”, individua il controllo analogo tra i requisiti indefettibili all'immedesimazione organica con l'Ente partecipante che caratterizza tale tipologia di società. Al comma 2 sono disciplinati possibili modelli organizzativi delle società *in house* in deroga ai sistemi ordinari di amministrazione e controllo delle società previsti dal Codice civile. In particolare, la lettera a) del comma in esame consente espressamente di derogare, attraverso una previsione statutaria *ad hoc*, alle disposizioni di cui agli artt. 2380 bis (che regola il sistema ordinario che si caratterizza per la presenza di un organo amministrativo unico o collegiale) e 2409 novies (che regola il sistema cd. dualistico in cui il potere di amministrazione è affidato ad un consiglio di gestione). Il *proprium* di tale deroga è da individuarsi, quindi, nella possibilità che lo statuto della società *in house* preveda da un lato, una limitazione al potere di amministrazione generale affidato normalmente all'organo amministrativo (Consiglio di amministrazione, Amministratore unico o comitato di gestione) e dall'altro il riconoscimento di un potere decisionale diretto (che potrebbe consistere nell'attribuzione in capo all'ente pubblico del potere di approvare delibere aventi un particolare e rilevante oggetto o ancora nell'attribuzione di un vero e proprio potere gestorio in capo alla p.a. o ancora la previsione di speciali ed atipici organi sociali) in capo all'Amministrazione partecipante onde colorare di particolare intensità quel nesso di dipendenza funzionale ed organizzativa tra Pubblica Amministrazione e società partecipata.

La possibilità di derogare ai modelli tipici di amministrazione è più limitata nel caso di società *in house* costituita nella forma di S.r.l.

La lettera b) del richiamato articolo prevede, in tal caso, solo la possibilità che lo statuto attribuisca particolari diritti all'ente o agli enti pubblici soci ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, cod. civ. che potrebbero consistere tanto nel riconoscimento del potere di veto quanto nella deroga al principio di proporzionalità nell'esercizio dei diritti sociali rispetto alle quote di partecipazione.

La successiva lett. c) prevede che, in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali che, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del Codice civile, possono avere durata superiore a cinque anni.

Tenuto conto delle citate norme, per Finpiemonte S.p.A. appaiono integrati tutti gli estremi per ricondurre detto soggetto nell'alveo delle società *in house* per le quali assume rilievo, ai fini della possibilità di procedere ad affidamenti diretti senza lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, l'effettivo esercizio del predetto controllo analogo.

Al riguardo, con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 168 e ss. del Volume II), nell'esaminare la DCG 1° dicembre 2017 n. 2 -6001 di modifica della precedente deliberazione n. 1 -3120 dell'11 aprile 2016 afferente alle *"Linee Guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing"*, veniva osservato che tali linee guida propendevano per una forma di controllo analogo non particolarmente efficace *"anche in considerazione della previsione di forme discutibili di approvazione per silentium delle operazioni indicate nei bilanci annuali o nelle rendicontazioni annuali (cfr. sul punto il paragrafo 3.4.1.10 Bilancio della società Finpiemonte S.p.A. - procedure di controllo)"*.

Veniva quindi osservato che tale sistema di controllo *"potrebbe essere opportunamente rafforzat[o] dalla previsione di clausole statutarie in grado di realizzare un controllo maggiormente pervasivo sull'organismo in house in considerazione del particolare impatto che le scelte della società partecipata, direttamente e non, riflettono sull'assetto economico patrimoniale dell'Amministrazione regionale"*.

Invitata a fornire un quadro di sintesi sulle modalità di esercizio del controllo analogo nei confronti di Finpiemonte S.p.A., specificando le iniziative assunte per adeguare tale controllo alle citate osservazioni, la Regione, con la nota pervenuta in data 10 luglio 2020, ha rappresentato che *"[i]l controllo analogo nei confronti di Finpiemonte si esercita essenzialmente, oltre a quanto previsto nella Convenzione Quadro, tramite:*

- *la richiesta alle strutture regionali affidanti, da parte del Settore Indirizzi e controlli società partecipate, di indicazione delle previsioni di affidamento alla società, che vengono poi notificate a Finpiemonte (questa attività si svolge nell'anno solare precedente a quello di riferimento);*

- la sottoposizione del budget annuale, approvato dal CdA di Finpiemonte sulla base delle previsioni di affidamento di cui sopra, alle strutture regionali affidanti, con richiesta di trasmissione delle eventuali osservazioni alla società;
- successivamente, in vista dell'assemblea degli azionisti con all'ordine del giorno l'approvazione del budget, predisposizione di deliberazione di indirizzo al rappresentante regionale, contenente anche elementi istruttori sul budget stesso;
- in generale durante tutto l'anno, esame dei verbali assembleari e di CdA.

Iter sostanzialmente analogo per altre società che ricevono affidamenti diretti da parte della Regione quando è prevista l'approvazione del budget in assemblea.

Per tutte le società, inoltre, in sede di predisposizione di deliberazione di indirizzo al rappresentante regionale per l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio, viene effettuata una valutazione del bilancio stesso, i cui elementi sono trattati nella stessa deliberazione che, come detto, guida la condotta del rappresentante regionale in assemblea".

Nel prendere atto del quadro di sintesi delineato dall'Ente in ordine alle modalità di esercizio del controllo analogo esercitato su Finpiemonte S.p.A. e su altre società *in house* e nel richiamare quanto già ampiamente esposto nella relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 169 e ss. del Volume II), con la quale è stato anche esaminato il funzionamento del "Comitato interno sul controllo analogo" previsto dalla richiamata Deliberazione di G.R. n. 1 -3120 dell'11 aprile 2016, si rileva come, allo stato, la Regione non abbia inteso effettuare interventi volti a rafforzare tale tipologia di controllo anche mediante la previsione di clausole statutarie in grado di realizzare un controllo maggiormente pervasivo sull'organismo *in house*.

In merito all'esercizio del controllo analogo anche su altre società controllate si rinvia alle considerazioni svolte sul complessivo sistema dei controlli interni anche sulle società partecipate contenute nel capitolo relativo ai controlli interni della Relazione al Giudizio di parifica Volume 1.

3.1.6 Finanziamento erogato dalla Banca europea d'Investimento con il contratto "Regione Piemonte Loan's for Smens"

Si ricorda che la Banca Europea per gli Investimenti (di seguito: BEI) aveva concesso a Finpiemonte un credito per un ammontare iniziale di euro 100.000.000,00, poi aumentato

a 120.000.000,00, erogato in più tranches e destinato al finanziamento di specifici progetti regionali finanziati dalla stessa Finpiemonte S.p.A. in cofinanziamento con le Banche convenzionate.

Tale contratto, oggetto di approfondita analisi nella relazione approvata con deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI (pagg. 115 e ss. del Volume II), è stato oggetto di estinzione anticipata in conseguenza della cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo previsto dall'art. 106 del TUB.

L'art. 22, comma 3, della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 7, prevedeva al riguardo il subentro della Regione nella titolarità dei crediti intestati a Finpiemonte S.p.A. per un valore massimo pari ad euro 48.244.521,70, originati dal predetto contratto di finanziamento erogato dalla BEI e per i quali sono stati costituiti fondi di garanzia presso la società per l'importo complessivo di euro 42.212.950,00, con l'ulteriore previsione che la gestione degli incassi e dei recuperi sarebbe stata a carico della società cedente.

In ordine a tale operazione, consistita in sintesi nella sequenza: *“Aumento di capitale - Iscrizione all'Albo degli Intermediari ex art 106 T.U.B. - contratto di prestito B.E.I. - cancellazione dall'Albo ex art.107 T.U.B. - estinzione anticipata del prestito B.E.I. - riduzione di capitale”*, la Sezione, con la richiamata relazione, ha evidenziato come la stessa sia stata quanto meno imprudente ed abbia comportato un ingente e poco oculato impiego di risorse pubbliche.

Impiego che appare ancora più imponderato se si tiene conto che alla restituzione della sorte capitale del prestito va aggiunta la corresponsione della somma di euro 612.788,14 a titolo di indennizzo (per l'estinzione anticipata), interessi pari ad euro 3.493,39 ed una *“Comfort letter”*, ovvero una lettera di *patronage* concessa dalla Regione Piemonte in favore della propria partecipata a garanzia del contratto di finanziamento in parola ed operante pur dopo l'estinzione dello stesso a garanzia di eventuali procedure revocatorie fallimentari *“ovvero di declaratorie di inefficacia ai sensi dell'art-65 del RD 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i., ovvero ad alcuna fattispecie o norma analoga in alcun tempo in vigore che comunque obblighi la banca alla restituzione di tale pagamento”* (cfr. D.G.R. n. 2-8040 del 10/12/2018)”.

In ordine a quest'ultima lettera di *patronage*, sempre con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI (vgs. pag. 121 e ss. del Volume II), la Sezione si è già espressa nel considerarla, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione, una

lettera di *patronage* c.d. “forte” ritenendo che la stessa sia idonea ad obbligare direttamente la Regione a tenere indenne la Banca europea nel caso di dichiarazione di inefficacia del pagamento avvenuto in suo favore da parte di Finpiemonte S.p.A.

Nel suo complesso, si è ritenuto che l’operazione sia stata condotta senza l’adozione di adeguate cautele nonostante fosse particolarmente rischiosa, ferma restando l’inadeguatezza della struttura gestionale e dei sistemi di controllo in ordine ai quali l’Amministrazione regionale, in qualità di socio pubblico, non ha adottato preliminarmente gli adeguamenti necessari prima di avviare la trasformazione di una società “*in house*” in un intermediario finanziario, con le conseguenze in precedenza esposte.

Per altro verso, sempre con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 119 e ss. del Volume II), in merito al citato finanziamento della BEI la Sezione ha manifestato perplessità anche in ordine all’impiego di risorse comunitarie residuanti da programmazioni concluse e ancora giacenti in Finpiemonte S.p.A. e alle modalità di contabilizzazione del fondo di garanzia costituito presso tale società.

In ordine al primo aspetto, nel richiamare quanto ampiamente esposto nella relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI con la quale, dopo articolato contraddittorio, la Sezione perveniva alla conclusione che le modalità di impiego delle risorse residue dalla programmazione 2000/2006 del FESR presentavano profili di dubbio in ordine al rispetto di norme comunitarie volte ad evitare effetti distorsivi della concorrenza imponendo un vincolo di destinazione ai rendimenti derivanti dai contributi dei Fondi strutturali ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti.

Sul punto si evidenzia che l’Ente, con la nota pervenuta in data 10 luglio 2020, con riferimento all’impiego di risorse comunitarie residuanti dalla programmazione 2000/2006 per la costituzione del fondo di garanzia in Finpiemonte S.p.A. correlato al finanziamento denominato “*Regione Piemonte Loan for SMEs*”, ha comunicato di voler “*mantenere le proprie valutazioni giuridiche rappresentate in sede di istruttoria e contraddittorio per il giudizio di parifica sul rendiconto 2018*”.

Al riguardo, nel prendere atto dell’orientamento della Regione di confermare le posizioni assunte in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto dell’anno 2018 senza

fornire ulteriori argomentazioni, si ribadiscono le valutazioni svolte con la relazione approvata con deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI nel cui ambito non sono state condivise le valutazioni giuridiche dell'Ente a supporto della scelta di impiegare risorse comunitarie residuanti da programmazione concluse per la costituzione del fondo di garanzia di cui alla Legge regionale n. 17 del 2018 per i motivi di seguito riepilogati.

In primo luogo, desta perplessità la gestione delle risorse residue, comunitarie e non, giacenti in Finpiemonte S.p.A. (nel caso di specie risalenti addirittura all'anno 2012) che, come già affermato nella precedente relazione al Giudizio di parifica 2017, contrasta con la previsione dell'art. 26 della Convenzione quadro che, a fronte degli obblighi di rendicontazione in capo alla partecipata, impone alla Regione di richiedere la restituzione delle giacenze residue (entro 15 giorni) o disporne, con provvedimento espresso, un diverso impiego ma comunque nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse.

In secondo luogo, perché la giacenza in cassa ottenuta per mancata tempestiva richiesta di restituzione di fondi può configurare un improprio finanziamento di liquidità da parte del socio pubblico in favore della partecipata (sul punto si rinvia, a livello generale, alle considerazioni svolte al punto 3.1.4 relativo alla gestione della liquidità da parte di Finpiemonte S.p.A.).

In terzo luogo, per la considerazione che un conto è reimpiegare risorse FESR 2000/2006 residue o restituite provenienti dalla programmazione DOCUP 2000/2006 per attività di sviluppo delle PMI e un conto è impiegarle per costituire una garanzia per tutelare la Regione dal rischio di insolvenza da mancata restituzione dei finanziamenti da parte delle imprese beneficiarie, finalità forse non del tutto coerente con gli originari obiettivi.

In ordine, invece, alle modalità di contabilizzazione del fondo di garanzia costituito presso tale Finpiemonte S.p.A., con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI, era stato osservato che *“[q]uanto alla contabilizzazione del fondo di garanzia in parola sarebbe stato più corretto ed in linea con la nuova contabilità armonizzata che la Regione, acquisiti i crediti da Finpiemonte, ne avesse tenuto conto nella determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità dandone evidenza nel risultato di amministrazione. La costituzione del fondo di garanzia, per la finalità sopra indicata 'presso Finpiemonte' e dunque fuori dal bilancio della Regione non sembra lo strumento più appropriato e corretto sia dal punto di vista quantitativo, essendo prestata una garanzia inferiore all'ammontare del credito garantito*

(la Legge n. 17/2018 prevede la cessione di crediti per euro 48.244.521,70 e la costituzione di un fondo di garanzia pari ad euro 42.212.950) sia dal punto di vista qualitativo perché, al di là delle riflessioni di cui supra in ordine all'impiego delle somme residue dei fondi comunitari, è di ostacolo alla trasparente rappresentazione dei riflessi dell'intera operazione sul bilancio regionale".

Invitata a comunicare le misure adottate per effetto delle predette osservazioni, la Regione, con la nota pervenuta in data 10 luglio 2020, ha in primo luogo premesso che, al fine di consentire la cancellazione dall'Albo ex art. 106 TUB e, in esecuzione dell'art. 22 della Legge regione Piemonte n. 7 del 29 giugno 2018 recante *"Provvedimenti conseguenti la cancellazione di FinPiemonte S.p.A. dall'Albo ex articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 - modifiche alla Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6"*, nel corso dell'esercizio 2018 Finpiemonte S.p.A. ha adottato i seguenti provvedimenti:

- l'estinzione anticipata a luglio 2018 dei co-finanziamenti erogati, in qualità di intermediario finanziario, a valere sullo strumento *"Pmi e credito bancario - Intervento di Finpiemonte a supporto delle pmi per l'accesso al credito bancario"*, in virtù di deliberazioni del Consiglio di amministrazione e al fine di soddisfare entro il 30 luglio 2018 gli adempimenti connessi alla cancellazione dall'Albo Unico di cui all'art. 106 TUB;
- il subentro della Regione nella titolarità dei crediti di Finpiemonte S.p.A., nascenti dai contratti di finanziamento "dipendenti" dal Contratto di Prestito con la Banca Europea degli Investimenti "Regione Piemonte Loan for SMES".

La cessione è stata realizzata in data 12 dicembre 2018 tramite *"trasferimento ex lege"* a favore della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 22 della predetta legge, a garanzia della prosecuzione dei progetti finanziati nell'interesse pubblico di supporto al territorio regionale. La Regione Piemonte è subentrata nella piena ed esclusiva titolarità dei crediti BEI, come da Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 2-8040, con 149 posizioni totali per un valore di saldo capitale al 27/11/2018, pari ad euro 39.176.036,93 oltre a interessi per euro 1.279.782,01, un saldo di agevolazione di euro 2.039.750,34 e di un credito già concesso, ma ancora da erogare per euro 4.011.000,00.

L'Ente ha inoltre precisato che si è reso necessario estinguere anticipatamente il contratto di prestito *"Progetto Regione Piemonte Loan for SMES"* fra la Banca Europea per gli investimenti e Finpiemonte S.p.A., sottoscritto in data 30 giugno 2011; contratto estinto alla data del 31 dicembre 2018, con pagamento in data 3 gennaio 2019 del debito residuo.

Al riguardo è stato evidenziato che *“i fondi di garanzia erano al 31/12/2018 iscritti tra i Debiti verso Regione quale contropartita del relativo conto corrente bancario”*.

Trattandosi di cessione *ex lege* (art. 22 L.R. n. 7 del 29 giugno 2018 poi modificato dalla L.R. n.17 del 24 ottobre 2018), la Regione specifica che il credito residuo al 31 dicembre 2018 è stato registrato successivamente da Finpiemonte S.p.A. quale onere.

L'acquisizione da parte di Finpiemonte S.p.A. del fondo garanzia (previsto anch'esso all'art. 22 della L.R. n. 7 del 29 giugno 2018 poi modificato dalla L.R. n.17 del 24 ottobre 2018) ha dato luogo, successivamente, ad un provento straordinario.

Ciò premesso, l'Ente svolge prima una digressione sul fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) con la quale viene evidenziato come tale fondo *“assolve alla sostanziale funzione di impedire l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione nel corso dell'esercizio a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio. Il relativo scopo è, quindi, quello di sterilizzare una parte delle entrate correnti (nel caso specifico accertate sul bilancio 2018 e sul bilancio 2019, oggetto di rendiconto) ritenute eventualmente di dubbia esigibilità, al fine di non permetterne l'utilizzo per il finanziamento effettivo delle spese”*.

Viene poi evidenziato che *“[d]a tale principio [...] discende quindi da un lato la natura di 'fondo rischi' dell'FCDE e dall'altro la stretta correlazione tra la specifica entrata (accertata o oggetto di riaccertamento in sede di rendiconto d'esercizio) e la specifica quota del Fondo crediti dubbia esigibilità. L'istituto del fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce, a ben vedere, una necessaria integrazione legale al principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini del risultato di amministrazione, connotato dalla stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria”*.

Dopo tali puntualizzazioni, la Regione evidenzia che *“[l]a natura di 'fondo rischi', tuttavia, non può prescindere dalla situazione concreta che nel periodo di predisposizione del rendiconto (nel caso specifico dell'esercizio 2019) si prospetta per quella specifica entrata: il capitolo 36560/2019 'Incasso di crediti già erogati da FinPiemonte S.p.a. ai sensi dell'art.22 della L.R. n. 7/2018 - contratto di finanziamento erogato dalla BEI' presenta infatti al 31/12/2019 due accertamenti, corrispondenti all'articolazione dell'entrata specifica di cui all'allegato E1 alla richiamata L.R. n. 7/2018.*

Nel dettaglio:

accertamento 2606/2018	Euro 3.036.256,93
accertamento 2196/2019	Euro 10.955.598,60

Entrambi gli accertamenti sono interamente incassati nel 2020: l'integrale incasso, anche in corso di regolarizzazione, effettuato nel corso del corrente esercizio in sede di rendiconto 2019, non ha quindi reso necessaria la costituzione di uno specifico FCDE al 31/12/2019, nè è prospettabile - proprio per la stretta correlazione tra la specifica entrata di competenza e l'FCDE competente nel medesimo esercizio sulla base della disciplina di cui al richiamato principio contabile 3.3 - che si possa in sede di rendiconto 2019 procedere ad un ulteriore accantonamento per la parte rimanente dei crediti erogati dalla BEI.

L'incasso di tutti gli accertamenti evidenzia, quindi, la correttezza di non procedere ad una copertura di un rischio non sussistente, in quanto dimostra la non ricorrenza – nel caso di specie - della prassi frequente in molte amministrazioni di sovrastimare l'entità dei crediti, evitando o rendendo imprecisa in sede di rendiconto la dimostrazione analitica delle ragioni giuridiche delle somme da riscuotere e dello stato dei procedimenti finalizzati alla riscossione”.

Preso atto di quanto affermato dall'Ente, si rileva in primo luogo che oggetto di osservazione in sede di parifica del rendiconto dell'anno 2018 era la decisione di aver costituito in Finpiemonte S.p.A. un fondo di garanzia di euro 42.212.950,00 correlato al rischio relativo ai crediti ceduti dalla Società alla Regione.

L'Ente ora afferma che gli accertamenti effettuati nella propria contabilità, pari complessivamente ad euro 13.991.855,50 sono stati interamente incassati nel 2020 con la conseguente insussistenza dei presupposti per prevedere un accantonamento al FCDE.

Tale affermazione, al di là di costituire una nuova informazione non disponibile al momento della redazione della relazione approvata con la determinazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI di per sé è condivisibile nella misura in cui l'incasso di un credito fa venir meno il correlato rischio che determina l'esigenza di accantonamento, non dirime le perplessità manifestate dalla Sezione con la citata relazione.

In primo luogo, si evidenzia che gli importi accertati negli anni 2018 e 2019 per la somma complessiva di circa 14 milioni di euro sono solo le prime due rate dei crediti in cui è subentrata la Regione in ordine ai quali, l'art. 22, comma 4, della L.R. n. 7 del 2017 ha previsto che “[è] iscritto, per ogni esercizio compreso fra il 2018 ed il 2028, nelle entrate del titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo

termine) l'importo previsto di incasso dai debitori ceduti, nei limiti del dettaglio indicato nella tabella riportata nell'allegato E1 alla presente Legge”.

Detto allegato, in particolare, è costituito da una “previsione di rientro” dei “crediti residui verso beneficiari” suddiviso nelle seguenti rate:

ANNO	RATA (in euro)
2018	3.036.256,93
2019	10.955.598,60
2020	8.764.125,80
2021	4.377.478,87
2022	3.193.069,50
2023	2.378.225,07
2024	1.023.035,68
2025	1.023.035,68
2026	749.913,13
2027	476.790,84
2028	12.266.991,60
Totale	48.244.521,70

Allo stato, pertanto, la Regione deve ancora incassare crediti per il valore complessivo di euro 34.252.666,17 in ordine ai quali l’Ente, nell’affermare che le prime due rate (anni 2018 e 2019) sono state incassate integralmente nell’anno corrente, sembra prospettare che non sussistano difficoltà di realizzo.

Sullo sfondo, ad ogni modo, rimane sempre una non coerente decisione della Regione di impiegare risorse per costituire presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di riserva correlato a crediti della stessa Regione e non della società nel cui stato patrimoniale viene accumulata tale riserva la cui costituzione rappresenta una evidente misura di tutela degli equilibri di bilancio a fronte di eventuali mancati incassi di crediti ceduti. Misura per la quale non si può che ribadire l’osservazione per cui tale accantonamento dovrebbe rinvenirsi nel bilancio della Regione come FCDE da alimentare, al verificarsi delle relative condizioni che impongono l’accantonamento, man mano che vengono accertate le predette rate e da svincolare con l’incasso delle stesse, ovvero da utilizzare in caso di mancata riscossione del credito.

Tali osservazioni, unitamente a quelle già svolte con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI e in precedenza sinteticamente richiamate,

pongono dei dubbi in termini di chiarezza, trasparenza e linearità delle modalità con cui è stata condotta nel complesso l'operazione di estinzione del prestito della BEI.

3.1.7 Misure anticorruzione e Whistleblowing

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 141 del Volume II), traendo sempre spunto dalla recente vicenda di rilievo giudiziario afferente ai rapporti tra Finpiemonte S.p.A. e la Banca svizzera Voltobel ed evidenziando come la normativa anticorruzione miri a prevenire in generale i fenomeni di *maladministration*, indipendentemente, quindi, dal rilievo penale degli stessi, veniva espressa una valutazione negativa anche sull'efficacia delle misure di prevenzione previste nel Piano anticorruzione adottate dalla Regione.

Con riferimento a tale Piano ed al modello di organizzazione e controllo si segnalava, peraltro, la necessità che lo stesso venisse aggiornato alle previsioni della Legge n. 179 del 2017 che ha introdotto nell'Ordinamento disposizioni specifiche a *“tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*: il c.d. *whistleblowing*.

Al riguardo, l'Ente è stato invitato a precisare se ha in qualche modo modificato il Piano anticorruzione sulla base delle predette osservazioni e se ha provveduto ad istituire un sistema di *whistleblowing* nei termini indicati dalla predetta normativa.

Con nota del 10 luglio 2020 la Regione ha premesso che *“[l]e società controllate da enti pubblici, come Finpiemonte S.p.A., sono tenute ad adottare le norme sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, in quanto compatibili”*.

È stato poi precisato che la società ha adottato un *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza* ora valido per il triennio 2020-2022 (pubblicato nella sezione *“Società trasparente”* del sito Internet istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013) in cui è prevista, tra le altre disposizioni, la disciplina del *whistleblowing* per il quale è specificato che *“[i]l sistema di segnalazione attualmente in essere si basa sull'utilizzo di un apposito indirizzo di posta elettronica cui è possibile segnalare eventuali illeciti (anticorruzione@finpiemonte.it). L'indirizzo è accessibile esclusivamente al RPCT. Le indicazioni operative per la segnalazione di illeciti e/o irregolarità, le modalità di gestione della segnalazione e le forme di tutela del segnalante sono contenute in apposita procedura operativa pubblicata sul sito*

istituzionale di Finpiemonte in apposita sezione “Società Trasparente – Altri contenuti – Anticorruzione”.

Per quanto riguarda invece la Regione Piemonte viene segnalato che il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per gli anni 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020, individua le modalità per la trasmissione delle segnalazioni di condotte illecite confermando *“la possibilità di utilizzare una casella di posta elettronica dedicata (segnalazionirtpc@regione.piemonte.it) la cui consultazione è riservata esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione”.*

Al riguardo è stato precisato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva messo a disposizione, in riuso gratuito, un’applicazione informatica *“Whistleblower”* per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni: il *software* è risultato però incompatibile con gli strumenti informatici in uso nella Regione Piemonte. L’Ente ha proceduto, pertanto, alla valutazione comparativa di alcuni applicativi stabilendo l’acquisto di un programma che - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - consenta la trasmissione delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti ed anche da parte di soggetti esterni, così come raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione ANAC n. 6 del 2015.

In particolare, è stato rappresentato che *“[l]a piattaforma consente [...] la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità.*

Quest’ultima, infatti, viene secretata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica”.

L’Ente, in ultimo, nel precisare che tale piattaforma sarà operativa entro il 2020 ha assicurato che il R.T.P.C. è comunque disponibile ad appuntamenti finalizzati a ricevere le segnalazioni, garantendo la riservatezza del segnalante.

Al riguardo, nel prendere atto delle misure in corso di adozione per introdurre adeguati strumenti di *whistleblowing*, si raccomanda di dare concreta attuazione a tale istituto, assicurando adeguate misure di tutela del segnalante anche nell’ambito degli strumenti

adottati da Finpiemonte S.p.A., per la quale si è fatto riferimento all'esistenza di un indirizzo di posta elettronica accessibile al solo Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, senza la specificazione dell'adozione di specifici *software* idonei per poter di comunicare in forma riservata con il segnalante.

3.2 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è una società la cui costituzione è stata prevista dalla L.R. 26 luglio 2007, n. 17 ed ha un capitale sociale prevalentemente pubblico di 30 milioni di euro detenuto per l'83,2% dalla Regione Piemonte. La parte restante (tenuto conto delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione dell'esercizio 2019) è distribuita tra vari Enti di diritto pubblico (prevalentemente Camere di commercio) e varie società riconducibili a diversi Istituti di credito. I soggetti che detengono le maggiori quote di partecipazione sono Unicredit S.p.A. (5,798%), Sinloc S.p.A. (4,452%), Banco BPM S.p.A. (1,963%) e UBI Banca S.p.A. (1,304%). Le restanti partecipazioni sono inferiori all'1%.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, l'attività prevalente della società è quella di assumere, detenere e gestire partecipazioni in società pubbliche o private che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 17 del 2017, operano sul mercato e la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostenimento della competitività del sistema economico e industriale regionale.

Dall'esame del bilancio dell'esercizio 2019 si rileva che il valore totale delle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie è di euro 72.297.140,00. Valore in progressiva riduzione rispetto agli anni 2018 e 2017 nei quali tale importo era, rispettivamente, di euro 77.429.408,00 e di euro 83.678.178,00.

L'anno 2019, inoltre, si è chiuso con un utile di esercizio di euro 2.002.666,00 a fronte di un più contenuto utile conseguito nell'anno 2018 di euro 97.892,00 e della significativa perdita registrata nell'anno 2017 di euro 736.494,00.

Negativa, tuttavia, è la differenza tra il valore e i costi della produzione, pari a - 1.237.725,00; in deciso peggioramento rispetto al valore di 5.904.638 euro registrato nell'anno 2018.

L'utile scaturisce dal valore positivo del saldo relativo ai proventi ed oneri finanziari pari ad euro 3.616.351,00, in netto miglioramento rispetto al valore negativo di -6.394.471 conseguito nell'anno 2018.

Secondo i dati indicati nel documento di revisione periodica delle partecipazioni societarie eseguita ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 (approvata con deliberazione di G.R. n. 14-895 del 30 dicembre 2019), Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. detiene quote di capitale in 18 società, di cui sette in liquidazione, una in concordato liquidatori, una in concordato in continuità ed una in fallimento.

3.2.1 Integrazione in Finpiemonte S.p.A.

Con l'art. 11 della Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, la Giunta regionale è stata autorizzata ad adottare le misure necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Dall'esame della scheda redatta per Finpiemonte S.p.A. in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'art. 24 del TUSP (DGR n. 1-5687 del 28 settembre 2017 – Allegato VI) veniva precisato che *“tale scelta risponde a diverse finalità, che vanno dal contenimento dei costi, alla riduzione delle partecipazioni dirette, al raggiungimento di economie di scala con l'unificazione dei servizi inerenti la gestione delle partecipate in un'unica società”*. Nella medesima scheda si Legge anche che il *“procedimento di integrazione è stato sospeso in attesa dell'iscrizione al nuovo albo unico [ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1993]. Le nuove competenze della società necessitano un ripensamento sulle scelte da attuarsi per il futuro per quanto riguarda le modalità di aggregazione”*.

Nella scheda dedicata a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. si Legge inoltre che *“[i]l nuovo ruolo di Finpiemonte Spa necessita un ripensamento rispetto alle modalità di integrazione delle due società che tenga conto della prevalenza dell'attività bancaria rispetto all'attività di holding di Finpiemonte Spa”*.

Con decorrenza 31 ottobre 2018 Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 7, è stata cancellata dall'albo unico della Banca d'Italia e nel provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie adottato con D.G.R. n. 19-8253 del 27 dicembre 2018 non vengono forniti aggiornamenti sullo stato di

attuazione del processo di integrazione disposto con il richiamato articolo 11 della Legge regionale n. 1 del 2015.

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 144 del Volume II) si dava atto della prosecuzione del *“disegno di razionalizzazione con l'obiettivo di fondere Finpiemonte partecipazioni in Finpiemonte S.p.A. Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento istruttorio da parte della Sezione che ha chiesto alla Regione in particolare di fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione delle indicazioni contenute negli artt. 11 e 13 della Legge Regionale n. 1/2015. [...] La Regione in riscontro alla richiesta ha rappresentato che “in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 1/2015 è stato attivato un tavolo tecnico congiunto tra le strutture di FP e FPP al fine di elaborare le varie ipotesi di integrazione e definire, come formalmente richiesto, un Piano di lavoro contenente modalità e tempi dell'operazione”.*

Dall'esame della relazione sulla gestione per l'anno 2018 di Finpiemonte S.p.A. (vgs. pag. 44) emerge l'istituzione di un gruppo di lavoro intersocietario tra Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. per definire un percorso operativo da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi societari.

Da ultimo, nel piano di revisione ordinaria delle società partecipate approvato con D.G.R. n. 14-895 del 30 dicembre 2019 (vgs. pag. 5) si Legge *“[c]on riferimento all'integrazione di Finpiemonte Spa e Finpiemonte Partecipazioni Spa, come prevista nelle modalità di cui all'art. 11 della Legge 27 gennaio 2015, n. 1, è in corso di approvazione una modifica della Legge appena richiamata a seguito del mutato intendimento politico; è infatti intendimento la creazione di una sinergia tra le due società che abbia un impatto positivo sui conti economici delle medesime in termini concreti di riduzione dei costi”.*

Nella relazione sull'attuazione del piano (vgs. pag. 33 dell'Allegato II) si Legge che *“in esito ai lavori del tavolo tecnico congiunto tra le strutture di FP e FPP, finalizzato ad elaborare le eventuali ipotesi di integrazione, è emersa l'opportunità di attivare forti sinergie in termini di scambio di servizi tra le due società, realizzando un risparmio di costi; allo stato attuale, sono allo studio i potenziali servizi da attivare”.*

Preso atto di tale nuovo orientamento, in sede istruttoria, l'Ente è stato invitato a specificare come lo stesso si concili con gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica previsti dal TUSP, fermo restando il disposto dell'art. 20, comma 2,

lettera c), del TUSP a mente del quale con i piani di razionalizzazione devono essere rilevate le *“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”*.

Con la nota pervenuta in data 10 luglio 2020 la Regione, preliminarmente, ha segnalato che *“il testo dell’art. 11 della L.R. n. 1/2015 è attualmente sottoposto ad iter legislativo di modifica, essendo già stata licenziata la sua riformulazione da parte della Giunta Regionale; attualmente, il nuovo testo è al vaglio del Consiglio Regionale per la relativa discussione e la conseguente approvazione (iter rallentato a causa dell’Emergenza Sanitaria Covid-19)”*. È stato poi rappresentato che *“le sinergie tra le due società, ancora allo studio e da attivare in termini di scambio di servizi reciproci, consentiranno di realizzare economie di scala con un conseguente risparmio di costi, che impatterà positivamente sul contenimento della spesa pubblica. A titolo esemplificativo, si segnala l’eventuale opportunità di riunificare le sedi societarie, presso quella attuale di Finpiemonte S.p.A., che potrebbe consentire l’abbattimento delle spese di locazione per entrambe le società”*.

Infine, con riguardo al tema delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili, è stato evidenziato che *“Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e Finpiemonte S.p.A. hanno mission sostanzialmente differenti ed in estrema sintesi: la prima ispira la propria attività alle finalità di valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni regionali detenute, mentre la seconda svolge le attività per il sostegno, lo sviluppo, l’ammodernamento e il finanziamento di imprese pubbliche e private, enti pubblici e persone che abbiano iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale. In particolare, la Regione Piemonte demanda a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. il ruolo di stimolare l’economia del territorio mediante le partnership pubblico private e la ricapitalizzazione di aziende, tema esiziale nel corso della crisi pandemica, mentre Finpiemonte S.p.A. funziona da gestore della liquidità per interventi nell’economia del territorio. Si ricorda, per altro, che storicamente Finpiemonte S.p.A. detiene alcune partecipazioni societarie, prettamente attinenti l’ambito dei parchi scientifici-tecnologici e dei poli di innovazione, in una logica di maggiore raccordo con le opportunità di sostegno e finanziamento pubblico, sebbene, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., alle società come Finpiemonte S.p.A. sia preclusa l’assunzione di nuove partecipazioni”*.

Da quanto esposto emerge come il processo di razionalizzazione che prevedeva l’integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. abbia subito

una battuta di arresto per pervenire a interventi di mera riorganizzazione volti al conseguimento di risparmi di spesa.

Ferma restando l'utilità di tale finalità di contenimento della spesa che costituisce un obiettivo permanente per qualsiasi struttura pubblica al fine di evitare sprechi di risorse, si osserva come la decisione di interrompere l'esecuzione dei provvedimenti di razionalizzazione straordinaria assunti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016 non appare conforme ai principi di razionalizzazione che hanno ispirato quest'ultimo intervento del legislatore, volto a dare attuazione a quanto indicato nella Legge delega 7 agosto 2015, n. 124 che, con l'art. 18, comma 1, lettera b) ha posto, tra i principi ed i criteri direttivi per il Decreto Legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, il fine *“della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale”*.

Per il caso specifico si ricorda che, come emerge dall'art. 1 della L.R. n. 17 del 2007 avente ad oggetto la *“[r]iorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”*, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. nasce da una riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese – Finpiemonte S.p.A. mediante scissione parziale allo scopo di attribuire ad una nuova società per azioni lo svolgimento di attività diverse da quelle proprie della Finpiemonte S.p.A., compresi l'acquisto, la gestione e la dismissione di partecipazioni.

Dai successivi art. 2 e 3 della L.R. n. 17 del 2017 emerge come per Finpiemonte S.p.A. sia stata prevista la costituzione di un capitale *“interamente”* pubblico a differenza di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., per il quale è stata prevista la costituzione di un capitale *“prevalentemente”* pubblico, con la conseguente possibilità di accesso nella compagine sociale anche di soggetti privati, individuati, fra gli altri, in *“imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole-medie imprese e società pubbliche e private”*.

In ordine al controllo di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. si evidenzia, inoltre, che, sebbene la Regione detenga l'83,22% del capitale, l'art. 10 dello statuto societario, nel disciplinare il funzionamento dell'assemblea dei soci, con il comma 3 affida a tale organo, oltre alle attribuzioni previste dalla Legge, anche la competenza ad autorizzare i seguenti atti degli amministratori:

- operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni;
- operazioni di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- adozione dei documenti di programmazione/piano industriale;
- cessione, conferimento e/o scorpori di rami d'azienda.

Il successivo comma 4 del medesimo art. 10 prevede espressamente che “[l]a deliberazione di autorizzazione è approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale e comunque con il voto favorevole di almeno due soci diversi dalla Regione Piemonte”.

Non si può sottacere il significativo affievolimento che quest'ultima disposizione statutaria pone alla possibilità per la Regione Piemonte di esercitare il controllo pieno della società a cui ha demandato il compito di gestire un significativo numero di partecipazioni in cui sono impiegate proprie risorse.

La Regione Piemonte ha infatti affidato ad una società *holding* la funzione di gestire le proprie partecipazioni.

Tale possibilità è espressamente prevista dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175 del 2016. Sul punto, ad ogni modo, si richiama quanto affermato dalla Sezione delle autonomie nel referto sugli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari approvato con deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG nella parte in cui afferma che “[n]ella giurisprudenza di controllo, il modello della *holding* pura è stato ritenuto in contrasto con il sistema dei controlli interni, costruito attorno ‘alle strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili’ i [...] L'indicazione normativa lascia, infatti, presumere che la funzione di controllo sugli organismi partecipati sia una prerogativa dell'ente, come tale non esternalizzabile”.

Lo stesso referto dà comunque atto che “[n]ella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società *holding* sono, tuttavia, espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire

nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali 'non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti' (art. 4, co. 5, D.Lgs. n. 175/2016)".

Alla luce di quanto esposto, emerge come, sebbene la scelta della Regione Piemonte di esternalizzare la gestione delle proprie partecipate ad una società *holding* trovi un fondamento normativo, al contempo genera perplessità il concreto atteggiarsi delle dinamiche di controllo di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. dal momento che la Regione, per le richiamate disposizioni statutarie, sebbene detenga la gran parte del capitale sociale, deve subordinare le proprie decisioni strategiche (quali, a titolo esemplificativo, le operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni ovvero l'adozione dei documenti di programmazione/piano industriale) alla volontà di almeno due soci di minoranza, in possesso di quote minimali del capitale sociale a cui, peraltro, è dato accesso anche a soggetti privati nei termini prima esposti.

Tale assetto organizzativo costituisce un significativo *vulnus* all'attività di gestione e controllo che la Regione dovrebbe svolgere sulle proprie partecipazioni; attività che, come segnalato dalla Sezione autonomie, sarebbe auspicabile che venisse gestita dallo stesso Ente in via diretta e che in questo caso è devoluta ad una società a capitale solo prevalentemente pubblico caratterizzata da dinamiche decisionali che limitano le prerogative di controllo e gestione del socio maggioritario.

Per altro verso, in ordine alla prospettata diversità delle attività che verrebbero svolte da Finpiemonte S.p.A. e da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., non si può che prendere atto di come la Regione abbia sostanzialmente rivisto una decisione di razionalizzazione che avrebbe invece consentito di integrare le due principali società operanti nell' "Area finanza". Intervento che verosimilmente avrebbe condotto anche alla risoluzione delle predette problematiche, riconducendo le stesse nell'ambito di una società *in house*, sicuramente più idonea, tramite adeguati strumenti di controllo analogo, ad assicurare una concreta attività di monitoraggio e gestione delle partecipazioni.

In ordine poi al fatto che *"storicamente Finpiemonte S.p.A. detiene alcune partecipazioni societarie, prettamente attinenti l'ambito dei parchi scientifici-tecnologici e dei poli di innovazione, in una logica di maggiore raccordo con le opportunità di sostegno e finanziamento pubblico"* si

osserva che la lettera i) del punto 2 dell'art. 5 dello Statuto della società prevede espressamente che *“nei limiti di Legge possono essere assunte partecipazioni, anche di maggioranza e di controllo, sia con patrimonio proprio sia mediante utilizzo di risorse di fondi regionali/pubblici, anche per conto della Regione Piemonte, con esclusione delle partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata. L'assunzione e la gestione di partecipazioni potrà avvenire anche con la finalità di concorrere al processo di razionalizzazione e di riordino delle partecipazioni societarie della Regione Piemonte, e con priorità in società ed enti, quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti”*.

Tale previsione statutaria, pertanto, ricomprende la possibilità di svolgere le attività che si intende continuare ad affidare a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

In ordine alla segnalata preclusione per Finpiemonte S.p.A. di assumere nuove partecipazioni per gli effetti del D.Lgs. n. 175 del 2016 si segnala che per tale preclusione, prevista dall'art. 5, lo stesso articolo fa salve *“le diverse previsioni di Legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa”* per cui non vi sarebbe stata preclusione per la Regione di portare a termine il processo di integrazione tra Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Per quanto esposto, la Sezione, nel ritenere che la decisione di interrompere detto processo non sia coerente con i richiamati principi e criteri di razionalizzazione contenuti nel D.Lgs. n. 175 del 2016, segnala la necessità che la prospettata riorganizzazione, da cui sono attesi unicamente dei risparmi di spesa, tenga conto delle predette osservazioni al fine di creare le condizioni per la Regione di esercitare un'attività di monitoraggio e controllo piena, priva di affievolimenti riconducibili a dinamiche societarie che dovrebbero rimanere estranee ad un ambito in cui vengono impiegate ingenti risorse pubbliche per lo svolgimento di funzioni che, peraltro, sarebbe auspicabile trovassero una gestione diretta da parte della Regione.

3.2.2 Alienazione del patrimonio

Con l'art. 13 della Legge regionale n. 1 del 2015 la Giunta regionale ha dato mandato a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di provvedere all'alienazione del patrimonio inutilizzato dalle società partecipate.

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 145 del Volume II) si dava atto, per un verso, dell'avvio della *"dismissione del patrimonio immobiliare in seno alle società del settore territorio partecipate da FPP, ciascuna dotata di un proprio piano conseguente ai rispettivi stati di crisi"*. Per altro verso, si evidenziava quanto riferito dalla Regione in ordine al fatto che *"per ciò che concerne il patrimonio inutilizzato in seno a tutte le partecipate detenute da Regione Piemonte, si è in attesa di conferire a FPP il mandato dalla Giunta Regionale, onde avviare l'implementazione della ricognizione e dismissione degli asset da esse detenuti qualora non strumentali"*. Sul punto veniva specificato che *"con la norma di cui all'art. 13 la Regione non si limita ad autorizzare ma conferisce un espresso mandato alla sua partecipata, affermando così una chiara e precisa volontà dell'Organo legislativo di provvedere in tal senso"* per cui venivano manifestate perplessità sul motivo per cui *"si debba attendere un ulteriore mandato da parte della Giunta Regionale onde procedere alla cessione del patrimonio inutilizzato delle società partecipate"*.

Nella relazione sull'esecuzione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 33 dell'Allegato II) si Legge che *"in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 1/2015, si conferma che è stato dato avvio alla dismissione del patrimonio immobiliare in seno alle società del 'settore territorio' partecipate da FPP, ciascuna dotata di un proprio piano conseguente ai rispettivi stati di crisi; per ciò che concerne il patrimonio inutilizzato in seno a tutte le partecipate detenute da Regione Piemonte, si è in attesa di conferire a FPP il mandato dalla Giunta Regionale, come previsto dalla Legge, onde avviare l'implementazione della ricognizione e dismissione degli asset da esse detenuti (qualora non strumentali)"*.

Preso atto di tale punto di situazione, dal quale non sono emerse novità rispetto a quanto esposto in occasione del precedente giudizio di parificazione, l'Ente è stato invitato a indicare le ragioni per cui, al di là del "settore territorio", non è stato ancora avviato il processo di dismissione patrimoniale previsto dalla L.R. n. 1 del 2015, specificando sinteticamente le misure che si intende adottare per l'avvio di tale processo ed i tempi di realizzazione.

Con la nota pervenuta in data 10 luglio 2020 la Regione ha rappresentato che *"[i]l processo di dismissione patrimoniale previsto dalla L.R. n. 1 del 2015 (la quale stabilisce che "La Regione, nell'ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio, dispone un programma di alienazione del patrimonio regionale inutilizzato e non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali.")"*,

nei confronti di tutte le partecipazioni regionali, detenute da Regione Piemonte sia direttamente, sia indirettamente, è già stato avviato, come risulta dal fatto che a far data dal 2015 la Regione abbia ceduto/sia uscita dalla compagine sociale di 13 società, abbia proceduto alla fusione di 6 società (dando origine a 3 nuove società), trasformato 1 società in fondazione e posto in liquidazione 14 società”.

Sul punto, nel rilevare che tale risposta appare attenersi all’esecuzione del processo di razionalizzazione delle società partecipate in corso di esecuzione che ora trova fondamento nelle norme del D.Lgs. n. 175 del 2016, l’art. 13 della citata L.R. n. 1 del 2015, avente ad oggetto *“Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale”*, prevede anche l’avvio di un processo di alienazione del patrimonio inutilizzato delle società partecipate, ovvero stimola una razionalizzazione degli *asset* da esse detenuti qualora non strumentali, ed in tal senso, in occasione dell’istruttoria svolta per il giudizio di parificazione del rendiconto dell’anno 2018 la Regione aveva confermato che era stato dato avvio alla dismissione del patrimonio immobiliare in seno alle società del settore territorio partecipate da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Ciò posto, nel prendere atto che la Regione, in sede istruttoria, non ha fornito alcun aggiornamento sullo stato di attuazione del predetto processo di dismissione, da inquadrarsi nel più ampio programma di riqualificazione della spesa regionale disposto con la citata Legge n. 1 del 2015, la Sezione non può che ribadire le richiamate osservazioni contenute nella relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI, auspicando che venga dato un significativo impulso a tale attività al fine di pervenire agli attesi risparmi di spesa.

Sul punto assume rilevanza il ruolo propulsivo che deve assumere la Regione nei confronti di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.; ruolo che deve andare anche oltre il mero affidamento del mandato ad eseguire tale programma, prevedendo anche forme di controllo sullo stato di attuazione ed efficaci strumenti di sollecitazione in caso di ritardi o inerzie.

3.2.3 Gestione delle partecipazioni

Dalla relazione sull'attuazione del piano di revisione dell'anno 2019 (vgs. pag. 33 dell'Allegato II) si evince che *“sono state avviate, ma sono ancora in corso le azioni di costruzione di un modello di gestione e controllo delle partecipazioni comune e condiviso a livello di Gruppo RP”*.

Al riguardo l'Ente è stato invitato a fornire maggiori elementi di dettaglio in ordine a tale progettualità, specificandone i tempi di realizzazione ed indicando ove verrebbe incardinata la funzione di gestione e controllo delle partecipazioni dell'intero Gruppo Piemonte.

Con la nota del 10 luglio 2020 la Regione si è limitata a rappresentare che *“[è] all'esame del CSI Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, a seguito di alcuni incontri con esso svolti, la possibilità di intraprendere, con il supporto di idonee tecnologie informatiche, azioni di costruzione di un modello di gestione e controllo delle partecipazioni integrato con il bilancio consolidato regionale (gruppo Regione Piemonte)”*.

Dal tenore della risposta si evince come tale progettualità, a differenza di quanto indicato nel citato piano di revisione, sia ancora in una fase embrionale e non certo in corso di realizzazione.

Ad ogni modo la Sezione non può che esprimersi in senso favorevole in ordine alla creazione dell'annunciato modello di gestione e controllo delle partecipazioni. Strumento su cui allo stato non è possibile esprimere alcuna valutazione sebbene si ritenga opportuno segnalare che tale sistema di controllo debba far capo agli organi della Regione deputati all'esercizio delle fondamentali funzioni di controllo interno.

3.3 Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (in breve: S.C.R. S.p.A.) è una società *in house* il cui capitale è interamente detenuto dalla Regione e la cui costituzione è stata prevista con L.R. 6 agosto 2007, n. 19 al fine di promuovere la realizzazione *“di una centrale di committenza, conformemente con quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto comunitario relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con la direttiva 2004/18/CE e con quanto disposto dall'articolo 1,*

commi 455, 456, 457, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità e in ogni altra materia di interesse regionale”.

In merito a tale società, nella relazione sull’attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 34 dell’Allegato II) si Legge che “[i]l primo semestre del 2019 si chiude con una perdita di euro 602.655,00 che deriva sostanzialmente dalla contabilizzazione di minori ricavi rispetto alle previsioni contenute nel budget annuale rapportato ai sei mesi a suo tempo predisposto, oltreché dalla iscrizione di un accantonamento al fondo rischi contrattuali”.

Nel segnalare poi la riduzione di costi rilevati nel primo semestre per servizi per euro 226.000,00, viene specificato che “[s]i ritiene verosimile ipotizzare un recupero dei ricavi nel secondo semestre del 2019 in quanto (i) i ricavi seguono un andamento non costante perché nel secondo semestre viene bandito un maggior numero di appalti e quindi aumenta il fatturato”.

Al riguardo, l’Ente è stato invitato a comunicare i dati di consuntivo specificando se effettivamente, nel secondo semestre, vi è stato l’auspicato aumento dei ricavi e se lo stesso ha consentito di evitare di chiudere l’esercizio in perdita.

Con la nota pervenuta in data 10 luglio 2020 la Regione ha rappresentato che “[n]el corso del secondo semestre si è verificato l’aumento dei ricavi ipotizzato nel Bilancio al 30/06/2019. In particolare nel corso del secondo semestre si assiste ad un aumento dei ricavi dovuto all’incremento del numero di appalti banditi per acquisizione di beni e servizi e ad un aumento dei ricavi per la realizzazione di infrastrutture nel settore della realizzazione di opere pubbliche”.

È stato poi precisato che “la società si avvale del differimento del termine per l’adozione del Bilancio previsto dall’art. 107 del DL 17/03/2020 n. 18 e che lo stesso è quindi in corso di definizione” per poi evidenziare che “a fronte del recupero dei ricavi di cui al punto precedente, sulla base dell’analisi dei dati di preconsuntivo, la differenza tra valore e costi della produzione si assesterà ad un sostanziale pareggio e il reddito netto ante imposte si assesterà ad un valore di circa euro 300.000,00”.

Preso atto di tale comunicazione, con cui si fornisce un dato provvisorio di utile ante imposte, la Sezione raccomanda un adeguato aggiornamento del programma di valutazione dei rischi di crisi aziendale previsto dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2016 per le società a controllo pubblico, di cui l’assemblea dei soci deve essere portata a

conoscenza unitamente alla relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio ai sensi del successivo comma 4.

4. Partecipazioni dirette dell'Area ICT - 5T S.r.l.

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 92 del Volume II), sulla base dei dati gestionali estratti dalla sezione "Società trasparente" del sito istituzionale, è stato evidenziato che la società 5T S.r.l., anche nel 2018, ha registrato un aumento del numero dei dipendenti, passati da 61 nel 2017 (di cui 4 a tempo determinato) a 64 nel 2018 (di cui 3 a tempo determinato), ma soprattutto del costo delle consulenze che aumentano dal 2017 al 2018 di un importo pari ad euro 60.201 per attestarsi, nel 2018, per un costo complessivo di euro 211.844,00.

Sempre sulla base dei dati pubblicati in "Società Trasparente", sezione "Provvedimenti", è stato poi evidenziato il dettaglio di tali costi, articolati in euro 52.608 per consulenze amministrative, euro 76.960 per consulenze legali ed euro 82.276 per consulenze tecniche (architettoniche ed ingegneristiche).

Sul punto, per un verso, è stato evidenziato come l'incremento costante delle spese per consulenze registrato di anno in anno mal si concilia con l'aumento parallelo del personale, tra l'altro già elevato; per altro verso è stato ricordato che, prima di ricorrere all'esterno, la società dovrebbe verificare l'esistenza di professionalità interne.

Veniva infine rimarcato che tale scelta gestionale rivelava l'incapacità della società di programmare il proprio fabbisogno e, al contempo, di formare in maniera adeguata il personale in materie per cui non è nemmeno richiesta un'elevata specializzazione (come ad esempio l'attuazione degli adempimenti previsti in materia di anticorruzione per la quale vi sono pochi spazi di discrezionalità trattandosi di normativa specifica).

Al riguardo, l'Ente, invitato ad aggiornare i predetti dati con quelli di consuntivo dell'anno 2019, ha prodotto la seguente tabella, anche al fine di disporre di un raffronto dei dati fra gli ultimi tre esercizi per semplificarne la lettura.

È stato inoltre precisato che i dati relativi al 2019 sono riferiti al bilancio in corso di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

	2017	2018	2019
Valore della produzione	4.953.190	5.916.268	6.680.174
Consulenze amministrative	21.490	52.608	13.000
Consulenze legali	92.796	76.960	45.000
Servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi	5.894	82.276	395.114
TOTALE	120.180	211.844	453.114

In ordine ai costi per consulenze è stato precisato che le consulenze amministrative si riferiscono alla mera attività commercialistica e se ne evidenzia una diminuzione del loro importo complessivo. L'anno 2018 ricomprende la consulenza amministrativa relativa all'incarico all'ODV di euro 28.704 per il triennio 2018-2020.

Viene quindi specificato che “[s]e si esclude questa eccezione, si nota che la società ha ottenuto una riduzione dei costi per le consulenze amministrative, sia attuando una politica di insourcing che ha visto il passaggio di alcune attività precedentemente affidate all'esterno a personale interno, sia attraverso la negoziazione con i professionisti incaricati”.

Per le consulenze legali di cui necessita la società ne sono state indicate diverse tipologie:

- consulenza in tema legale e societario (ad esempio per le modifiche statutarie oppure per la conformità alle norme applicabili alle società *in-house providing* quali trasparenza ed anticorruzione);
- consulenza per contratti passivi e appalti in applicazione al codice appalti - consulenza per conformità al GDPR.

Inoltre, per quanto riguarda la variabilità annuale dei costi per tali consulenze, è stato evidenziato che:

- la consulenza sul tema dei contratti passivi ed appalti può variare significativamente in funzione della quantità di *outsourcing* praticato in ogni esercizio e quindi del numero di affidamenti esterni che si rende necessario per lo svolgimento dell'attività, soprattutto in relazione ai progetti di sviluppo;
- la consulenza legale societaria ha visto nel 2017 un significativo impatto da mettere in relazione alla pubblicazione delle linee guida di ANAC in tema di trasparenza ed anticorruzione;

- la consulenza legale nel 2018 e 2019 ha visto un significativo impatto finalizzato all'adeguamento alla normativa in materia di *General Data Protection Regulation* (GDPR).

Viene poi evidenziata la sensibile riduzione conseguita nel 2019 delle spese per consulenze legali determinata soprattutto dalla negoziazione con i professionisti incaricati.

Per la voce “*servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi*” è stato precisato che la stessa comprende prevalentemente attività di prestazioni di servizi esterni finalizzati alla realizzazione di nuovi progetti ed il suo aumento è da mettersi in stretta relazione con l'aumento del valore della produzione registrato negli ultimi due esercizi.

Oltre a queste, tale voce include anche:

- la consulenza specialistica per supporto alla gestione del personale e relazioni industriali, che si rende necessaria poiché non è disponibile una figura interna che operi come direttore del personale;
- la consulenza per il conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001:2008 e successivo passaggio alla norma ISO 9001:2015, nonché per l'attività di *internal auditing*;
- attività *una tantum* di consulenza per la progettazione e l'acquisizione di un sistema gestionale di tipo ERP.

L'Ente ha specificato che la scelta di avvalersi di consulenti esterni per le attività sopra descritte è legata, per un verso, alla necessità di avere competenze specifiche sulle varie materie e, per altro verso, è legata alla volontà di non accrescere i costi indiretti inserendo ulteriori risorse di *staff* in quanto “[l]a maggior parte del personale [...] è completamente impegnato in attività produttive spese sulle commesse e non dispone delle competenze necessarie per lo svolgimento di tali mansioni, di natura prettamente indiretta”.

È stato inoltre puntualizzato che l'aumento importante della voce che si rileva per l'esercizio 2019 è da mettere in relazione ad incarichi di valore pluriennale legati alla realizzazione di nuovi progetti, affidati a società che affiancano i tecnici di 5T per far fronte al picco di attività, e sono tutti spesi su commesse produttive.

Rispetto al totale complessivo di oltre 450.000 euro, 70.000 euro sono relativi ad incarichi attribuibili a costi di natura generale, mentre il resto della spesa è di natura diretta.

In ordine alle attività relative agli adempimenti in merito di anticorruzione e trasparenza (RPCT, referente trasparenza, referente OdV) nonché quelle previste dalla normativa sulla *privacy* GDPR (DPO) sono svolte da personale interno che, pur essendo stato adeguatamente formato, necessita di supporto legale specialistico poiché si tratta di profili professionali di tipo tecnico.

Al riguardo la Sezione, nel prendere atto delle puntuali informazioni fornite e nel rilevare il decremento del valore delle consulenze ricondotte ad attività amministrative e legali, raccomanda di monitorare con attenzione tale voce di spesa e di farvi ricorso nei soli casi di effettiva necessità in assenza di idonee risorse interne e nel rispetto delle vigenti norme.

5. Partecipazioni dirette dell'Area Territorio - CEIPiemonte S.c.p.a.

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pagg. 93 e segg. del Volume II) si menzionava il piano di risanamento per il triennio 2017-2019 avviato ai sensi dell'art. 14 del TUSP per far fronte a fattori di crisi derivanti dalla disponibilità di fondi comunitari la cui disponibilità condiziona l'attività della società.

Con il citato piano, volto ad assicurare la gestione economica della società (pareggio costi - ricavi) e la contrazione dei costi, si dava atto, peraltro, della necessità di introdurre modifiche all'assetto organizzativo con la previsione di *“un meccanismo di contribuzione dei soci che permetta una consistente riduzione nel 2018 del contributo ordinario. In data 27/06/2017 l'organo amministrativo della società ha comunicato l'avvenuta attuazione della riorganizzazione come da suddetto piano, con conseguente definizione di un nuovo organigramma”*.

Con tale riorganizzazione veniva modificato il sistema di contribuzione, in ordine al quale, sebbene si fosse preso atto di una riduzione dei contributi dovuti, la Sezione evidenziava un rischio di elusione del divieto di finanziamento di società in crisi economica, previsto dall'articolo 14, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs. n. 175/2016. Sul punto veniva espressa la considerazione che, se una società si sostiene esclusivamente con l'apporto di contributi pubblici questi diventano lo strumento di copertura di perdite che, altrimenti, sarebbero evidenti.

Inoltre, nel prendere atto dell'andamento del piano di risanamento per il quale, nell'anno 2018, erano stati conseguiti risultati in linea, se non migliori, di quelli indicati nel piano, la Sezione rilevava comunque un netto peggioramento dei costi per servizi nel 2018 rispetto al 2017 (che passavano dall'importo di euro 2.948.202 nel 2017, all'importo di euro 4.766.508 nel 2018) sui cui pesavano in particolar modo i costi per le consulenze il cui importo nel 2017 era di euro 849.793 a fronte dell'importo di euro 1.481.421 registrato nel 2018.

Per altro verso, la Regione rappresentava che nell'anno 2019 si sarebbe verificata una riduzione di costi derivanti dal trasferimento della sede della società all'interno del "Lingotto 8 Gallery".

Dall'esame della relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 23 dell'Allegato II) si evince che tali risparmi dovrebbero effettivamente essere stati conseguiti sulla base di valori indicati nel budget 2019. Per altro verso si evidenzia un'ulteriore riduzione del contributo ordinario annuale per l'importo di euro 59.567,00.

Al riguardo l'Ente, in sede istruttoria, è stato invitato a:

- comunicare se, in esito all'attuazione del piano di risanamento previsto per il triennio 2017-2019, è stato ripristinato dal punto di vista strutturale l'equilibrio economico-finanziario della società;
- se nella gestione del sistema di contribuzione si è tenuto conto delle osservazioni della Sezione in ordine al rischio che il sistema esaminato con il precedente giudizio di parificazione potesse configurare una forma di elusione del divieto di finanziamento di società in crisi economica, previsto dall'articolo 14, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs. n. 175/2016;
- comunicare l'entità dei costi per servizi sostenuti nell'anno 2019, con la specificazione del costo per le consulenze;
- comunicare gli effettivi risparmi di spesa conseguiti con il trasferimento della sede sociale sulla base dei dati di consuntivo dell'anno 2019.

La Regione, con la nota pervenuta in data 10 luglio 2020, ha rappresentato che "[l']esito dell'attuazione del piano di risanamento ha avuto come risultato il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario che, come comunicato dalla Società, si potrà evincere anche dal 2019 deliberato in data 12/05/2020 dal CdA e ora in attesa di delibera assembleare prevista entro la fine

del mese di giugno 2020. Per quanto concerne il rischio di 'elusione' con riferimento in particolare alla considerazione, a suo tempo espressa, 'che, se una società si sostiene esclusivamente con l'apporto di contributi pubblici questi diventano lo strumento di copertura di perdite che, altrimenti, sarebbero evidenti', si precisa che la società (che ha forma consortile per azioni), oltre al contributo annuale (statutariamente previsto) dei soci, inizialmente definito in euro 4.000.000 annui e attualmente ridotto a euro 750.000, non riceve contributi che possano dar luogo a un'ipotesi elusiva, bensì presta servizi sulla base di affidamenti dei Soci, essendo Società in regime di IN-HOUSE providing, gestiti a norma delle leggi che regolano tale materia, anche attraverso verifica di congruità, e osservanza delle disposizioni relative al controllo analogo".

Per quanto concerne il peggioramento dei costi per servizi nel 2018 rispetto al 2017 è stato chiarito che "l'aumento dei 'costi per servizi' è necessariamente correlato all'aumento dei 'ricavi delle vendite e delle prestazioni'. In particolare i ricavi delle vendite e delle prestazioni nel 2018 è stato pari a euro 7.577.324 con un incremento rispetto all'anno precedente di oltre il 60%. È infatti naturale che, per poter eseguire i servizi o commesse ricevute (servizi tipici dell'attività del Ceipiemonte come per esempio fiere, incoming buyer, BtoB, realizzazione di eventi, missioni, ecc), siano aumentati i costi di cui trattasi. Le stesse motivazioni sono riferibili al rilevato incremento del costo relativo all'utilizzo di consulenti. Inoltre, Ceipiemonte sta applicando il blocco delle assunzioni di dipendenti e, in caso di forte incremento di attività produttiva, ha necessità di utilizzare, per poter produrre i servizi, risorse consulenziali specializzate".

È stato inoltre evidenziato che "i costi generali fissi di struttura, come si può evincere dal bilancio gestionale riportato nella relazione sulla gestione 2018 e nel documento 2019 di prossima approvazione, si sono ridotti da euro 806.000 del 2017 a euro 768.000 nel 2018 e a euro 702.000 nel 2019. Anche i costi del personale si sono ridotti da euro 2.881.000 del 2017 a euro 2.853.000 nel 2018 e a euro 2.823.000 nel 2019".

In ordine all'entità complessiva dei costi per servizi sostenuti nell'anno 2019, la società ha comunicato che "tali costi ammontano a euro 4.809.449 di cui euro 1.475.012 relativi a consulenze. Quest'ultima voce corrisponde ad un eterogeneo gruppo di servizi che ricomprende Collaboratori, formatori, temporary export manager, prestatori di sviluppo business ecc."

Viene segnalato poi che "nell'anno 2019 il totale dei ricavi per le vendite e per le prestazioni è ulteriormente incrementato del 6% rispetto al 2018".

Con riguardo al trasferimento degli uffici nella nuova sede del Lingotto è stato evidenziato che tale trasferimento "ha consentito nel 2019 un risparmio della voce 'Spese

conduzioni locali' pari a euro 145.371 (passando da euro 358.026 del 2018 a euro 212.655 nel 2019)"; sul punto è stato specificato che "il contratto siglato con la proprietà dell'immobile ha determinato per il primo anno un'efficienza notevole grazie agli incentivi all'ingresso; negli anni successivi, il canone a regime previsto contrattualmente continuerà a determinare un risparmio rispetto ai costi della sede precedente, seppur progressivamente aumentando".

Tenuto conto dei predetti elementi di risposta, la Sezione valuta favorevolmente la circostanza dell'affermato risanamento della società che potrà essere attestato con l'approvazione del bilancio dell'anno 2019 di cui sono stati anticipati i dati. Sul punto, ad ogni modo, si rileva che il risultato positivo dell'anno 2019 dovrà trovare conferma anche nei successivi esercizi finanziari per poter affermare la portata strutturale di tale risanamento.

Anche in questo caso viene raccomandato, inoltre, un attento monitoraggio della spesa per consulenze e un adeguato aggiornamento dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2, del TUSP.

Si raccomanda altresì, in ordine al sistema di contribuzione, di assicurare come lo stesso sia ancorato al perseguimento di specifici obiettivi di interesse generale al fine di evitare che le risorse ricevute costituiscano un'indiscriminata copertura a pioggia di costi amministrativi.

6. Partecipazioni dirette dell'Area Turismo

6.1 Riorganizzazione delle Aziende Turistico Locali

Dall'esame della relazione sull'attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato con DGR n. 14-895 del 30 dicembre 2019 (vgs. pag. 26 dell'allegato II) è emerso che sono in corso di valutazione strategie che potrebbero sortire, quale risultato finale, nuove integrazioni con altre realtà simili, così da raggiungere un migliore contenimento dei costi ed una maggiore efficienza delle attività di promozione. Sul punto l'Ente è stato invitato a fornire maggiori elementi di conoscenza, anche in termini temporali, in merito a tali ulteriori prospettive di razionalizzazione delle Aziende Turistico Locali, per le quali emerge che, con i piani operativi fino ad oggi adottati, non si è ancora pervenuti ad un assetto ottimale degli organismi operanti in tale comparto.

Con la nota pervenuta in data 10 luglio 2020, la Regione ha rappresentato che “[l]a razionalizzazione del comparto ‘Turismo’ ed in particolare delle Aziende Turistico Locali (ATL), in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa contenuta nel Decreto Legislativo 19 Agosto 2016 n. 175, ha visto in data 30/12/2019 la fusione dell’ATL del Biellese con l’ATL della Valsesia Vercelli. Lo studio in corso, avviato dalla Regione Piemonte, porterà, anche attraverso nuove fusioni, a un migliore contenimento costi ed una maggiore efficienza/efficacia delle performance delle ATL stesse. I tempi stimati per la conclusione della razionalizzazione, indicati nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato con DGR n. 14-895 del 30 dicembre 2019, per gli anni 2020-2021, potrebbero essere condizionati dall’emergenza Covid19”. Preso atto di tale risposta e nel comprendere la significatività dell’impatto che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 può avere sul settore del turismo, la Sezione raccomanda anche per tale segmento una costante attività di propulsione e monitoraggio al fine di pervenire all’auspicata ottimizzazione delle strutture che operano in tal ambito con conseguenti risparmi di costi, ferma restando la necessità di fornire servizi di adeguato livello a vantaggio dell’utenza.

6.2 Alexala S.c.r.l.

Nella relazione sull’attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 29 dell’Allegato II) si rileva che la società realizza un fatturato “*ben al di sotto del limite sancito dall’art. 20 del D.Lgs. n. [175]/2016*” per cui “*è intendimento della Regione valutare se proporre agli altri soci di aggregare Alexala con altra ATL*”.

Al riguardo, si evidenzia che l’art. 20, comma 2, lettera d) del TUSP prevede l’adozione di un piano di razionalizzazione per le partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

L’art. 26 del TUSP prevede un regime transitorio per l’entrata in vigore della predetta norma stabilendo che “[a]i fini dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20”.

Invitato a indicare le ulteriori iniziative assunte per la razionalizzazione della partecipazione in Alexala S.c.r.l. ed i relativi tempi di realizzazione, l'Ente, con la nota del 10 luglio 2020, ha rappresentato che *"ATL ALEXALA è divenuta Società Consortile in data 23 ottobre 2018; in occasione di tale trasformazione il nuovo Consiglio di Amministrazione ha presentato all'Assemblea dei soci un piano strategico triennale 2019-2021 che proponeva un graduale percorso di crescita del valore della produzione, fino a giungere nel 2021 ad un valore stimato di 1.000.000 euro. Nel corso dell'anno 2019, l'Assemblea della Società, riunitasi il 23 gennaio, ha deliberato un aumento del capitale sociale oneroso finalizzato a consentire l'ingresso di nuovi soci prevedendo quale termine per la sottoscrizione la data del 30 giugno 2019. Con tale aumento di capitale sono state regolarmente sottoscritte e versate n. 13 quote di Capitale Sociale, del valore nominale di 150 euro cadauna per un totale complessivo di euro. 1.950. Il nuovo capitale sociale risulta quindi essere pari ad euro 42.750,00 con atto depositato in CCIAA di Alessandria il 29/07/2019 al n. AL-2019-23018"*.

È stato poi evidenziato che *"8 soci, intestatari di quote per complessivi 4.950,00 euro di capitale sociale, hanno manifestato la volontà di recesso. [A] tal fine la società ha rimborsato le loro quote utilizzando riserve disponibili, lasciando perciò invariato il capitale sociale in euro 42.750,00. Nel frattempo sono pervenute, dopo la chiusura dell'aumento di capitale, richieste di ingresso di nuovi soci, pertanto è intenzione del Consiglio di Amministrazione proporre un nuovo aumento di capitale non appena sarà possibile per consentire l'ingresso dei nuovi soci"*.

In ordine al piano strategico adottato dalla società, è stato specificato che per il triennio 2019-2021 sono previste *"azioni per lo sviluppo del territorio e indica per il 2019 obiettivo valore della produzione: 500.000 euro; alla luce del bilancio consuntivo 2019, in corso di chiusura, la società desume che il valore della produzione supererà ampiamente il target, si prevede infatti che esso sarà di circa 650.000 euro.*

L'obiettivo del 2020 era stato fissato in 750.000 euro, su questo oggi non è possibile di fare previsioni, a causa dell'emergenza COVID19".

È stato infine precisato che *"[l']ipotesi di ampliamento del valore della produzione del piano strategico, considerato che non era andato a buon fine l'accorpamento più omogeneo per prodotto e territorio ovvero quello con l'ATL ASTI TURISMO, si basa, principalmente, sull'adozione da parte dei comuni della tassa di soggiorno e sul successivo utilizzo di un 30% del valore della stessa a favore di progetti che la stessa ATL svilupperà. Al fine di mettere in atto questo iter di sviluppo della tassa di soggiorno il 2 marzo 2020, era programmato un incontro con tutti i comuni della*

provincia di Alessandria, finalizzato ad illustrare le modalità di gestione e utilizzo della tassa di soggiorno con diverse case history a livello regionale e nazionale; tale iniziativa è stata sospesa per l'emergenza COVID 19, e si auspica di poter riprendere quanto prima tale percorso. Inoltre sono state messe in atto, tra il 2019 e il 2020, analisi dei costi dei gestori di energia e telefonici al fine di provvedere alla ridefinizione al ribasso dei contratti in essere”.

Nel prendere atto di quanto rappresentato e riconoscendo i significativi effetti che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 può produrre sui piani di sviluppo della società, la Sezione non può che raccomandarne un tempestivo aggiornamento affinché si operi sulla base di *target* attendibili, soprattutto in relazione al perseguito obiettivo di raggiungere il livello produttivo richiesto dal D.Lgs. n. 175 del 2016 quale requisito di esistenza della società.

6.3 Asti Turismo S.c.r.l. in liquidazione

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 164 del Volume II) si prendeva atto della prosecuzione della *“liquidazione volontaria deliberata in data 3 dicembre 2018 dall'assemblea straordinaria dei soci per consentire ai medesimi la dismissione delle proprie partecipazioni e la possibilità di sottoscrivere e aderire ad un nuovo soggetto unitario tra Astiturismo e l'ATL Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero S.c.r.l.. Il liquidatore unico, nominato in detta sede, sta predisponendo gli atti volti alla conclusione della liquidazione, ivi compreso il trasferimento di un ramo d'azienda in capo al nuovo soggetto”.*

L'Ente, invitato a comunicare gli sviluppi del predetto procedimento di liquidazione, specificandone lo stato di attuazione ed i tempi di conclusione, con la nota pervenuta il 10 luglio 2020 ha rappresentato che *“Astiturismo scarl è stata posta in liquidazione volontaria con decorrenza 01/01/2019 in osservanza alle disposizioni Legge Madia per consentire le dismissioni delle partecipazioni degli enti associati e la possibilità di sottoscrivere e aderire ad un nuovo progetto unitario tra le Langhe, il Roero e il Monferrato. Il liquidatore ha condotto l'operazione con la cessione del ramo di azienda di Astiturismo all'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero”, realizzata il 1° agosto 2019. Questo passaggio ha consentito anche il trasferimento dei dipendenti all'ATL di Alba.*

Nella procedura di liquidazione si è dato corso all'incasso dei crediti esistenti e al pagamento dei debiti, operazioni non ancora ultimate. Attualmente la società non risulta ancora cancellata

dovendo completare incassi e pagamenti. Si ritiene, prudenzialmente, di poter concludere la liquidazione entro il 31 dicembre 2020 a condizione che le partite creditorie e debitorie ancora aperte possano essere saldate, diversamente la posizione di Astiturismo dovrà restare ancora aperta per consentire di concludere le operazioni di liquidazione”.

Nel prendere atto di come la procedura di liquidazione sembra volgere al termine essendo state poste in essere le attività necessarie per convogliare gli *asset* ed il personale in altra ATL nel più ampio programma di riorganizzazione dell'intero settore, si raccomanda di monitorare con costanza l'iter liquidatorio affinché venga concluso nei tempi stimati o, comunque, non subisca ingiustificate battute di arresto.

6.4 ATL Biellese S.c.r.l. e Turismo Valsesia Vercelli S.c.r.l.

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 7 dell'Allegato I) si Legge che in data 30 dicembre 2019 è stato fissato l'atto di fusione tra Turismo Valsesia e Vercelli S.c.r.l. e ATL Biellese S.c.r.l. per la creazione di un unico soggetto.

Sul punto l'Ente ha comunicato che la fusione è effettivamente avvenuta con atto del 30 dicembre 2019.

6.5 Agenzia Turistica Provincia di Novara S.c.r.l.

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 29 dell'Allegato I) si Legge che l'assemblea straordinaria dell'Agenzia Turistica Provincia di Novara S.c.r.l., per la quale in data 28 giugno 2018 è stato approvato un nuovo statuto, ha adottato le necessarie decisioni per consentire il recesso di due soci e l'ingresso di nuovi soci, ovvero l'incremento delle quote dei soci esistenti. Aumento da sottoscrivere entro il 15 novembre 2019.

Al contempo, viene evidenziato che “[b]enché la società abbia agito in termini di *fund raising*, occorre prevedere delle sinergie con le altre ATL per ridurre i costi per servizi”.

Invitato a comunicare l'esito della predetta operazione di aumento del capitale, nonché le iniziative intraprese per realizzare l'intervento di razionalizzazione volto alla riduzione dei costi, specificandone la tempistica di attuazione, l'Ente ha rappresentato che “[l']aumento di capitale da sottoscrivere entro il 15 novembre 2019 ha portato all'acquisizione

di nuovi soci e all'aumento di quote da parte di Soci già in compagine sociale" di cui viene fornito il dettaglio.

Tale operazione ha determinato un incremento del capitale sociale ad euro 77.210,55 a cui ha fatto seguito un ulteriore aumento portandolo al valore di euro 123.433,00 per consentire l'eventuale ingresso di nuovi Soci o l'eventuale aumento di quote da parte degli attuali Soci. In ordine a quest'ultima operazione è stato specificato che "[l']aumento, in prima istanza, è stato riservato in sottoscrizione esclusiva ai Soci della società a norma dell'articolo 2481 c.c.; la sottoscrizione doveva essere effettuata dai Soci entro il termine del 31 gennaio 2020.

In tale periodo il Comune di Novara, già socio ATL, ha sottoscritto l'acquisto di ulteriori 58 quote per un valore di euro 14.977,34, portandolo ad avere un totale di 78 quote e ad essere quindi al momento il socio di maggioranza".

È stato poi precisato che l'aumento potrà essere sottoscritto entro il termine del 30 giugno 2020 anche da terzi che posseggano i requisiti prescritti dall'art. 5 dello statuto sociale e che, entro il termine ultimo del 20 novembre 2020, potrà essere ammessa la sottoscrizione, oltre che di terzi, anche da parte dei Soci che non avessero esercitato tempestivamente il diritto alla sottoscrizione nelle precedenti scadenze.

Altri Comuni ed Enti privati avrebbero espresso l'intenzione di aderire all'aumento di capitale acquisendo quote o aumentando quelle già in loro possesso.

Per quanto concerne invece le iniziative avviate per realizzare l'intervento di razionalizzazione volto alla riduzione dei costi, è stato comunicato che l'Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara sta intraprendendo un piano di risparmio volto alla diminuzione dei costi e all'incremento di risorse che prevede, in sintesi, un trasferimento della sede ed una rinegoziazione dei contratti per le utenze.

Infine, è stato evidenziato che *"ATL Novara ha presentato come capofila il Progetto Interreg In Bici a pelo d'acqua - ASSE 2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE - e ha vinto tale Bando INTERREG V A Italia Svizzera 2014/2020, le cui azioni dureranno fino al 2022. Pertanto i costi del personale (n. 4 dipendenti) non ricadranno per intero sulle spese fisse dell'ATL ma saranno rimborsati in misura pari al 20% dei costi diretti come da Linee guida ufficiali dell'Interreg per la gestione dei progetti, per un totale di rimborso di euro 92.520,33 su tutto l'arco temporale della durata delle azioni progettuali, salvo rimodulazioni".*

La Sezione prende atto delle misure di razionalizzazione adottate, fermo restando che gli effetti delle stesse dovranno consolidarsi nei prossimi esercizi al fine di attestarne la natura strutturale e non solo congiunturale.

6.6 Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 27 dell'Allegato I) si Legge che l'assemblea straordinaria dei soci ha approvato diverse operazioni volte all'aumento di capitale, conclusesi nella sostanza con un aumento da euro 101.985,93 ad euro 106.031,61.

Sull'argomento viene specificato che la società *“per il 2020, al fine di permettere l'adesione all'aumento di capitale da parte della Regione Piemonte, sta predisponendo il piano industriale in modo da presentare diversi scenari di sviluppo in relazione alle diverse ipotesi di sottoscrizione, totale o parziale, del capitale sociale”*.

Invitato ad illustrare sinteticamente la predetta operazione, specificando l'interesse della Regione alla sottoscrizione di tale aumento di capitale e indicando lo stato di attuazione dell'iniziativa ed i tempi di realizzazione, l'Ente ha premesso di essere *“socio dell'ATL Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. con una partecipazione al capitale sociale dell' 8,82%”* per poi precisare che *“[l']aumento di capitale avviene in conformità alla l.r. 14/2016 laddove la stessa recita: ‘Al fine di sostenere la riorganizzazione del sistema turistico regionale e garantirne l'efficienza e l'efficacia, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL’ e pertanto rientra nell'eccezione prevista dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016”*.

È stato quindi chiarito che l'aumento di capitale sociale *“è finalizzato all'ingresso di nuovi soci nonché al rafforzamento delle attività svolte dalla società in previsione del nuovo periodo di programmazione dei programmi Europei (2021-2027), allo sviluppo di nuovi prodotti turistici, ad incrementare le azioni sui mercati internazionali a lungo raggio. Tale operazione consente di dotare la società di mezzi finanziari idonei e certi al fine di conseguire gli obbiettivi che la stessa si propone di raggiungere sostenendo inoltre la riorganizzazione del sistema turistico regionale. Si tratta di una capitalizzazione della società funzionale a sostenere l'azione amministrativa e, pertanto, non finalizzata a ripianamento perdite o altre operazioni similari”*.

Sulla base di tali premesse la Regione afferma di voler *“confermare il mantenimento della partecipazione stessa in quanto la Società produce un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett.a) del T.U.S.P ed è fondamentale per il sostegno della crescita turistica su tutta la provincia e che tale orientamento è confermato nel Piano annuale di razionalizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del T.U.S.P”*.

Viene quindi affermato il rispetto di tutti i parametri previsti dall’art. 4 e dall’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Infine, è stato precisato che *“[i] tempi stimati, indicati nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato con DGR n. 14-895 del 30 dicembre 2019, subiranno ritardi a causa della pandemia da SARS-CoV-2, posticipando la conclusione prevedibilmente dal 2020 al 2021”*.

Al riguardo, nel riconoscere l’impatto che può avere l’emergenza epidemiologica da Covid-19 su tale realtà aziendale, si prende atto di quanto rappresentato.

6.7 Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.

Nella relazione sull’attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 30 dell’Allegato I) si Legge che, sebbene Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. non abbia mai registrato perdite di bilancio, la società ha *“intrapreso un processo di razionalizzazione delle spese finalizzato ad una sostanziale diminuzione dei costi fissi di gestione, che nell’anno 2019 ha visto la riduzione del personale di 9 unità, oltre la dismissione della partecipazione City Sightseeing Torino S.r.l.. A seguito della suddetta alienazione è previsto nel corso dell’anno 2020 un ulteriore riduzione del personale”*.

Invitato a comunicare lo stato di attuazione di tale processo di razionalizzazione delle spese, indicandone gli obiettivi ed i tempi di realizzazione, l’Ente si è limitato a rappresentare che *“Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., a seguito della dismissione della partecipazione in City Sightseeing Torino S.r.l., ha provveduto a far data dal 01/01/2020 ad una riduzione del personale di n. 2 unità afferente a tale prodotto”*.

In ordine a tale succinta risposta, la Sezione prende atto di quanto indicato nel piano di revisione dell’anno 2019 in ordine agli obiettivi di razionalizzazione della spesa perseguiti da tale società e, nell’occasione, evidenzia come l’ottimizzazione dei costi non debba necessariamente derivare dal conseguimento di risultati di esercizio negativi ma

deve costituire uno stato che deve accompagnare la società nel corso della sua esistenza al fine di evitare sprechi e poter utilizzare eventuali utili per il perseguimento degli obiettivi sociali che, per una società il cui capitale è detenuto da (o anche da) soggetti pubblici, devono rispondere ad esigenze di interesse per la comunità amministrata.

7. Partecipazioni dirette dell'Area Ricerca e Ambiente - Pracatinat S.c.p.a. in liquidazione e fallimento

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 30 dell'Allegato I) si Legge che, in data 9 maggio 2017, il Tribunale Ordinario di Torino, con sentenza n. 124/2017 dichiarava il fallimento della Pracatinat S.c.p.a. in liquidazione e nominava un curatore fallimentare.

Invitato a comunicare se da tale procedura concorsuale, al di là della perdita di valore della partecipazione, possano conseguire ulteriori perdite per il proprio bilancio, l'Ente ha rappresentato che “[c]on nota del 15 marzo 2019, sottoscritta dal Curatore e dall'avvocato dello studio legale da questi incaricato, veniva comunicato alla Regione Piemonte ed al Comune di Torino che, in data 14 febbraio 2019, il Tribunale di Torino (fallimento n. 124/2017) ed il Comitato dei Creditori avevano autorizzato il Curatore a comunicare di ritenere “estinte qualsivoglia pretese di qualsivoglia natura e/o titolo azionate nei confronti della Città di Torino e della Regione Piemonte”; per tale ragione si può sostenere che da tale fallimento non conseguiranno ulteriori perdite per il bilancio regionale”.

Al riguardo la Sezione prende atto di tale circostanza, raccomandando di continuare a monitorare lo stato della procedura concorsuale fino alla sua conclusione.

8. Partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte S.p.A.

8.1 Enviroment Park S.p.A.

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 148 del Volume II) è stato preso atto dell'avviato risanamento della Enviroment Park S.p.A. che aveva registrato dal 2011 perdite pressoché costanti e che nel 2018 ha registrato un utile di euro 117.047,00, proseguendo ad operare per il

perseguimento della propria *mission* attraverso le tre *business unit* caratteristiche: i servizi immobiliari, la centrale idroelettrica e le attività di Ricerca e Innovazione (R&I).

Con specifico riguardo alla situazione di indebitamento, si è preso atto che *“la Società ha proseguito positivamente il percorso di riequilibrio finanziario dei conti. Si è infatti regolarmente provveduto a onorare tutte le obbligazioni bancarie, mantenendo un adeguato sostegno creditizio. La posizione finanziaria netta della società è infatti ulteriormente migliorata ed è stato interamente rimborsato alla Regione Piemonte lo storico prestito denominato Schede FIP”*.

È stato possibile poi apprezzare tra il 2017 ed il 2018 un miglioramento della situazione finanziaria, con un aumento del valore della produzione e degli utili ed una contrazione dell'indebitamento.

Per l'anno 2019, peraltro, è stata prevista la realizzazione di un utile netto, con una posizione finanziaria di confermato equilibrio.

Dalla relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 40 dell'Allegato II) si è appreso che nel corso del 2019 non è stato necessario rinnovare le garanzie già rilasciate da Finpiemonte S.p.A. con scadenza 31 dicembre 2018 in quanto la società ha consolidato il proprio debito stipulando un mutuo ipotecario, così liberando il socio da ogni impegno.

Invitato a indicare se l'accennato risanamento dell'equilibrio di bilancio della società ha trovato conferma nei dati consuntivi dell'anno 2019, specificando i dati relativi all'indebitamento, l'Ente ha fornito il dettaglio della posizione finanziaria netta della Società riepilogato nella seguente tabella.

	2019	2018	2017	2016	2015
Depositi bancari e postali	411.617	702.326	207.998	360.666	368.835
Denaro e valori in Cassa	2.252	2.083	2.297	1.825	1.698
(-) Debiti v.so Banche a breve termine	-570.018	-2.655.370	-2.994.276	-3.094.036	-3.062.736
(-) Debiti v.so Banche a m.l. termine	-3.013.212	-363.540	-686.545	-1.007.795	-815.580
(-) Debiti v.so Soci per finanziamenti	0	-871.741	-871.741	-1.121.741	-1.321.741
(-) Debiti v.so Altri finanziatori	0	0	-85.176	-85.176	-170.351
Posizione finanziaria netta	-3.169.361	-3.186.242	-4.427.443	- 4.946.257	-4.999.875

È stato poi precisato che la società non ha ancora approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, volendo usufruire del maggiore termine consentito a norma di Legge. Nel precisare che la valutazione sull'effettivo risanamento dell'equilibrio di bilancio potrà avvenire una volta disponibili i dati consuntivi del bilancio dell'anno 2019, è stata indicata la composizione della voce 10 "Passività finanziarie valutate a costo ammortizzato" tratta dal *reporting package* IAS/IFRS predisposto per il bilancio consolidato 2019, riepilogata nella seguente tabella.

Voci	Totale (T)		
	verso banche	verso enti finanziari	verso clientela
1. Finanziamenti			
1.1 Pronti contro termine	512.709,00	848.103,00	4.687.153,00
1.2 altri finanziamenti			
2. Altri debiti			
Totale	512.709,00	848.103,00	4.687.153,00

Da predetti dati emergono ancora tensioni per la posizione finanziaria della società per cui si rende necessario un attento monitoraggio della società al fine di verificare l'effettivo risanamento della stessa, appurandone la natura strutturale e non solo congiunturale.

8.2 Parco Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazioni di Vallescrivio - PST S.p.A.

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 39 dell'Allegato II) si Legge che PST S.p.A., nell'anno 2018, ha conseguito una perdita di euro 17.856,00 che non ha tuttavia generato costi per i soci.

È stata poi posta in evidenza la necessità di verificare l'impatto sul conto economico della scadenza nel 2018 della Misura Regionale dei Poli di Innovazione. Ad un'iniziale opzione di mantenere la partecipazione *"è stata aggiunta anche la possibilità di avviare interventi di razionalizzazione, quali – ad esempio – eventuali dismissioni parziali della partecipazione detenuta da Finpiemonte al fine di favorire l'ingresso nella compagine societaria di altri Enti istituzionali ovvero di soggetti privati, con i quali sono già in atto intensi contatti di collaborazione"*.

L'Ente è stato pertanto invitato, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno 2019, a comunicare se, anche tenuto conto dei programmi di valutazione del rischio di crisi

aziendale da predisporre ai sensi dell'art. 6 del TUSP, la perdita conseguita nell'anno 2018 possa ricondursi a fattori di crisi di natura strutturale per i quali si rende necessaria l'adozione di idoneo piano di risanamento al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause come previsto dall'art. 14 del TUSP.

Con la nota del 10 luglio 2020, la Regione ha rappresentato che “[l]a perdita subita dal Parco nel corso del 2018, seppur in misura contenuta, è stata imputata a diversi fattori negativi concomitanti che hanno richiesto dal un lato la revisione degli obiettivi di breve-medio periodo relativamente alla politica di occupazione degli spazi, parallelamente a considerazioni di carattere strategico più generali”.

In ordine ai dati dell'anno 2019 è stato affermato che gli stessi “confermano il trend negativo dei risultati del Parco. Dopo numerosi esercizi in cui è stata costantemente richiamata la necessità di operare investimenti necessari alla riqualificazione del sito, con il 2020 P.S.T. S.p.A. intende proporre un piano industriale che preveda investimenti di manutenzione e upgrading infrastrutturale oltre all'implementazione di servizi idonei a rendere il PST un'iniziativa attrattiva per le imprese sia in termini di insediamento che di accesso all'innovazione. Detto piano dovrà comprendere anche le modalità con le quali verranno reperite le risorse necessarie ad effettuare gli investimenti e rafforzata la struttura operativa”.

È stato quindi evidenziato che verrà esplorata, in assenza di alternative, “la possibilità di alienare parte del patrimonio immobiliare della Società. In sede di pianificazione degli investimenti verranno altresì stabiliti degli obiettivi misurabili e ne sarà curato l'opportuno monitoraggio in itinere”.

L'Ente ha quindi evidenziato che “[l]a necessità di produrre un piano industriale per lo sviluppo della Società costituisce l'occasione per ripensare i modelli finora adottati sia nella gestione del Parco che del Polo per renderli più in linea con le aspettative delle imprese e con le condizioni del contesto in cui operano”.

È stato precisato, infine, che “si proseguirà nelle iniziative di interessamento e coinvolgimento di partner privati nell'azionariato di P.S.T. S.p.A. per assicurare un più armonico ed equilibrato modello di sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico”.

Al riguardo si rileva come permanga lo stato di crisi di tale società che anche nel 2019 ha conseguito risultati negativi (la cui entità non è stata comunicata dalla Regione) per cui si rende assolutamente necessario un attento monitoraggio della realtà aziendale e

l'assunzione di tutte le misure da adottare ai sensi del TUSP per il risanamento della società.

8.3 Tecnogrande S.p.A. in liquidazione

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 42 dell'Allegato II) si Legge che *“il liquidatore in occasione dell'ultima Assemblea tenutasi in data 30 ottobre 2019, [ha] fornito ai soci un aggiornamento dello stato della liquidazione e ha presentato il bilancio finale di liquidazione e il relativo piano di riparto. A tal proposito si prevede in favore di Finpiemonte il rimborso parziale e proporzionale di un finanziamento infruttifero a suo tempo versato da tutti i soci; in particolare, nel piano di riparto è previsto a favore di Finpiemonte il pagamento di circa di euro 99.500,00”*.

Invitato a comunicare lo stato della definizione della procedura di liquidazione ed i tempi di conclusione, l'Ente ha rappresentato che la società è stata cancellata dal registro delle imprese e che, sulla base del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto, Finpiemonte S.p.A. riceverà la propria quota *“entro fine maggio 2020”*.

Stante il tempo trascorso, la Regione vorrà comunicare se tale quota sia stata poi liquidata.

8.4 Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A. in liquidazione

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 43 dell'Allegato II) si Legge che *“in data 15 gennaio 2019 l'Assemblea dei Soci ha nominato un nuovo liquidatore il quale ha provveduto a redigere un Piano che, pur essendo finalizzato a realizzare la dismissione degli asset aziendali in un'ottica liquidatoria, stante l'insufficienza di quest'ultimi a soddisfare integralmente tutti i debiti sociali, prevede altresì una proposta di rinegoziazione del debito per addivenire ad un accordo con i creditori. Il piano di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 67 della L.F. ovvero ai sensi del 182 bis L.F. qualora richiesto dai creditori, prevede un significativo saldo e stralcio delle relative richieste. Il Piano redatto, attualmente sottoposto al vaglio dei creditori, a fronte di passività per circa 5,7 milioni di euro dispone di un attivo pari a circa 3,1 milioni di euro”*.

Al riguardo viene poi segnalato che il liquidatore prevede di addivenire alla vendita di tutti gli asset in un arco temporale triennale.

Invitata a comunicare l'evoluzione di tale procedura, specificando eventuali perdite subite da Finpiemonte S.p.A. per effetto della stessa, la Regione ha riportato il contenuto di un'informativa rilasciata dal Liquidatore ai soci in occasione dell'assemblea del 30 aprile 2020. In particolare, è stato evidenziato come la procedura di liquidazione si sia orientata sulla proposta, ai principali creditori sociali, di un Piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), L.Fall., che *"individua gli scenari strategici da attuare e descrive le azioni da intraprendere al fine di soddisfare i relativi crediti con le entrate derivanti dalle future vendite, mediante pagamento a saldo e stralcio e in via antergata rispetto al rimborso dei propri soci e proporzionalmente al credito rispettivamente vantato dai creditori aderenti alla manovra. Conseguentemente detto piano prevede la postergazione del credito di Finpiemonte in quanto rinveniente dai finanziamenti soci erogati, che per sua natura risulta postergato"*.

In relazione allo stato di avanzamento degli accordi con i principali creditori partecipanti alla manovra proposta nel Piano, è stato rappresentato che *"tutti i creditori sociali hanno formalmente deliberato, ciascuno secondo le proprie modalità e attraverso i competenti organi, l'adesione al Piano di risanamento ex art 67 L. Fall. e alla proposta di stralcio in esso contenuta"*. È stato poi precisato che *"[l']attestatore nominato, in data 29 aprile 2020, ha reso la propria relazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) della L.Fall., con la quale attesta la fattibilità del Piano in quanto si fonda su ipotesi sufficientemente realistiche e modalità attuative compatibili con le risorse a disposizione e, per questa ragione, deve essere ritenuto sostenibile; inoltre, l'attestatore fa menzione dell'impatto "[...] che l'eventuale pandemia Covid-19 (coronavirus) potrebbe avere sul realizzo degli immobili sia rispetto alle previsioni temporali di vendita che al corrispettivo stimato [...]" Tuttavia non essendo possibile misurare obiettivamente tale rischio, lo stesso attestatore dichiara di non ritenere di dover apportare modifiche al piano per l'eventualità richiamata, fermo restando che invita i creditori a prendere atto di quanto segnalato"*.

L'Ente, infine, ha specificato che Finpiemonte S.p.A., già a far data dall'esercizio 2017, ha svalutato interamente la quota di partecipazione nella società così come i crediti vantati alla stessa data.

Al riguardo si premette che la citata risposta, pervenuta con la nota del 10 luglio 2020, non dà conto di quanto comunicato dalla stessa Regione con una nota pervenuta a questa Sezione il 12 maggio 2020 (protocollo di ingresso n. 7376) con la quale è stata inviata la deliberazione della G.R. n. 28-1279, del 24 aprile 2020 con cui, in sintesi, detto Organo ha aderito al piano di risanamento proposto dal liquidatore della società con il quale è stato previsto, per ciascuno dei principali creditori chirografari, fra cui la Regione, il pagamento da parte della società del 25% dei debiti verso i suddetti creditori, che per la Regione Piemonte è pari ad euro 366.361,38, con contestuale rinuncia degli importi residui dei crediti di ciascuno dei suddetti creditori e per la Regione Piemonte dell'importo di euro 1.099.084,14.

In particolare, il predetto credito deriva da un finanziamento concesso dalla Regione da restituire in dieci anni dell'importo complessivo di euro 4.408.778,22.

Al riguardo, nel prendere atto della complessa procedura di liquidazione della società che ha portato all'adozione di un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d) della Legge fallimentare, si rileva come la stessa comporti una perdita sia per Finpiemonte S.p.A. (pari alla quota di partecipazione ed a crediti di cui non è stato specificato l'importo) che direttamente per la Regione.

Preso atto di tale contesto, che comunque tra origine dall'adozione di atti gestionali risalenti nel tempo, si ritiene utile richiamare l'attenzione dell'Ente sulle norme che ora regolano il c.d. *"soccorso finanziario"* di società a partecipazione pubblica in crisi, contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Nel complesso si rileva la necessità che tale procedura liquidatoria venga attentamente monitorata fino alla sua conclusione anche al fine di accertare la regolare attuazione del citato piano di risanamento e prevenire eventuali ulteriori perdite che dovessero derivare dalla sua esecuzione in caso di mancata realizzazione delle misure ivi indicate.

8.5 Virtual Reality e Multy Media Park S.p.A. in liquidazione

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 43 dell'Allegato II) si Legge che il liquidatore *"ha presentato ad ottobre 2019 il business plan del progetto 'Città del Cinema' nel quale si ipotizza di utilizzare, quale strumento operativo del piano, la controllata*

Lumiq S.r.l., che potrà subentrare a VR&MMP S.p.A. nella Convenzione Do ut facias stipulata con il Comune di Torino il 17/07/2011 in forza della quale gli immobili Ex-Fert sono oggi nella disponibilità della Società”.

Al riguardo si precisa che secondo il liquidatore “appare prospettabile la revoca dello stato di liquidazione di Lumiq S.r.l., fermo restando il definitivo scioglimento del VR&MMP S.p.A.”.

Invitata a comunicare l’evoluzione di tale contesto, specificando i tempi di definitivo scioglimento della società, la Regione ha riportato le modalità operative esposte dal Liquidatore in occasione dell’assemblea tenutasi in data 9 marzo 2020.

Nello specifico è stato specificato che “essendo pari a ZERO il capitale netto realizzato dalla liquidazione, il Liquidatore, al fine di estinguere le residue passività sociali, dichiara di voler procedere con:

- la richiesta di rimborso dei crediti verso l’Erario*
- l’assegnazione della partecipazione in imprese controllate detenuta nella società LUMIQ S.r.l. in liquidazione alla Città di Torino a parziale estinzione del residuo debito verso Soci;*
- la costituzione di un:*
 - a. Fondo spese chiusura società (attribuendo eventuale residuo del Fondo spese chiusura società che dovesse risultare al 31/12/2025 al Socio Città di Torino a parziale estinzione del debito verso Soci per finanziamenti);*
 - b. Deposito vincolato a copertura di potenziali passività sopravvenute (è stato previsto dal Liquidatore che i crediti verso l’Erario che saranno divenuti liquidi a seguito di rimborso vengano destinati prioritariamente ad incremento del Deposito vincolato e per un residuo alla Città di Torino estinzione del residuo debito verso Soci);*

Il predetto Deposito vincolato, che non verrà distribuito fino al venir meno dei rischi accollati e comunque non oltre il 31/12/2025, sarà destinato, al netto di eventuali utilizzi, a parziale estinzione del debito verso Soci per finanziamenti”.

Quanto alle tempistiche per la cancellazione, è stato rappresentato “è stata dichiarata cessata ogni attività con richiesta di autorizzare il Liquidatore a procedere alla cancellazione della Società dal Registro delle Imprese ed espletare ogni adempimento connesso”.

Nel prendere atto di quanto esposto, si raccomanda di monitorare l’evoluzione di tale procedura liquidatoria e di assumere, ove possibile, ogni iniziativa utile per la definizione della stessa.

9. Partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

9.1 Settore Territorio

9.1.1 Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. (SIT S.r.l.)

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 145 del Volume II) è stato posto in evidenza che SIT S.r.l., nel giugno 2016, aveva approvato un piano finanziario diretto a riequilibrare la propria esposizione debitoria sottoscrivendo la definitiva convenzione di ristrutturazione con le banche creditrici relativa al piano di risanamento ai sensi dell'art. 63, 3° comma, lettera d) della Legge fallimentare, in data 5 ottobre 2016.

Veniva inoltre rilevato che *“Finpiemonte partecipazioni S.p.A. aveva rilasciato specifica garanzia sino all'importo di euro 9.528.900,17, sotto forma di lettera di patronage, per il caso in cui SIT non fosse riuscita a far fronte al rimborso dei crediti vantati dalle banche alla scadenza del 31 dicembre 2018. Sempre dal bilancio 2016 emergeva che FPP aveva sottoscritto con i medesimi istituti bancari un ulteriore impegno al versamento di una provvista variabile da 500 mila a 1,5 milioni di euro per assicurare copertura ai costi di gestione di SIT e rimborsare l'indebitamento. A sostegno del piano di risanamento venivano destinati i proventi della dismissione di immobili di SIT che tuttavia, come risulta dalla relazione introduttiva al bilancio FPP, allo stato non procede come previsto. Atteso che, come da indicazione del piano di razionalizzazione 2018, nel luglio dello scorso anno è stata siglata una nuova intesa con gli Istituti bancari creditori per la rinegoziazione del Piano di risanamento 2015-2018 (e aggiornamento per il periodo 2018-2021) e considerato altresì che, per finalizzare il processo di ristrutturazione societaria della SIT, FPP si è formalmente impegnata ad offrire il proprio sostegno finanziario integrando una lettera di patronage già rilasciata e postergando, inoltre, i propri crediti, la Sezione ha chiesto “aggiornamenti alla data odierna in ordine all'andamento del piano di risanamento deliberato ai sensi dell'art 67 I. fall.. fornendo dettagli in ordine alla natura della lettera di patronage rilasciata da FPP, avendo anche cura di inviarne copia unitamente a tutti i relativi documenti”. La Regione ha riferito in ordine al primo punto che: “in relazione all'andamento del piano di risanamento deliberato ai sensi dell'art. 67 L.F., si segnala che la SIT ha perfezionato vendite tali da consentire un rimborso complessivo agli Istituti bancari per euro 2.590.071,47; inoltre, è proseguita l'azione di spending review, traguardando il contenimento dei costi afferenti le aree dei servizi e delle consulenze (circa euro*

50.000), nonché dei compensi inerenti la govemance (amministratore unico ora privo di compenso); inoltre sono state attuate le azioni di riduzione della spesa interna di funzionamento della struttura (diminuzione dell'organico in forza di due unità e trasferimento della sede), con un risparmio a regime di 123.000 euro all'anno". In ordine, invece, alla seconda richiesta la Regione ha precisato che: "in relazione alla natura della lettera di patronage rilasciata, FPP si è impegnata, nel caso in cui SIT non dovesse fare fronte entro le scadenze previste, a rimborsare (i) euro 2.500.000 nel 2018 (già erogati), (ii) euro 2.200.000 nel 2019 (che non verranno erogati a seguito delle vendite perfezionate), (iii) euro 2.200.000 nel 2020 e (iv) quanto ancora dovuto da SIT nel 2021, fino a un importo complessivo massimo di euro 9.528.900,17".

Sulla base di tali elementi di fatto, si rilevava che "l'esposizione per FPP (sotto il profilo dell'escussione di garanzia, del finanziamento per euro 1,5 mln e per svalutazione della partecipazione) e quindi la derivante perdita (tenuto conto dei proventi realizzati dalla vendita, di cui sopra) potrebbe aggirarsi intorno 13 milioni di euro, 2 milioni di euro circa in meno rispetto alla stima dello scorso anno ma comunque una cifra considerevole se poi si tiene conto che, come risulta dal piano di revisione straordinaria, l'esposizione di FPP e di Regione Piemonte comprende anche la postergazione del credito regionale nei confronti di SIT pari a circa euro 12,8 mln, nonché la postergazione del credito di FPP nei confronti di SIT pari a circa euro 15,5 mln, la situazione pare essere ancora più allarmante".

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 52 dell'Allegato II), quale aggiornamento di tale situazione, si Legge che "a seguito di apposito bando ad evidenza pubblica, il complesso immobiliare "Ex Pininfarina" è stato aggiudicato alla cifra complessiva di euro 3.437.660 di euro (importo posto a [base] d'asta), offerta da un raggruppamento di imprese [...], l'atto di vendita si è perfezionato nel mese di marzo 2019. Dal punto di vista finanziario, la liquidità derivante dalla vendita ha consentito, per effetto del meccanismo di rimborso anticipato previsto dalla Convenzione di ristrutturazione sottoscritta con i creditori finanziari, di abbattere il debito bancario di euro 2.358.785 (80% all'incasso, al netto dei costi sostenuti e funzionali alla vendita medesima), attestando il residuo a 5.296.831 euro. Inoltre, il residuo derivante dalla vendita, al netto del rimborso anticipato, sta consentendo a SIT di avere una provvista finanziaria, funzionale alla propria operatività societaria. Il rimborso sopra menzionato ha consentito di sgravare la garanzia offerta, tramite lettera di patronage rilasciata da FPP per un pari importo, permettendo alla stessa di non erogare la tranche da 2,2 milioni di euro prevista al 31/12/2019 ed abbattendo, altresì, la tranche prevista per l'anno successivo per la

differenza; pertanto, l'operazione consentirà di ridurre l'importo offerto in garanzia sino ad 4.670.115,17 euro, già al netto del versamento effettuato da FPP alle banche nel mese di dicembre 2018 pari ad euro 2,5 mln".

Si accenna poi alla circostanza che la cessione dell'immobile "Ex Pininfarina" permetterà di conseguire notevoli risparmi stante il disimpegno conseguente alla sua mancata gestione che impatta sulla possibilità di ridurre i costi della struttura societaria, già abbattuti tramite la riduzione del personale dipendente di una unità nel corso del primo semestre 2019, oltre alle due fuoriuscite nel 2018 (con un risparmio di circa 120.000,00 euro nel 2019).

Invitata a comunicare ogni eventuale ulteriore sviluppo del predetto contesto ed a confermare la previsione di riuscire, entro il termine del piano di risanamento previsto per l'anno 2021, di ripristinare gli equilibri economico-finanziari della società, la Regione ha comunicato che "[n]el corso del 2019, sono state effettuate, oltre alla cessione del complesso immobiliare "Ex Pininfarina", vendite di lotti industriali che hanno consentito la restituzione di ulteriori 212.108,40 euro ai creditori finanziari aderenti al Piano di risanamento. Pertanto, l'importo offerto in garanzia da FPP attualmente si attesta ad 4.438.828,70 euro, al netto del versamento effettuato da FPP nel mese di dicembre 2018, pari ad euro 2,5 mln. Inoltre, per effetto delle restituzioni operate da SIT nel corso del 2019 (per complessivi 2.570.893,51 euro): (i) FPP non ha dovuto coprire il proprio importo posto a garanzia per l'anno 2019, pari a 2,2 mln di euro; (ii) è stata altresì abbattuta la tranche prevista in garanzia da FPP, in scadenza al 31/12/2020 e pari a 2,2 mln di euro, sino all'importo di euro 1.829.106,49. Inoltre, si segnala che, nel mese di aprile 2020, è pervenuta una manifestazione di interesse per un lotto industriale, la cui offerta è pari ad euro 1.850.000,00; attualmente, sono in corso le relative procedure per dare l'opportuna evidenza pubblica, funzionale alla raccolta di eventuali offerte migliorative e procedere, se del caso, alla conseguente vendita. Nonostante quanto sopra, la Società ha richiesto, nel mese di maggio 2020, agli Istituti di Credito aderenti al Piano di risanamento una proroga di 6 mesi delle scadenze contrattuali convenute nella convenzione sottoscritta ed in particolare: scadenza del 31 dicembre 2020 prorogata al 30 giugno 2021 e scadenza del 31 dicembre 2021 prorogata al 30 giugno 2022. Tale richiesta è stata avanzata sulla base dei contenuti del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, in materia di "Misure urgenti di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali " ed in particolare, all'art. 9, comma 1, ha previsto che "I termini di

adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi". Alla luce del patrimonio immobiliare ancora in proprietà della Società, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ritiene comunque che gli impegni assunti nel Piano di risanamento possano essere rispettati, se pur entro la maggior scadenza richiesta ai creditori e sopra citata (30 giugno 2022)". Nel prendere atto di quanto esposto e nel richiamare le citate considerazioni già svolte con la relazione relativa al giudizio di parificazione del rendiconto dell'anno 2018, si rileva come permangano le esigenze di monitorare con costante attenzione l'evolversi di tale procedura il cui termine è ora slittato al 30 giugno 2022 in ragione delle proroghe consentite dalla Legge per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

9.1.2 Torino Nuova Economia S.p.A. (TNE S.p.A.)

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 159 del Volume II) è stato rimarcato come TNE S.p.A. già da tempo versasse in difficoltà finanziarie.

Nel piano di revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016, stante l'attivazione degli strumenti previsti dall'art.14 (ricorso al concordato preventivo ex art. 161, comma 6 L.Fall.) l'opzione strategica individuata era stata quella di *"mantenere in caso di accoglimento del concordato in continuità"*. Viene altresì rappresentato che la società versava in una situazione di profonda crisi di liquidità e con una notevole esposizione debitoria. Per tale situazione, in data 27 luglio 2017 è stato deliberato un Piano di risanamento ex art. 14, comma 2 D.Lgs. n. 175/2016 con le linee guida per l'attuazione di un progetto industriale di ristrutturazione nell'ambito della predisposizione e del deposito di un piano di concordato in continuità, ai sensi dell'art. 186 bis della L.Fall.

In data 4 agosto 2017 la Società ha depositato, presso il Tribunale di Torino, il ricorso al concordato preventivo ex art. 161, 6° comma L.Fall.

In merito a tale procedura, è stato ricordato che con *"decreto emesso in data 11 agosto 2017, il Tribunale di Torino ha concesso alla Società il termine del 9 dicembre 2017 per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo, consentendo, poi, una proroga alla data del 7 febbraio 2018. Tuttavia, a seguito del mancato reperimento, entro il termine concesso dal Tribunale, delle risorse finanziarie necessarie a sostenere l'avvio del Piano di risanamento, la*

Società ha ritirato l'istanza inizialmente presentata. La Società, non avendo potuto accedere a forme di sostegno bancario, ha predisposto un Piano di risanamento aggiornato (dal quale emergeva una diminuzione del fabbisogno finanziario iniziale), sottoponendolo agli Azionisti in occasione dell'Assemblea apertasi in data 11 gennaio 2018 e chiusasi il 9 febbraio successivo, nonché richiedendo agli stessi l'erogazione di un finanziamento soci; nel merito, FPP si è espressa sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 14-6459 del 9 febbraio 2018, poi stigmatizzati in occasione della propria Assemblea degli Azionisti svoltasi il 27/02/2018". In estrema sintesi, FPP si è formalmente dichiarata disponibile, nelle more del deposito di un nuovo ricorso alla procedura di concordato, all'erogazione di un finanziamento soci di euro 2 mln, prededucibile sino all'80%, garantito dalla cessione del credito derivante dai canoni di locazione pagati dal Politecnico di Torino a TNE in relazione al Centro del Design e dalla canalizzazione di parte dell'eventuale liquidità in eccesso rispetto alle previsioni finanziarie formulate, nonché subordinato alla positiva attestazione del Piano da parte del professionista incaricato ed alla successiva omologa del Tribunale; inoltre, è stato richiesto che il nuovo Piano venisse aggiornato con la previsione di alcune nuove assumptions, tra cui la copertura del fabbisogno finanziario iniziale per almeno ulteriori 500.000 euro da parte degli altri soci. Alla luce di quanto sopra, la società, in data 4 aprile 2018, ha depositato, presso il Tribunale di Torino, il ricorso ex artt. 160, 186 bis e 182 ter L.Fall., contenente la nuova domanda di concordato preventivo in continuità, unitamente al nuovo Piano Industriale di ristrutturazione ex art. 186 bis L.Fall. ed ex art. 14, comma 2 D.Lgs. n. 175/2016; il Tribunale, preso altresì atto delle memorie integrative presentate, con proprio decreto in data 07/06/18 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo e, pertanto, Finpiemonte Partecipazioni si è formalmente impegnata ad erogare il finanziamento soci di euro 2 mln suddetto all'avvenuta omologa. Successivamente, in data 08/11/2018 si è tenuta, l'udienza in relazione all'adunanza dei creditori ex art. 178 L.Fall., la cui espressione di voto si è positivamente conclusa a favore della proposta di concordato; attualmente, si attende l'udienza di omologa del concordato, fissata il 15/01/2019".

In sede istruttoria la Regione ha poi comunicato che "il Decreto di omologa del concordato preventivo di TNE S.p.A. è stato emesso e depositato dal Tribunale di Torino in data 28 gennaio 2019; nelle more del decreto, è stata autorizzata, ex art. 182 quater, 1° comma, L.F., l'erogazione di un finanziamento da parte della S.p.A. Finpiemonte Partecipazioni dell'importo di euro 2.000.000,00, l'erogazione di un finanziamento di euro 500.000 da parte della Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A., nonché la cessione in favore a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e della

Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. a titolo di garanzia dei finanziamenti erogati, dei crediti nascenti dal contratto di locazione stipulato in data 5 dicembre 2011 con il Politecnico di Torino relativo all'immobile Centro del Design. Il contratto di finanziamento tra FPP e TNE è stato stipulato in data 29 marzo 2019 presso il Notaio Paolo Maria Smirne in Torino; in data 4 aprile 2019 è stato erogato il finanziamento, fruttifero di interessi pari al 3% lordo annuo".

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 33 dell'Allegato II) viene rappresentato che, in data 28 marzo 2019 è stato siglato "l'accordo tra il Politecnico di Torino, l'Università di Torino, la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la Camera di Commercio di Torino per la realizzazione di centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico attraverso la ricerca, la dimostrazione e la formazione curricolare, professionalizzante e continua funzionali allo sviluppo dell'industria manifatturiera 4.0 e dell'industria dell'aerospazio". Nel prosieguo vengono accennate una serie di iniziative che intenderanno porre in essere il Politecnico di Torino e l'Unione Industriale di Torino.

Invitata a comunicare lo stato di attuazione del predetto concordato preventivo specificando, in sintesi, le prospettive di risanamento della società in termini di equilibri economico-finanziari, la Regione ha rappresentato che "[l]e principali azioni sino ad ora poste in essere ai fini dell'attuazione del Concordato in continuità, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Tribunale di Torino con il Decreto di Omologa del 28 gennaio 2019, risultano, in estrema sintesi, quelle nel seguito indicate:

- nell'ambito dell'iniziativa relativa all'Accordo siglato il 28 marzo 2019, il Politecnico di Torino ha manifestato l'intenzione di acquistare una porzione del cosiddetto "Capannone ex DAI" per realizzare il "Competence Center", primo passo verso il successivo intervento dell'Unione Industriale di Torino che intende realizzare, nella medesima area, il "Centro Manifatturiero Tecnologico"; in data 18/12/2019, rispondendo alla richiesta specifica del Politecnico di Torino, è stata trasmessa la Proposta economica sull'ipotesi insediativa del "Competence Center", che sarà trasmessa all'Agenzia del Demanio per acquisire il necessario parere di congruità. Inoltre, mediante la stipula di un Contratto di Comodato, nel mese di aprile 2019 è stata messa a disposizione del Politecnico di Torino (temporaneamente per due anni) una porzione di area pari a circa 6 mila metri quadrati, dove poter svolgere attività di sperimentazione e ricerca nel campo dell'ingegneria, verso un rimborso spese annualmente pari a euro 12.500, oltre Iva;*
- in data 27/11/2019 una azienda produttiva operante nel settore automobilistico ha presentato l'Offerta irrevocabile per l'acquisto del lotto denominato "Ex Engineering", proponendo un*

- prezzo pari a euro 1.650.000, oltre Iva; in data 22/04 u.s., si è conclusa positivamente con aggiudicazione provvisoria la gara ad evidenza pubblica (autorizzata dagli organi della procedura di concordato) per addivenire alla cessione del suddetto immobile, che verrà perfezionata il 21/05/2020;*
- in data 25/03/2019 una Società del settore della logistica e gestione di depositi/magazzini temporanei, ha fatto pervenire una manifestazione di interesse per il lotto denominato "ex Mercato Italia", addivenendo poi ad un'Offerta irrevocabile per l'acquisto dello stesso, che prevede un prezzo di vendita pari a euro 1.820.499,00, oltre Iva, con costi di ristrutturazione e risanamento ambientale dell'immobile a carico dell'acquirente; ad oggi, sono in corso le opportune valutazioni per procedere con le attività necessarie a bandire la gara a evidenza pubblica (previa autorizzazione degli organi della procedura di concordato) per addivenire alla cessione del suddetto immobile;*
 - con riferimento al contributo FESR stanziato dalla Regione Piemonte per la Riqualificazione della Zona C, in data 08/01/2020 è stato emesso l'atto di liquidazione, afferente all'erogazione dello stesso, di importo pari ad euro 1.409.915,62, versato alla società in data 20/02/2020;*
 - con riferimento al contributo di compensazione ambientale, stanziato a favore dell'intervento di Riqualificazione della Zona C, come previsto dalla Convenzione Urbanistica sottoscritta con la Città di Torino, l'Amministrazione comunale ha approvato l'erogazione della somma di euro 480.000, il cui versamento è stato effettuato in data 18/04/2019;*
 - in relazione all'Area Campo Volo di Collegno, dopo la disdetta del Contratto di Comodato d'uso gratuito precario previgente con l'Aero Club Torino, è stata accordata con lo stesso un'occupazione temporanea sino a dicembre 2019 (verso la corresponsione della somma di euro 35.000,00 a titolo di indennità risarcitoria), poi prorogata fino al 30/06/2020 (a fronte di un ulteriore indennizzo di importo pari a 40 mila Euro); attualmente, alla luce del negativo esito della procedura, attuata nel corso del II semestre 2019 per la ricerca di eventuali altri soggetti intenzionati a proporsi in qualità di futuro Concessionario per la gestione e lo sviluppo del sito aeroportuale, è in corso di valutazione un'ipotesi di affidamento, da negoziarsi con l'Aero Club Torino, previa autorizzazione degli Organi di procedura;*
 - nel contempo, sono proseguite le attività tecnico-operative funzionali al perseguimento degli obiettivi del Piano di concordato, ivi compreso il ristoro dei debiti concordatari, tramite le risorse recuperate".*

In ordine alle prospettive di risanamento della società in termini di equilibri economico-finanziari è stato riferito che *“grazie alle disponibilità di cassa integrate con i finanziamenti apportati dai Soci, è stato possibile nel mese di settembre 2019 eseguire i pagamenti verso una categoria di Creditori ricompresi nel Primo Piano di Riparto e, a partire dal mese di ottobre 2019, avviare la rateazione mensile - come da transazione fiscale - correlata al pagamento del debito verso l'Agenzia delle Entrate. La società ha pertanto concretamente avviato l'attuazione del Piano di Concordato preventivo in continuità, secondo le previsioni del Piano Industriale di Ristrutturazione che ad oggi continua a risultare sostenibile anche sulla base delle attuali circostanze riguardanti la commercializzazione degli immobili che consentono di confermare le prospettive di ricavi derivanti dal piano vendite ipotizzato”*.

Nel prendere atto di quanto esposto, si rileva come anche tale complessa procedura debba essere oggetto di continuo monitoraggio al fine di seguirne l'evoluzione che, allo stato, parrebbe condurre verso gli obiettivi indicati.

9.1.3 Città Studi S.p.A.

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 157 del Volume II) è stato posto in evidenza che Città Studi S.p.A. è una società in perdita strutturale con progressiva erosione del patrimonio netto per la quale, già in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'anno 2017, erano state espresse dalla Sezione perplessità per la decisione di non prevederne la dismissione in sede di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del TUSP.

Viene poi ricordato che, con il piano di revisione ordinaria approvato nel 2018, si optava per la dismissione della società per la difficoltà nel condividere con altri soci un piano industriale per il recupero dell'equilibrio economico-finanziario di medio termine ai sensi dell'art. 14 del TUSP.

In sede istruttoria, tuttavia, la Regione rappresentava che, in conseguenza di una comunicazione del 26 novembre 2018 con cui Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. manifestava l'intenzione di dismettere la propria partecipazione, *“la Società si è attivata al fine di conseguire la predisposizione di un Piano strategico 2019-2022, con relative proiezioni economico-finanziarie, finalizzato a raggiungere il pareggio di bilancio nel medio-lungo periodo; una prima bozza di tale piano è già stata presentata al Consiglio di Amministrazione della Società*

ed è stata esaminata dal Comitato esecutivo. Tuttavia, stante l'imminente scadenza degli organi societari (con l'approvazione del bilancio 2018), la discussione e successiva approvazione del Piano è stata demandata all'Organo amministrativo entrante".

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 51 dell'Allegato II) si Legge che *"a seguito di approfondito confronto con i principali soci di Città Studi, è stato nominato un nuovo CdA che, in occasione della riunione svoltasi il 4 novembre 2019, ha approvato il 'Piano strategico 2019-2022", che punta al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di medio-lungo periodo. Attualmente, è in corso l'ulteriore confronto con i principali soci di Città Studi per valutare il rinnovamento del sistema di governance delineato dalle deleghe attualmente assegnate da parte del CdA".*

Al riguardo è stato richiesto all'Ente di fornire un sintetico quadro di sintesi del predetto piano strategico 2019-2022 dal quale si possano evincere gli obiettivi principali di risanamento, gli eventuali interventi richiesti ai soci in termini di finanziamento/aumento di capitale e l'orizzonte temporale in cui si prospetta il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, genericamente collocato nel medio lungo-termine.

Con la nota pervenuta in data 10 luglio 2020 la Regione, in ordine al citato piano strategico 2019-2022, ha riferito, in sintesi che:

- *"i principali obiettivi si sostanziano in: (i) un'offerta didattica, accademica e professionale, attualizzata rispetto al mutato ambito di riferimento; (ii) una proposta di prodotti formativi e servizi che aumentino la redditività e che siano in grado di aumentare anche la produttività per area, eventualmente anche tramite la revisione delle convenzioni in essere con le Università; (iii) il riassetto della struttura, con lo scopo di rendere più efficienti i processi e migliorare, nel contempo, la qualità di vita all'interno degli uffici; (iv) l'implementazione delle attività di comunicazione per raggiungere gli obiettivi del piano e costruire una presenza mediatica sui nuovi media";*
- *"dal punto di vista operativo, il piano si propone di:*
 - . implementare la formazione universitaria tramite: (i) la revisione degli accordi, sia per costruire una programmazione didattica che si differenzi rispetto all'offerta attuale, sia per verificare la possibilità di ricavi da questa area; (ii) la programmazione e l'incentivazione di un'offerta breve che sia coerente, nell'approccio e nei contenuti, con il modello "Academy";*

- . implementare la formazione professionale finanziata tramite: (i) l'incremento della quota derivante dalle attività finanziate, andando a migliorare ulteriormente il numero di corsi finanziati e ampliando, ove conveniente, gli ambiti di intervento; (ii) cercare di inserire i corsi brevi dell'Academy in eventuali percorsi finanziati, andando così a favorire le imprese;
- . implementare la formazione professionale a mercato tramite: (i) il nuovo prodotto nell'offerta formativa rappresentato dal progetto Academy, che diverrà il principale servizio formativo alle imprese; (ii) la crescita dei ricavi che deriveranno sia dall'attività con le imprese del territorio, sia dai servizi erogati ad altri territori tessili con le medesime necessità e i medesimi problemi;
- . implementare l'attività di trasferimento tecnologico tramite l'ampliamento dell'offerta attraverso collaborazioni strutturate su più anni con società/professionisti che offrono servizi nell'ambito del mondo dell'industria manifatturiera;
- . incrementare gli utenti (e conseguentemente i ricavi) derivanti dall'attività "Megaweb", che offre servizi Internet wireless a banda larga e VOIP (telefonia) a privati ed aziende, con nuovi prodotti".

È stato poi affermato che il piano si "propone" di raggiungere la sostenibilità economica di bilancio entro il 2022, senza tuttavia fornire alcun dato di riferimento da cui si possa evincere la concreta realizzabilità dello stesso.

Per altro verso, è stato precisato che "gli interventi richiesti ai Soci in termini di finanziamento/aumento di capitale e previsti nel piano sono riferiti esclusivamente a contributi in conto esercizio interamente a carico del Socio privato Fondazione Cassa di risparmio di Biella; al riguardo, nulla è previsto a carico di Regione Piemonte".

In ultimo, anche per tale realtà è stato evidenziato che "le circostanze avverse correlate all'Emergenza Sanitaria Covid-19 potrebbero influenzare negativamente il modello formativo previsto a Piano e, quindi, generare un rallentamento delle azioni attualmente programmate".

Nel prendere atto di quanto esposto e nel riconoscere come l'emergenza epidemiologica da Covid-19 possa generare effetti sulla realizzazione del piano, si rileva come siano stati indicati genericamente gli obiettivi di massima, senza specificarne i risvolti finanziari per cui si afferma che il piano si "propone" di raggiungere la sostenibilità economica di bilancio entro il 2022, ma non se ne attesta l'effettiva perseguibilità di tale obiettivo.

Ciò posto, nel rammentare quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del TUSP in tema di c.d. "soccorso finanziario" di imprese in crisi, si raccomanda anche per tale realtà societaria di svolgere un'attenta attività di monitoraggio al fine di seguire l'evoluzione dello stato di attuazione del piano di risanamento.

9.1.4 Montepo S.r.l. in liquidazione

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 158 del Volume II) è stato posto in evidenza che per Montepo S.r.l. la Regione aveva previsto la liquidazione della società, condizionandola al termine del progetto "Movicentro".

Dall'esame del piano di revisione ordinario 2018 si apprendeva che la *"Società ha continuato nella propria attività di promozione e commercializzazione dei lotti industriali residui nelle aree riguardanti l'attuazione dei Poli Integrati di Sviluppo di Moncalieri e Trofarello, oltre ad aver avviato l'iter per l'individuazione di operatori del settore interessati all'iniziativa 'Movicentro'".*

In sede istruttoria la Regione comunicava l'avvio delle azioni finalizzate alla liquidazione del patrimonio immobiliare residuo.

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 52 dell'Allegato II) viene indicata la prosecuzione delle attività liquidatorie volte alla cessione dei lotti industriali.

Invitata a comunicare lo stato delle procedure di dismissione ed i tempi stimati per la definizione della liquidazione societaria, la Regione ha rappresentato che *"[l']attività della Società è concentrata, dal punto di vista operativo, sulla liquidazione del proprio patrimonio (principalmente costituito da asset immobiliari) per il recupero delle risorse finanziarie necessarie al pagamento della gestione societaria".*

In particolare, è stato segnalato, in sintesi, che:

- *"il bando per la ricerca di operatori interessati all'acquisto di un lotto di terreno di circa 41.500 mq, a suo tempo segnalato, ha, purtroppo, avuto esito negativo";*
- *"l'avviso per la ricerca di operatori interessati all'acquisto di un lotto di terreno di circa 8.000 mq, a suo tempo segnalato, ha avuto esito positivo; nel mese di dicembre 2019 è stato siglato il contratto preliminare di vendita, il cui rogito notarile è previsto entro il mese di maggio c.a..".*

È stato poi stimato che la *“liquidazione possa concludersi entro il 2020; tuttavia, le circostanze avverse correlate all’Emergenza Sanitaria Covid-19 potrebbero influenzare negativamente il mercato immobiliare di riferimento e, quindi, generare un rallentamento dell’attività commerciale, nonché la diminuzione degli attuali valori immobiliari dei lotti posti in vendita”*.

Nel prendere atto di quanto esposto, si raccomanda di monitorare l’evolversi della procedura liquidatoria e di assumere, ove possibile, ogni iniziativa utile per la definizione della stessa.

9.1.5 Nordind S.p.A. in fallimento

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 161 del Volume II) è stato posto in evidenza che Nordind S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vercelli del 13 gennaio 2017, su istanza volontaria considerata la crisi finanziaria e patrimoniale in cui versava e che le ha precluso la possibilità di continuare la propria attività.

La Regione segnalava inoltre che Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., a seguito della presentazione di opportuna istanza, ha chiesto ed ottenuto l’insinuazione nello stato passivo del fallimento per euro 192.489,43, derivante da crediti relativi ad apporti versati nel contratto di associazione in partecipazione relativo all’area di Gattinara, al netto delle perdite maturate ed imputabili agli associati, oltre che da fatture commerciali non pagate. Con la relazione sull’attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 33 dell’Allegato II) viene specificato solamente che *“proseguono le attività inerenti la procedura fallimentare”*. Invitata a comunicare lo stato di tale procedura, la Regione, sulla base dell’ultima relazione resa con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, ha comunicato che:

- *“sono state realizzate entrate per euro 483.707,86 (principalmente dovute a vendite immobiliari per euro 263.500, incasso crediti per euro 120.286, IVA per euro 57.371,60, estinzione conto corrente attivo per euro 41.714,65)”*;
- *“si sono registrate uscite per euro 319.269,92, di cui euro 234.107,88 derivante dal primo riparto parziale, con il quale sono stati soddisfatti i creditori prededucibili ed alcuni creditori privilegiati; al riguardo, si precisa che il credito riconosciuto a FPP, pari a euro 192.489,43, nello stato passivo del fallimento è stato accertato con il rango di chirografario”*.

Nel prendere atto di quanto esposto, si raccomanda di continuare a monitorare lo stato della procedura concorsuale fino alla sua conclusione.

9.1.6 SNOS S.r.l. in liquidazione

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 54 dell'Allegato II) si Legge che *“sono proseguite le attività finalizzate alla chiusura della società, con particolare riguardo alla dismissione delle opere di urbanizzazione pubbliche realizzate alle rispettive amministrazioni comunali di Torino e Settimo T.se”*.

Viene inoltre segnalato che *“in riferimento alla cessione, da parte di SNOS a Finpiemonte Partecipazioni, del credito vantato verso il Ministero dei Beni Culturali (per interventi di restauro sulla facciata delle Ex-Officine Savigliano di Torino), pari a nominali euro 968.219,12 ed acquistato al corrispettivo di euro 871.397,21, nel mese di marzo 2019 è stata pagata la seconda tranche, delle tre tranche previste, pari ad euro 322.739,71”*.

Invitata a comunicare lo stato della liquidazione in corso ed i tempi di definizione, la Regione ha rappresentato che sono *“ancora in corso le attività di dismissione delle opere di urbanizzazione pubbliche realizzate, alle rispettive amministrazioni comunali di Torino e Settimo T.se”*

In particolare, è stato evidenziato, in sintesi, che:

- *“la dismissione delle opere di urbanizzazione al Comune di Torino ha subito un rallentamento dovuto: (i) dalla necessità di definire puntualmente le singole aree oggetto di cessione, anche tramite opportune pratiche peritali e catastali; (ii) dall'esigenza di coinvolgere nelle attività anche il c.d. “Condominio SNOS” (al quale competono alcune aree da assoggettare ad uso pubblico), costituito da decine di condomini, che formalmente devono intervenire negli atti con la Città”;*
- *“la dismissione delle opere di urbanizzazione al Comune di Settimo T.se ha subito un rallentamento dovuto dalla necessità di riprendere in carico alcune aree oggetto di cessione, oggi nel possesso di un soggetto privato, che si è impegnato a bonificarle nell'ambito di un'ulteriore e più vasta operazione immobiliare in atto con la Città”*.

È stato poi affermato che la liquidazione potrebbe concludersi entro il 2020 anche se *“le circostanze avverse correlate all'Emergenza Sanitaria Covid-19, con particolare riguardo alla*

sospensione dovuta al c.d. "Lock down" ed alla successiva ripresa, potrebbero influenzare negativamente le attività sopra descritte, implicandone un rallentamento".

Nel prendere atto di quanto esposto, si raccomanda di monitorare l'evoluzione di tale procedura liquidatoria e di assumere, ove possibile, ogni iniziativa utile per la definizione della stessa.

9.1.7 SAIA S.p.A. in concordato liquidatorio (ora in fallimento)

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 162 del Volume II) è stato posto in evidenza che SAIA S.p.A., in conseguenza della crisi finanziaria e patrimoniale, è stata sottoposta ai provvedimenti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 175 del 2016 (piano di concordato liquidatorio ex art. 160 e ss. L.Fall., depositato presso il Tribunale di Verbania ed omologato il 22 dicembre 2014).

Al riguardo, in sede istruttoria la Regione rappresentava che "sono ancora in corso, a cura del Liquidatore giudiziale, le azioni del piano di concordato, il cui termine era fissato al 30 giugno 2018 e che non ha ancora trovato completa attuazione; in particolare, si segnala che l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di scioglimento del concordato, la cui udienza di discussione è stata fissata all'11 aprile 2019".

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 53 dell'Allegato II) si Legge che *"il piano di concordato, la cui durata di esecuzione era stimata in 4 anni e mezzo dall'omologa, con termine al 30 giugno 2018, non ha ancora trovato completa attuazione e, pertanto, sta procedendo oltre i termini previsti".*

Viene poi segnalato che *"a marzo 2019, è pervenuta un'istanza con la quale è stata sottoposta al Tribunale di Verbania la richiesta di risolvere il concordato preventivo presentato, in conseguenza del fatto che gli Organi giudiziali non hanno portato a termine il piano entro la scadenza del 30 giugno 2018; a seguito dell'udienza svoltasi ad aprile 2019, il Tribunale, con provvedimento del 24 giugno 2019, ha rigettato l'istanza di risoluzione suddetta, accogliendo la tesi sostenuta dalla Società sull'opportunità di proseguire il concordato, ai fini di una maggiore soddisfazione dei creditori rispetto all'ipotesi fallimentare. Tuttavia, a luglio 2019, è stata formulata un'ulteriore istanza di risoluzione del concordato; l'udienza per la discussione della predetta istanza si è tenuta presso il Tribunale di Verbania il 28 novembre 2019 ed è ancora*

pendente la relativa pronuncia; pertanto si segnala che potrebbe essere alle porte l'ipotesi fallimentare".

Invitato a comunicare elementi di aggiornamento sul predetto contesto, l'Ente ha rappresentato che "[a] seguito dell'istanza di risoluzione del concordato presentata a luglio 2019, con sentenza n. 5/2020 del 21/01/2020, il Tribunale di Verbania ha decretato il fallimento della Società. L'udienza per l'esame dello stato passivo societario è attualmente fissata per il 16/06 p.v.; ad oggi, sono in corso le attività finalizzate alla presentazione delle istanze di insinuazione (Regione Piemonte e FPP) nello stato passivo del fallimento".

Nel prendere atto di tale negativo sviluppo, si raccomanda di monitorare l'evolversi della procedura concorsuale, raccomandando di assumere ogni iniziativa idonea a tutelare le accennate pretese creditorie della Regione e di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

9.1.8 Icarus S.c.p.a. in liquidazione

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 162 del Volume II) è stato posto in evidenza che il piano di revisione periodica 2018 indicava che Icarus S.c.p.a. era stata posta in liquidazione *"a dicembre 2015 per violazione del disposto ex comma 611, lett. b) della L. n. 190/2014, oltre che in conseguenza dell'esaurimento della funzione di accompagnamento societario, svolta dagli enti pubblici, per l'attrazione del comparto aerospazio nel territorio torinese"*.

In sede istruttoria la Regione comunicava la prosecuzione delle attività liquidatorie volte alla cessione del complesso immobiliare specificando che detto complesso, ad ogni modo, produceva *"circa euro 900.000 di introiti per affitti attivi e consente di realizzare risultati di bilancio costantemente positivi (euro 293.775 nel 2018), accantonando gli utili maturati a riserva"*. Veniva poi precisato che *"nonostante i ripetuti tentativi di vendita (avviso ancora in corso al prezzo ribassato di euro 12.880.000), nessun interesse è stato ancora manifestato. Si stima che la liquidazione possa concludersi entro il 2019 previa vendita del cespite immobiliare"*.

Con la relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 52 dell'Allegato II) è stato precisato che proseguono le attività volte alla cessione del complesso immobiliare per le quali sono in corso di approfondimento due manifestazioni di interesse per l'acquisto del complesso immobiliare ricevute nel secondo semestre 2019.

Invitato a comunicare lo stato delle predette procedure di dismissione e della procedura di liquidazione, specificandone i tempi di realizzazione, l'Ente ha rappresentato che sono *“proseguiti i tentativi di vendita del compendio immobiliare, per la quale, dal 22/12/2017, è stato pubblicato sul sito internet della società un avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'acquisto dello stesso; il prezzo di vendita di riferimento indicato nel sopra citato avviso è pari ad Euro 12.880.000. Tuttavia, nonostante nel corso del 2019 due operatori economici si siano interessati all'immobile, nessuna concreta offerta è sino ad ora pervenuta”*.

Nel prendere atto di quanto esposto, si raccomanda di monitorare l'evoluzione di tale procedura liquidatoria e di assumere, ove possibile, ogni iniziativa utile per la definizione della stessa.

9.2 Settore Logistica e Trasporti - S.I.TO. S.p.A.

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 50 dell'Allegato II) si Legge che il mantenimento della partecipazione nella S.I.TO. S.p.A. era condizionato alla realizzazione della TAV, in quanto la società gestisce un'infrastruttura funzionale e strategica alla TAV stessa, ed all'esigenza di modificare lo Statuto sociale e patti parasociali (ormai scaduti).

Al riguardo si fa riferimento ai contatti intercorsi nei primi mesi del 2019 tra il Presidente di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e Socotras S.p.A. (socio privato di S.I.TO. S.p.A.) che ha evidenziato una totale indisponibilità a modificare gli articoli statutari che maggiormente limitano la possibilità di esercitare il controllo societario di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., manifestando al contempo l'interesse di rilevare il 30% della quota societaria di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (titolare del 52,74% del capitale sociale). La proposta è stata valutata negativamente dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2-8611 del 25 marzo 2019.

Conseguentemente, è stata convocata l'assemblea dei soci di S.I.TO. S.p.A. per l'approvazione delle modifiche statutarie, alla quale il socio privato non si è presentato, bloccandone le decisioni.

Alla luce del ruolo strategico riconosciuto a S.I.TO. S.p.A. per lo sviluppo del territorio piemontese quale polo di interscambio in relazione alla prossima realizzazione della TAV viene evidenziata l'opportunità per Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di *“definire nuove linee di azione al fine di tutelare l'interesse pubblico, anche attraverso l'elaborazione di un nuovo business plan”*.

Invitata a comunicare l'eventuale evoluzione di tale contesto, la Regione ha rappresentato che “[l]o scenario in cui opera l'interporto di Torino è destinato a mutare profondamente nel breve e soprattutto nel medio/lungo termine a causa di due eventi concomitanti:

1. l'entrata in operatività della banchina di Vado Ligure ad opera di APM Terminal;
 2. la realizzazione della fermata del TAV Torino Lione presso il contiguo scalo merci di Orbassano.
- Onde evitare il rischio di marginalizzazione dell'interporto a fronte di tali eventi e, anzi, per cogliere le opportunità che essi possono rappresentare per l'area metropolitana torinese, Finpiemonte Partecipazioni sta avviando un tavolo di confronto con le altre componenti dell'azionariato di SITO Spa, al fine di valutare le possibili riconfigurazioni societarie che possano consentire (i) di valorizzare al massimo gli asset societari esistenti, (ii) di porre in essere gli investimenti necessari per rilanciare la funzione intermodale, eminentemente pubblica e (iii) di consentire la risoluzione dell'impasse derivante dall'esistente statuto societario, il cui testo non è stato possibile modificare non essendosi presentato il socio privato nelle due assemblee all'uopo convocate”.

Nel prendere atto di quanto rappresentato, si raccomanda di monitorare con attenzione tale delicato contesto e di operare nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 175 del 2016.

9.3 Settore Turismo - Expopiemonte S.r.l. in liquidazione

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 153 del Volume II) è stato evidenziato che per Expopiemonte S.r.l., al fine di ottenere l'archiviazione di un'istanza fallimentare, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha acquistato un credito di euro 550.000 vantato da Codelfa S.p.A.

Evitato il fallimento, risultavano pendenti le trattative per la cessione di *asset* immobiliari ad un gruppo orafo.

Nella relazione redatta per il giudizio di parifica dell'anno 2017 la Sezione rappresentava che, a seguito di specifica istanza istruttoria, la Regione Piemonte ha precisato che “in

data 23 novembre 2017 è stato sottoscritto preliminare di vendita dell'intero compendio immobiliare in capo ad Expo Piemonte alla società Laboratorio Damiani S.r.l., società del Gruppo Damiani, condizionato all'ottenimento del finanziamento bancario oltre che della variante urbanistica. Relativamente all'ottenimento del finanziamento bancario, sono pervenute le delibere sia dell'Istituto di Credito sia di Finpiemonte S.p.A.; pertanto, entro il mese di maggio 2018 si perfezionerà apposito atto dal notaio. Proseguono, inoltre, le operazioni presso il Comune di Valenza per l'ottenimento della variante urbanistica".

In sede istruttoria la Regione rappresentava che "con riferimento alla vendita del compendio immobiliare alla società Laboratorio Damiani S.r.l, società del Gruppo Damiani, il cui contratto preliminare è stato sottoscritto in data 23 novembre 2017, è stata superata l'ulteriore condizione risolutiva ivi prevista ed inerente la variante urbanistica, concessa dal Comune di Valenza e divenuta esecutiva a marzo 2019. Pertanto, la stipula dell'atto di vendita è ora prevista per il mese di giugno 2019; a seguito dell'incasso, si darà avvio alle operazioni di chiusura delle poste relative ai debiti societari e subito dopo alla chiusura della liquidazione".

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 55 dell'Allegato II) viene specificato che per il compendio immobiliare in data 1° agosto 2019 è stato sottoscritto l'atto di vendita alla Laboratorio Damiani S.r.l. e la cessione delle aree al Comune di Valenza in virtù di apposita convenzione.

Viene inoltre indicato che in data 19 settembre 2019 Codelfa S.p.A., acquirente di un debito, ha accreditato a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. un primo acconto di euro 450.000 (per cui rimarrebbe un debito residuo di euro 100.000).

Infine, viene evidenziato che il liquidatore *"sta procedendo con la definizione degli accordi con i creditori di Expo Piemonte e ha avviato la pratica presso l'assicurazione relativamente al rimborso di un furto relativo all'intero impianto elettrico della struttura espositiva (danno stimato in circa euro 200.000) avvenuto nello scorso mese di aprile).*

Invitato a comunicare lo stato di attuazione della predetta procedura di liquidazione, specificandone il termine di conclusione, l'Ente ha rappresentato che *"il liquidatore sta procedendo agli accordi di saldo e stralcio con i creditori; nel dettaglio i principali accordi e pagamenti realizzati nel 2019, nel periodo successivo alla cessione dell'immobile, sono relativi a: parcelle notarili arretrate per euro 3.100 con risparmio di euro 6.150 rispetto al debito risultante a bilancio; acconto a Finpiemonte Partecipazioni di euro 450.000 relativamente al credito Codelfa; ex fornitore della società per euro 8.800 con risparmio di euro 10.700 rispetto al debito risultante*

a bilancio; Comune di Valenza per imposte comunali non pagate per euro 125.000 con risparmio di euro 246.000 rispetto al debito risultante a bilancio; pagamento ad Azienda Municipalizzata per fornitura di acqua in passati esercizi per euro 11.000 con risparmio di euro 32.000 rispetto al debito risultante a bilancio; professionista per incarichi a suo tempo ricoperti nella società per euro 18.300 con risparmio di euro 46.000 rispetto al debito risultante a bilancio”.

È stato poi evidenziato che nel mese di maggio il liquidatore dovrebbe chiudere le pendenze con il Comune di Valenza per la quota di oneri di urbanizzazione ancora da corrispondere.

L’Ente ha quindi rappresentato che “[i]l 19 maggio 2020 era prevista la prima udienza presso il Tribunale di Alessandria per discutere il contenzioso aperto con la società a suo tempo assicuratrice dell’immobile, in quanto la stessa non ha ritenuto di dover risarcire ad Expo Piemonte per i danni subiti a seguito di furto e atti vandalici avvenuti all’interno della struttura nel corso del mese di aprile 2019, quantificabili in euro 250.000 circa. A seguito dell’emergenza Covid-19 l’udienza è stata cancellata e non è ancora nota la data della nuova udienza; l’obiettivo del liquidatore è quello di trovare un accordo transattivo [... con la ...] società assicuratrice, ma sino ad oggi ogni tentativo si è rivelato infruttuoso”.

Infine, è stato evidenziato che “[e]ntro dicembre 2020 è previsto il pagamento da parte di Expo Piemonte del saldo per euro 100.000 a favore di Finpiemonte Partecipazioni per il debito inerente la pratica Codelfa Spa. Allo stato attuale non è ancora possibile prevedere la data di chiusura della liquidazione a fronte delle operazioni ancora da eseguire ed in particolare per il contenzioso in essere inerente il rimborso assicurativo richiesto”.

Nel prendere atto di quanto esposto, si raccomanda di monitorare l’evoluzione di tale procedura liquidatoria e di assumere, ove possibile, ogni iniziativa utile per la definizione della stessa.

9.4 Settore Finanza

9.4.1 Eurofidi S.c.r.l. in liquidazione

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 165 del Volume II) è stato evidenziato che per Eurofidi S.c.r.l. “l’Assemblea dei soci del 26 ottobre 2018 ha deliberato l’approvazione del programma di liquidazione dal quale

emerge che l'attivo netto residuale disponibile per i creditori bancari della Società, deducendo quanto spettante alle banche creditrici sui fondi rischi risultanti dai conti correnti vincolati, consentirà il pagamento di una percentuale del totale dei crediti vantati dalle singole banche, prudenzialmente stimabile in un intorno del 40%, suscettibile di una variazione del +1- 4%. Alla data di redazione della presente nota, solo in piccola parte le banche hanno aderito alla proroga della moratoria al 31 dicembre 2020 contenuta nel programma di liquidazione (pagamento al 40%). Eurofidi è riuscita a concludere cinque contratti di cessione delle garanzie in bonis, liberandosi così dagli obblighi conseguenti: tali contratti prevedono che i singoli confidi cessionari riconcilino le posizioni con le rispettive banche e che la relativa cessione sia sottoposta alla condizione sospensiva di conciliazione e accettazione da parte delle banche medesime. Al riguardo, si segnala che tutti i confidi stanno evidenziando difficoltà e ritardi, da parte delle banche, nelle operazioni di conciliazione e accettazione; pertanto, al momento di redazione del presente riscontro, le cessioni non sono ancora state perfezionate. Si segnala, infine, che l'Assemblea del 28 febbraio 2019 ha deliberato, con il voto favorevole del socio Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex Presidente... e dell'ex Direttore Generalenonché dell'allora società di revisione..”

Nella relazione sull’attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 56 dell’Allegato II) viene precisato, tra l’altro, che “Finpiemonte S.p.A. nel 2001 e nel 2002 aveva rilasciato 3 fideiussioni in favore di Eurofidi per complessivi euro 6.197.482,80 a valere su di un fondo costituito da Eurofidi stessa, in forza di apposite Convenzioni sottoscritte con delle Banche aderenti. Con la scissione di Finpiemonte S.p.A. e la costituzione di Finpiemonte Partecipazioni del 2007, tali fideiussioni sono passate a Finpiemonte Partecipazioni. Con la messa in liquidazione di Eurofidi (15 settembre 2016), Finpiemonte Partecipazioni ha appostato, prudenzialmente, un fondo rischi dell’importo di euro 6.200.000. Nel corso del 2018 e del 2019 Finpiemonte Partecipazioni ha avviato un confronto scritto con Intesa Sanpaolo, in qualità di banca capofila, al fine di contrastare l’eventuale escussione delle stesse; nello specifico è stato richiesto ad Intesa Sanpaolo di fornire tutto il materiale inerente a ciascuna posizione oggetto di possibile escussione. A tale richiesta, Intesa Sanpaolo non ha ancora fornito riscontro”.

Invitato a comunicare lo stato di attuazione della predetta procedura di liquidazione, specificandone il termine di conclusione, e a fornire un aggiornamento in merito all’esito del confronto avviato con l’Istituto Sanpaolo riguardante le tre fideiussioni risalenti agli anni 2001 e 2002, l’Ente ha rappresentato che i liquidatori “stanno predisponendo un

aggiornamento del piano di liquidazione, aggiornando le relative tempistiche della procedura, che dovrebbe essere presentato ai soci nei prossimi mesi.

Relativamente alla procedura di liquidazione, si segnala che nel corso del 2019 Eurofidi ha deliberato la proposta di definizione in via transattiva del giudizio instaurato nel 2018 innanzi al Tribunale di Torino nei confronti della Regione Piemonte, per far dichiarare non dovuta la restituzione dei fondi attribuiti ad Eurofidi (per il tramite di Finpiemonte S.p.A.) ai sensi dell'art. 4 bis della Legge n. 365/2000 (c.d. fondo alluvione) e successivamente imputati da Eurofidi al Fondo rischi per garanzie prestate in virtù dell'art. 36, c. 1 D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012. La Regione aveva proposto domanda riconvenzionale nei confronti di Eurofidi per ottenere la condanna di quest'ultimo alla restituzione dei fondi. Nel corso del giudizio, il Giudice ha, a più riprese, sollecitato le parti ad addivenire ad una soluzione conciliativa della lite, segnalandone l'oggettiva incertezza e complessità. Sono attualmente in corso dei contatti fra i legali dell'Amministrazione Regionale e di Eurofidi per esaminare la possibilità di una definizione stragiudiziale della controversia".

È stato poi precisato che "[n]el corso dell'esercizio 2019, i liquidatori, al fine di proseguire la liquidazione in modo efficiente e ordinato, si sono adoperati per procedere alla cessione del ramo d'azienda Gestione Garanzie Escusse ed escussione Controgaranzie. Al riguardo i liquidatori, temendo che l'esaurirsi della stessa attività di liquidazione spinga le figure chiave a ricollocarsi sul mercato del lavoro, hanno individuato, dopo aver esperito una sintetica procedura, la Società Brookers come soggetto cessionario del suddetto ramo. Nel corso di tale assemblea, Finpiemonte Partecipazioni, Camera di Commercio di Torino e UnionCamere, consci dell'importanza attribuita alla cessione di tale ramo al fine di garantire la prosecuzione della Liquidazione, hanno segnalato però la necessità di una più trasparente ricerca del soggetto cessionario; pertanto, ha richiesto che venisse esperita una più ampia procedura di ricerca e selezione del soggetto cessionario sollecitando una più vasta pluralità di soggetti operanti nel settore, anche tramite la pubblicazione di un avviso su due o più quotidiani e/o l'inoltro di una lettera di invito ad una pluralità di soggetti. Vista tale richiesta, l'Assemblea di Eurofidi ha deliberato di non approvare la cessione del suddetto ramo alla società Brookers. Eurofidi, pertanto, ha pubblicato su due quotidiani nazionali (La Stampa e Sole 24 Ore) un avviso a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisto del suddetto ramo d'azienda. A seguito di tale avviso sono state ricevute 9 manifestazioni di interesse. I liquidatori hanno, pertanto, avviato la procedura al fine di individuare la società acquirente con cui sarà

stipulata la compravendita del Ramo d'Azienda. L'esito di tale procedura dovrebbe terminare entro la fine del mese di ottobre".

L'Ente ha infine evidenziato che non ci sono aggiornamenti in merito alle tre fideiussioni rilasciate da Finpiemonte S.p.A. nel 2001 e 2002 ad Eurofidi.

Nel prendere atto di quanto esposto, si raccomanda di monitorare l'evoluzione di tale procedura liquidatoria, ponendo attenzione anche agli aspetti riguardanti le menzionate fideiussioni ed assumendo, ove possibile, ogni iniziativa utile per la definizione della stessa.

9.4.2 Fingranda S.p.A. in liquidazione

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 165 del Volume II) è stato evidenziato che, con decisione assembleare del 31 luglio 2018, si è proceduto alla messa in liquidazione della Fingranda S.p.A. a seguito delle richieste di "recesso" avanzate da altri soci pubblici. In tale ambito è stato specificato che, con riferimento al prestito obbligazionario convertibile emesso dalla LIFT S.p.A. e sottoscritto da Fingranda (valore nominale residuo di euro 1.400.000), *"è pervenuta in data 2/10/18 una manifestazione vincolante all'acquisto per un corrispettivo di euro 1.300.000 e scadenza il 23/10/18; a seguito di tale manifestazione di interesse è stato indetto un bando ad evidenza pubblica volto ad ottenere eventuali offerte migliorative da parte del mercato, andato deserto. Pertanto, giusta delibera dell'assemblea dei soci di Fingranda assunta in data 25/10/2018, è stata perfezionata la cessione del credito per euro 1.300.000, il cui incasso contribuirà a realizzare una conclusione della fase liquidatoria in attivo"*.

In sede istruttoria la Regione ha poi comunicato che *"a seguito del perfezionamento della cessione del credito relativo al prestito obbligazionario LIFT S.p.A. per un valore di euro 1.300.000 (principale voce dell'attivo), il programma di liquidazione si è incentrato sulla cessione del portafoglio partecipazioni detenuto da Fingranda. Al riguardo, si segnala che: è stata perfezionata, in data 05 febbraio 2019, la cessione della partecipazione in Agengranda, pari al 20%, al prezzo di euro 20.000; è in corso, da parte di Corilanga società cooperativa agricola, il rimborso del credito relativo al contributo di sovvenzione, originariamente concesso per complessivi euro 28.500 (di cui euro 18.500 già rimborsati); la restituzione è prevista entro il mese di maggio 2019; è in corso l'attività istruttoria relativa alla cessione della quota del 5,82% di Calore Verde S.r.l. al Comune*

di Ormea; è in corso l'attività istruttoria relativa alla cessione della quota del 0,6% di Fruttinnova S.r.l.. Per quanto riguarda la partecipazione dell'8,60% detenuta in Tecnogrande (in liquidazione), si segnala che il processo di liquidazione della medesima sta volgendo al termine. Infine, si rileva che, in considerazione del fatto che la società Fingrande non detiene posizioni debitorie, si prevede di concludere il processo liquidatorio entro il 2019, a seguito dell'avvenuta valorizzazione dell'attivo (principalmente costituito dal portafoglio di partecipazioni)."

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 57 dell'Allegato II) è stato evidenziato che, in considerazione della circostanza che *"Fingrande non detiene posizioni debitorie rilevanti – si prevede di concludere il procedimento con l'avvenuta valorizzazione dell'attivo (principalmente costituito dal portafoglio di partecipazioni) per la fine del 2020"*.

Invitata a comunicare lo stato di attuazione della procedura di liquidazione, specificandone il termine di conclusione, la Regione ha riepilogato le attività svolte nell'ultimo esercizio finalizzate alla conclusione del processo di dismissione delle partecipazioni detenute in portafoglio.

Nel dettaglio, è stato rappresentato che:

- *"per quanto riguarda la partecipazione dell'8,60% detenuta in Tecnogrande si è chiusa la Liquidazione della società con un incasso sostanzialmente pari al valore netto contabile dei crediti in bilancio";*
- *"il credito residuo verso la società cooperativa agricola Corilanga pari a 18.500 euro è stato completamente rimborsato dalla stessa. Le partecipazioni residue in portafoglio fanno riferimento alle seguenti società:*
 - . quota del 5,82% di Calore Verde S.r.l. attualmente oggetto di trattativa con il Comune di Ormea (chiamato al riacquisto come da accordi iniziali contenuti nel contratto di associazione in partecipazione alla base dell'operazione di ingresso nel capitale della società);*
 - . quota del 0,6% di Fruttinnova S.r.l. attualmente ancora oggetto di trattativa per la dismissione".*

È stato poi precisato che vi sono *"trattative in corso per quanto riguarda la cessione di mappali collocati in adiacenza dell'area industriale di Beinette residui a seguito del completamento dello sviluppo immobiliare della stessa"*.

Infine, considerata l'attuale situazione di incertezza dovuta all'emergenza sanitaria, è stato anticipato come il processo di liquidazione possa subire ulteriori rallentamenti portando il termine previsto per la conclusione al primo semestre dell'anno 2021.

Nel prendere atto di quanto esposto, si raccomanda di monitorare l'evoluzione di tale procedura liquidatoria e di assumere, ove possibile, ogni iniziativa utile per la definizione della stessa.

10. Partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e S.C.R. S.p.A. - Villa Melano S.p.A. in liquidazione

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, (vgs. pag. 157 del Volume II) è stato posto in evidenza che per Villa Melano S.p.A. *“prosegue il confronto tra il Comune di Rivoli, proprietario del manufatto, la Regione Piemonte per il tramite di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e la società SCR S.p.A., per condividere un progetto di destinazione finale della Villa Melano. Si evidenzia che sussistono difficoltà da parte del Comune di Rivoli alla risoluzione del contratto di costituzione del diritto di superficie tali da determinare, da parte di tale Ente, l'opposizione alla ripresa in carico del compendio. Infatti, con la chiusura della società, si riconsoliderebbe la proprietà piena del cespite, nello stato di fatto in cui lo stesso si trova, in capo al Comune di Rivoli che si troverebbe così obbligato a farsi carico dei conseguenti oneri di ristrutturazione e manutenzione. Il confronto è tutt'ora in corso. In data 8 aprile 2019 è stato depositato, da parte del progettista incaricato dalla società....atto di citazione per l'accertamento dell'attuale validità del contratto a suo tempo stipulato con la società”*.

Nella relazione sull'attuazione del piano di revisione del 2019 (vgs. pag. 56 dell'Allegato II) viene rappresentato che *“l'Assemblea degli Azionisti in data 30/07/2019 e proseguita il 02/08/2019, prendendo atto che la liquidazione non era terminata, ha deliberato che l'incarico dell'attuale liquidatore fosse confermato sino all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, se antecedente, invitando il liquidatore ad operare senza indugio al fine di una rapida e corretta conclusione dell'attività liquidatoria. A tal riguardo si segnala che il Liquidatore sta predisponendo l'atto per la rinuncia al diritto di superficie concesso in forza della Convenzione dal Comune di Rivoli; inoltre, prosegue la vertenza con il professionista incaricato della progettazione e della Direzione Lavori. Attualmente, è in corso la predisposizione di un protocollo di intesa*

condiviso nei mesi futuri per garantire il completo recupero del compendio a fronte del consolidamento della piena proprietà di Villa Melano in capo al Comune di Rivoli”.

Da ultimo, tuttavia, con la nota di risposta alla richiesta istruttoria inviata con nota prot. n. 0022343 del 19 dicembre 2019 avente ad oggetto *“Analisi di bilancio di previsione ed assestamento dell’esercizio 2019 della Regione Piemonte. Richiesta istruttoria”* è stato comunicato che, con Legge regionale n. 22 del 2019 (art. 7, commi 1 e 2) è stato riconosciuto un debito fuori bilancio di euro 423.597,50 in favore di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. per l’aumento di capitale di Villa Melano S.p.A. ai sensi della convenzione di cui al repertorio n. 8700 del 9 dicembre 2003 tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. e passata in carico a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Al riguardo, l’Ente è stato invitato a comunicare lo stato della procedura di liquidazione specificandone il termine di conclusione. Al contempo è stato richiesto di specificare la ragione per cui è stato finanziato un aumento di capitale in favore di una società posta in liquidazione.

Con la nota pervenuta in data 10 luglio 2020 la Regione ha, in primo luogo, precisato che il richiamato riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 423.597,50 in favore di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. *“si riferisce ad un aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea dei Soci di Villa Melano S.p.A. in data 24/02/2010, quando la società non si trovava ancora in stato di liquidazione”.*

In ordine, invece, allo stato di attuazione della liquidazione, è stato segnalato che *“nel corso del 2019 e ad inizio 2020 si sono tenuti incontri tra il liquidatore, i rappresentanti della Regione Piemonte, del Comune di Rivoli, della Soprintendenza, dell’Associazione Castello di Rivoli e degli altri soci di Villa Melano (Finpiemonte Partecipazioni SpA e SCR SpA), per addivenire alla stesura di un protocollo d’intesa fra Regione Piemonte, Città di Rivoli, Villa Melano S.p.A. e l’Associazione Castello di Rivoli, al fine di procedere al trasferimento del diritto di superficie e al conseguente consolidamento in capo alla Città di Rivoli del diritto di proprietà pieno sul compendio immobiliare Villa Melano. Causa l’emergenza sanitaria in atto, le definizioni di tali accordi sono state sospese e verranno riaggiorate non appena possibile. Allo stato attuale, anche in considerazione del fatto che non si è ancora concluso l’iter per il trasferimento del diritto di superficie al Comune di Rivoli, non è ancora possibile prevedere con ragionevole certezza la data di chiusura della liquidazione”.*

Nel prendere atto di quanto esposto, non si può non rilevare in primo luogo il consistente lasso temporale intercorso tra la decisione di disporre un aumento di capitale da parte dei soci ed il riconoscimento, dopo bene dieci anni, di un debito correlato a tale operazione svolta dalla Regione non direttamente, ma per il tramite di società da essa partecipate. Sebbene non si disponga di ulteriori informazioni, desta perplessità la circostanza che la Regione riconosca adesso un debito fuori bilancio riguardante un aumento di capitale di una società partecipata solo indirettamente.

Per altro verso, si raccomanda di monitorare l'evoluzione di tale procedura liquidatoria e di assumere, ove possibile, ogni iniziativa utile per la definizione della stessa.

11. Il bilancio consolidato del “Gruppo Regione Piemonte” – anno 2018

Il bilancio consolidato del gruppo Regione Piemonte per l'anno 2018 è stato approvato con L.R. 17 dicembre 2019, n. 23.

Come già evidenziato con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI, l'approvazione del rendiconto consuntivo è caratterizzata da una discrasia temporale rispetto a quella dei soggetti inseriti nel perimetro del Gruppo, i cui bilanci consuntivi sono approvati nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di esercizio finanziario. Il rendiconto oggetto di parificazione, dunque, è quello relativo all'esercizio 2019, mentre il bilancio consolidato è relativo all'esercizio 2018.

Ciò posto, si premette, sinteticamente, che il principio contabile applicato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011 definisce il bilancio consolidato quel “...documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività”. La finalità specifica del bilancio consolidato è mettere a disposizione uno “...strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un’unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono

essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione” (cfr. par. 1 del principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011).

Tale strumento applicato agli Enti territoriali vede un gruppo composto da una capogruppo (rappresentata in questo caso dalla Regione) e tutti gli organismi da questa “controllati” o partecipati, sui quali è esercitato un controllo significativo o un’influenza decisionale. *“È un documento contabile, predisposto dall’ente capogruppo che coordina le attività e le procedure, a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “Gruppo amministrazione pubblica”, mediante un’adeguata eliminazione di quei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.*

Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e DM 11 agosto 2017 redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dagli allegati:

- *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- *la relazione del collegio dei revisori dei conti”*

L’attività propedeutica alla approvazione del bilancio, pertanto, è quella della definizione del Perimetro “Amministrazione Pubblica” o “Gruppo amministrazione pubblica”, cui segue la definizione del perimetro di consolidamento.

11.1 Area di consolidamento

Dall’esame della nota integrativa e della relazione sulla gestione emerge che, per la Regione Piemonte (Giunta e Consiglio Regionale), il “Gruppo amministrazione pubblica” (G.A.P.) e il “Perimetro di consolidamento” (P.C.) sono stati definiti, in applicazione di quanto previsto dall’allegato 4/4, con la D.G.R. 27 dicembre 2018, n. 17-8251, poi modificata con D.G.R. del 27 settembre 2019, n. 20-318.

Una volta definito il G.A.P., è stato delineato il perimetro di consolidamento, per il quale è possibile escludere i soggetti i cui bilanci sono irrilevanti rispetto a quello dell’Ente

capogruppo per non appesantire eccessivamente il processo di consolidamento e concentrarlo sulle partecipazioni di carattere strategico.

Sul punto, il principio contabile applicato individua quali parametri per l'effettuazione della verifica di rilevanza:

- il totale dell'attivo;
- il patrimonio netto;
- il totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno di tali parametri, un valore inferiore al 3% rispetto al valore registrato per la Capogruppo.

Per la Regione Piemonte la verifica di rilevanza è stata effettuata con riferimento alle risultanze contabili del 2018 (ovvero, laddove non disponibili, a quelle dell'ultimo esercizio disponibile) e considerando solo i parametri relativi al totale dell'attivo ed al totale dei ricavi caratteristici, poiché l'Ente presenta un patrimonio netto negativo derivante dallo stato patrimoniale della Regione.

Tali soglie di irrilevanza sono state determinate nei termini indicati nella seguente tabella.

Parametro	Regione Piemonte	Soglia 3%
Componenti positivi della gestione	2.598.281.731	77.948.452
Totale dell'attivo	7.857.508.987	235.725.270

In applicazione di tali parametri, sono stati ricompresi nel perimetro di consolidamento i seguenti soggetti:

- Agenzia per la mobilità;
- Agenzia interregionale Po;
- A.T.C. Piemonte nord;
- A.T.C. Piemonte sud;
- A.T.C. Piemonte centrale;
- C.S.I. Piemonte;
- Finpiemonte S.p.A.;
- S.C.R. S.p.A.

Sempre in applicazione del principio contabile applicato 4/4, come modificato dal D.M. 11 agosto 2017, secondo cui “[a] decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”, la Regione Piemonte con le DD.G.R. 1° dicembre 2017, n. 2-6001, e 14 novembre 2016, n. 1-4172, ha definito quali entità *in house providing* ed inseriti nel perimetro di consolidamento, CEIPiemonte S.p.A., I.P.L.A. S.p.A., R.S.A. S.r.l., D.M.O. Turismo S.c.r.l., 5T S.r.l., SORIS S.p.A. e IRES Piemonte.

Alla luce dei rilievi della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sono stati consolidati anche i bilanci degli enti e delle società controllati dall'Amministrazione regionale, includendo nel relativo perimetro i seguenti ulteriori soggetti:

- Agenzia Piemonte lavoro;
- Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (A.R.P.E.A.);
- Agenzia regionale per l'ambiente (A.R.P.A.) Piemonte,
- Agenzia regionale per le adozioni internazionali (A.R.A.I.);
- Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

In ordine, poi, alla possibilità di escludere i soggetti che non rientrano nella richiamata soglia del 3%, l'Ente ha dato attuazione all'ulteriore indicazione del principio contabile secondo cui la valutazione di irrilevanza deve essere formulata con riferimento sia al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società che, benché singolarmente irrilevanti, possono rappresentare nel loro insieme una realtà importante e, quindi, di interesse ai fini del consolidamento.

Il principio contabile, in sostanza, richiede di evitare che l'esclusione di tante realtà singolarmente irrilevanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, oltre alla citata soglia del 3% riferita al singolo ente, vi è una ulteriore soglia da considerare, pari al 10%, e riferita all'insieme degli enti risultati irrilevanti sulla base della soglia del 3%.

In particolare, per ciascuno dei citati parametri, il totale dei valori registrati nei bilanci degli enti singolarmente irrilevanti deve avere un'incidenza inferiore al 10% rispetto al corrispondente valore registrato per la Capogruppo. In caso contrario, la Capogruppo

dovrà inserire nel P.C. il numero di enti, benché singolarmente irrilevanti, necessario a ricondurre i totali di cui sopra al di sotto della soglia del 10%.

Poiché il totale registrato per l'insieme degli enti irrilevanti è risultato, per uno dei due parametri, ed in particolare per il parametro relativo ai componenti positivi della gestione, superiore alla soglia del 10%, l'Ente ha provveduto ad inserire nel P.C., benché singolarmente irrilevante, l'Edisu Piemonte.

La seguente tabella riepiloga i soggetti ricompresi nel perimetro di consolidamento in esito all'applicazione dei parametri indicati dal principio contabile di cui all'allega 4/4 del D.Lgs. n 118 del 2011.

Denominazione	Percentuale di consolidamento	Ricavi da Regione	Componenti positivi della gestione	Incidenza %	Spese di personale
5T S.r.l.	30%	1.643.168	5.916.268	27,77	3.167.214
Agenzia Interregionale Po	25%	6.580.045	44.027.083	14,96	11.863.014
Agenzia per la mobilità	25%	555.901.090	623.135.965	89,21	1.094.768
Agenzia Piemonte lavoro	100%	27.613.492	27.932.903	98,86	2.942.109
Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (ARPEA)	100%	5.158.796	7.009.262	73,60	2.637.353
Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) Piemonte	100%	62.590.921	69.402.531	90,18	45.677.419
Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI)	100%	711.800	1.377.935	51,66	457.422
A.T.C. Piemonte centrale	100%	0	95.016.690	0,00	11.351.888
A.T.C. Piemonte nord	100%	0	19.910.620	0,00	2.608.706
A.T.C. Piemonte sud	100%	76.249	26.794.810	0,28	3.769.930
CEIPiemonte S.c.p.a.	47,76%	5.300.472	8.720.099	60,78	2.733.497
C.S.I. Piemonte	21,77%	72.988.902	123.205.679	59,24	63.521.675
DMO Piemonte	98,56%	1.970.067	2.124.398	92,74	914.466
EDISU Piemonte	100%	28.692.213	63.898.027	44,90	2.728.591
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	83,22%	29.508	7.447.406	0,40	777.816
Finpiemonte S.p.A.	99,86%	4.525.664	7.329.124	61,75	6.478.705
I.P.L.A. S.p.A.	99,26%	4.368.607	4.941.315	88,41	2.255.536
IRES Piemonte	100%	6.199.077	6.688.705	92,68	3.164.916
R.S.A. S.r.l.	20%	2.043.393	2.108.148	96,93	656.894
S.C.R. S.p.A.	100%	5.461.113	6.746.916	80,94	4.319.118
SORIS S.p.A.	10%	4.103.689	20.832.882	19,70	3.452.005

Per quanto esposto la Sezione prende atto dell'ulteriore ampliamento del perimetro di consolidamento in applicazione dei parametri di consolidamento previsti a partire dall'esercizio 2018.

Sul punto si rileva che un adeguato perimetro di consolidamento consente una rappresentazione maggiormente aderente alla realtà economico-patrimoniale dell'Ente e, conseguentemente, una lettura più completa della complessiva situazione economico – finanziaria del Gruppo di cui la Regione è a capo.

11.2 Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

L'allegato 3 della Legge regionale 17 dicembre 2019, n. 23 di approvazione del bilancio consolidato del gruppo "Regione Piemonte" per l'anno 2018 riporta gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci della Regione con i propri enti inclusi nel perimetro di consolidamento. L'art. 2, comma 2, di detta Legge regionale prevede poi che "[l]a Giunta provvede, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

L'Organo di revisione, con la relazione sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale e sullo schema di bilancio consolidato (allegato al verbale n. 28/2019), ha evidenziato che (vgs. pag. 3):

- *"il collegio, con posizione diversa dall'ente, ritiene che non possa ritenersi completamente adempiuto il contenuto dell'art. 11 n.6, lettera J) del d.lgs. 118/2011 in quanto in primis il perimetro di consolidamento esclude una molteplicità di soggetti invece considerati dallo stesso articolo 11 includendo quest'ultimo tutti i propri enti strumentali, le società controllate e partecipate secondariamente ad oggi sono non pervenute nemmeno tutte quelle relative al perimetro tra cui importanti società tra cui, senza obblighi di esaustività, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e Finpiemonte S.p.A. la quale ha trasmesso unicamente il fascicolo di bilancio";*
- *"che le comunicazioni/asseverazioni sono rese in forma libera senza che l'ente abbia, seppur non obbligatorio, redatto uno schema tipo comunicato a tutte le partecipate ed enti strumentali al fine di avere una uniformità di atti".*

Sui medesimi temi, l'Organo di revisione ha poi specificato che (vgs. pag. 7) *"il collegio in sede di approvazione del rendiconto (rif. Verb19/2019) non ha potuto asseverare le poste di cui all'art. 11 punto 6 lettera j) dei crediti debiti reciproci della regione con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate"*; viene poi richiamata un'osservazione contenuta nella

relazione al rendiconto, secondo cui “[s]i evidenzia che tale adempimento risulta dal 2015 un obbligo di Legge anche per le Regioni – seppur non sanzionato – e peraltro la motivazione inserita in relazione sulla gestione di parifica rinviata alla predisposizione del bilancio consolidato appare al presente collegio non del tutto condivisibile, tenuto conto che i perimetri dei due adempimenti sono diversi e non completamente coincidenti dei soggetti chiamati in causa”.

Sulla base di tali considerazioni l’Organo di revisione giunge alla conclusione che (vgs. pag. 16):

- *“non possa ritenersi completamente adempiuto il contenuto dell’art. 11 n. 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 in quanto in primis il perimetro di consolidamento esclude una molteplicità di soggetti invece considerati dallo stesso articolo 11 includendo quest’ultimo tutti i propri enti strumentali, le società controllate e partecipate ed inoltre ad oggi sono non pervenute nemmeno tutte quelle relative al perimetro tra cui importanti società”;*
- *“le comunicazioni/asseverazioni sono rese in forma libera senza che l’ente abbia, seppur non obbligatorio, redatto uno schema tipo comunicato a tutte le partecipate ed enti strumentali al fine di avere una uniformità di atti”.*

Ciò posto, l’Ente è stato invitato a indicare il modo in cui ha dato esecuzione all’obbligo, previsto dall’art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 2011, di procedere alla *“verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate”*, specificando se effettivamente, anche dopo l’approvazione del bilancio consolidato dell’anno 2018, tale verifica si è limitata ai soli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento.

Con riferimento, invece, alla circostanza che non sarebbero pervenute per tempo le comunicazioni/asseverazioni di alcuni organismi (anche di rilievo come Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.) ricompresi nel perimetro di consolidamento, si invitava l’Ente a indicare le ragioni di tali ritardi/inadempimenti, specificando, previo invio degli atti adottati, se la Giunta, come previsto dall’art. 2 della L.R. n. 23 del 2019, avesse comunque provveduto, non oltre il termine dell’esercizio di approvazione del bilancio consolidato, ad adottare i provvedimenti per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

L’Ente è stato invitato a comunicare, infine, se si è conformato all’invito dell’Organo di revisione di diramare a tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate uno

schema tipo di comunicazione/asseverazione, specificando se ha comunque mai impartito disposizioni al fine di regolare gli adempimenti necessari per dare esecuzione all'obbligo di verifica previsto dal richiamato art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Con la nota pervenuta in data 10 luglio 2020, la Regione ha comunicato, in primo luogo, che con determinazione n. 43 del 19 febbraio 2020, avente ad oggetto *“Adempimenti connessi alla verifica dei crediti e debiti reciproci della Regione con i propri enti inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Adozione dello schema-tipo di nota informativa”*, sono state definite le modalità da adottare al fine di adempiere a quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 circa la verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti strumentali/società controllate e partecipate, anche sulla base di quanto raccomandato dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale allegato alla Legge regionale 17 dicembre 2019, n. 23 *“Bilancio consolidato del gruppo Regione Piemonte per l'anno 2018”*.

È stato precisato che il contenuto di tali disposizioni è stato comunicato ai vari enti/società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) della Regione Piemonte con nota prot. n 10861/A1101A del 2 marzo 2020.

Con tale nota, in particolare, è stato indicato che gli enti/società dovranno elencare i crediti ed i debiti nei confronti della Regione Piemonte rispettivamente secondo un determinato schema riportato nella D.D. n. 42/2020 e sulla base di una determinata tempistica:

- entro il 12 marzo 2020 per quanto riguarda crediti e debiti iscritti al 31 dicembre 2019;
- per gli enti/società non rientranti nel perimetro di consolidamento (ovvero, per gli enti per i quali tale verifica non è stata effettuata nell'ambito della L.R. n. 23/2020), entro il 4 marzo 2020 anche l'ammontare dei crediti e debiti iscritti al 31 dicembre 2018.

In ordine alla successiva elaborazione dei dati ricevuti, l'Ente ha rappresentato che *“[g]li elenchi così inviati sono stati oggetto di confronto/verifica con le risultanze contabili del Bilancio della Regione Piemonte al 31/12/2018 ed al 31/12/2019.*

Gli esiti di tale verifica, aggiornati sulla base degli effetti prodotti dal riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (D.G.R. 30 – 1465 del 30 maggio 2020) vengono comunicati ai vari

enti/società al fine di acquisire la prevista asseverazione da parte dell'organo di revisione secondo lo schema di cui agli allegati 2a) e 2b) della richiamata DD. 43/2020.

Gli esiti delle verifiche al 31/12/2018 ed al 31/12/2019 confluiranno nel disegno di Legge di Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 con apposito emendamento integrativo".

In ordine, infine alle ulteriori osservazioni formulate dal Collegio dei revisori è stato specificato che le stesse verranno recepite con ulteriori note esplicative per la redazione del bilancio consolidato dell'anno 2019.

Sul punto si evidenzia che, con nota pervenuta in data 6 luglio 2020 (presa in carico con protocollo n. 9398), l'Ente ha inviato a questa sezione gli emendamenti al disegno di Legge n. 102, avente per oggetto *"Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019"* adottati dalla Giunta regionale nella seduta del 30 giugno 2020.

Fra questi, l'allegato 23 riguarda l'informativa relativa agli esiti della verifica dei debiti e dei crediti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Da un preliminare esame di tale documento, con il quale l'Ente ha voluto sanare l'irregolarità segnalata dall'Organo di revisione, nel prendere atto come lo stesso abbia effettivamente ad oggetto anche i rapporti al 31 dicembre 2018, si rileva ad ogni modo che lo stesso non menziona i rapporti con le società partecipate dalla Regione indirettamente.

A titolo meramente esemplificativo, l'elenco non ricomprende i consistenti rapporti creditori della Regione con il Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A. in liquidazione, cui si è fatto cenno al precedente punto 8.4.

Occorre, pertanto, richiamare l'orientamento già espresso dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia con la deliberazione n. 479/2013/PAR (menzionata dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 2/SEZAUT/2016/QMIG) secondo cui l'obbligo di riconciliazione dei rapporti di debito e di credito deve essere esteso alle società indirette.

Al riguardo, con la citata pronuncia, relativa all'analogo obbligo prima previsto dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95 del 2012 (convertito con Legge n. 135 del 2012), è stato chiarito che tale orientamento non comporterebbe un eccessivo ampliamento del novero delle società coinvolte nello specifico adempimento in quanto *"il focus della norma è sull'attendibilità della situazione finanziaria del comune* [obbligo gravante anche sulle

Regioni] nei confronti dell'organismo partecipato, lasciando in secondo piano tanto la natura della partecipazione (diretta o indiretta) quanto l'entità di tale partecipazione (sono da annoverare, pertanto, anche società in cui l'ente ha partecipazioni minimali)".

Di tale soluzione viene infine evidenziato il pregio di costituire *"l'unica in grado di offrire una rappresentazione trasparente e veritiera dei rapporti che l'ente pubblico intrattiene con soggetti societari partecipati"*.

Per completezza, si evidenzia come la menzionata deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione delle autonomie abbia anche richiamato la deliberazione n. 394/2013/PAR della Sezione di controllo per la Regione Siciliana che ha specificato come l'obbligo di riconciliazione riguardi anche le società in liquidazione.

Ciò posto si ravvisa l'esigenza che la Regione ampli ulteriormente il novero dei soggetti partecipati con cui procedere alla riconciliazione prevista dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 2011 adeguandosi ai predetti orientamenti della Corte dei conti.

Sul punto, peraltro, si rileva come tale adempimento sia per la Regione Piemonte di particolare rilievo dal momento che, come ampiamente esposto, l'Ente detiene un considerevole numero di partecipazioni avvalendosi di società *holding* per cui la mancata rilevazione dei rapporti con tali società detenute indirettamente costituisce un serio *vulnus* alla corretta applicazione del richiamato obbligo riconciliativo, volto a garantire il principio di veridicità dei bilanci degli enti pubblici e delle società partecipate.

Si segnala, altresì, come la riconciliazione dei rapporti con gli organismi partecipati costituisca un fattore determinante anche ai fini dell'attività di controllo che la Regione deve svolgere nei confronti di tali soggetti, ferma restando la valenza preparatoria di tali adempimenti rispetto alle operazioni di consolidamento.

Sul punto, peraltro, si richiamano alcune osservazioni svolte dall'Organo di revisione con la relazione sulla proposta di Legge per l'approvazione del rendiconto per l'anno finanziario 2019 (vgs. pag. 75 e ss.) datata 14 agosto 2020.

In primo luogo, viene stigmatizzata, tra l'altro, la mancanza delle reciproche asseverazioni da parte degli organi di revisione, attività per la quale viene evidenziata la mancata conclusione nonostante i solleciti effettuati dallo stesso Organo di revisione.

Viene peraltro segnalata l'incompletezza dell'elenco dei soggetti di cui viene rappresentata la riconciliazione, non ricomprendendo lo stesso tutte le società e tutti gli enti strumentali.

L'Organo di controllo sollecita nuovamente la Regione a dare compiuta attuazione dell'obbligo di Legge previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 2011 provvedendo a riconciliare tutte le partite debitorie/creditorie ed a proseguire l'attività di riconciliazione dei residui attivi e passivi nella contabilità dell'Ente con i debiti ed i crediti presenti nei bilanci delle società partecipate.

Nello specifico, viene raccomandato all'Ente di *"effettuare immediatamente le comunicazioni agli enti e le società sollecitando immediatamente le società che non hanno fornito ancora le attestazioni non ultimo necessarie alla rendicontazione a consuntivo alla Corte dei conti – sezione Regionale"*.

Per altro verso, dopo aver fornito opportuni chiarimenti in ordine ad alcuni dei diversi adempimenti riguardanti le società partecipare e gli organismi strumentali (per i quali viene ricordato l'obbligo di redazione del rendiconto consolidato previsto dall'art. 11, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 118 del 2011), l'Organo di revisione richiede all'Ente di individuare *"nel settore Partecipate un unico ufficio che provveda a tutti gli adempimenti delle società ed organismi partecipati diversi senza nessuna esclusione, che abbia il compito di monitorare l'applicazione di tutte le numerose norme e adempimenti obbligatori relative alla PA"*. Viene altresì suggerito di valutare con urgenza di *"addivenire alla redazione di un regolamento apposito di controllo strategico e operativo di tutte le partecipate anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere evidenziando anche le tempistiche dei vari adempimenti che devono necessariamente seguire, a parere del collegio, tenuto conto dei diversi perimetri, iter amministrativi e flussi informativi divisi per maggiore chiarezza"*.

In ordine alle predette osservazioni, in occasione dell'udienza camerale svolta in data 16 settembre 2020 ai fini del contraddittorio finale, la Regione, per un verso, ha preannunciato che assumerà le misure organizzative necessarie per estendere la riconciliazione dei rapporti alle società partecipate in via indiretta e, per altro verso, ha evidenziato che per gli altri organi partecipati già dispone delle asseverazioni dei relativi organi di revisione ed è in attesa di ricevere l'asseverazione da parte del proprio organo di revisione.

Al riguardo, nel prendere atto delle citate osservazioni formulate dall'organo di revisione e di quanto affermato dall'Ente in sede di contraddittorio, si raccomanda alla Regione di dare con sollecitudine seguito ai predetti adempimenti avendo ravvisato anche questa Sezione una significativa carenza nella struttura organizzativa dell'Ente in ordine al controllo da svolgere sulle società partecipate; carenza emersa anche nel corso dell'istruttoria ora svolta da questa Sezione, per la quale, al di là dei ritardi delle risposte più volte sollecitate, sono stati forniti elementi non del tutto esaurienti e spesso frammentari, oltre all'evidente circostanza di avere, in alcuni casi, meramente riprodotto le risposte fornite dalle società.

Nell'occasione si richiama, infine, la necessità di improntare i rapporti tra l'Ente ed il proprio organo di revisione ai migliori canoni di massima e leale reciproca collaborazione.

11.3 Consolidamento delle Agenzie Territoriali per la Casa (AA.TT.C.)

L'Organo di revisione, nella relazione sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale e sullo schema di bilancio consolidato (allegato al verbale n. 28/2019), ha dato atto di come l'Ente, in esecuzione delle indicazioni della Corte dei conti, abbia inserito nel perimetro di consolidamento dell'anno 2018 le Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) del Piemonte centrale, Piemonte nord e Piemonte sud, escluse dal perimetro di consolidamento dell'anno 2017 per la mancata ricezione dei dati (vgs. pag. 4).

Al riguardo, tuttavia, l'Organo di revisione ha evidenziato che per il consolidamento di tali AA.TT.C. sono stati utilizzati i dati di pre-consuntivo 2018 ed ha richiesto all'Ente di *“verificare altre strade possibili al fine di responsabilizzare le ATC su questo importante adempimento pur comprendendo l[e] difficoltà operative”* (vgs. pag. 16).

Al riguardo, l'Ente è stato invitato a specificare:

- quali siano state le difficoltà operative che hanno impedito alle AA.TT.C. di inviare, per l'anno 2018, i propri dati di bilancio definitivi in tempo utile per la redazione del bilancio consolidato del gruppo “Regione Piemonte”;
- le iniziative assunte e le direttive impartite per la risoluzione della predetta problematica.

Con la nota pervenuta in data 10 luglio 2020, la Regione si è limitata ad inviare copia dei seguenti documenti senza alcuna nota di commento se non l'affermazione che gli stessi *“offrono un quadro esaustivo delle argomentazioni, sia per quanto riguarda alcuni aspetti di criticità condivisi dalle tre ATC, sia per le specificità di ognuna”*:

- delibera CdA ATC Piemonte Centrale del 13 maggio 2019;
- nota ATC Piemonte Nord del 23 agosto 2019;
- nota ATC Piemonte Sud del 26 agosto 2019.

Al riguardo, si prende atto di come la Regione, per lo specifico quesito, abbia inteso unicamente fornire i documenti per l'esame diretto da parte di questa Sezione al fine di individuarne gli elementi di risposta senza fornire alcuna propria nota di commento che sarebbe stata più che opportuna attese le criticità segnalate dalle stesse AA.TT.C. alle quali sembrerebbe che la Regione non abbia ancora dato una soluzione.

Ad ogni modo, dalla visione dei documenti inviata emergono una serie di problematiche che hanno comportato dei ritardi per l'invio dei dati di bilancio da parte di dette Agenzie. L'A.T.C. Novara – VCO – Vercelli – Biella, con nota inviata all'Assessore per le Politiche della Casa ed all'Assessore al Bilancio in data 23 agosto 2019, a fronte della comunicazione con cui veniva individuato nel 31 agosto 2019 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio consuntivo del 2018, comunicava che *“[a]bbiamo appreso che ATC Piemonte Centrale, con lettera del 20 agosto 2019 a Voi indirizzata, ha ampiamente illustrato le numerose complessità e le carenze di indicazioni che in questi anni hanno reso particolarmente difficile per le ATC piemontesi di regolare adempimento degli obblighi contabili e, poi, di redazione dei bilanci consuntivi. Sono tutti elementi, ben noti da tempo ai competenti Uffici della Regione, che questa ATC fa integralmente propri. In proposito – e solo per inciso – può essere utile ribadire in questa sede l'inidoneità dell'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 a Enti quali le ATC, stante la particolare natura delle operazioni contabili che le medesime devono porre in essere. Tale erronea impostazione deriva poi da altro e più significativo errore connesso alla forma giuridica delle stesse di ente pubblico non economico in luogo della più appropriata forma di ente pubblico economico, propria di tutte le Agenzie del Nord e Centro Italia”*.

Dal canto suo, l'A.T.C. del Piemonte Centrale, riferendosi a direttive diramate dalla Regione in ordine all'applicazione del D.Lgs. n. 118 del 2011, segnala tra l'altro che *“l'indicazione di adottare i nuovi principi, non si è accompagnata a precise indicazioni su come*

superare alcuni nodi dovuti alle peculiarità di ATC, nonostante le reiterate richieste da parte dell'Agenzia".

Per altro verso la medesima Agenzia lamenta *"la mancata entrata a regime della nuova procedura contabile informatica"* che avrebbe comportato *"l'impossibilità della corretta contabilizzazione dei movimenti di entrata e di uscita riferiti all'esercizio 2018 e la mancata automatica gestione dei movimenti contabili di natura economico patrimoniale"*.

Vengono poi di seguito indicate una serie di gravi anomalie di funzionamento di tali procedure.

Per l'A.T.C. Piemonte Sud a tali criticità si affiancano quelle derivanti da alcune vicende giudiziarie di cui viene fatto cenno, nonché dalle ulteriori difficoltà organizzative derivanti dall'accorpamento di altre Agenzie.

Ciò posto, nel rimarcare come la Regione, nonostante il tenore di tali documenti, si sia limitata ad inviarli a questa Sezione senza alcuna osservazione o nota di commento, si rileva una grave carenza dell'Ente nel raccordo con le Agenzie Territoriali per la Casa per le quali, sebbene più volte sollecitato, non sono state adottate le misure necessarie per assicurarne un adeguato coordinamento, con conseguente pregiudizio anche per il rispetto dei tempi di approvazione dei bilanci che, a cascata, si riverbera sul bilancio consolidato redatto dalla Regione che, per l'anno 2018 ha tenuto conto, per tali Agenzie, dei soli dati di preconsuntivo.

È questa una situazione per la cui risoluzione si rende necessario un tempestivo e risolutivo intervento della Regione al fine di sanare un contesto che, dal tenore dei documenti pervenuti, offre l'impressione di essere caratterizzato da una diffusa condizione di incertezza che pare riverberarsi in termini di irregolarità (anche gravi) nella gestione, a partire dal mancato rispetto dei termini di redazione dei bilanci.

11.4 Struttura del bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'anno 2018

Il bilancio consolidato, conformandosi alle indicazioni normative, riporta i valori di confronto relativi all'esercizio precedente (2017). Tale raffronto deve essere letto considerando che è stato modificato il Perimetro nei termini indicati nel paragrafo 11.1.

La struttura è composta dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale attivo e passivo. Seguono la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, la relazione del collegio dei revisori dei conti e l'asseverazione crediti e debiti delle società partecipate al 31 dicembre 2018 per cui si rinvia alle considerazioni svolte al punto 11.2.

Nella Nota integrativa è riportato l'elenco completo degli organismi partecipati o controllati dalla Regione Piemonte, con il dettaglio dei ricavi caratteristici e dell'incidenza degli stessi in termini percentuali con riferimento ai medesimi parametri regionali. Tale operazione consente all'Ente di enucleare le ragioni sottese alla scelta dei soggetti inseriti nel perimetro di consolidamento

La Relazione sulla gestione 2017 dà altresì conto dei soggetti compresi nel consolidamento, delle ragioni sottese a tale scelta e delle operazioni di consolidamento.

Nella relazione sulla gestione è illustrato altresì lo Stato Patrimoniale, con la descrizione degli elementi dell'attivo e del passivo ed il conto economico consolidato.

L'attivo patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2018 è pari a 10.494.441.621 euro, di cui circa 2,8 miliardi per *Immobilizzazioni*, 7,6 miliardi di *Attivo circolante* e 1,3 milioni per *Ratei e risconti attivi*.

Rispetto ai dati di attivo patrimoniale del precedente esercizio, si rileva un sensibile incremento delle *Immobilizzazioni materiali* (oltre un miliardo, più che raddoppiate) e dell'*Attivo circolante* (con un aumento di circa 1,6 miliardi, pari a quasi il 28%).

VOCI DI BILANCIO	2018	2017	DIFFERENZA ASSOLUTA	DIFFERENZA %
Immobilizzazioni immateriali	180.384.261	154.180.643	26.203.618	17,00%
Immobilizzazioni materiali	2.125.955.076	936.805.136	1.189.149.940	126,94%
Immobilizzazioni finanziarie	538.224.139	778.603.765	-240.379.626	-30,87%
Totale immobilizzazioni	2.844.563.476	1.869.589.544	974.973.932	52,15%
Rimanenze	4.608.232	17.270.577	-12.662.345	-73,32%
Crediti	6.520.129.931	5.023.569.788	1.496.560.143	29,79%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.281.739	0	1.281.739	-
Disponibilità liquide	1.122.539.958	946.949.495	175.590.463	18,54%
Totale attivo circolante	7.648.559.860	5.987.789.860	1.660.770.000	27,74%
Ratei e risconti attivi	1.318.285	2.205.282	-886.997	-40,22%
TOTALE DELL'ATTIVO	10.494.441.621	7.859.758.236	2.634.683.385	33,52%

Il passivo patrimoniale, che pareggia con l'attivo a 10.494.441.621 euro, è composto da circa 5,5 miliardi con segno negativo di patrimonio netto (determinato dal valore

negativo del fondo di dotazione della Capogruppo per oltre 8 miliardi di euro), circa mezzo miliardo di fondi per rischi ed oneri, circa 12 milioni di trattamento di fine rapporto, oltre 14 miliardi a titolo di debito e circa 800 milioni per ratei e risconti passivi.

VOCI DI BILANCIO	2018	2017	DIFFERENZA ASSOLUTA	DIFFERENZA %
Fondo di dotazione	-7.727.579.047	-7.541.366.034	-186.213.013	-2,47%
Riserve	1.908.484.837	1.023.171.645	885.313.192	86,53%
Risultato economico d'esercizio	231.690.126	903.803.491	-672.443.171	-74,40%
Patrimonio netto	-5.587.404.084	-5.614.390.898	26.986.814	0,48%
Fondi per rischi ed oneri	560.981.346	173.779.318	387.202.028	222,81%
Trattamento di fine rapporto	11.986.849	17.700.721	-5.713.872	-32,28%
Debiti da finanziamento	6.032.952.479	5.657.871.096	375.081.383	6,63%
Debiti verso fornitori	206.768.381	3.168.559	203.599.822	6.425,63%
Debiti per trasferimenti e contributi	7.619.087.702	6.675.619.154	943.468.548	14,13%
Altri debiti e acconti	837.592.772	641.429.033	196.163.739	30,58%
Totale debiti	14.696.401.334	12.978.087.842	1.718.313.492	13,24%
Ratei e risconti passivi	812.476.176	304.581.253	507.894.923	166,75%
TOTALE DEL PASSIVO	10.494.441.621	7.859.758.236	2.634.683.385	33,52%
<i>Patrimonio netto pertinenza terzi</i>	<i>6.374.703</i>	<i>51.635.696</i>	<i>-45.260.993</i>	<i>-87,65%</i>

Il conto economico evidenzia, invece, un risultato della gestione operativa di circa 155 milioni di euro, pari a circa 1/4 rispetto al valore 2017. Il risultato prima delle imposte è di circa 257 milioni di euro, per effetto soprattutto del saldo della gestione finanziaria (negativo per circa 130 milioni) e di quella *straordinaria* (positiva per circa 249 milioni).

Il risultato d'esercizio è di 231,690 milioni, pari a circa 1/4 rispetto al precedente esercizio.

VOCI DI BILANCIO	2018	2017	DIFFERENZA ASSOLUTA	DIFFERENZA %
Componenti positivi della gestione	11.389.962.140	10.907.139.577	482.822.563	4,43%
Componenti negativi della gestione	11.235.095.414	10.312.942.477	922.152.937	8,94%
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	154.866.726	594.197.100	-439.330.374	-73,94%
Proventi finanziari	17.097.867	12.657.636	4.440.231	35,08%
Oneri finanziari	146.995.333	215.454.904	-68.459.571	-31,77%
Totale proventi e oneri finanziari	-129.897.466	-202.797.268	72.899.802	35,95%
Rettifiche di valore delle attività finanziarie	-16.629.047	-12.351.082	-4.277.965	-34,64%
Proventi straordinari	473.213.092	867.640.650	-394.427.558	-45,46%
Oneri straordinari	224.469.312	325.289.621	-100.820.309	-30,99%
Totale proventi e oneri straordinari	248.743.780	542.351.029	-293.607.249	-54,14%
Risultato prima delle imposte	257.083.993	921.399.779	-664.315.786	-72,10%
Imposte	25.393.867	17.596.288	7.797.579	44,31%
RISULTATO D'ESERCIZIO <i>(comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</i>	231.690.126	903.803.491	-672.113.365	-74,36%

Fermo restando che tra il 2017 e il 2018 vi è stato una nuova modifica del perimetro di consolidamento che impone di valutare con prudenza il raffronto dei dati fra i due

esercizi, la Sezione rileva il sensibile peggioramento del risultato d'esercizio, che rimane comunque positivo.

12. Conclusioni

Esaminato il piano di razionalizzazione approvato dalla Regione il 30 dicembre 2019, si continua ad apprezzare l'impegno dell'Amministrazione di farne un momento di effettiva verifica degli interventi di razionalizzazione programmati al fine di adottare idonee misure correttive. Nel complesso, vi è stata una riduzione quantitativa delle partecipazioni di circa il 40 %, passando dalle 76 del 2012, alle 55 del 2017, 52 del 2018 e 48 del 2019, sebbene permangano diverse criticità emerse dall'esame delle scelte di razionalizzazione e di analisi complessiva dell'assetto organizzativo nel suo insieme.

Si rilevano delle criticità, in primo luogo, in ordine ad alcune posizioni dell'Area finanza nel cui ambito operano Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Con riguardo a Finpiemonte S.p.A., tra l'altro, destano perplessità la gestione del rischio di credito e la gestione della liquidità.

In ordine al primo aspetto (vgs. punto 3.1.3), è stato rilevato un meccanismo gestionale poco lineare e opaco nella misura in cui vi è una commistione nella gestione di risorse finanziarie che sembra sfuggire ad una loro corretta e trasparente rappresentazione nei bilanci dei soggetti giuridici coinvolti dal momento che i crediti derivanti dall'erogazione delle agevolazioni sembrano essere gestiti per flussi, senza emergere nel bilancio della Regione al momento del loro sorgere sebbene l'Ente rimanga proprietario delle risorse finanziarie fino all'erogazione del beneficio e ne sopporti ogni rischio connesso alla mancata restituzione.

Pur non ravvisando motivi per ritenere che tale gestione possa gravare sugli equilibri del bilancio regionale determinando impropri ampliamenti della capacità di spesa, non si può sottacere come la stessa ponga dubbi sulla trasparenza delle operazioni poste in essere che, dal punto di vista contabile, appaiono sfuggire ad una puntuale ed analitica rendicontazione, rimessa verosimilmente alla documentazione extracontabile intercorrente fra diverse articolazioni della Regione e Finpiemonte S.p.A. per cui, per la

tardiva e limitata riconciliazione, l'entità complessiva dei crediti è fuori controllo con il rischio che si perdano le tracce di ingenti risorse di cui la Regione è creditrice.

Tale rilevante criticità, peraltro, è dimostrata dall'accumulo nel tempo di crediti deteriorati per un importo di circa 121 milioni di euro riconducibili a più di 3.800 posizioni relative alle agevolazioni concesse e non restituite e che adesso Finpiemonte S.p.A. non è in grado di recuperare (tanto da dover ricorrere al mercato per poterli cedere previa una difficoltosa riconciliazione); detta situazione fa emergere con netta evidenza l'esigenza di operare con immediatezza una significativa rivalutazione delle modalità di gestione di tali risorse finanziarie, adottando migliori *standard* organizzativi.

Da tale condizione di opacità e inefficienza, peraltro, dovrebbe scaturire l'adozione di adeguate misure riorganizzative volte ad assicurare anche una regolazione contabile più trasparente e lineare dei crediti derivanti dalle erogazioni delle agevolazioni concesse dalla Regione per il tramite di Finpiemonte S.p.A. ed una loro più efficiente gestione per evitare il reiterarsi di un eccessivo accumulo di crediti deteriorati.

In ordine alla gestione della liquidità (vgs. punto 3.1.4), è stato riscontrato un non pieno rispetto dei principi che regolano la Tesoreria unica dello Stato nei termini puntualmente indicati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 311 del 2012 dal momento che dagli elementi di risposta forniti dalla Regione, seppur succinti, e dai dati di bilancio di Finpiemonte S.p.A. emerge come una consistente quota di liquidità dell'Ente, nella sostanza, permanga sui conti correnti intestati alla società in pregiudizio del fondo cassa della Regione.

Una gestione più trasparente e lineare di tali fondi dovrebbe prevederne il trasferimento a Finpiemonte S.p.A. al momento del loro concreto ed immediato impiego per il perseguimento delle politiche regionali.

Analoga criticità deriva dalla mancata restituzione dei fondi alla Regione al termine di ciascuna agevolazione, continuando gli stessi a permanere sui conti correnti di Finpiemonte S.p.A. in attesa di nuova destinazione a discapito, anche, di un efficiente sistema di controllo sull'effettivo impiego di tali risorse da parte delle competenti Direzioni.

Sotto entrambi gli aspetti la gestione dei controlli da parte della Regione è stata insufficiente.

Sono state, inoltre, ribadite le perplessità già manifestate in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'anno 2018 in ordine alla necessità di rafforzare le modalità di esercizio del controllo analogo al fine di renderlo maggiormente pervasivo in considerazione del particolare impatto che le scelte della società partecipata riflettono sull'assetto economico patrimoniale dell'Amministrazione regionale.

A titolo esemplificativo, è stata rimarcata l'esigenza di dare attuazione ad efficienti sistemi di controllo sull'impiego dei fondi trasferiti a Finpiemonte S.p.A. in ordine ai quali si è rilevata una carenza di effettivo esercizio di poteri anche di natura ispettiva, seppure previsti nella convenzione, da parte delle diverse Direzioni deputate alla vigilanza sulla gestione dei fondi relativi ai bandi di propria competenza, ivi incluse forme di controllo più incisive, con la previsione, fra l'altro, di verifiche dirette dei conti correnti gestiti da Finpiemonte S.p.A. ove vengono depositate ingenti risorse che, peraltro, rimangono di proprietà della Regione.

In ordine a tali misure, nonostante le gravi vicende giudiziarie che hanno interessato Finpiemonte S.p.A. in ordine ai fondi trasferiti alla Bank Vontobel AG di Zurigo, è stato rilevato che, allo stato, la Regione non ha effettuato interventi volti a rafforzare i controlli anche mediante la previsione di clausole statutarie in grado di realizzare un controllo maggiormente pervasivo sull'organismo *in house*.

Permangono, inoltre, le perplessità sulle modalità di gestione della cessione dei crediti derivanti dal finanziamento erogato dalla Banca europea d'Investimento con il contratto "*Regione Piemonte Loan's for Smens*" (vgs. punto 3.1.6) con particolare riguardo alla scelta di costituire nella società un fondo di riserva correlato a crediti ormai della Regione per effetto della loro cessione da Finpiemonte S.p.A.; misura per la quale non si può che ribadire l'osservazione per cui tale accantonamento dovrebbe rinvenirsi nel bilancio della Regione come fondo crediti di dubbia esigibilità da alimentare man mano che vengono accertate le rate derivanti dalla cessione di tali crediti, sempre che gli stessi rimangano da riscuotere.

Con riguardo a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., tra le problematiche rilevate, di particolare rilievo appare la decisione della Regione di interrompere il processo di razionalizzazione avviato con la revisione straordinaria approvata ai sensi dell'art. 24 del TUSP che prevedeva, nella sostanza, un'integrazione della società in Finpiemonte S.p.A.

(vgs. punto 3.2.1). Al riguardo viene rilevato come tale decisione non sia coerente con i richiamati principi e criteri di razionalizzazione contenuti nel D.Lgs. n. 175 del 2016 e viene evidenziata la necessità che la prospettata riorganizzazione, da cui sono attesi unicamente dei risparmi di spesa, crei comunque le condizioni per la Regione di esercitare un'attività di monitoraggio e controllo piena, priva di affievolimenti riconducibili a dinamiche societarie che dovrebbero rimanere estranee in un ambito in cui vengono impiegate ingenti risorse pubbliche per lo svolgimento di funzioni che, peraltro, sarebbe auspicabile trovassero una gestione diretta da parte della Regione.

In ordine alle restanti partecipazioni, nel valutare favorevolmente la complessiva opera di razionalizzazione compiuta nel tempo dalla Regione, si rileva la permanenza di una serie di posizioni riguardanti società in liquidazione per le quali la relativa procedura si protrae da troppo tempo.

Al di là delle questioni di merito di ciascuna di tali posizioni, viene rilevata, nel complesso, l'esigenza di un'attività di continuo monitoraggio da parte della Regione al fine di seguirne l'evoluzione e di assumere, ove possibile, ogni iniziativa utile per la definizione delle stesse onde evitare che possibili inerzie possano rallentare il processo di cessazione di società che non hanno più ragione di esistere.

Per altro verso, considerate le diverse criticità emerse nel corso di tali procedure liquidatorie, in parte condizionate dall'esecuzione di complesse dismissioni immobiliari notoriamente critiche nell'attuale momento storico, è stata rilevata la presenza di crediti che la Regione rischia di non incassare (vgs., ad esempio, Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A. in liquidazione punto 8.4; Nordind S.p.A. in fallimento – punto 9.1.5). Sul punto viene raccomandato di adottare ogni misura utile a tutelare i crediti della Regione, ferma restando la necessità di dare rigorosa applicazione alle norme che ora disciplinano le ipotesi di "*soccorso finanziario*" delle società a partecipazione pubblica che versano in uno stato di crisi (vgs. art. 14 del D.Lgs. n. 175 del 2016).

Un accenno merita anche la situazione di CEIPiemonte S.c.p.a. (vgs. punto 5) in ordine alla quale viene valutata favorevolmente la circostanza dell'affermato risanamento della società che potrà essere attestato con l'approvazione del bilancio dell'anno 2019 di cui sono stati anticipati i dati. Sul punto, ad ogni modo, viene rilevato che il risultato positivo

dell'anno 2019 dovrà trovare conferma anche nei successivi esercizi finanziari per poter affermare la portata strutturale di tale risanamento.

È stato poi raccomandato di assicurare come il sistema di contribuzione previsto per tale società sia ancorato al perseguimento di specifici obiettivi di interesse generale al fine di evitare che le risorse ricevute costituiscano un'indiscriminata copertura a pioggia di costi amministrativi. Sul punto si richiamano le osservazioni già svolte con la relazione approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI in ordine all'esigenza di evitare che la contribuzione del socio pubblico finisca per essere uno strumento di copertura delle perdite *tout court*, configurandosi come potenziale elusione del divieto di finanziamento di società in crisi economica, previsto dall'articolo 14, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs. n. 175 del 2016. Si ricorda, infatti, che, se è vero che la nuova contabilità armonizzata ha individuato un apposito fondo di accantonamento a protezione del socio pubblico dal rischio derivante dalla gestione delle partecipate, allo stesso tempo non può negarsi che la scelta dello strumento societario da parte di una P.A., al pari di qualsiasi altro socio privato, impone se non direttamente la logica del profitto quantomeno quella dell'economicità di gestione intesa come integrale copertura dei costi con i ricavi.

Infine, con riferimento al bilancio consolidato, si continua ad apprezzare il sempre maggior impegno nella determinazione del perimetro di consolidamento, ora adeguato ai parametri operativi a partire dall'esercizio 2018, ferma restando la necessità di adeguarsi alle osservazioni svolte dall'Organo di revisione per le quali la Regione ha affermato di provvedervi in sede di redazione del bilancio consolidato dell'anno 2019.

Per altro verso, con riferimento all'obbligo di effettuare la riconciliazione dei rapporti debitori e creditori con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 2011 (vgs. punto 11.2), si è preso atto di come la Giunta regionale abbia approvato un emendamento al disegno di legge n. 102, avente per oggetto "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019*", con il quale ha recepito l'osservazione con cui l'Organo di revisione, in sede di esame del bilancio consolidato, aveva eccepito un parziale adempimento avendo l'Ente provveduto inizialmente ad effettuare la riconciliazione dei rapporti con i soli soggetti ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Sul punto, tuttavia, è stato rilevato come l'elenco contenuto nel citato emendamento non contenga la riconciliazione dei rapporti con le società partecipate indirettamente dalla Regione (ivi comprese le società in liquidazione) sebbene, anche sulla base della giurisprudenza di questa Corte, sia stato chiarito come la riconciliazione debba essere effettuata anche con riguardo a tali soggetti. Viene quindi ravvisata l'esigenza che la Regione migliori il processo di acquisizione delle asseverazioni ed ampli ulteriormente il novero dei soggetti partecipati per i quali procedere alla riconciliazione prevista dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 2011, adeguandosi ai richiamati orientamenti della Corte dei conti anche in considerazione del fatto che l'Ente detiene un considerevole numero di partecipazioni avvalendosi di società *holding*, per cui la mancata rilevazione dei rapporti con tali società detenute indirettamente costituisce un serio *vulnus* alla corretta applicazione del richiamato obbligo riconciliativo, volto a garantire il principio di veridicità dei bilanci degli enti pubblici e delle società partecipate.

In ultima analisi, vengono manifestate perplessità sulle modalità di consolidamento dei bilanci delle Agenzie Territoriali per la Casa, in ordine ai quali, per l'esercizio 2018, sono stati utilizzati dati di pre-consuntivo atteso il sensibile ritardo con cui dette agenzie hanno provveduto a comunicare i dati definitivi.

Sul punto, in ordine al quale, in sede istruttoria, l'Ente si è limitato a inoltrare a questa Sezione la corrispondenza pervenuta da alcune di tali agenzie, viene rilevata una grave carenza della Regione nel raccordo delle Agenzie Territoriali per la Casa per le quali, sebbene più volte sollecitate, non sono state adottate le misure necessarie per assicurarne un adeguato coordinamento, con conseguente pregiudizio anche per il rispetto dei tempi di approvazione dei bilanci che, a cascata, si riverbera sul bilancio consolidato redatto dalla Regione per l'anno 2018.

È questa una situazione per la cui risoluzione si rende necessario un tempestivo e risolutivo intervento della Regione al fine di sanare un contesto che, dal tenore dei documenti pervenuti, offre l'impressione di essere caratterizzato da una diffusa condizione di incertezza che potrebbe riverberarsi in termini di irregolarità (anche gravi) nella gestione, a partire dal mancato rispetto dei termini di redazione dei bilanci.

